

LIBRARY
OF THE
FEDERAL GOVERNMENT

OF
CANADA

1971

100-100000-100000-3

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

25040
LAVORI PREPARATORI DEL CODICE CIVILE
(ANNI 1939-1941)
R. 6047

PROGETTI PRELIMINARI
DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI, DEL CODICE
DI COMMERCIO E DEL LIBRO DEL LAVORO

VOLUME IV

PROGETTO PRELIMINARE DEL CODICE DI COMMERCIO

MI. K. 100000 473
248 26
ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA

1942 — ANNO XX

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

MATERIA DI COMMERCIO E NORME REGOLATRICI

Art. 1.

(Impresa commerciale).

(Artt. 3 e 5 cod. comm.).

La legge considera commerciale ogni attività organizzata ad impresa avente per oggetto:

- 1) operazioni relative alla produzione di cose o di servizi destinati allo scambio;
- 2) operazioni relative alla interposizione nello scambio di cose mobili o immobili;
- 3) operazioni bancarie;
- 4) operazioni di assicurazione;
- 5) operazioni ausiliarie alle precedenti.

L'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia, anche se organizzato ad impresa, non ha natura commerciale.

È tuttavia commerciale l'attività diretta alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti dell'agricoltura e della pastorizia, che non rientri nell'esercizio normale dell'industria agricola o armentizia e dia luogo alla organizzazione di un'impresa autonoma.

Art. 2.

(Esercizio professionale del piccolo commercio e della mediazione).

La legge considera altresì commerciale l'esercizio professionale della rivendita di merci al minuto nelle forme del piccolo commercio, nonchè l'esercizio professionale della mediazione. Non è considerato commerciale l'esercizio professionale dell'artigianato.

Art. 3.

(Rapporti relativi all'impresa commerciale).

(Artt. 4 e 6 cod. comm.).

I rapporti relativi all'organizzazione dell'impresa commerciale e nelle imprese sociali anche i rapporti relativi al trasferimento delle quote od azioni sono commerciali.

Si presumono inoltre commerciali, salvo prova contraria, i rapporti patrimoniali del commerciante, esclusi i rapporti patrimoniali di famiglia e di successione per causa di morte.

Art. 4.

(Rapporti misti).

(Art. 54 cod. comm.).

I rapporti relativi a un'attività che ha natura commerciale per una sola delle parti sono regolati dalla legge commerciale per tutte le parti.

Art. 5.

(Rapporti commerciali assoluti).

(Art. 3, nn. 12, 14, 15, 16, 17, 18 cod. comm.;
art. 14 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3278).

La legge considera commerciali tra chiunque intercorrano e per qualunque causa abbiano luogo:

- 1) i rapporti nascenti dalla circolazione dei titoli di credito;
- 2) i contratti di borsa a termine su titoli di credito;
- 3) i rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Art. 6.

(Norme regolatrici).

(Art. 1 cod. comm.).

In materia di commercio si applicano:

- 1° il presente codice, le disposizioni commerciali del codice civile, le leggi e i regolamenti speciali di contenuto commerciale;

2° le norme corporative, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici collettivi di contenuto commerciale;

3° gli usi commerciali.

Dove le norme sopraindicate non dispongono si applica la legge civile.

I diritti reali su beni immobili, la forma e la pubblicità degli atti ad essi relativi sono regolati dalla legge civile anche in materia di commercio.

Art. 7.

(Norme corporative, contratti collettivi di lavoro, accordi economici collettivi).

Le norme corporative, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici collettivi, di contenuto commerciale, possono derogare alla legge commerciale ove questa non abbia carattere cogente.

Art. 8.

(Uso commerciale).

(Art. 1 cod. comm.).

L'uso commerciale non può derogare alle norme cogenti, nè alle norme indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 6.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali del ministero delle corporazioni e dei consigli provinciali delle corporazioni si presumono esistenti fino a prova contraria.

TITOLO II.

COMMERCIANTE

Art. 9.

(Commercianti).

(Art. 8 cod. comm.).

Sono commercianti:

1° le persone fisiche che esercitano un'impresa commerciale;

2° le società commerciali e le altre persone giuridiche private che hanno per oggetto l'esercizio di una impresa commerciale.

Salvo prova contraria, si presume commerciante colui che risulta iscritto come tale nel registro del commercio.

Art. 10.

(Piccoli commercianti e mediatori).

Sono altresì commercianti coloro che esercitano professionalmente il piccolo commercio e la mediazione.

Questi tuttavia non sono iscritti nel registro del commercio e non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del presente titolo, dei capi I e II del titolo III del presente libro, nonché delle disposizioni relative alla pubblicità del registro del commercio e di quelle che ne conseguono.

Art. 11.

(Enti pubblici).

(Art. 7 cod. comm.).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale sono soggetti alle norme relative ai commercianti, salvo le norme relative alla loro organizzazione interna ed esclusa l'applicazione del libro V del presente codice.

Gli enti pubblici che esercitano un'impresa commerciale senza che questa costituisca l'oggetto esclusivo della loro attività non sono soggetti alle norme relative ai commercianti, ma i rapporti attinenti all'esercizio dell'impresa sono regolati dalle norme commerciali.

Art. 12.

(Minori, interdetti e inabilitati).

(Art. 12 cod. comm.).

L'esercizio di un'azienda commerciale esistente nel patrimonio di un minore, di un interdetto o di un inabilitato può essere continuato rispettivamente dal ge-

nitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore, purchè autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Il genitore, il tutore o il curatore, in attesa dell'autorizzazione del tribunale, possono essere autorizzati dal giudice tutelare all'esercizio provvisorio dell'azienda e al compimento degli atti necessari alla conservazione di essa.

Gli atti di autorizzazione all'esercizio provvisorio e a quello definitivo devono essere depositati in copia autentica a cura del genitore, del tutore o del curatore presso l'ufficio del registro del commercio del luogo dove è la sede dell'azienda per la iscrizione nel registro di commercio.

Del pari deve essere depositato per la relativa iscrizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il provvedimento del tribunale che nega l'autorizzazione provvisoriamente concessa dal giudice tutelare. Con la iscrizione di questo provvedimento nel registro del commercio i poteri dei rappresentanti dell'incapace autorizzati all'esercizio provvisorio sono limitati alle operazioni di liquidazione.

Art. 13.

(Minore emancipato).

(Art. 9 cod. comm.).

Il minore emancipato non può esercitare una impresa commerciale senza autorizzazione del tribunale da concedersi previo parere del giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione abilita il minore emancipato all'esercizio dell'impresa per la quale è stata richiesta e deve essere nuovamente ottenuta ove il minore emancipato inizi una nuova impresa o modifichi sostanzialmente l'oggetto di quella esistente.

L'atto di autorizzazione deve essere depositato in copia autentica presso l'ufficio del registro di commercio del luogo, ove il minore emancipato intende stabilire la sede dell'azienda, per la relativa iscrizione.

L'autorizzazione ha efficacia dal momento della iscrizione.

Art. 14.*(Revoca dell'autorizzazione).**(Art. 15 cod. comm.).*

L'autorizzazione all'esercizio della impresa commerciale, concessa a norma degli articoli 12 e 13, può essere revocata dal tribunale su istanza di chi promosse l'autorizzazione o anche d'ufficio su parere del giudice tutelare, sentiti in camera di consiglio, ove sia del caso, il minore o l'inabilitato.

La revoca deve essere depositata per l'iscrizione nel registro di commercio entro quindici giorni dalla emanazione del relativo provvedimento ed ha efficacia dal momento della iscrizione.

TITOLO III.**OBBLIGHI DEL COMMERCIANTE****Art. 15.***(Doveri corporativi).*

Nell'organizzazione e nell'esercizio dell'impresa il commerciante è soggetto alla disciplina corporativa, secondo le norme della categoria professionale a cui appartiene e i principi generali della Carta del Lavoro.

Oltre agli obblighi a ciò relativi e a quelli preveduti dalle leggi speciali, il commerciante è soggetto agli obblighi indicati nelle norme seguenti.

CAPO I.**Iscrizione nel registro del commercio.****Art. 16.***(Inizio dell'impresa).*

Il commerciante deve denunciare, entro un mese dall'inizio dell'impresa, all'ufficio del registro del commercio, nella cui circoscrizione pone la sede dell'impresa:

1° il nome e prenome, la paternità, la residenza, la cittadinanza e la razza;

- 2° la ditta;
- 3° l'oggetto dell'impresa;
- 4° la sede dell'impresa;
- 5° la data d'inizio dell'impresa;
- 6° il nome e prenome degli institori e procuratori.

All'atto della denuncia il commerciante deve depositare presso l'ufficio del registro la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori.

Il commerciante deve inoltre denunciare le modificazioni relative agli elementi suindicati, e in particolare la cessazione dell'impresa, entro un mese dal giorno in cui tali modificazioni si verificano.

Art. 17.

(Istituzione di sedi secondarie nel Regno).

Il commerciante che istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro un mese, farne denuncia all'ufficio del registro del commercio del luogo ove è la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la denuncia deve essere fatta all'ufficio del registro del commercio del luogo nel quale la sede secondaria è posta indicando altresì la sede principale dell'impresa e il nome e prenome del rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria. Quest'ultimo deve a sua volta depositare presso il medesimo ufficio del registro la sua firma autografa.

Art. 18.

(Pluralità di imprese).

Il commerciante che esercita più imprese con ditte diverse è tenuto all'osservanza degli articoli precedenti per ciascuna impresa e deve inoltre denunciare all'ufficio del registro del commercio, dove è iscritta ciascuna delle sue imprese, la esistenza delle altre.

Art. 19.

(Imprese e sedi secondarie in colonia e all'estero).

Il commerciante che ha all'estero o nelle colonie la sede principale dell'impresa e istituisce nel Regno una sede secondaria con rappresentanza stabile deve farne

denuncia all'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede secondaria, indicando il nome e prenome del rappresentante preposto all'esercizio della medesima, nonchè il luogo dove è la sede principale della impresa. Il rappresentante deve depositare presso lo stesso ufficio la sua firma autografa.

Il commerciante che istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile all'estero o in colonia deve entro un mese farne denuncia all'ufficio del registro del commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale della impresa.

Art. 20.

(Convenzioni matrimoniali).

(Artt. 16, 18 e 20 cod. comm.).

Il commerciante, all'atto della denuncia dell'inizio dell'impresa o entro un mese dalla stipulazione della convenzione matrimoniale, se questa avviene in epoca successiva, deve depositare presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa l'estratto della convenzione matrimoniale e delle mutazioni indicate all'art. 161 libro primo codice civile. L'estratto deve indicare se vi fu costituzione di dote o se fu stipulata comunione di beni.

Deve altresì essere depositato in estratto l'atto di costituzione di dote o di aumento della medesima a norma dell'art. 176 libro primo codice civile.

Devono del pari essere depositate per estratto le convenzioni matrimoniali in cui l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

Art. 21.

(Patrimonio familiare).

Se il commerciante costituisce in patrimonio familiare parte dei propri beni, deve depositare per estratto presso l'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede principale dell'impresa, l'atto di co-

stituzione del patrimonio familiare contemporaneamente alla denuncia dell'inizio della impresa, o entro un mese dalla costituzione.

Deve inoltre denunciare entro lo stesso termine la cessazione del vincolo sui beni costituiti in patrimonio familiare.

Art. 22.

(Obbligo del notaio rogante).

(Art. 17 cod. comm.).

L'obbligo del deposito all'ufficio del registro del commercio previsto dagli articoli 20 e 21 spetta altresì al notaio che riceve gli atti indicati negli articoli stessi, quando gli risulta che una delle parti, per la sua qualità di commerciante, sia tenuta a tale denuncia.

Art. 23.

(Separazione giudiziale di beni e separazione della dote).

(Art. 19 cod. comm.).

Tra coniugi di cui uno sia commerciante non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione dei beni o di separazione della dote se non dopo un mese dalla iscrizione della domanda nel registro del commercio del luogo ove è la sede principale dell'impresa del coniuge commerciante.

La sentenza che ammette la separazione deve essere iscritta nel registro di commercio.

In mancanza di iscrizione la separazione non può essere opposta ai terzi creditori del commerciante.

Art. 24.

(Cessazione della comunione di beni e del vincolo dotale).

Il commerciante deve entro un mese denunciare all'ufficio del registro del commercio del luogo dove è la sede principale della impresa, lo scioglimento della comunione dei beni fra coniugi, nonchè lo scioglimento del vincolo dotale, qualunque ne sia la causa.

Art. 25.*(Indicazione dell'iscrizione).*

Il commerciante deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono alla propria impresa commerciale l'ufficio del registro del commercio presso il quale è iscritto.

CAPO II.**Libri di commercio.****Art. 26.***(Libri obbligatori).**(Art. 21 cod. comm.).*

Il commerciante deve tenere i libri contabili che, secondo la natura e l'estensione dell'impresa, sono necessari per documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento giornaliero dei suoi affari e, in ogni caso, deve tenere il libro degli inventari.

Deve inoltre conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture che spedisce.

Restano salve le norme di questo codice riguardanti particolari materie e le leggi speciali.

Art. 27.*(Elenco dei libri).*

Il commerciante deve depositare, entro un mese dall'inizio dell'impresa, presso l'ufficio del registro del commercio competente l'elenco, da lui sottoscritto, dei libri tenuti presso la sede principale dell'impresa e presso le sedi secondarie.

Deve altresì denunciare senza ritardo le variazioni di tale elenco in caso di aggiunta di nuovi libri o di soppressione di alcuno dei libri esistenti.

Art. 28.

*(Libro degli inventari).**(Art. 23 cod. comm.).*

Il libro degli inventari prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dal competente ufficio del registro del commercio con timbro avente la data del giorno in cui il bollo fu apposto.

L'ufficio del registro del commercio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro degli inventari può essere tenuto a sezioni.

Art. 29.

*(Redazione dell'inventario).**(Artt. 22 e 24 cod. comm.).*

L'inventario deve farsi all'inizio dell'impresa e successivamente ogni anno non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e contenere la descrizione particolareggiata, la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa e la indicazione e la valutazione complessiva delle attività e delle passività del commerciante estranee all'impresa.

L'inventario annuale si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

L'inventario deve essere sottoscritto dal commerciante e vidimato immediatamente dopo la sottoscrizione dall'ufficio del registro del commercio.

Art. 30.

*(Tenuta dei libri).**(Art. 25 cod. comm.).*

Le registrazioni debbono farsi secondo le norme di una ordinata contabilità e debbono chiudersi al termine di ogni esercizio in concordanza con l'inventario e con il bilancio.

Nelle valutazioni di bilancio il commerciante deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili.

Art. 31.

(Efficacia probatoria dei libri contro il commerciante).

(Art. 50 cod. comm.).

I libri di commercio fanno prova contro il commerciante, ma colui che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Art. 32.

(Efficacia probatoria dei libri fra commercianti).

(Art. 48 cod. comm.).

I libri di commercio, compresi nell'elenco depositato al competente ufficio del registro del commercio e regolarmente tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, possono fare prova fra commercianti per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 33. (*)

(Estratti di libri di commercio).

[Gli estratti notarili dei libri di commercio, compresi nell'elenco depositato al competente ufficio del registro del commercio, dei quali la regolarità sia attestata da un revisore ufficiale dei conti, possono costituire titolo per ottenere un decreto di ingiunzione anche per le somministrazioni fatte a non commercianti].

Art. 34.

(Esibizione dei libri).

(Art. 28 cod. comm.).

Nel corso di una controversia il giudice può, ad istanza di parte o anche d'ufficio, ordinare l'esibizione

(*) Da coordinare col nuovo cod. proc. civ.

dei libri per estrarne le registrazioni riguardanti la controversia, nonchè l'esibizione di singole lettere e telegrammi e fatture riguardanti la controversia stessa.

Art. 35 (*).

(Modalità dell'esibizione dei libri).

[L'esibizione si attua con le modalità e le cautele che il giudice ritiene di dover disporre.

Se per la complessità del sistema di contabilità adottato si rende necessario l'ausilio di un tecnico, il giudice può nominare un consulente scelto fra i revisori ufficiali dei conti, affinchè esamini i libri presso la sede dell'impresa nella quale sono tenuti, al fine di stabilire se le registrazioni sono effettuate secondo le norme di una ordinata contabilità e di estrarre le registrazioni che riguardano la controversia.

L'esibente può presenziare alle operazioni del consulente tecnico e presentare a questo le sue osservazioni].

Art. 36.

(Comunicazione dei libri).

(Art. 27 cod. comm.).

Nelle controversie riguardanti lo scioglimento delle società, la comunione dei beni o la successione per causa di morte, il giudice può ordinare la comunicazione integrale dei libri e della corrispondenza, stabilendo le modalità e le cautele da seguirsi per la loro consultazione.

Art. 37.

(Obbligo di conservazione dei libri).

(Art. 26 cod. comm.).

I libri di commercio debbono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo debbono essere conservate le lettere, i telegrammi e le fatture ricevute e le copie delle lettere, telegrammi e fatture spedite.

(*) Da coordinare col nuovo cod. proc. civ.

TITOLO IV

AZIENDA COMMERCIALE

CAPO I.

Ditta.

Art. 38.

(Elementi costitutivi).

La ditta è il nome sotto il quale il commerciante esercita l'impresa e contraddistingue l'azienda.

Per le persone fisiche la ditta, comunque sia formata, deve indicare il nome e prenome del commerciante, salvo quanto è disposto dall'art. 40.

Per le persone giuridiche commerciali la ditta è costituita in conformità delle norme speciali.

Il commerciante, qualunque sia la sua ditta, si sottoscrive con il nome e prenome o, quanto meno, con il nome e l'iniziale del prenome.

Art. 39.

(Integrazione della ditta).

La ditta deve essere tale da non ingenerare confusione con altre ditte esistenti e da non indurre in errore circa la persona del commerciante e la natura della sua impresa.

Quando la ditta sia uguale a quella di altro commerciante e per l'oggetto della impresa e per il luogo in cui questa viene esercitata possa ingenerare confusione, essa deve essere integrata con indicazioni atte a differenziarla.

L'obbligo dell'integrazione incombe al commerciante che iscrive la propria ditta nel registro del commercio in epoca posteriore.

Art. 40.

(Ditta derivata).

La ditta non può essere trasferita separatamente dalla azienda.

Nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo in una azienda, la ditta passa, salvo patto contrario, all'acquirente.

Art. 41.

(Controllo dell'ufficio del registro).

L'ufficio del registro del commercio deve rifiutare la iscrizione delle ditte che non abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti e l'iscrizione del trasferimento della ditta se non è provata la successione nell'azienda.

CAPO II.

Marchi di fabbrica e di commercio.

Art. 42.

(Marchi registrati e non registrati).

(Artt. 87 e 80 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602).

Il commerciante ha diritto all'uso esclusivo del marchio da lui prescelto per contraddistinguere le merci, la cui produzione o il cui commercio costituisce l'oggetto della sua impresa, quando, concorrendone i requisiti, abbia provveduto alla registrazione del marchio a norma delle leggi speciali.

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato come segno distintivo a norma dell'articolo 48.

Tuttavia, se il marchio corrisponde alla ditta, al nome o alle sigle del commerciante, questi ha diritto all'uso esclusivo, salvo l'obbligo di differenziarlo quando lo stesso nome e le stesse sigle siano usati da altri in un marchio anteriore per contraddistinguere merci dello stesso genere.

Art. 43.

(Preuso).

(Art. 87 terzo comma R. D. 13 settembre 1934, n. 1602).

Il commerciante, che usa un marchio non registrato, ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne avvaleva.

Art. 44.*(Marchio di commercio).*

(Art. 88 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602).

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o di altro commerciante dal quale abbia ricevuto le merci.

Art. 45.*(Trasferibilità del marchio).*

(Art. 84 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602).

Il marchio che corrisponde alla ditta o al nome o alle sigle del commerciante non può essere trasferito se non con l'azienda o con un ramo particolare di questa.

Art. 46.*(Marchi collettivi).*

(Art. 85 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602).

Le associazioni legalmente riconosciute possono ottenere la registrazione di marchi collettivi e concederne l'uso agli associati, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

Art. 47.*(Rinvio alle leggi speciali).*

Per quanto non disposto nel presente codice, si applicano le leggi speciali.

CAPO III.**Concorrenza illecita.****Art. 48.***(Atti di illecita concorrenza).*

(Art. 5 L. 30 agosto 1868, n. 4577;

R. D. L. 29 dicembre 1927, n. 2701).

Commette illecita concorrenza chiunque, nell'esercizio del commercio, pur non violando le disposizioni

delle leggi speciali sulla tutela dei segni distintivi e dei diritti di privativa:

1° usa nomi o segni distintivi atti a produrre confusione con i nomi e con i segni distintivi legittimamente usati da altri o compie con imitazione servile o con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di altro commerciante;

2° diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività di altro commerciante, idonei a determinarne il discredito, anche se le notizie o gli apprezzamenti siano fondati su fatti veri;

3° si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza commerciale e idoneo a danneggiare l'altrui avviamento.

Art. 49.

(Risarcimento del danno).

Chiunque compie atti di illecita concorrenza è tenuto al risarcimento dei danni verso il commerciante leso, se l'atto è stato commesso con dolo o colpa, salva l'applicazione delle leggi speciali, qualora l'atto di illecita concorrenza costituisca anche violazione di queste.

Accertati gli atti di illecita concorrenza, la colpa e l'esistenza generica del danno si presumono.

Art. 50.

(Procedimento di descrizione).

Il commerciante che si ritiene leso da atti di illecita concorrenza può chiedere con ricorso al pretore che sia disposta la descrizione degli oggetti per mezzo dei quali l'illecita concorrenza si attua.

La descrizione viene disposta con decreto del pretore ed eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza di uno o più esperti e con l'impiego degli opportuni mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

La descrizione può concernere oggetti detenuti da altri commercianti per ragioni del loro commercio.

La descrizione, che non sia stata ordinata in corso di giudizio, perde ogni efficacia se nel termine di quindici giorni dalla esecuzione non è proposta l'azione contro il concorrente, e il richiedente è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 51. (*)

(Inibizione preventiva).

[Il commerciante che si ritiene leso da atti di illecita concorrenza può farne denuncia al presidente del tribunale, il quale, presa sommaria cognizione dei fatti e sentite le parti, può con suo decreto, qualora ricorrano gravi motivi e in ogni caso previa prestazione di una congrua cauzione, inibire la continuazione degli atti denunciati, disponendo gli opportuni provvedimenti cautelari.

L'efficacia del decreto vien meno se il denunciante non promuove il giudizio di merito entro quindici giorni dalla emanazione.

Il denunciante è tenuto al risarcimento dei danni qualora non promuova nel termine suddetto l'azione o la domanda venga respinta].

Art. 52.

(Provvedimenti definitivi).

La sentenza che accerta atti di illecita concorrenza, anche se essi non siano stati compiuti con dolo o colpa, ne inibisce la continuazione; dà gli opportuni provvedimenti affinchè vengano eliminati dai prodotti i segni distintivi illegittimi e, se tale eliminazione non è possibile ed il commerciante leso dagli atti di illecita concorrenza non chiede l'assegnazione dei prodotti in conto del risarcimento dei danni, quando questo sia dovuto, ordina la destinazione dei prodotti stessi a scopi di pubblica utilità.

Può essere altresì ordinata la pubblicazione della sentenza a sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. (prog.).

(*) Da coordinare col nuovo cod. proc. civ.

Art. 53.*(Annotazione nel registro del commercio).*

La sentenza che accerta definitivamente l'atto di illecita concorrenza deve essere in ogni caso comunicata a spese del soccombente all'ufficio del registro del commercio nella cui circoscrizione si trova la sede principale della sua impresa per l'annotazione nel registro stesso.

CAPO IV.**Rapporti aventi per oggetto l'azienda.****Art. 54.***(Forma dei contratti).*

I contratti che hanno per oggetto l'azienda considerata nella sua organizzazione e nel suo avviamento debbono essere fatti per iscritto, salva la osservanza delle altre forme stabilite dalla legge in relazione alla particolare natura del negozio.

L'acquisto, la modificazione e l'estinzione dei diritti reali sui beni di cui l'azienda si compone sono regolati dalle norme stabilite dalla legge in relazione alla natura dei singoli beni.

Art. 55.*(Trasferimento di azienda).*

Salvo diversa volontà delle parti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento dell'azienda, come la vendita, la donazione, il conferimento in società, s'intendono trasferiti: le merci e i titoli di proprietà dell'alienante che nel momento della conclusione del contratto si trovano nei locali della azienda o che risultano dai libri di commercio dell'alienante depositati presso terzi; le cose che sono destinate stabilmente al servizio dell'impresa nello stato in cui si trovano al mo

mento della conclusione del contratto: la ditta, i marchi, le insegne e gli strumenti pubblicitari; i diritti di privativa, e i segreti di fabbrica; i documenti e i libri necessari per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Si intendono altresì trasferiti all'acquirente i crediti e i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa, esistenti al momento della conclusione del contratto e che risultino dai libri o siano altrimenti conosciuti dalle parti.

Art. 56.

(Pubblicità di trasferimento).

L'atto di trasferimento dell'azienda deve essere depositato per estratto, a cura delle parti, presso l'ufficio del registro del commercio competente nel termine di un mese dalla stipulazione.

L'estratto deve indicare gli estremi essenziali del contratto e in particolare se vi è stato divieto di continuazione della ditta, e se il passaggio dei debiti o crediti è stato regolato in modo diverso da quello previsto nell'articolo precedente.

Art. 57.

(Acquisto dell'azienda).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 54 per i singoli beni che compongono l'azienda, la titolarità dell'azienda passa all'acquirente nel momento della conclusione del contratto, se non è altrimenti stabilito dalle parti.

L'alienante deve rendere conto all'acquirente della gestione dell'impresa durante il periodo che intercorre fra il momento del trapasso dell'azienda e quello della consegna.

L'azienda si intende consegnata nel momento in cui l'acquirente viene immesso nella gestione dell'impresa.

Art. 58.

(Garanzie a carico dell'alienante).

L'alienante è tenuto alle garanzie secondo i principi generali per i beni e per i crediti che ha trasferito. Non risponde del valore d'inventario dei singoli beni che

compongono l'azienda alienata, nè dell'esigibilità dei crediti, nè della capacità di reddito dell'impresa, se non in quanto ne abbia assunto espressa garanzia.

Art. 59.

(Obbligo di non concorrenza).

L'alienante è tenuto ad astenersi dall'esercizio diretto o indiretto della stessa attività che forma oggetto della impresa per il periodo di cinque anni e nei limiti in cui l'esercizio stesso può portare pregiudizio all'acquirente.

Art. 60.

(Passaggio dei crediti nei confronti dei terzi).

Nei confronti dei terzi il passaggio dei crediti all'acquirente dell'azienda, a sensi dell'articolo 55, ha effetto, anche in mancanza di notifica al debitore ceduto o di sua accettazione, dal giorno successivo alla iscrizione dell'estratto dell'atto di trasferimento nel registro del commercio. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

L'acquirente dell'azienda si presume autorizzato ad esigere per conto dell'alienante i crediti che non gli sono stati trasferiti.

Art. 61.

(Passaggio dei debiti nei confronti dei terzi).

Per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa sorti anteriormente alla conclusione del contratto e assunti dall'acquirente, questi è obbligato solidalmente con l'alienante nei confronti dei creditori. I creditori peraltro decadono dal diritto di chiedere all'alienante il pagamento dei debiti suddetti trascorsi due anni dalla iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro del commercio o dalla scadenza del debito, se questa avviene dopo il trasferimento.

Per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa che non siano stati assunti dall'acquirente, questi è responsabile solidalmente con l'alienante solamente in quanto si

tratti di debiti esistenti al momento della conclusione del contratto risultanti dai libri di commercio dell'alienante o altrimenti a conoscenza dell'acquirente all'atto dell'acquisto. L'azione nei confronti dell'acquirente deve essere esercitata nei due anni dalla iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro del commercio o dalla scadenza del debito.

Qualsiasi patto che importi rinuncia da parte dei creditori alla responsabilità dell'acquirente per i debiti non assunti o alla obbligazione dell'alienante per i debiti assunti dall'acquirente deve essere provato per iscritto.

Art. 62.

(Mancanza di pubblicità).

Fino a quando non siasi ottemperato alle forme di pubblicità previste nell'articolo 56, l'alienante e l'acquirente sono solidalmente responsabili per tutti i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 63.

(Successione nei contratti).

L'acquirente, salvo contraria disposizione di legge, ha facoltà di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e in corso di esecuzione che non abbiano carattere strettamente personale. Il terzo contraente può tuttavia chiederne lo scioglimento, se sussiste una giusta causa.

Al contratto di lavoro si applica la disposizione dell'art. 512 libro obbligazioni (prog.).

Art. 64.

(Risoluzione del contratto).

L'acquirente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto di vendita dell'azienda se il venditore non gli consegna i beni su cui è fondata essenzialmente l'organizzazione dell'impresa e da cui dipende il valore di avviamento o se, pur avendone ottenuta la consegna, ne ha in seguito sofferto evizione, o se l'alienante viola il divieto previsto dall'articolo 59.

Negli altri casi l'acquirente ha diritto di chiedere una congrua riduzione di prezzo, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 65.

(Disposizioni di ultima volontà sull'azienda).

Le disposizioni di ultima volontà riguardanti l'azienda si interpretano secondo i principi stabiliti nel 1° comma dell'articolo 55, avendosi riguardo al momento dell'aperta successione per la determinazione dei beni che si intendono trasferiti al successore mediante l'attribuzione dell'azienda.

S'intendono altresì attribuiti al successore i crediti e i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa esistenti al momento dell'apertura della successione e risultanti dai libri di commercio del defunto.

Nei confronti dei terzi rimangono ferme le norme generali del codice civile in materia di successione ereditaria.

Art. 66.

(Pubblicità in caso di successione ereditaria).

In caso di morte del commerciante, gli eredi debbono denunciare all'ufficio del registro del commercio dove ha sede l'impresa del defunto la successione nell'azienda, indicando se l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario e depositando, se esiste testamento, l'estratto delle disposizioni di ultima volontà concernenti l'azienda.

Lo stesso obbligo spetta al curatore dell'eredità giacente.

Art. 67.

(Pubblicità dell'usufrutto sull'azienda).

Se l'azienda come tale o come parte di un patrimonio è gravata da usufrutto, il proprietario e l'usufruttuario debbono farne denuncia entro un mese all'ufficio del registro del commercio competente, indicando il nome dell'usufruttuario e depositando, se esiste, l'estratto dell'atto di costituzione dell'usufrutto.

Art. 68.

(Diritti dell'usufruttuario).

L'usufruttuario di un'azienda commerciale l'esercita sotto la ditta che la contraddistingue, facendo propri gli utili della gestione.

Nell'esercizio dell'azienda, egli può disporre dei beni, che nella normale gestione della impresa sono destinati ad essere consumati o alienati; può modificare e rinnovare in relazione alle esigenze dell'impresa gli impianti e i macchinari; ma in nessun caso può disporre dei beni su cui è fondata essenzialmente l'organizzazione dell'impresa e dai quali dipende il valore di avviamento.

Art. 69.

(Obblighi dell'usufruttuario).

L'usufruttuario, oltre agli obblighi che gli incombono a norma del codice civile secondo la diversa natura dei beni che compongono l'azienda, deve esercitare l'impresa senza modificarne l'oggetto e in modo da conservare all'azienda il valore di avviamento e le normali dotazioni di scorte.

Se non ottempera a tale obbligo o cessa arbitrariamente dall'esercizio dell'impresa, l'usufrutto sulla azienda si estingue.

Art. 70.

(Obbligo di non concorrenza del proprietario).

Il proprietario, oltre gli obblighi che gli spettano a norma del codice civile secondo la diversa natura dei beni che compongono l'azienda, deve astenersi per la durata dell'usufrutto dall'esercizio diretto o indiretto della attività che forma oggetto dell'impresa nei limiti in cui l'esercizio stesso può portare pregiudizio all'usufruttuario.

Art. 71.

(Debiti e crediti nell'usufrutto di azienda).

Se l'azienda è gravata di usufrutto come parte di un patrimonio, per i crediti e i debiti, anche se inerenti all'azienda, si applicano le disposizioni relative all'usufrutto di patrimoni.

Se l'usufrutto è costituito su un'azienda commerciale, come tale, in virtù di atto fra vivi o per testamento, salvo volontà contraria, l'usufruttuario ha diritto di esigere i crediti ed è tenuto al pagamento dei debiti esistenti all'inizio dell'usufrutto, salvo alla fine il suo diritto o il suo obbligo al pagamento della differenza fra l'ammontare dei crediti esatti e dei debiti pagati. L'usufruttuario non ha diritto al rimborso delle somme pagate per interessi.

La costituzione dell'usufrutto si presume nota al debitore ceduto, anche in difetto di notificazione o di sua accettazione, dal giorno successivo alla iscrizione nel registro del commercio.

Art. 72.

(Successione nei contratti).

L'usufruttuario, salvo contraria disposizione di legge, ha facoltà di subentrare per la durata dell'usufrutto nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e in corso di esecuzione, a meno che non abbiano carattere strettamente personale.

Il terzo contraente può tuttavia chiederne lo scioglimento, se esiste una giusta causa.

Art. 73.

(Estinzione dell'usufrutto).

Al termine dell'usufrutto l'usufruttuario deve restituire l'azienda con le normali dotazioni di scorte.

Le differenze fra la consistenza delle scorte esistenti all'inizio e al termine dell'usufrutto sono regolate in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Il proprietario è tenuto a rimborsare l'usufruttuario per le migliorie apportate ai singoli beni che compongono l'azienda secondo i criteri stabiliti nel codice civile.

Art. 74.

(Locazione dell'azienda).

Il contratto di locazione di azienda commerciale, per quanto riguarda i beni che nel silenzio delle parti si intendono in essa compresi, si interpreta secondo i principi stabiliti dall'art. 55.

I debiti e i crediti inerenti all'esercizio dell'impresa esistenti all'inizio della locazione non passano al conduttore: tuttavia questi si presume autorizzato alla riscossione e al pagamento per conto dell'alienante.

Il subingresso del conduttore nei contratti in corso di esecuzione è regolato a norma dell'art. 72.

Art. 75.

(Pubblicità del contratto di locazione).

Il contratto di locazione dell'azienda deve essere depositato per estratto all'ufficio del registro del commercio competente a cura delle parti, entro un mese dalla stipulazione. L'estratto deve contenere gli estremi del contratto e in particolare indicare la durata della locazione e i patti relativi alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti.

Art. 76.

(Diritti e obblighi del conduttore).

Il conduttore di un'azienda commerciale la esercita sotto la ditta che la contraddistingue facendo propri gli utili della gestione ed ha le facoltà indicate nell'articolo 68 e nell'art. 72.

Nell'esercizio dell'azienda il conduttore, oltre agli obblighi che gli spettano a norma del codice civile, è soggetto a quelli indicati nel primo comma dell'art. 69.

Art. 77.

(Obblighi del locatore).

Il locatore, oltre agli obblighi che gli competono a norma del codice civile, secondo la diversa natura dei

beni che compongono l'azienda, è tenuto per la durata della locazione all'obbligo di non concorrenza previsto nell'articolo 70.

Art. 78.

(Termine della locazione).

Il regolamento dei rapporti fra locatore e conduttore al termine della locazione si attua in conformità di quanto disposto nell'articolo 73.

Art. 79.

(Mandato ad amministrare o liquidare l'azienda nell'interesse dei creditori).

Il mandato ad amministrare o a liquidare l'azienda conferito dal titolare della medesima ad uno o più creditori, a garanzia dei loro crediti, è irrevocabile e cessa unicamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto o quando il creditore sia stato soddisfatto.

Il mandato deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro del commercio.

Restano salve le disposizioni dei libri V e VI del presente codice.

Art. 80.

(Rapporti aventi per oggetto aziende parziali).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai rapporti che hanno per oggetto l'azienda relativa ad un ramo particolare o una sede secondaria di un'impresa commerciale.

TITOLO V

RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIANTE

CAPO I.

Institori.

Art. 81.

(Preposizione institoria).
(Art. 367 cod. comm.).

E' institore colui che il commerciante prepone all'esercizio dell'impresa.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

La preposizione può essere conferita a più persone. In questo caso, se non è altrimenti disposto nella procura, gli institori possono agire separatamente.

Art. 82.

(Poteri dell'istitutore).

(Art. 370 cod. comm.).

L'istitutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nell'atto di rappresentanza. Egli peraltro non può alienare o ipotecare gli immobili del preponente se non in forza di uno speciale conferimento di poteri.

La rappresentanza institoria non può essere trasferita.

Art. 83.

(Pubblicità della procura).

(Artt. 369 e 370 cod. comm.).

La procura con sottoscrizione autenticata del preponente e dell'istitutore deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro del commercio competente.

Unitamente alla procura deve essere depositata la firma dell'istitutore.

In difetto dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non valgono rispetto ai terzi, a meno che il preponente non provi che questi, nel momento in cui fu concluso l'affare, le conoscevano o dovevano conoscerle.

Art. 84.

(Limitazioni e revoca della procura).

(Artt. 370 2° comma e 374 cod. comm.).

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la rappresentanza dell'istitutore devono ugualmente essere depositati per l'iscrizione nel registro del commercio, anche se non fu pubblicata la pro-

cura. In difetto dell'iscrizione, le limitazioni e la revoca della rappresentanza dell'institore non hanno efficacia di fronte ai terzi, a meno che il preponente non provi che questi, al momento in cui fu concluso l'affare, le conoscevano o dovevano conoscerle.

Art. 85.

(Rappresentanza processuale).

(Art. 375 cod. comm.).

L'institore può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Art. 86.

(Responsabilità personale dell'institore).

(Art. 371 cod. comm.).

L'institore è personalmente obbligato, se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente: tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui questi è preposto.

Art. 87.

(Divieto di concorrenza).

(Art. 372 cod. comm.).

L'institore, senza consenso del preponente, non può compiere per conto proprio o altrui operazioni dello stesso genere di quello che forma oggetto dell'impresa a cui è preposto, nè assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società commerciali che abbiano per oggetto una impresa dello stesso genere.

L'inosservanza di tale divieto obbliga l'institore al risarcimento dei danni a favore del preponente e costituisce causa di risoluzione del rapporto di preposizione.

Art. 88.*(Obblighi dell'institore).**(Art. 373 cod. comm.).*

L'institore è responsabile solidalmente col preponente dell'osservanza delle disposizioni contenute nei titoli primo e secondo del presente libro, per quanto riguarda l'impresa alla quale è preposto.

Art. 89.*(Procuratori).*

Le disposizioni degli articoli 83, 84 e 87 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base ad un rapporto stabile, abbiano la facoltà di sottoscrivere per il commerciante gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo a questa preposti.

CAPO II.**Commessi viaggiatori e commessi di negozio.****Art. 90.***(Rappresentanza dei commessi viaggiatori).**(Art. 377 cod. comm.).*

I commessi viaggiatori, salve le limitazioni contenute nell'atto di rappresentanza, possono compiere tutti gli atti che ordinariamente comporta il tipo delle operazioni di cui sono incaricati.

In difetto di espressa facoltà non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna nè concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso.

Art. 91.*(Poteri dei commessi viaggiatori relativi agli affari da essi conclusi).*

Per gli affari da essi conclusi i commessi viaggiatori sono autorizzati a ricevere per conto del commerciante le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei con-

tratti, nonchè i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del commerciante.

Art. 92.

(Poteri dei commessi di negozio).

(Art. 379 cod. comm.).

I commessi di negozio preposti alla vendita hanno facoltà di esigere nei locali dell'azienda il prezzo delle merci da essi vendute, a meno che la riscossione non sia palesemente riservata ad una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'azienda non possono esigere il prezzo se non sono autorizzati o se non rilasciano quietanza firmata dal commerciante.

Art. 93.

(Divieto di concorrenza).

I commessi viaggiatori e i commessi di negozio non possono esercitare senza autorizzazione per conto proprio o altrui operazioni dello stesso genere di quelle che formano oggetto dell'impresa da cui dipendono, nè possono comunicare informazioni sulla clientela.

L'inosservanza di tali divieti obbliga il commesso al risarcimento dei danni e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

MEDIATORI

Art. 94.

(Mediatore).

È mediatore colui che professionalmente esercita una attività diretta a mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato con l'una o l'altra da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Restano salve le disposizioni che riguardano materie speciali.

Art. 95.

*(Provvigione del mediatore).**(Art. 32 cod. comm.).*

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare viene concluso per effetto del suo intervento. Non ha invece diritto al rimborso delle spese che non siano state determinate dal fatto di una delle parti.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti è stabilita, in difetto di accordo, dagli usi. Se gli usi non dispongono, la misura delle provvigioni è determinata dal giudice in via equitativa, tenendo conto del valore dell'affare; e ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di metà della medesima.

L'azione per il pagamento delle provvigioni si prescrive col decorso di un anno.

Art. 96.

(Provvigione nei contratti condizionati).

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno con il verificarsi della condizione. Lo stesso principio si applica nella ipotesi in cui il contratto sia annullabile.

Art. 97.

(Pluralità di mediatori).

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota parte della provvigione. Tuttavia il contraente è liberato quando in buona fede abbia pagato l'intera provvigione a uno dei mediatori.

Art. 98.*(Responsabilità del mediatore).**(Art. 29 cod. comm.).*

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione del medesimo.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art. 99.*(Obblighi del mediatore).**(Art. 33 cod. comm.).*

Il mediatore deve:

1) conservare i campioni consegnati delle merci vendute sopra campione, finchè il contratto non abbia avuto esecuzione;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione del numero e della serie;

3) annotare su apposito libro gli elementi essenziali del contratto che si stipula con il suo intervento e rilasciare alle parti copia di ogni singola annotazione da lui sottoscritta.

Art. 100.*(Rappresentanza del mediatore).**(Art. 30 cod. comm.).*

Il mediatore può rappresentare le parti per ciò che attiene alla esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 101.*(Contraente non nominato).**(Art. 31 cod. comm.).*

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, avendolo eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o viene dichiarato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

TITOLO VII

REGISTRO DEL COMMERCIO

Art. 102.

(Tenuta del registro del commercio).

Presso ogni tribunale è istituito il registro del commercio per le iscrizioni relative alla persona del commerciante e all'impresa commerciale nei casi stabiliti dalla legge.

L'ufficio del registro del commercio è competente per le iscrizioni relative ai commercianti che hanno nella circoscrizione del tribunale la sede principale o una sede secondaria della loro impresa, salve le disposizioni speciali.

Il registro del commercio è tenuto sotto il controllo di un giudice, delegato dal presidente del tribunale.

Le norme per la tenuta del registro del commercio sono determinate mediante regio decreto.

Art. 103.

(Comitato degli esperti).

Presso ogni ufficio del registro del commercio è costituito un comitato di esperti composto di sei membri nominati dal consiglio provinciale delle corporazioni su designazione delle unioni provinciali delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Il comitato ha funzione consultiva e può essere sentito dal giudice del registro prima di procedere ad una iscrizione o ad una cancellazione.

Art. 104.

(Fatti soggetti ad iscrizione).

Quando la legge richiede l'iscrizione nel registro del commercio di un fatto costitutivo di una situazione giuridica, sono soggetti ad iscrizione anche i fatti che ne determinano la modificazione o l'estinzione.

Art. 105.

(Modalità e presupposti dell'iscrizione).

Salvo disposizioni speciali, le iscrizioni nel registro del commercio avvengono su richiesta scritta del commerciante a cui si riferisce la iscrizione o di un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che la giustificano.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve accertare l'autenticità della sottoscrizione della domanda e il concorso delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione.

Se l'ufficio rifiuta l'iscrizione deve notificare il rifiuto al richiedente con lettera raccomandata.

Chi si ritiene leso dal rifiuto può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, il quale provvede con decreto, sentito l'interessato e, se ritiene illegittimo il rifiuto, ordina la iscrizione.

Art. 106.

(Iscrizione d'ufficio).

Se comunque risulta all'ufficio del registro del commercio che una iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta dal commerciante, l'ufficio deve diffidare mediante lettera raccomandata il commerciante ad ottemperare all'obbligo dell'iscrizione entro un congruo termine.

Qualora non si richieda l'iscrizione nel termine assegnato, il giudice del registro, sentito, se del caso, il comitato degli esperti, può ordinare mediante decreto l'iscrizione.

Art. 107.*(Iscrizione su istanza di terzi).*

Chiunque sia interessato ad una iscrizione obbligatoria può fare istanza al giudice del registro perchè l'iscrizione sia disposta d'ufficio. Il giudice del registro, sentito il commerciante e, se del caso, il comitato degli esperti, provvede mediante decreto.

Art. 108.*(Cancellazione d'ufficio di un'iscrizione).*

Se comunque risulti all'ufficio del registro del commercio che una iscrizione sia avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito il commerciante e, se del caso, il comitato degli esperti, ordina mediante decreto la cancellazione.

Art. 109.*(Cancellazione su istanza di terzi).*

Chiunque si ritenga leso da una iscrizione che sia avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge può domandarne la cancellazione al giudice del registro, il quale provvede con decreto, sentito il commerciante e, se del caso, il comitato degli esperti.

Art. 110.*(Ricorso contro il decreto del giudice del registro).*

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti l'interessato può, entro quindici giorni dalla notificazione, proporre ricorso al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro del commercio.

Il provvedimento che pronuncia sul ricorso non è soggetto ad impugnazione e deve essere iscritto nel registro del commercio.

Art. 111.

(Consultazione del registro).

Il registro del commercio è pubblico e ognuno può consultarlo senza spese.

Chiunque può ottenere copia dell'iscrizione, ovvero un certificato negativo, anticipando le spese.

L'ufficio del registro del commercio deve inoltre provvedere alla pubblicazione mensile delle iscrizioni effettuate nel mese precedente in un bollettino, il quale deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso il competente ufficio del registro del commercio e il competente consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 112.

(Efficacia dell'iscrizione).

I fatti di cui la legge prescrive la iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da colui che è tenuto a richiederne la iscrizione, a meno che questi non provi che il terzo ne abbia avuto altrimenti conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive la iscrizione non può essere opposta dai terzi dalla data della iscrizione.

LIBRO SECONDO

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI COMMERCIALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 113.

(Nozione di società commerciale).

(Art. 76 cod. comm.).

Sono commerciali le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale.

Sono altresì commerciali le società che si costituiscono legalmente secondo una delle specie previste dall'articolo 114, anche se non abbiano per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale.

Art. 114.

(Specie di società commerciali).

(Art. 76 cod. comm.).

E' riconosciuta la personalità giuridica alle società commerciali legalmente costituite, anche in forma di società cooperativa, secondo una delle seguenti specie:

1) società in nome collettivo, nella quale ciascun socio, oltre ad essere obbligato al conferimento, risponde, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;

2) società in accomandita semplice, nella quale ciascun socio è obbligato al conferimento, e i soci accomandatari rispondono inoltre, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali;

3) società per azioni, nella quale l'obbligo di ciascun socio è limitato al conferimento e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni;

4) società in accomandita per azioni, nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, fermi restando per gli accomandatari gli obblighi e la responsabilità previsti dal n. 2;

5) società a responsabilità limitata, nella quale l'obbligo di ciascun socio è limitato al conferimento e le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 115.

(Indicazioni necessarie negli atti della società).

(Art. 104 cod. comm.).

Negli atti e nella corrispondenza della società devono essere indicati la specie, il capitale, la sede della società e il registro del commercio in cui è iscritta.

TITOLO II

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Art. 116.

(Ditta).

(Art. 105 cod. comm.).

La società in nome collettivo esiste sotto una ditta costituita dal nome di almeno uno dei soci con la indicazione del rapporto sociale, salvo quanto è disposto nell'articolo 40.

La società in nome collettivo può costituirsi soltanto tra persone fisiche.

Art. 117.

(Responsabilità dei soci).

(Art. 106 cod. comm.).

I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

I creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione della società. Questa tuttavia non è necessaria quando siasi

iniziata a carico della società una procedura concorsuale per insolvenza o per irregolarità amministrative.

La sentenza ottenuta contro la società fa stato, per ciò che riguarda l'accertamento del debito, anche nei confronti dei singoli soci.

Art. 118.

(Incedibilità della quota).

(Art. 79 cod. comm.).

In mancanza di disposizione dell'atto costitutivo, il socio non può cedere la propria quota, con effetto nei confronti della società, senza il consenso scritto degli altri soci.

Art. 119.

(Responsabilità del socio uscente).

(Art. 188 cod. comm.).

Il socio che, per qualsiasi titolo, cessa di far parte della società rimane responsabile illimitatamente e solidalmente con gli altri per le obbligazioni assunte dalla società anteriormente alla iscrizione nel registro del commercio della cessazione della sua qualità di socio.

Art. 120.

(Responsabilità del nuovo socio).

(Art. 78 cod. comm.).

Il nuovo socio di una società in nome collettivo già costituita risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori alla sua ammissione, ancorchè la ditta della società sia mutata.

Il patto contrario ha effetto nei confronti dei terzi, se è iscritto nel registro del commercio.

Art. 121.

(Nomina e revoca degli amministratori).

(Art. 107 cod. comm.).

Se l'atto costitutivo non richiede l'unanimità dei consensi o una maggioranza più elevata, i soci che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote nomi-

nano uno o più amministratori, ne fissano i poteri e la retribuzione e stabiliscono la durata della loro carica.

La stessa maggioranza, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente, può limitare i poteri degli amministratori o revocarli.

Nonostante patto contrario, la revoca degli amministratori, anche se nominati nell'atto costitutivo, può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio quando sussistono gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.

L'amministratore revocato con provvedimento dell'autorità giudiziaria non può essere rinominato.

Art. 122.

(Nomina congiuntiva).

(Art. 1722 cod. civ.).

Se l'atto costitutivo dispone che gli amministratori devono agire congiuntamente, in caso di divergenza fra di essi, deliberano i soci che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote.

Ciascun amministratore, nel caso di impedimento anche temporaneo degli altri, può tuttavia compiere gli atti urgenti dall'omissione dei quali possa derivare danno alla società.

Art. 123.

(Utili, compensi e interessi).

In mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, ciascun socio ha diritto di percepire alla fine di ogni esercizio la sua parte di utili.

L'atto costitutivo può stabilire che, nel corso dell'esercizio, ciascun socio abbia diritto a percepire l'interesse legale sulle quote conferite in conto degli utili da ripartirsi alla fine dell'esercizio e gli eventuali compensi stabiliti come retribuzione dell'opera che egli presta per la società.

Art. 124.*(Diritto di controllo del socio).*

Ciascun socio, non amministratore, ha diritto di esaminare i libri e le scritture della società e di ottenere informazioni sugli affari sociali. Se risultano gravi irregolarità, il socio può denunciare i fatti al tribunale, chiedendo gli opportuni provvedimenti, e, se vi è urgenza, la sospensione degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il tribunale, sentiti gli amministratori e i soci, provvede con decreto e, se nomina l'amministratore giudiziario, ne determina i poteri.

Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere, a cura di questo, iscritto nel registro del commercio.

TITOLO III**SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE****Art. 125.***(Ditta).**(Art. 114, 2° e 3° comma cod. comm.).*

La ditta di una società in accomandita semplice è costituita, salvo quanto è disposto nell'articolo 40, dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con la indicazione di società in accomandita.

Fuori dell'ipotesi prevista nell'articolo 40, l'estraneo o l'accomandante, il quale consente che il suo nome figuri nella ditta della società, risponde illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 126.*(Partecipazione di persone giuridiche).*

Le persone giuridiche non possono assumere la qualità di soci accomandatari.

Art. 127.

(Responsabilità dei soci).

(Art. 115 e 117 cod. comm.).

I soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ad essi si applicano le disposizioni che regolano gli obblighi e la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo.

I soci accomandanti sono obbligati unicamente al conferimento della quota: in mancanza di patto contrario, il conferimento per la parte non eseguita all'atto della costituzione deve essere eseguito dal socio a richiesta degli amministratori.

Le quote dei soci non possono essere rappresentate da titoli.

Le quote dei soci accomandanti possono essere cedute con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza delle quote.

Le disposizioni degli articoli 119 e 120 si applicano anche ai soci accomandanti limitatamente alla loro quota sociale.

Art. 128.

(Amministrazione e rappresentanza).

(Art. 114 cod. comm.).

L'amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita possono essere conferite solo a soci accomandatari.

Si applica alla società in accomandita, nei riguardi dei soci accomandatari non amministratori, la disposizione dell'articolo 124.

Art. 129.

(Poteri del socio accomandante).

(Art. 118 cod. comm.).

L'accomandante non può compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari per conto della società, se non in forza di procura speciale per determinati affari. Contravvenendo a tale divieto, egli assume

responsabilità illimitata e solidale con i soci accomandatari per tutte le obbligazioni della società.

L'accomandante può invece prestare la sua opera nell'interno dell'azienda, dare pareri e consigli, fare atti di ispezione e di sorveglianza e partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori.

Art. 130.

(Utili percepiti in buona fede).

(Art. 117 2° comma cod. comm.).

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede in base alle risultanze del bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E ALLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

CAPO I.

Costituzione.

Art. 131.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

(Art. 88 cod. comm.).

L'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve essere fatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il nome, il prenome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la ditta;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società e i limiti e la durata dei loro poteri;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

- 5) la determinazione dell'oggetto sociale;
- 6) la quota assunta da ciascun socio e la indicazione dei conferimenti ad essa relativi in denaro, in crediti, in altri beni, il valore a questi attribuito e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di industria;
- 8) la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

Art. 132.

(Pubblicazione dell'atto costitutivo).

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo della società ha l'obbligo di trasmetterne entro trenta giorni copia autentica all'ufficio del registro del commercio competente per l'iscrizione.

L'ufficio del registro, se non sussistono motivi per rifiutare l'iscrizione a norma del comma seguente, deve procedere alla iscrizione entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto.

L'iscrizione deve essere rifiutata, oltre che nei casi previsti nell'articolo 105, quando nell'atto costitutivo siano state omesse le indicazioni previste nell'articolo precedente, o risulti incertezza sugli elementi essenziali del contratto, o se l'atto costitutivo contenga disposizioni contrarie a norme di legge inderogabili.

L'ufficio del registro deve notificare immediatamente il rifiuto al notaio che ha trasmesso l'atto a norma dell'articolo 105.

Art. 133.

(Diritto del socio alla pubblicazione).

(Art. 97 cod. comm.).

Se il notaio che ha redatto l'atto costitutivo della società non provvede nel termine di legge a trasmetterlo all'ufficio del registro del commercio, ciascun socio ha diritto di provvedere, a spese della società, al deposito dell'atto per la iscrizione o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirlo.

Art. 134.*(Legale costituzione).*

Con l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro del commercio la società è legalmente costituita.

Art. 135.*(Socio d'industria).**(Art. 86 cod. comm.).*

Il conferimento del socio può anche consistere nella sua prestazione d'opera, purchè il capitale sociale risulti dal conferimento di denaro o di altri beni da parte degli altri soci.

Nel silenzio dell'atto costitutivo, la misura degli utili e della partecipazione alla liquidazione del patrimonio sociale è stabilita dall'autorità giudiziaria secondo equità.

Salva la responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, il socio di industria può essere esonerato nell'atto costitutivo dalla partecipazione alle perdite.

La partecipazione agli utili, concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società per remunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi la qualità di socio.

Art. 136.*(Conferimento di crediti).**(Art. 80 cod. comm.).*

Nel caso in cui il socio abbia conferito dei crediti, la società, se non ne ottiene alla scadenza in tutto o in parte il pagamento, ha diritto, anche senza la previa escussione del debitore, di esigere dal socio il pagamento di quanto ancora dovuto con gli interessi dal giorno della scadenza, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 137.

(Conferimenti in natura).

(Art. 82 e 81 cod. comm.).

In mancanza di patto contrario risultante dall'atto costitutivo, il conferimento dei beni ha per oggetto il trasferimento della proprietà di essi alla società.

Se il valore delle cose conferite non è determinato dai contraenti, e non può essere determinato secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società nel giorno stabilito per la consegna, si determina mediante perizia su richiesta del socio più diligente.

Art. 138.

(Inadempienza nei conferimenti).

(Art. 83 cod. comm.).

Il socio che non consegna nel termine stabilito la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni e, se la quota è stabilita in denaro, è tenuto al pagamento degli interessi oltre al risarcimento dei maggiori danni derivati alla società, salva l'applicazione della disposizione dell'art. 156.

CAPO II.

Amministrazione.

Art. 139.

(Rappresentanza della società).

(Art. 107 e art. 105 2° comma cod. comm.).

In mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore.

I soci che hanno la rappresentanza della società non possono trasmetterla se tale facoltà non è stata espressamente consentita nell'atto costitutivo; essi possono però concedere procura per determinati atti. Le obbligazioni assunte dal sostituto in contravvenzione a questo divieto non vincolano la società, a meno che questa non ratifichi l'atto compiuto dal sostituto.

Art. 140.

(Poteri dei soci che hanno la rappresentanza).

I soci che hanno la rappresentanza della società possono compiere in nome di essa tutti gli atti che rientrano nello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo.

Gli atti compiuti dal socio che ha la rappresentanza della società nell'ambito dei poteri conferitigli sono considerati compiuti in nome della società quando risulta dalle circostanze in cui l'atto fu compiuto che il socio ha agito per conto di essa.

La società è responsabile dei danni derivanti da atti illeciti compiuti dal socio amministratore nella gestione dell'impresa sociale.

Art. 141.

(Obblighi e responsabilità degli amministratori).

Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori sono determinati secondo le norme del mandato, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 142,

(Obbligo relativo alle pubblicazioni).

Gli amministratori sono tenuti a denunciare al competente ufficio del registro del commercio, nei termini di legge, i fatti relativi alla società di cui il presente codice richiede la iscrizione.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale debbono, entro quindici giorni dalla nomina, depositare le loro firme e quelle dei procuratori autorizzati a sottoscrivere per la società presso l'ufficio del registro di commercio.

Art. 143.

(Bilancio e utili).

Gli amministratori debbono nei tre mesi dalla chiusura dell'esercizio redigere il bilancio e stabilire, in base alle risultanze del medesimo e tenuto conto delle esigenze dell'impresa sociale, gli utili da ripartire.

Il bilancio deve essere sottoscritto dagli amministratori e comunicato ai soci; esso si intende approvato se, nel termine di un mese dalla comunicazione ai soci, nessuno di questi ne ha contestato per iscritto le risultanze.

In caso di divergenza tra gli amministratori nella redazione del bilancio o nella determinazione degli utili da ripartire o in caso di contestazione delle risultanze del bilancio da parte dei soci, decidono i soci che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote.

Art. 144.

(Limitazioni del diritto agli utili).

(Art. 117 ultimo comma cod. comm.).

Non può farsi luogo a ripartizioni di somme fra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili nè alla corresponsione di interessi fino a che il capitale non sia reintegrato, o la perdita non sia eliminata mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 145.

(Prelievo ingiustificato di somme).

(Art. 111 cod. comm.).

Il socio a responsabilità illimitata che preleva somme, oltre quelle che gli spettano a norma degli articoli precedenti, è responsabile per le somme prelevate come se non avesse completato il versamento della sua quota, salvo il risarcimento del danno.

Art. 146.

(Impiego illegittimo dei beni sociali).

(Art. 110 cod. comm.).

Il socio a responsabilità illimitata che senza il consenso degli altri impiega somme o beni della società a vantaggio proprio o di terzi è obbligato a conferire alla società gli utili conseguiti e a risarcire il danno.

Art. 147.

(Divieto di concorrenza).

(Art. 112 cod. comm.).

Il socio a responsabilità illimitata non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività dello stesso genere di quelle che formano oggetto dell'impresa sociale, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società avente lo stesso oggetto.

Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva alla stipulazione dell'atto costitutivo e gli altri soci, essendone a conoscenza, non pattuirono che dovesse cessare.

Art. 148.

(Sanzioni per l'inosservanza del divieto di concorrenza).

(Art. 113 cod. comm.).

In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa ovvero di conseguire il risarcimento del danno.

Tale diritto deve essere esercitato nel termine di tre mesi dal giorno in cui la società ha avuto notizia dei fatti previsti nell'articolo precedente.

Art. 149.

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell'adempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ma, quando vi siano più amministratori, la responsabilità non si estende a quelli fra di essi che dimostrino di essere immuni da colpa.

L'azione di responsabilità non può essere proposta contro l'amministratore che sia mantenuto in carica.

CAPO III.

Modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 150.

*(Deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo).**(Art. 108 cod. comm.).*

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, per la modificazione di questo è necessario il voto unanime dei soci.

Tuttavia, quando la modificazione è stata approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote e sussistono gravi ragioni che la giustifichino, l'autorità giudiziaria, nonostante il dissenso della minoranza, può attribuire efficacia di fronte a tutti i soci alla deliberazione della maggioranza.

Nonostante contraria disposizione dell'atto costitutivo, per il mutamento dell'oggetto sociale è sempre necessario il voto unanime dei soci.

Art. 151.

*(Pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo).**(Art. 96 cod. comm.).*

Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere denunciate per iscritto a cura degli amministratori all'ufficio del registro del commercio competente, entro il termine di 15 giorni, per l'iscrizione.

Quando il cambiamento risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica al detto ufficio all'atto della denuncia.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finchè non siano iscritte nel registro del commercio, non hanno effetto rispetto ai terzi, che non ne abbiano avuto altrimenti conoscenza.

Art. 152.

*(Trasformazione della società e riduzione di capitale).**(Art. 101 cod. comm.).*

Le deliberazioni di trasformazione di una società in nome collettivo in altra specie di società e di riduzione di capitale effettuata mediante rimborso ai soci sulle

quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti non possono avere esecuzione se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la deliberazione è stata iscritta nel registro del commercio, o se non risulti il pagamento di tutti i creditori sociali o il consenso o il deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Chiunque sia creditore della società al momento della iscrizione della deliberazione può fare opposizione entro tale termine.

L'opposizione sospende l'esecuzione della deliberazione fino a che non sia stata ritirata o respinta con sentenza definitiva.

L'autorità giudiziaria può disporre tuttavia l'esecuzione della deliberazione, mediante prestazione di una congrua cauzione.

Art. 153.

(Proroga della società).

(Art. 190 cod. comm.).

La proroga della società, ove non formi oggetto di espressa deliberazione, può avvenire tacitamente per effetto della continuazione dell'esercizio sociale oltre il termine di durata della società.

In mancanza di deliberazione espressa, ciascun socio ha diritto di chiedere lo scioglimento della società, fino a quando non sia stato deliberato e iscritto nel registro di commercio il nuovo termine di durata della società.

I creditori particolari del socio possono fare opposizione alla proroga espressa o tacita della società, nel primo caso, entro un mese dalla iscrizione della deliberazione di proroga e, nel secondo caso, entro sei mesi dalla scadenza del termine di durata della società.

L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'efficacia della proroga della società, e, se l'opposizione sia accolta con sentenza definitiva, i soci che intendono continuare la società debbono, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente approvato antecedentemente alla proroga.

Art. 154.

(Fusione).

La fusione della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice con altre si effettua con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 302 e seguenti.

La fusione deve essere deliberata a norma dell'articolo 150.

CAPO IV.

Esclusione e recesso del socio.

Art. 155.

(Cause di esclusione).

(Art. 188 cod. comm.).

Può essere escluso dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice il socio che si rende inadempiente agli obblighi essenziali assunti nell'atto costitutivo, e in particolare:

1) il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota;

2) il socio che preleva somme eccedenti quelle che gli spettano, o che impiega somme o beni della società a vantaggio proprio o di terzi;

3) il socio amministratore che si vale della firma sociale a vantaggio proprio o di terzi, o che commette frodi nell'amministrazione;

4) il socio responsabile senza limitazione che contravviene al divieto stabilito dall'articolo 147;

5) il socio non amministratore che si ingerisce nell'amministrazione della società.

Art. 156.

(Azione di esclusione).

(Art. 188 cod. comm.).

L'azione per l'esclusione del socio è proposta in nome della società dagli amministratori o da un procuratore speciale su conforme deliberazione della maggioranza

dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione ha effetto nei confronti dei soci e dei terzi dal momento della iscrizione della sentenza che la pronuncia nel registro del commercio.

Art. 157.

(Esclusione di diritto).

E' escluso di diritto il socio responsabile senza limitazione che sia stato interdetto o inabilitato, o che sia condannato alla pena della reclusione per il delitto di peculato, concussione o corruzione o per delitto contro la fede pubblica o la proprietà o che sia stato dichiarato fallito.

Art. 158.

(Diritti e obblighi del socio escluso).

(Art. 187 2° e 3° comma cod. comm.).

Il socio escluso deve sopportare le perdite e ha diritto agli utili fino al giorno dell'esclusione, ma non ne può esigere la liquidazione fino a che non sia approvato il bilancio dell'esercizio nel corso del quale la esclusione è avvenuta.

Art. 159.

(Liquidazione della quota del socio escluso).

(Art. 187 ult. comma cod. comm.).

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale dei beni che costituiscono il patrimonio sociale, ma soltanto ad una somma di denaro che ne rappresenta il valore secondo l'ultimo bilancio, e ciò anche se in conseguenza della esclusione si faccia luogo allo scioglimento della società.

Art. 160.

(Recesso).

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche ai casi di recesso previsti dall'atto costitutivo.

CAPO V.

Scioglimento e liquidazione della società.

Art. 161.

*(Morte del socio).**(Art. 191 cod. comm.).*

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, in caso di morte di uno dei soci i superstiti devono rimborsare entro due mesi gli eredi della quota spettante al socio defunto secondo le norme contenute nell'atto costitutivo o, in mancanza, secondo apposito bilancio, tranne che preferiscano di continuare la società con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 162.

(Responsabilità degli eredi del socio defunto).

Gli eredi rispondono, in conformità alle disposizioni che regolano l'accettazione dell'eredità, per tutte le obbligazioni sociali anteriori al momento in cui hanno reso noto mediante iscrizione nel registro del commercio che la società non continua con essi.

Art. 163.

*(Cause di scioglimento).**(Art. 189 e art. 191 cod. comm.).*

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine di durata, salvo quanto disposto nell'articolo 153;
- 2) per il compimento dell'oggetto sociale;
- 3) per impossibilità di compiere l'oggetto sociale;
- 4) per la dichiarazione di fallimento o per l'apertura del procedimento di liquidazione amministrativa sul patrimonio sociale;
- 5) per deliberazione dei soci;
- 6) per la morte, l'esclusione, il recesso di uno dei soci, quando in conseguenza di questi fatti viene meno la pluralità dei soci o, nelle società in accomandita,

rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Art. 164.

(Nomina dei liquidatori).

(Art. 197 cod. comm.).

Gli amministratori o in loro mancanza i soci, quando si è verificato un fatto che a norma dell'articolo precedente determina lo scioglimento della società, debbono nel termine di un mese promuovere il procedimento di liquidazione, convocando i soci per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'atto di nomina è necessario anche quando le persone dei liquidatori sono designate nell'atto costitutivo.

Se i soci non si accordano sulla nomina dei liquidatori, provvede l'autorità giudiziaria.

Art. 165.

(Divieto di continuazione dell'impresa sociale).

(Art. 197 2° comma e 192 cod. comm.).

Fino a quando i liquidatori non abbiano accettato la nomina, gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali. Essi debbono provvedere al disbrigo degli affari urgenti, ma non possono intraprendere nuove operazioni.

Contravvenendo a questo divieto, essi contraggono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Art. 166.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

(Art. 197 3° comma cod. comm.).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamenti nelle persone dei liquidatori devono essere depositati a cura dei medesimi in copia autentica presso il competente ufficio del registro del commercio per l'iscrizione.

Art. 167.

*(Rappresentanza della società in liquidazione).**(Art. 198 1° e 2° comma cod. comm.).*

Dal momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori disposta dall'articolo precedente, la rappresentanza anche processuale della società spetta ai liquidatori e tutti gli atti della società devono indicare che essa è « in liquidazione ».

Art. 168.

*(Responsabilità dei liquidatori).**(Art. 198 3° e 4° comma cod. comm.).*

Alla società in liquidazione si applicano le disposizioni dei titoli precedenti e quelle dell'atto costitutivo che non sono derogate dal presente titolo e che non sono incompatibili con lo stato di liquidazione.

Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati, per quanto non disposto dal presente titolo, in conformità delle norme stabilite per gli amministratori.

Per la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni del secondo comma dell'articolo 121.

Art. 169.

*(Obblighi dei liquidatori).**(Art. 200 cod. comm.).*

I liquidatori debbono prendere in consegna i beni e le carte della società e redigere in unione con gli amministratori l'inventario e il bilancio dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società. L'inventario ed il bilancio devono essere sottoscritti dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 170.

*(Liquidazione del patrimonio sociale).**(Art. 197 1° comma cod. comm.).*

Il modo di liquidazione e di divisione del patrimonio sociale, nonchè i poteri dei liquidatori, sono regolati dall'atto costitutivo o dalla deliberazione di nomina.

Se l'atto costitutivo o la deliberazione di nomina non contengono disposizioni al riguardo, i liquidatori devono portare a compimento le operazioni in corso, vendere i beni della società, esigerne i crediti ed estinguerne i debiti. Essi possono compiere tutti gli atti all'uopo necessari, e in particolare fare transazioni e compromessi e vendere anche in blocco l'azienda sociale.

Art. 171.

(Divieto di continuazione dell'esercizio del commercio).

(Art. 201 1° comma cod. comm.).

Se con espressa deliberazione dei soci, che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote sociali, non è disposta la provvisoria continuazione dell'impresa, i liquidatori non possono continuare l'esercizio del commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono responsabili personalmente e solidalmente per le operazioni intraprese. È consentito il compimento degli atti occorrenti per una più vantaggiosa realizzazione del patrimonio sociale.

Art. 172.

(Distribuzioni ai soci durante la liquidazione).

(Art. 201, 2° comma cod. comm.).

I liquidatori non possono pagare ai soci alcuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori sociali. I soci possono peraltro richiedere che le somme disponibili siano depositate presso la cassa depositi e prestiti o presso l'istituto di emissione e che siano fatte le ripartizioni anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute e da scadere, rimanga disponibile almeno il dieci per cento.

Art. 173.

(Richiesta di versamenti ai soci da parte dei liquidatori).

(Art. 202 cod. comm.).

Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti per il pagamento del passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci, in misura proporzionale alle loro

quote, le somme a ciò necessarie di cui questi siano ancora debitori verso la società per i conferimenti a cui si sono obbligati.

Se il patrimonio della società non è sufficiente per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori sono altresì tenuti a chiedere le somme necessarie ai soci illimitatamente responsabili, anche oltre ai limiti della quota conferita e in proporzione di questa.

Art. 174.

(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).

(Art. 208 cod. comm.).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio sottoscritto dai liquidatori con il piano di riparto deve essere comunicato ai soci e si intende approvato se nessuno dei soci ha sollevato contestazioni, promuovendo il giudizio nel termine di tre mesi dalla comunicazione.

In caso di contestazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore ha diritto di vedere esaminate le questioni relative alla liquidazione separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può mantenersi estraneo.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori restano liberati di fronte ai soci.

Art. 175.

(Deposito dei libri e dei documenti della società).

(Art. 209 cod. comm.).

Approvato il bilancio finale di liquidazione e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri e i documenti, che non spettino a singoli condividenti, sono depositati presso uno dei soci designato dalla maggioranza o presso la cancelleria del tribunale.

I libri e i documenti devono essere conservati per il termine di cinque anni.

Art. 176.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro del commercio.

Art. 177.

(Diritto dei creditori insoddisfatti).

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere il loro credito soltanto nei confronti dei soci, secondo la responsabilità da questi assunta con il contratto sociale.

TITOLO V.

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I.

Costituzione della società.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 178.

*(Ditta della società).**(Art. 77 cod. comm.).*

La ditta della società per azioni può essere liberamente costituita, con l'osservanza delle norme del titolo IV, capo I, libro I. Essa deve contenere in ogni caso l'indicazione « società per azioni ».

Art. 179.

(Numero minimo dei soci e ammontare minimo del capitale).

La società per azioni deve costituirsi con un numero di soci non inferiore a tre e con un capitale sociale superiore a un milione di lire.

Il capitale sociale non può, per tutta la durata della società, essere ridotto al di sotto del limite previsto nel comma precedente.

Art. 180.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

(Art. 87 e 89 cod. comm.).

L'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico e deve indicare:

1° il nome, il prenome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno dei soci:

2° la ditta e la sede della società, e le eventuali sedi secondarie;

3° la precisa determinazione dell'oggetto sociale;

4° l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5° il valore nominale e il numero delle azioni;

6° il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali fra di essi abbiano la rappresentanza della società;

7° il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

8° le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;

9° la composizione del collegio sindacale;

10° la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori;

11° il luogo in cui deve adunarsi l'assemblea generale dei soci, i poteri di questa, le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, in quanto si deroghi alle relative disposizioni di legge;

12° la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società può essere compreso nell'atto costitutivo oppure formare oggetto di un atto separato allegato all'atto costitutivo.

L'atto costitutivo deve altresì provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, determinando per quest'ultimo il compenso.

Art. 181.

(Presupposti della costituzione).

(Artt. 131 e 133 cod. comm.);

art. 8 R. D. L. 5 settembre 1935, n. 1316).

Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che la costituzione sia autorizzata con decreto del Ministro delle corporazioni secondo le norme di attuazione del presente codice; 2) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 3) che siano versati in denaro presso un istituto di credito di diritto pubblico da ciascun socio almeno i tre decimi del rispettivo conferimento in numerario; 4) che sussistano le ulteriori condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione alla sua particolare natura.

Le somme depositate a norma del comma precedente devono essere restituite agli amministratori, delegati alla riscossione nell'atto costitutivo o, in mancanza, da una deliberazione del consiglio di amministrazione, i quali comprovino l'avvenuta iscrizione della società nel registro del commercio, ovvero ai sottoscrittori se la iscrizione non ha avuto luogo.

Art. 182.

(Deposito e iscrizione dell'atto costitutivo).

(Art. 91 cod. comm.).

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto della società ha l'obbligo di depositarli entro trenta giorni presso l'ufficio del registro del commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, allegando i documenti comprovanti le sottoscrizioni dei soci, l'avvenuto versamento dei decimi a norma dell'articolo 181, l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni e le eventuali altre autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società.

Il giudice del registro, entro dieci giorni dal deposito, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina con decreto motivato l'iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto nel registro del commercio.

Contro il decreto del giudice del registro che rifiuta l'iscrizione è ammesso ricorso al tribunale, entro un mese dalla data del provvedimento, nell'interesse della società da parte degli amministratori.

Contro il decreto che ordina l'iscrizione è ammesso ricorso nello stesso termine da parte del pubblico ministero.

Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo davanti alla corte di appello.

Art. 183.

(Diritto degli azionisti di provvedere al deposito dell'atto costitutivo).
(Art. 97 cod. comm.).

Se il notaio non provvede al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nell'articolo precedente, si applica la disposizione dell'articolo 133.

Art. 184.

(Legale costituzione della società).
(Art. 98 cod. comm.).

Con l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro del commercio la società per azioni è legalmente costituita.

SEZIONE II. — *Costituzione mediante pubblica sottoscrizione.*

Art. 185.

(Programma e sottoscrizione delle azioni).
(Art. 129 cod. comm.).

Il capitale sociale può essere sottoscritto anche per mezzo di pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che indica l'oggetto e il capitale della società, i patti principali dell'atto costitutivo e dello statuto e la partecipazione che i promotori si riservano agli utili della società.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato

presso un notaio insieme al decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 181.

Le sottoscrizioni delle azioni debbono risultare da atto scritto autenticato da notaio, il quale indichi il nome, cognome o la ditta, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 186.

(Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori).
(Art. 132 e 134 1° comma cod. comm.).

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori debbono assegnare ai sottoscrittori un termine per fare il versamento previsto dall'articolo 181.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dalla obbligazione assunta, e in questo caso non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritto.

Sottoscritto l'intero capitale sociale ed eseguito il versamento prescritto dall'articolo 181, i promotori debbono nei quindici giorni successivi, salvo che il programma disponga diversamente, convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante avviso da inviarsi a ciascuno di questi con lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare.

Art. 187.

(Assemblea dei sottoscrittori).
(Art. 134 2° comma e 156 2° comma cod. comm.).

L'assemblea dei sottoscrittori:

1° accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato all'atto della sottoscrizione;

3° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili della società fatta a proprio favore dai promotori;

4° nomina gli amministratori, qualora non siano stati designati nell'atto in cui furono apposte le sottoscrizioni;

5° nomina il collegio sindacale e ne determina il compenso.

Nell'assemblea prevista dal presente articolo ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 188.

(Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).

(Art. 136 cod. comm.).

Esaurito dall'assemblea quanto è prescritto negli articoli precedenti, gli intervenuti procedono alla stipulazione dell'atto costitutivo con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 180.

L'atto costitutivo deve essere depositato all'ufficio del registro del commercio per l'omologazione e la iscrizione a norma dell'articolo 182.

SEZIONE III. — *Promotori.*

Art. 189.

(Promotori).

Sono promotori, ai fini delle disposizioni seguenti, coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno sottoscritto il programma indicato nell'articolo 185 e nella costituzione simultanea coloro che si riservano, come tali, particolari benefici nell'atto costitutivo.

Art. 190.

(Responsabilità dei promotori verso i terzi).

(Art. 136 cod. comm.).

I promotori sono responsabili verso i terzi solidalmente e senza limitazione per le obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso verso di questa a sensi dell'articolo successivo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese per la costituzione della società e, se questa per qualsiasi ragione non si costituisce, non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 191.

(Obbligo della società verso i promotori).

(Art. 126 1° comma e 138 cod. comm.).

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare ad essi le spese sostenute in dipendenza delle operazioni occorrenti per la costituzione della società.

Al di fuori di tali ipotesi, l'obbligo della società verso i promotori sussiste soltanto quando le operazioni da questi compiute sono approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 192.

(Responsabilità dei promotori verso la società e verso i terzi).

I promotori sono solidalmente responsabili con i primi amministratori verso la società e verso i terzi:

1° per la integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo;

2° per la esistenza dei conferimenti in natura;

3° per la verità delle pubblicazioni di ogni specie da essi fatte per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 193.

(Limiti dei benefici riservati ai promotori).

(Art. 127 cod. comm.).

I promotori non possono stipulare a proprio vantaggio alcun beneficio che importa diminuzione del capitale sociale. Essi possono soltanto riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di

soci, una partecipazione agli utili della società non superiore a un decimo di questi e per un periodo massimo di dieci anni.

SEZIONE IV. — *Conferimenti.*

Art. 194.

(Obbligo del versamento della quota in denaro).

Se nell'atto costitutivo non è espressamente stabilito che il conferimento debba consistere in determinati beni o crediti, gli azionisti debbono versare in denaro il valore nominale delle azioni.

Art. 195.

(Conferimento di crediti e di beni in natura).

Ai conferimenti di crediti e di beni in natura si applicano le disposizioni degli articoli 136 e 137.

Art. 196.

(Relazione di stima sui beni conferiti).

Quando i sottoscrittori si obbligano al conferimento di beni in natura, deve essere allegata all'atto costitutivo la relazione giurata di un esperto contenente l'esatta descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti.

Art. 197.

(Diritti della società verso il socio che ha conferito beni per un valore superiore al reale).

Gli amministratori nominati nell'atto costitutivo debbono, nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina, controllare le valutazioni contenute nella relazione di cui all'articolo precedente. Durante questo termine le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore reale dei beni conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, gli amministratori debbono chiedere al

10
socio conferente il versamento della differenza in denaro. Se il socio non esegue il versamento dovuto, egli ha diritto di ottenere soltanto un numero di azioni che al valore nominale corrispondono al valore accertato del bene conferito. Se le azioni rappresentanti la differenza non possono essere altrimenti collocate, deve farsi luogo alla corrispondente riduzione del capitale.

Art. 198.

(Prestazioni accessorie).

Oltre all'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo le sanzioni per il caso di inadempimento.

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, le azioni a cui è connesso l'obbligo di prestazioni continuative o periodiche non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.

Art. 199.

(Obbligo del conferimento integrale della quota).

Salvo il caso di riduzione del capitale sociale, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo dei versamenti cui sono tenuti, nè ad essi possono essere rimborsati i conferimenti fino a quando la società esiste.

In caso di insolvenza della società non opera la compensazione fra il debito degli azionisti relativo al conferimento e i loro crediti verso la società.

Art. 200.

(Mancato pagamento delle quote dovute).

(Art. 168 cod. comm.).

Se l'azionista non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori possono far vendere le azioni per il tramite di un agente di cambio a suo rischio e per suo conto, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori o perchè l'azionista moroso non ha restituito i titoli, gli amministratori possono dichiarare escluso dalla società l'azionista limitatamente alle azioni per le quali non ha eseguito i versamenti dovuti, trattenendo i versamenti già riscossi.

Le azioni non vendute, previa, occorrendo, la sostituzione dei titoli originari con un duplicato, debbono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata l'esclusione dell'azionista moroso, o essere dichiarate estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Resta salva in ogni caso l'azione della società contro gli altri obbligati, a norma dell'articolo 211.

L'azionista in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.

SEZIONE V. — Azioni.

Art. 201.

(Emissione delle azioni).

(Art. 131 3° e 2° comma cod. comm.).

Le azioni non possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate.

Art. 202.

(Indivisibilità delle azioni).

(Art. 170 cod. comm.).

Le azioni sono indivisibili. Se un'azione appartiene a più persone o diviene proprietà di più persone, i diritti derivanti dall'azione non possono essere esercitati che attraverso un rappresentante comune.

Se un rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni della società ai soci sono validamente compiute, quando sono fatte nei confronti di uno dei comproprietari.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 203.

(Categorie di azioni).

(Art. 164 cod. comm.).

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo, sia con successive modificazioni di questo.

Si possono ugualmente emettere speciali categorie di azioni a favore del personale addetto alla società con norme particolari riguardo alla forma, al valore, al trasferimento e ad ogni altra facoltà spettante agli azionisti.

Art. 204.

(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

(Art. 164 cod. comm.).

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti da ripartirsi fra gli azionisti a norma di legge o dell'atto costitutivo.

Ogni azione attribuisce altresì dopo lo scioglimento della società il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Restano salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni dall'atto costitutivo o da successive modificazioni di questo.

Art. 205.

(Diritto di voto).

(Art. 157 cod. comm.).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che una categoria di azioni, a cui si è attribuito un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, abbia diritto al voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 218. La limitazione al diritto di voto deve risultare dal titolo.

Art. 206.*(Pegno e usufrutto di azioni).**(Art. 10 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).*

Nel caso di pegno e di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta all'azionista, il quale, se vuole esercitarlo, deve fornire al creditore pignoratizio o all'usufruttuario le somme necessarie almeno due giorni prima della scadenza; in caso contrario, il diritto di opzione è venduto per conto dell'azionista a mezzo di un agente di cambio.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno l'azionista deve fornire al creditore pignoratizio le somme necessarie almeno due giorni prima della scadenza e, in caso contrario, il creditore pignoratizio ha diritto di vendere le azioni a mezzo di un agente di cambio; in caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Art. 207.*(Divieto di emissione di azioni a voto plurimo).*

Non possono emettersi azioni a voto plurimo, salvo quanto disposto nell'articolo 320.

Art. 208.*(Azioni di godimento).*

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento che sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate, concorrono nella ripartizione degli utili, che restano dopo il pagamento del dividendo alle azioni ordinarie, nella misura dell'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale che rimane dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

Le azioni di godimento non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea, se ciò non è previsto nell'atto costitutivo.

Art. 209.*(Azioni nominative e azioni al portatore).*(Art. 164 2° comma, 166 1° comma cod. comm.;
art. 8 R. D. L. 7 giugno 1923, n. 1364).

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che debbano essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore finchè non sono interamente liberate.

L'atto costitutivo può disporre che non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni e sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Art. 210.*(Contenuto dei titoli azionari).*

(Art. 165 cod. comm.).

I titoli azionari devono contenere:

- 1° la ditta, la sede e la durata della società;
- 2° la data dell'atto costitutivo e della iscrizione di questo con l'indicazione del registro del commercio dove è stata eseguita;
- 3° il valore nominale delle azioni e l'ammontare del capitale sociale;
- 4° l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori.

I titoli azionari possono anche essere multipli.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Art. 211.*(Responsabilità dei cessionari e dei giratari delle azioni).*

(Art. 166 cod. comm.).

I sottoscrittori e i successivi cessionari o giratari delle azioni sono responsabili dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti su queste.

Nessun versamento può essere richiesto ai precedenti obbligati finchè non sia stato escusso l'attuale possessore dell'azione.

Art. 212.

(Acquisto delle proprie azioni da parte della società).

(Art. 144 cod. comm.).

La società non può acquistare azioni proprie per proprio conto se l'acquisto non sia autorizzato dalla assemblea generale dei soci, non si faccia con somme prelevate da utili regolarmente accertati e le azioni non siano interamente liberate.

L'assemblea che autorizza l'acquisto delle azioni deve determinare anche l'impiego che delle medesime può essere fatto dagli amministratori.

Il diritto di voto delle azioni acquistate rimane sospeso finchè esse rimangono di proprietà della società.

Le limitazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano nella ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie avvenga in virtù di una disposizione dell'atto costitutivo o di una deliberazione dell'assemblea che preveda una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante il riscatto o l'annullamento delle azioni.

Art. 213.

(Acquisto di azioni da parte di società controllate).

Le società che sono controllate da un'altra società non possono investire nemmeno parzialmente il proprio capitale sociale in azioni della società che esercita il controllo nè di altre società controllate dalla medesima.

In nessun caso è consentito, nella costituzione della società e nei successivi aumenti di capitale, formare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona.

Art. 214.

(Partecipazioni azionarie).

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificata l'attività sociale determinata dall'atto costitutivo.

CAPO II.

Organizzazione della società.

SEZIONE I. — *Assemblea generale.*

Art. 215.

*(Luogo di convocazione dell'assemblea).**(Art. 154 1° comma e 157 1° comma cod. comm.).*

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico nella sede della società, qualora l'atto costitutivo non disponga altrimenti.

Art. 216.

*(Formalità per la convocazione).**(Art. 155 cod. comm.).*

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta mediante avviso contenente l'elencazione delle materie da trattarsi.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza.

Non può tuttavia impugnarsi la validità dell'assemblea per la mancanza delle formalità previste da quest'articolo, quando nell'assemblea è rappresentato l'intero capitale sociale, ad essa sono intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nessuno dei presenti ha fatto riserve per l'inosservanza delle forme previste nei comma precedenti.

Art. 217.

*(Competenza dell'assemblea ordinaria).**(Art. 154 2° comma cod. comm.).*

L'assemblea ordinaria:

- 1) discute, approva o modifica il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori e dai sindaci;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

3) determina la misura della partecipazione agli utili del consiglio di amministrazione e il compenso dei sindaci, se non sono stabiliti nell'atto costitutivo.

4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società che sono riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o che sono sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo che non sono riservate alla competenza della assemblea straordinaria, a norma dell'articolo seguente, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 218.

(Competenza dell'assemblea straordinaria).

(Art. 154 3° comma cod. comm.).

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) la proroga della durata della società;
- 2) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- 3) il cambiamento dell'oggetto principale della società;
- 4) il cambiamento della specie di società;
- 5) il trasferimento della sede all'estero;
- 6) la fusione con altre società;
- 7) l'alienazione dell'azienda sociale;
- 8) lo scioglimento anticipato della società;
- 9) l'emissione di obbligazioni;
- 10) gli altri mutamenti dell'atto costitutivo, i quali importano variazioni nei diritti dei soci.

Art. 219.

(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza).

(Art. 159 cod. comm.).

Il consiglio d'amministrazione deve convocare immediatamente l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il quinto del

capitale sociale e gli argomenti da trattarsi nell'assemblea sono indicati nella domanda.

Se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata, su domanda degli stessi soci, dal giudice del registro il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 220.

(Validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee).

(Art. 157 1° comma e 158 1° comma cod. comm.).

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.

Art. 221.

(Seconda convocazione).

(Art. 157 2° e 3° comma cod. comm.).

Se un'assemblea ordinaria o straordinaria non può deliberare perchè i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, essa deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, il termine stabilito dall'art. 216 può ridursi ad otto giorni.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione può validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di

capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano oltre il terzo del capitale sociale.

Art. 222.

(Diritto di intervento all'assemblea).

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che sono iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni al portatore presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 223.

(Presidenza dell'assemblea).

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da uno degli intervenuti eletto da questi. Il presidente è assistito da un segretario o da due scrutatori scelti nel modo stabilito dallo statuto, o, in mancanza, eletti dagli intervenuti.

La nomina del segretario e degli scrutatori non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 224.

(Diritto di voto nelle assemblee).

(Art. 157 1° comma cod. comm.).

Nelle assemblee generali ogni socio ha diritto a un voto. L'atto costitutivo può determinare il numero dei voti spettanti ai soci che posseggono più di un'azione.

Art. 225.

(Rappresentanza nelle assemblee).

(Art. 160 cod. comm.).

Salva disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi, dei quali va-

fatta menzione nel verbale di cui all'art. 230, devono essere conservati dalla società.

I membri del consiglio di amministrazione e gli impiegati della società non possono rappresentare i soci nelle assemblee generali.

Art. 226.

(Convenzioni relative all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni).

Le convenzioni con le quali l'azionista conferisce irrevocabilmente ad altri, socio o non socio, la facoltà di esercitare i diritti inerenti alle proprie azioni, compreso il diritto di voto, debbono essere provate per iscritto e non possono avere durata superiore ad un quinquennio.

Art. 227.

(Limitazioni all'esercizio del diritto di voto).
(Art. 161 cod. comm.).

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio per le deliberazioni in cui egli ha per conto proprio o per conto di terzi un interesse contrario a quello della società.

I membri del consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, nè nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo, la deliberazione è impugnabile se, senza il voto dei soci o degli amministratori che avrebbero dovuto astenersi dal parteciparvi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Art. 228.

(Computo della maggioranza).

Nei casi in cui per disposizione di legge le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse si tien conto nel computo della maggioranza per la validità dell'assemblea, e non si tiene conto nel computo delle maggioranze richieste per la validità della deliberazione.

La stessa disposizione vale per le azioni relativamente alle quali il diritto di voto non può essere esercitato a norma dell'articolo precedente.

Art. 229.

(Rinvio dell'assemblea).

(Art. 162 cod. comm.).

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se non si credono abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri soci non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 230.

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni delle assemblee generali e di quelle previste dall'articolo seguente devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, in cui devono essere indicati il luogo e la data dell'assemblea, il numero dei soci presenti e rappresentati, il numero delle azioni da essi possedute e le deliberazioni prese. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli azionisti, le dichiarazioni di questi.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Art. 231.

(Assemblee speciali).

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che modificano i diritti di una di esse debbono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 232.

(Diritto di recesso).

• (Art. 158 3° e 4° comm cod. comm.).

I soci dissenzienti dalle deliberazioni aventi per oggetto il cambiamento dell'oggetto o della specie della società o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni in proporzione dell'attivo sociale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o, se le azioni sono quotate in borsa, secondo il prezzo medio dell'ultimo trimestre.

Il recesso deve essere dichiarato, sotto pena di decadenza, dai soci intervenuti all'assemblea entro due giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti entro quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro del commercio.

Alla dichiarazione di recesso deve essere unita la prova del deposito delle azioni di cui si chiede il rimborso presso la cassa depositi e prestiti o presso l'istituto di emissione o presso un notaio.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o che rende più gravoso per il socio l'esercizio di esso.

Art. 233.

(Impugnativa delle deliberazioni).

(Art. 163 cod. comm.).

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti.

Le deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa deve essere pubblicata, entro tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro del commercio.

La domanda è proposta davanti al tribunale del luogo ove la società ha la sua sede e deve essere depositata entro cinque giorni nella cancelleria del tribunale e annotata nel registro del commercio.

Il socio opponente deve fare il deposito in cancelleria di almeno una azione, e può essere dal tribunale obbligato a prestare congrua cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni dovuti.

Il procedimento rimane sospeso fino al decorso del termine concesso per l'impugnativa; tutte le impugnative relative alla medesima deliberazione devono riunirsi e decidersi con una sola sentenza.

Il presidente del tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, su richiesta di chi ha proposto l'impugnativa, la esecuzione della deliberazione impugnata, mediante provvedimento motivato da notificarsi agli amministratori. Contro il provvedimento del presidente del tribunale può essere prodotto ricorso al collegio entro il termine di dieci giorni.

Il provvedimento di sospensione e il dispositivo della sentenza che decide sull'impugnativa devono essere iscritti nel registro del commercio.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono validi i diritti acquisiti dai terzi.

Salvo i casi di nullità della deliberazione, per illiquidità o impossibilità dell'oggetto, l'assemblea può rinnovare la deliberazione annullata con effetto retroattivo.

Il termine dell'appello decorre dal giorno della iscrizione della sentenza nel registro del commercio.

SEZIONE II. — *Amministrazione.*

Art. 234.

(Organo amministrativo).

(Art. 121 cod. comm.).

L'amministrazione della società spetta al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, escluse le operazioni che l'atto costitutivo riserva alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Art. 235.*(Consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione deve essere costituito di un numero dispari di membri.

Se l'atto costitutivo prevede un numero massimo e minimo di amministratori, l'assemblea stabilisce il numero degli amministratori che deve essere eletto.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, se questo non è nominato dalla assemblea.

Art. 236.*(Delega dei poteri del consiglio).*

Il consiglio di amministrazione può delegare ad un comitato esecutivo, o ad uno o più dei suoi membri, le proprie attribuzioni, determinandone i limiti.

Il consiglio di amministrazione non può delegare le proprie attribuzioni indicate negli articoli 276 e 299.

Art. 237.*(Rappresentanza degli amministratori).*

Agli amministratori che hanno la rappresentanza della società si applicano le disposizioni degli articoli 139, 2° comma e 140.

La società è, in ogni caso, validamente convenuta in giudizio in persona del suo presidente o dell'amministratore unico anche se non indicati nominativamente.

Art. 238.*(Cause di ineleggibilità e di decadenza).**(Art. 151 cod. comm., art. 10 legge 4 giugno 1931 n. 660).*

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade di diritto dal suo ufficio, chiunque sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o condannato alla pena della reclusione per il delitto di peculato, concussione o corruzione o per delitto contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero per qualsiasi delitto che importa la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 239.

(Nomina degli amministratori).

(Art. 124 cod. comm.).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale, ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

La nomina degli amministratori non può in ogni caso essere fatta per un periodo di tempo superiore ai tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 240.

(Integrazione del consiglio da parte degli amministratori).

L'assemblea può limitarsi a nominare un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri pari alla metà più uno del numero degli amministratori previsto dall'atto costitutivo o da essa stabilito a sensi dell'articolo 235, delegando al consiglio di nominare gli altri membri necessari a completare il numero stesso. Gli amministratori nominati dal consiglio a norma del presente articolo scadono insieme con quelli nominati dall'assemblea.

Art. 241.

(Surrogazione degli amministratori).

(Art. 125 cod. comm.).

Alla surrogazione degli amministratori che cessano dall'ufficio per qualsiasi causa durante l'esercizio, possono provvedere provvisoriamente, con il consenso del collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica.

Se per qualsiasi ragione il numero degli amministratori si riduce durante l'esercizio al disotto della mag-

gioranza del numero previsto dall'atto costitutivo o di quello stabilito dall'assemblea a norma dell'art 235, gli amministratori rimasti in carica debbono o convocare l'assemblea perchè provveda alla nomina dei mancanti o provvedersi essi stessi.

Gli amministratori nominati dall'assemblea durante il corso dell'esercizio sociale scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori nominati dal consiglio nei casi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo rimangono in carica fino alla prossima assemblea generale.

Art. 242.

(Accettazione della nomina e cessazione degli amministratori)

(Art. 139 cod. comm.).

La nomina dell'amministratore ha effetto dal momento dell'accettazione espressa o tacita.

La nomina degli amministratori deve, a cura dei medesimi, essere iscritta nel registro del commercio del luogo ove ha sede la società. Il collegio sindacale deve accertarsi dell'osservanza di questo obbligo e, in difetto, provvedervi direttamente.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta, oltre che al consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto, decorso un mese dalla comunicazione del collegio sindacale e, anche prima, se il consiglio di amministrazione l'abbia accettata.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro del commercio a cura del collegio sindacale.

Art. 243.

*(Cauzione degli amministratori).**(Art. 123 cod. comm.).*

L'amministratore deve prestare cauzione per la sua gestione in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire.

La cauzione deve essere prestata in azioni nominative emesse dalla società, o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla nomina decadono dall'ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente e non può essere tolto finchè l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui gli amministratori tennero l'ufficio.

Art. 244.

*(Validità delle deliberazioni del consiglio).**(Art. 141 cod. comm.).*

La deliberazione del consiglio di amministrazione non è valida se non è presente la metà almeno degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

Nel consiglio di amministrazione il voto non può essere dato per delegazione.

Art. 245.

*(Compensi degli amministratori).**(Art. 154 n. 4 cod. comm.).*

I compensi fissi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo o dalla assemblea generale.

La remunerazione dell'amministratore delegato e dei membri del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 246.*(Divieto di concorrenza).*

L'amministratore delegato e i membri del comitato esecutivo non possono assumere l'ufficio di amministratore delegato o la qualità di soci illimitatamente responsabili in altre società concorrenti, nè esercitare lo stesso commercio o altro concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci.

La contravvenzione a tale divieto costituisce giusta causa di revoca dall'ufficio e obbliga l'amministratore al risarcimento dei danni.

Art. 247.*(Conflitto di interessi).**(Art. 150 cod. comm.).*

L'amministratore, che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In caso di inosservanza della presente disposizione, la deliberazione del consiglio è nulla se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta, salva in ogni caso la responsabilità dell'amministratore stesso per le perdite che ne derivano alla società.

Art. 248.*(Responsabilità degli amministratori).**(Art. 147, 148 e 149 cod. comm.).*

Gli amministratori debbono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto con la diligenza prescritta per il mandato, tenuto conto della organizzazione della società, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti a questa dall'inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di doveri propri esclusivamente di uno o più amministratori o del direttore generale.

I membri del consiglio di amministrazione sono solidalmente responsabili anche in questo caso, se non hanno esercitato la vigilanza sul generale andamento e, se essendo a conoscenza di atti lesivi, non hanno fatto quanto potevano per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo esente da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo la sua disapprovazione nel registro delle deliberazioni e ne abbia dato immediata notizia per iscritto al collegio sindacale, se i componenti di questo non sono presenti alla seduta del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non rispondono degli atti compiuti in forza di una legittima deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 249.

(Azione di responsabilità contro gli amministratori).

(Art. 152 cod. comm.).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori deve essere deliberata dall'assemblea generale dei soci, a norma dell'articolo 220 primo e secondo comma.

L'assemblea generale può deliberare l'azione di responsabilità anche se questa non è compresa nell'ordine del giorno, quando la deliberazione avviene in occasione del bilancio.

L'assemblea designa la persona incaricata di esercitare l'azione.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa di diritto la decadenza dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta; l'assemblea stessa provvede alla loro surrogazione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano autorizzate da espressa deliberazione della assemblea generale, presa con la stessa maggioranza che è necessaria per la deliberazione dell'azione di responsabilità, e purchè non vi sia opposizione da parte di una minoranza di soci che rappresenti il quinto del capitale sociale.

Art. 250.

*(Azione di responsabilità nel fallimento
e nella liquidazione coattiva).*

In caso di fallimento o di liquidazione coattiva della società, l'azione di responsabilità contro gli amministratori spetta al curatore del fallimento o al liquidatore.

La rinuncia o la transazione della società relativamente all'azione di responsabilità non impedisce l'esercizio dell'azione da parte del curatore o del liquidatore.

Art. 251.

(Regresso fra gli amministratori).

Nei rapporti fra gli amministratori il risarcimento del danno dovuto a norma degli articoli precedenti è ripartito tenendo conto del grado della colpa di ciascun amministratore.

Art. 252.

(Azione individuale dell'azionista e del terzo).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo azionista o al terzo che sono stati direttamente danneggiati dall'attività colposa o dolosa degli amministratori.

Art. 253.

(Obblighi e responsabilità del direttore generale).

(Art. 148 cod. comm.).

Le disposizioni che regolano gli obblighi e la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

Art. 254.

(Denuncia al collegio sindacale).

(Art. 152 2° e 3° comma cod. comm. Legge 3 aprile 1937 n. 517).

Ogni socio ha diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti degli amministratori che egli ritiene censurabili.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale è tenuto a riferire all'assemblea sui fatti denunciati, provvedendo alla sua convocazione immediata nel caso in cui la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

L'assemblea dei soci ha l'obbligo di deliberare sulla denuncia e sulle proposte del collegio sindacale.

Art. 255.

(Denuncia al tribunale).

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale, chiedendo gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare a spese dei richiedenti, e subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione, l'ispezione dell'amministrazione della società da parte di uno o più revisori ufficiali dei conti.

Il tribunale, sulla base della relazione redatta dai revisori ufficiali dei conti o di altri accertamenti, pronuncia con decreto provvisoriamente esecutivo nonostante reclamo.

Se le irregolarità non sussistono, il tribunale respinge l'istanza ordinando, se del caso, la pubblicazione della relazione nel bollettino del registro del commercio.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure, nei casi più gravi, revocare gli amministratori ed i sindaci dalle loro funzioni, nominando un amministratore giudiziario, il quale amministra la società fino a quando gli amministratori e i sindaci revocati non siano stati sostituiti dall'assemblea dei soci. L'amministratore giudiziario convoca a tal fine l'assemblea nel termine fissato e la presiede.

SEZIONE II. — Collegio sindacale.

Art. 256.

(Composizione del collegio sindacale).

(Art. 1. R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548).

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Le società per azioni che hanno un capitale inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi negli albi professionali indicati nella legge speciale.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere fra di essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente del collegio fra i membri di questo.

Art. 257.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

(Art. 2 R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco o se eletti, decadono dall'ufficio, gli impiegati delle società, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 238.

Art. 258.

(Nomina dei sindaci).

(Art. 183 cod. comm. art. 3 e 10 R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548).

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea generale. Essi restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusti motivi e con deliberazione dell'assemblea generale.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere stabilito nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.

La nomina dei sindaci deve essere iscritta, a cura degli amministratori, nel registro del commercio entro quindici giorni dall'accettazione, con l'indicazione del presidente del collegio. Deve del pari essere iscritta nel registro del commercio la deliberazione di revoca dei sindaci.

Art. 259.

(Surrogazione dei sindaci).

(Art. 4 commà 3° R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548).

In caso di morte, rinuncia o decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano, fino alla prossima assemblea generale che procederà alla surrogazione, i supplenti in ordine di età. Il nuovo nominato dall'assemblea scade insieme con gli altri sindaci.

Se con i sindaci supplenti non si completa il numero dei sindaci effettivi o se non si possono rispettare le norme dell'art. 256 relative alla composizione del collegio sindacale, i sindaci rimasti devono convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla nomina, o sostituire i mancanti fino alla prossima assemblea, in modo che il collegio sindacale risulti composto in conformità delle dette disposizioni.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di alcuno dei sindaci supplenti, il collegio sindacale provvede alla loro sostituzione fino alla prossima assemblea.

Art. 260.

(Obblighi dei sindaci).

(Art. 5 R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1548).

I sindaci devono controllare l'amministrazione della società, sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano osservate dagli amministratori e dai liquidatori, ed accertare, sia collegialmente che individualmente, la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e

delle scritture, l'osservanza delle norme indicate nell'art. 279 per la valutazione del patrimonio sociale. I sindaci debbono altresì accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

Art. 231.

(Atti di ispezione e di controllo).

(Art. 5 R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1548).

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere collegialmente o individualmente agli atti di ispezione e di controllo che ritengono opportuni.

Il collegio sindacale ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie su determinati affari e, ogni due mesi, un rapporto sull'andamento delle operazioni sociali.

Degli accertamenti eseguiti dai sindaci deve farsi constare nel libro indicato nell'art. 274, n. 5.

Art. 262.

(Deliberazioni del collegio sindacale).

(Art. 4 comma 1, 6, 7 R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1548).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 274, n. 5, e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale debbono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 263.

(Intervento del collegio sindacale alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee generali).

(Art. 6 R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548)

Il collegio sindacale deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee generali dei soci, deve convocare l'assemblea e adempiere agli

obblighi delle pubblicazioni imposti agli amministratori, in caso di omissione da parte di questi.

I sindaci che debitamente invitati non assistono senza giustificato motivo alle assemblee generali o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 264.

(Responsabilità dei sindaci).

(Art. 7 R. D. L. 24 luglio 1936 n. 1548).

La responsabilità dei sindaci si determina con le regole del mandato. Essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e per i fatti degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità della società contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 249 e 250.

CAPO III.

Obbligazioni.

Art. 265.

(Limite all'emissione di obbligazioni).

(Art. 171 cod. comm.).

Le società possono emettere titoli obbligazionari al portatore o nominativi per somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata quando l'eccedenza è garantita dalle seguenti attività, semprechè il valore di queste rappresenti una eccedenza del patrimonio nonchè del capitale versato:

1) da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa depositi e prestiti per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse;

2) da un corrispondente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato;

3) da ipoteca su immobili di proprietà sociale, fino ai limiti dei due terzi del valore di essi.

Quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società possono essere autorizzate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme parere dei Ministri delle corporazioni e di quello delle finanze, ad emettere titoli obbligazionari, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel decreto stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali, relative a particolari categorie di società.

La deliberazione dell'assemblea per la emissione di obbligazioni non può essere iscritta nel registro del commercio, se l'emissione non è stata autorizzata con decreto del Ministro delle corporazioni secondo le norme di attuazione del presente codice.

Art. 266.

*(Riduzione del capitale della società
che ha emesso obbligazioni).*

La società che ha emesso titoli obbligazionari non può ridurre il capitale sociale se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo della emissione, fino a che non si ristabilisca la proporzione richiesta dall'articolo precedente fra l'ammontare delle obbligazioni in circolazione e il capitale sociale.

Art. 267.

(Indicazioni dei titoli obbligazionari).
(Art. 175 cod. comm.).

I titoli delle obbligazioni devono contenere le seguenti enunciazioni:

1) la ditta, l'oggetto, la sede della società con la indicazione dell'ufficio del registro del commercio presso cui la società è iscritta;

2) il capitale sociale:

3) l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il valore nominale di ciascuna, l'interesse che produce, se sia nominativa o al portatore, il modo di pagamento e di rimborso;

4) la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

Art. 268.

(Emissione di obbligazioni garantite).

L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste dall'articolo 265 deve designare un notaio che, per conto e nell'interesse degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la legale costituzione delle garanzie medesime.

Art. 269.

(Assemblea degli obbligazionisti).

Gli obbligazionisti devono essere convocati in assemblea generale ogni qualvolta si tratti di deliberare sui seguenti oggetti:

1) nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti previsto dall'articolo 271;

2) modificazioni delle condizioni del prestito, sia circa la misura degli interessi, sia circa il rimborso anticipato delle obbligazioni, sia circa le garanzie del prestito;

3) approvazione delle proposte di concordato preventivo o fallimentare;

4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e approvazione del rendiconto relativo;

5) altri eventuali oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano il decimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

La società, per i titoli obbligazionari da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono partecipare gli amministratori ed i sindaci.

Art. 270.

(Opposizione contro le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti).

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Contro le deliberazioni illegali ciascun obbligazionista può fare opposizione a norma dell'articolo 233.

L'opposizione è proposta innanzi al tribunale nella cui giurisdizione è posta la sede della società, mediante citazione del rappresentante degli obbligazionisti, o in mancanza di questo, degli amministratori della società.

Art. 271.

(Rappresentante degli obbligazionisti).

Il rappresentante degli obbligazionisti può essere scelto anche fuori degli obbligazionisti. Esso dura in carica per un periodo massimo di un triennio e può essere rieletto. L'assemblea che lo nomina ne fissa il compenso.

Il rappresentante degli obbligazionisti deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e presenziare le operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea degli azionisti, ma non può ingerirsi nell'amministrazione della società. Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti ha la rappresentanza processuale attiva e passiva di questi, anche nelle procedure concorsuali e di liquidazione amministrativa della società debitrice.

Art. 272.*(Azione individuale degli obbligazionisti).*

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono di ostacolo alle azioni individuali degli obbligazionisti, a meno che queste non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea prevista dall'art. 269.

Art. 273.*(Sorteggio delle obbligazioni).*

Tutte le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante degli obbligazionisti, o, in mancanza, di un notaio.

CAPO IV.**Libri sociali.****Art. 274.***(Libri sociali obbligatori).*

(Art. 140 cod. comm.; art. 9 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1634; art. 4 R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1548).

Oltre ai libri contabili previsti dall'art. 26, la società per azioni deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e cognome o la ditta dei titolari di azioni nominative e i versamenti fatti sulle azioni;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle rimborsate;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, in cui devono essere trascritti anche i verbali fatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.

I libri di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione, il libro di cui al n. 5 a cura del collegio sindacale e il libro di cui al n. 6 a cura del comitato esecutivo.

I libri suddetti devono essere tenuti in conformità di quanto dispone l'art. 30.

Art. 275.

(Diritto di ispezione dei libri sociali).

(Art. 142 cod. comm.).

Gli azionisti hanno diritto di ispezionare i libri indicati ai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere a proprie spese estratti del libro dei soci.

CAPO V.

Bilancio.

Art. 276.

(Comunicazione del bilancio al collegio sindacale).

(Art. 176 cod. comm.).

Gli amministratori devono formare il bilancio dell'esercizio precedente, col conto dei profitti e delle perdite e con la relazione, e presentarlo al collegio sindacale almeno quindici giorni avanti quello fissato per l'assemblea ordinaria.

Art. 277.

(Criteri di formazione del bilancio).

Art. 176 comma 2° cod. comm.).

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite devono mettere in evidenza, con chiarezza e precisione la effettiva situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte, tenendo conto della necessità di assicurare in modo durevole, con prudenti criteri di valutazione, la solidità dell'azienda.

Art. 278.

*(Contenuto del bilancio).**(Art. 176, 177, cod. comm.).*

Salvo le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

A) nell'attivo:

- 1) i crediti verso gli azionisti per versamenti ancora da effettuarsi sulle azioni;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) le privative industriali, i diritti d'autore e i marchi di fabbrica;
- 5) l'avviamento e le concessioni in quanto sia loro attribuito un valore di bilancio;
- 6) i mobili;
- 7) le scorte di materie prime e le merci;
- 8) la consistenza di cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni od interessenze, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a sensi dell'art. 212 e le partecipazioni di maggioranza;
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) altri crediti;

B) nel passivo:

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle azioni privilegiate;
- 2) la riserva legale;
- 3) le riserve statutarie e facoltative;
- 4) i fondi di ammortamento e di svalutazione;
- 5) i fondi accantonati per indennità di licenziamento del personale;
- 6) i debiti assistiti da garanzia reale;
- 7) i debiti verso fornitori;
- 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 9) i debiti verso società collegate;
- 10) gli altri debiti della società;

C) nell'attivo e nel passivo :

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti ;

2) le altre partite di giro.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Art. 279.

(Criteri di valutazione).

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservate le seguenti regole :

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per valore superiore al prezzo di acquisto, e la loro valutazione deve essere in ogni esercizio attivo ridotta in proporzione del deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante la iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento ;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio ;

3) i diritti di privativa industriale, i marchi di fabbrica, i diritti di autore, i diritti di concessione non possono essere iscritti per un valore superiore al loro prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio attivo ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione ;

4) i criteri per la determinazione del valore dei titoli azionari ed a reddito fisso devono essere fissati dal consiglio di amministrazione secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo presente in special modo per i titoli quotati in borsa l'andamento delle relative quotazioni. Tali criteri dovranno essere comunicati al collegio sindacale che ne terrà conto nella relazione all'assemblea ;

5) le interessenze non azionarie devono essere valutate per un valore non superiore a quello risultante

dall'ultimo bilancio delle aziende alle quali esse si riferiscono, tenendo conto altresì di quegli elementi che, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, possono influire sulla valutazione delle medesime;

6) i crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più fra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo; in tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza in conformità dei rispettivi piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, in corrispondenza delle singole poste dell'attivo.

I fondi accantonati per indennità di licenziamento al personale devono formarsi gradualmente nella misura concordata fra il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, quando la società non ha provveduto al riguardo con la costituzione di casse di previdenza o mediante forme assicurative.

Nel caso in cui speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale debbono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea dei soci.

Art. 280.

(Spese riguardanti più esercizi).

Le spese fatte all'inizio della società o anche successivamente, la cui prevedibile utilità non si esaurisce nel corso di singoli esercizi, possono essere iscritte nell'attivo del bilancio solo col consenso del collegio sindacale.

Le suddette spese devono essere ammortizzate nel periodo stabilito dal collegio sindacale, e, in ogni caso, nel periodo massimo di dieci anni.

Art. 281.

(Valore di avviamento).

L'avviamento non può essere iscritto nell'attivo del bilancio, se non quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce.

L'avviamento non può essere iscritto in bilancio per un valore superiore al prezzo pagato a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce: il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei singoli esercizi secondo il prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione.

Art. 282.

(Relazione dei sindaci).

(Art. 178 cod. comm.).

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sulla tenuta della contabilità, e fare le sue osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed all'approvazione di questo.

Art. 283.

(Deposito del bilancio).

(Art. 179 cod. comm.).

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati dai soci.

Art. 284.

(Riserva legale).

(Art. 182 cod. comm.).

Sopra gli utili netti annuali deve essere innanzi tutto dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Se il fondo di riserva viene diminuito per qualsiasi ragione, esso deve essere reintegrato nello stesso modo.

Art. 285.

(Sovraprezzo delle azioni).

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva prevista dall'articolo precedente non abbia raggiunto il limite minimo indicato nell'articolo stesso.

Art. 286.

(Prelievo delle partecipazioni agli utili).

Le partecipazioni agli utili di esercizio eventualmente spettanti ai promotori, agli amministratori e al personale sono computati, in mancanza di diversa pat-
tuizione, sugli utili netti risultanti da bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale e statutaria.

Art. 287.

(Distribuzione degli utili agli azionisti).

L'assemblea generale che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti agli azionisti.

Non possono essere pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

I dividendi riscossi in contravvenzione delle disposizioni del presente articolo non possono essere ripetuti se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilanci regolarmente approvati, da cui risultino utili corrispondenti, dopo eseguito il prelievo di cui all'articolo 284.

Art. 288.

(Bilancio e azioni di responsabilità).

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica scarico degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nelle gestioni sociali.

Art. 289.*(Deposito del bilancio).**(Art. 180 cod. comm.).*

Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, gli amministratori devono depositare presso l'ufficio del registro copia del medesimo con la propria relazione e quella del collegio sindacale.

Il giudice del registro deve fare l'annotazione dell'avvenuto deposito nel registro di commercio.

CAPO VI.**Modificazioni dell'atto costitutivo.****Art. 290.***(Pubblicazione delle modificazioni).**(Art. 158, 96 e 100 cod. comm.).*

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea generale a norma degli articoli 217 e 218.

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea e degli amministratori, all'ufficio del registro del commercio nel termine di trenta giorni per l'iscrizione. Alla deliberazione debbono essere allegate le autorizzazioni amministrative che sono eventualmente richieste dalle leggi speciali. Il giudice del registro provvede in conformità dell'art. 182.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte nel registro del commercio, non hanno effetto nei confronti dei terzi che non ne hanno avuto altrimenti conoscenza.

SEZIONE I. — Modificazioni del capitale sociale.**Art. 291.***(Aumento del capitale).*

L'atto costitutivo può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche mediante emissione di azioni

privilegiate, fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro del commercio.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della società, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

La deliberazione del consiglio di amministrazione di emettere nuove azioni, avvalendosi della facoltà ad esso attribuita nei modi anzidetti, deve essere iscritta nel registro del commercio.

Salvo espressa disposizione dell'atto costitutivo o della deliberazione dell'assemblea, le nuove azioni non possono essere emesse in corrispettivo di conferimenti in natura.

Art. 292.

(Autorizzazione ministeriale).

La deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale non può essere iscritta nel registro del commercio, se l'aumento non è autorizzato con decreto del Ministro delle corporazioni secondo le norme di attuazione del presente codice.

Art. 293.

(Mancata sottoscrizione integrale).

Se l'aumento del capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione dell'assemblea o, nel caso previsto dall'art. 291, del consiglio di amministrazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione di aumento del capitale sia altrimenti disposto.

Art. 294.

(Diritto di opzione).

Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il diritto di opzione può essere escluso in tutto o in parte con la deliberazione di aumento di capitale, quando l'esclusione è giustificata da una ragione di interesse sociale e approvata dai soci che rappresentano i tre quarti del capitale presente all'assemblea, semprechè di tale esclusione sia fatta espressa menzione nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 295.

(Passaggio di riserve a capitale).

L'assemblea generale può aumentare il capitale sociale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali messi in evidenza nel bilancio.

Le azioni di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale previsto dal presente articolo devono avere le stesse caratteristiche di quelle ordinarie già in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi possedute, a meno che non ricorrano le condizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 294.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

Art. 296.

(Annotazione della variazione del capitale sociale).

La variazione del capitale sociale conseguente alla esecuzione della deliberazione di aumento approvata dall'assemblea generale o, nel caso dell'art. 291, dal consiglio di amministrazione non può essere iscritta nel registro del commercio, nè menzionata negli atti della società, se l'aumento non è sottoscritto e se non risulta il versamento di almeno tre decimi per ciascuna delle azioni di nuova emissione o se queste non sono interamente liberate, qualora costituiscano il corrispettivo di conferimenti in natura.

Art. 297.

(Riduzione del capitale sociale per esuberanza).

(Art. 101 cod. comm.).

La riduzione del capitale sociale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può essere attuata sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso agli azionisti e conseguente riduzione del numero delle azioni in seguito a sorteggio, o del valore nominale di esse. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto la misura minima prevista nell'articolo 179.

La deliberazione non può avere esecuzione se non trascorsi tre mesi dalla data della iscrizione nel registro del commercio. Contro di essa possono fare opposizione, entro tale termine, i creditori della società.

Il tribunale, su richiesta dell'opponente, può sospendere l'esecuzione della deliberazione, qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 298.

(Riduzione in base a piano di ammortamento).

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano nel caso in cui il rimborso del capitale mediante sorteggio delle azioni avvenga in conformità delle disposizioni dell'atto costitutivo, secondo il piano di ammortamento prestabilito nell'atto stesso.

Gli amministratori devono far iscrivere nel registro del commercio le variazioni del capitale sociale conseguenti alle operazioni di sorteggio entro trenta giorni dalla data di esse.

Art. 299.

(Riduzione per perdite).

(Art. 146 cod. comm.).

Quando risulta che il capitale sociale si è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea per sottoporre ad essa la situazione patrimoniale della società accompagnata da una relazione, la quale indichi le

cause che hanno determinato tale perdita, e proporre i provvedimenti che il consiglio stesso ritiene opportuni. Il collegio sindacale deve presentare le sue osservazioni.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta ridotta al di sotto del terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate.

Art. 300.

(Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).

Se le perdite riducono il capitale sociale al disotto del minimo previsto dall'articolo 179, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra che superi il detto minimo.

Art. 301.

(Sostituzione o stampigliatura di azioni).

Se le azioni che devono essere sostituite o stampigliate, non vengono presentate per la sostituzione o per la stampigliatura nel termine di un anno dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro del commercio, la società provvede al deposito nelle casse sociali dei corrispondenti titoli per conto degli azionisti a cui spettano, e dichiara decadute, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le vecchie azioni ancora in circolazione.

SEZIONE II. — *Fusione.*

Art. 302.

(Forme di fusione).

La fusione di più società può effettuarsi mediante la costituzione di una società nuova o mediante la incorporazione in una società di una o più altre.

Art. 303.*(Deliberazione di fusione).**(Art. 193 cod. comm.).*

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che per effetto di essa sono destinate ad estinguersi.

La deliberazione deve essere presa a norma dell'articolo 218.

La fusione deve essere deliberata nelle stesse forme dalla società incorporante; tuttavia la deliberazione di questa non è necessaria nel caso in cui per l'incorporazione non deve essere disposto un aumento del capitale sociale, o nel caso in cui gli amministratori sono stati autorizzati a collocare le azioni di nuova emissione mediante conferimenti in natura.

Art. 304.*(Pubblicità della deliberazione di fusione).**(Art. 194 cod. comm.).*

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede della società.

Con la deliberazione di fusione deve essere depositata per la iscrizione la situazione patrimoniale della società al momento della deliberazione.

A tale obbligo è tenuta la società incorporante quando la deliberazione di questa non è richiesta a norma dell'articolo precedente.

Art. 305.*(Opposizione dei creditori).**(Art. 195 cod. comm.).*

La fusione non può essere attuata, se non dopo trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel registro del commercio delle deliberazioni delle società destinate ad estinguersi, salvo il caso in cui consti del consenso di tutti i creditori o del pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso o del deposito delle somme

corrispondenti presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Durante il suddetto termine possono fare opposizione i creditori delle società destinate ad estinguersi.

L'opposizione sospende l'esecuzione della deliberazione sino a che non sia revocata o respinta con sentenza definitiva.

Art. 306.

(Atto di fusione).

(Art. 196 cod. comm.).

Trascorso senza opposizione tale termine, la fusione può essere eseguita, e la società incorporante o la nuova che risulta dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte.

La fusione deve essere fatta per atto pubblico, il quale deve essere depositato per l'iscrizione all'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede della società incorporante o che risulta dalla fusione.

CAPO VII.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 307.

(Cause di scioglimento).

(Art. 189 cod. comm.).

La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine di durata;
- 2) per il compimento dell'oggetto sociale;
- 3) per l'impossibilità di compiere l'oggetto sociale;
- 4) per la dichiarazione di fallimento o per l'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziaria o amministrativa sul patrimonio sociale;
- 5) per la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, se i soci non hanno provveduto in conformità dell'art. 300;
- 6) per la riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo, se nel termine di sei mesi il numero legale dei soci non è stato ricostituito;
- 7) per deliberazione dell'assemblea.

Art. 308.

(Società con numero di soci inferiore al legale).

Se, nel caso dell'art. 307, n. 6, la società non viene posta in liquidazione, rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte successivamente i soci rimasti che hanno avuto conoscenza del verificarsi delle cause di scioglimento.

Art. 309.

(Convocazione dell'assemblea).

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, debbono nel termine di un mese promuovere il procedimento di liquidazione, convocando l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Fino a quando i liquidatori non abbiano accettato la nomina, gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali.

Essi devono provvedere al disbrigo degli affari urgenti, ma non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi contraggono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Art. 310.

(Nomina dei liquidatori).

(Art. 210 cod. comm.).

La nomina dei liquidatori deve essere fatta dall'assemblea generale che ordina la liquidazione, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con la maggioranza prescritta dall'ultimo comma dell'art. 220.

Quando la maggioranza non si può formare, la nomina è fatta dal tribunale su istanza degli amministratori o dei sindaci.

La nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro del commercio a norma dell'art. 290.

Art. 311.

(Cessazione del mandato degli amministratori e rappresentanza della società).

(Art. 211, 212, 213, 200 cod. comm.).

Con la iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro del commercio cessa il mandato degli amministratori, e la rappresentanza della società spetta ai liquidatori, in conformità dell'art. 167.

Gli amministratori debbono fare ai liquidatori la consegna del patrimonio e della amministrazione sociale, e presentare ad essi il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato dai soci.

Spetta ai liquidatori di approvare il rendiconto o di sostenere le contestazioni.

Quando uno o più amministratori sono nominati liquidatori, il rendiconto di cui al comma precedente deve essere depositato e pubblicato insieme col primo bilancio annuale o col bilancio finale di liquidazione.

Art. 312.

(Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).

(Art. 198, 201 e 203 cod. comm.).

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni degli articoli 168, 169, 171, 173, primo comma.

La distribuzione di somme ai soci nel corso della liquidazione è regolata dall'art. 172.

Art. 313.

(Bilancio finale di liquidazione).

(Art. 215 cod. comm.).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato per l'iscrizione nel competente ufficio del registro del commercio.

Nei trenta giorni successivi alla iscrizione del deposito del bilancio nel registro del commercio, ogni socio può proporre reclamo con atto di citazione notificato ai liquidatori.

Trascorso il termine assegnato per proporre i reclami, questi debbono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto di intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 314.

(Approvazione tacita del bilancio).

Decorso il termine di trenta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato da tutti i soci, e i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione senza riserve tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 315.

(Deposito delle somme non riscosse).

(Art. 217 cod. comm.).

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro due mesi dal deposito del bilancio a norma dell'art. 313, devono essere depositate presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale, con l'indicazione del nome dell'azionista o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 316.

(Deposito dei libri sociali).

(Art. 218 cod. comm.).

Compiuta la liquidazione e la distribuzione e il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per tre anni presso l'ufficio del registro. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese.

Art. 317.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro del commercio.

Dopo la pubblicazione prevista nel comma precedente, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti pos

sono far valere il loro credito soltanto nei confronti dei soci e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

CAPO VIII.

Società di interesse nazionale e società con partecipazione di enti pubblici.

Art. 318.

(Società d'interesse nazionale).

Alle società per azioni, dichiarate con legge speciale società di interesse nazionale, in quanto non sia diversamente disposto dalla loro particolare disciplina, si applicano, in deroga alle disposizioni generali per le società per azioni, le norme seguenti.

Art. 319.

(Nominatività delle azioni e nazionalità degli amministratori e dei direttori).

Con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, emanato d'accordo con il Ministro delle corporazioni, può essere disposto che le azioni siano tutte o in parte nominative e debbano appartenere a enti o cittadini italiani.

Gli amministratori e i direttori generali debbono essere di nazionalità italiana.

Art. 320.

(Azioni a voto plurimo).

Le società di interesse nazionale possono emettere azioni a voto plurimo.

Le condizioni di emissione delle azioni a voto plurimo e in particolare il numero dei voti da attribuirsi a ciascuna azione debbono essere approvati dal Ministro di grazia e giustizia d'accordo con il Ministro delle corporazioni.

Alle azioni a voto plurimo non può essere attribuito un numero di voti superiore al quintuplo di quello attribuito alle azioni ordinarie di pari valore; il totale dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo non

può eccedere la metà dei voti spettanti al totale delle azioni.

Le azioni a voto plurimo devono in ogni caso essere nominative.

Art. 321.

(Società con partecipazione di enti pubblici).

Se lo Stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

I membri nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea, ma non sono tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 243.

Per gli atti da essi compiuti nell'esercizio del loro ufficio di amministratori sono responsabili anche gli enti dai quali sono stati nominati.

Art. 322.

(Amministratori e sindaci nominati da enti pubblici).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

TITOLO VI.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Art. 323.

(Norme applicabili e ditta).

La società in accomandita per azioni è regolata dalle norme relative alla società per azioni, salvo le disposizioni seguenti.

La ditta della società deve contenere in ogni caso l'indicazione « società in accomandita per azioni ».

Art. 324.*(Soci accomandatari e accomandanti).*

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano esclusivamente ai soci accomandatari, salvo il disposto dell'art. 238.

Ai soci accomandatari si applicano le disposizioni degli articoli 126, 127, primo comma, e 122.

Ai soci accomandatari si applicano le disposizioni degli articoli 127 secondo e quarto comma, 129 e 130.

Art. 325.*(Revoca degli amministratori).**(Art. 120 cod. comm.).*

La revoca degli amministratori può essere deliberata con la maggioranza prescritta dall'art. 220 per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria delle società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusti motivi, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, dal momento della iscrizione della revoca nel registro del commercio cessa la responsabilità illimitata dell'amministratore revocato per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione stessa.

Art. 326.*(Surroga degli amministratori).**(Art. 120 cod. comm.).*

L'assemblea generale con la maggioranza indicata all'articolo precedente provvede a surrogare, scegliendolo fra gli azionisti, l'amministratore che per qualunque causa abbia cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata anche da ciascuno di questi.

L'amministratore surrogato assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 327.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le modificazioni dell'atto costitutivo previste nell'art. 218 devono essere approvate dall'assemblea generale dei soci con la maggioranza prescritta per le assemblee straordinarie della società per azioni, e devono inoltre essere approvate dai soci accomandatari.

Art. 328.

(Scioglimento della società).

(Art. 191 comma 3° cod. comm.).

La società si scioglie, oltre che per i casi previsti dall'art. 307, per la cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori, quando nel termine di tre mesi non sia stato provveduto alla loro sostituzione o gli eletti non abbiano accettato.

Durante detto periodo la gestione della società può essere assunta per gli affari urgenti da uno o più accomandanti, senza che questi perdano il beneficio delle limitazioni di responsabilità.

TITOLO VII.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 329.

(Ditta).

La ditta della società a responsabilità limitata può essere liberamente costituita con l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo IV, libro I. Essa deve contenere in ogni caso l'indicazione: « società a responsabilità limitata ».

Art. 330.

(Costituzione).

La società deve costituirsi con un numero di soci non inferiore a tre e con un capitale non inferiore a lire ventimila nè superiore a un milione.

La società deve costituirsi per atto pubblico in conformità delle disposizioni dell'articolo 131.

Il notaio non può tuttavia procedere alla costituzione della società, se non risultano versati almeno i tre decimi dei conferimenti in numerario, in conformità di quanto dispone l'articolo 181.

L'atto costitutivo è iscritto nel registro di commercio a norma degli articoli 182 e 184.

Art. 331.

(Conferimento).

Ai conferimenti si applicano le disposizioni prescritte per le società per azioni.

Se l'atto costitutivo prevede l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, si applica la disposizione dell'art. 198.

Art. 332.

(Quote di conferimento).

Le quote di conferimento di ciascun socio non possono essere inferiori a lire mille. Le quote possono essere anche di valore disuguale e sono divisibili, purchè, per effetto della divisione, il valore di ciascuna non scenda al disotto del limite fissato in questo articolo.

Art. 333.

(Trasferimento delle quote).

Le quote di partecipazione sono trasferibili per successione ereditaria e, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, per atto tra vivi.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci e deve essere iscritto nel registro di commercio per gli effetti di cui all'art. 290.

Nel trasferimento per atto tra vivi, l'alienante rimane solidalmente responsabile con l'acquirente per i versamenti non ancora eseguiti.

Art. 334.*(Assemblea generale).*

Le adunanze dei soci sono regolate dalle disposizioni dettate per le assemblee generali delle società per azioni.

Tuttavia, la convocazione dell'assemblea può essere fatta, oltre che a norma dell'art. 216, mediante avviso da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'adunanza ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano i tre quarti del capitale sociale, salvo che l'atto costitutivo non consenta una maggioranza meno elevata.

E' ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 335.*(Modificazioni dell'atto costitutivo).*

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate e pubblicate a norma dell'art. 290.

Art. 336.*(Amministrazione).*

La società è amministrata da uno o più amministratori, soci o non soci.

Si applicano all'amministrazione della società le norme relative alle società per azioni. Peraltro tutti gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza previsto nell'art. 246 per l'amministratore delegato.

Il socio che è nominato amministratore nell'atto costitutivo non può essere revocato se non per giusti motivi: egli tuttavia decade dall'ufficio di amministratore, se cessa di far parte della società.

Art. 337.*(Controllo).*

Nella società a responsabilità limitata non è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.

Se l'atto costitutivo prevede tale nomina, si applicano le disposizioni del titolo V, capo II, sezione III; in caso contrario, ogni socio ha il diritto di controllo, di cui all'articolo 124.

Art. 338.
(*Libri sociali*).

La società deve tenere, oltre i libri contabili previsti all'art. 26, i libri indicati all'art. 274, n. 1, 3 e 4, e, se sussiste il collegio sindacale, il libro indicato nel n. 5 dello stesso articolo.

Art. 339.
(*Bilancio*).

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni dettate per le società per azioni in quanto applicabili, e deve essere approvato dall'adunanza dei soci.

Gli amministratori, anche se non esiste un collegio sindacale, debbono depositare il bilancio, con il conto delle perdite e dei profitti e con la relazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro del commercio a norma dell'articolo 289.

Art. 340.
(*Responsabilità oltre la quota*).

L'atto costitutivo può stabilire che, in caso di insolvenza della società, ciascun socio risponda delle obbligazioni sociali, oltre che con la propria quota, per una somma multipla dell'ammontare della quota stessa.

Art. 341.
(*Norme applicabili*).

Per quanto non disposto nel presente titolo, si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni dettate per la società per azioni, in quanto compatibili.

Non è consentita alla società a responsabilità limitata la emissione di obbligazioni.

TITOLO VIII.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 342.

(Nozione).

Le società commerciali costituite per fini mutualistici, che intendono fruire delle agevolazioni stabilite dalla legge a favore della cooperazione, devono comprendere nella propria ditta l'indicazione « società cooperativa » e devono osservare le disposizioni del presente titolo.

Art. 343.

(Forma).

(Art. 219 cod. comm.).

La società cooperativa può assumere, salvo le disposizioni di leggi speciali, la forma della società in nome collettivo, a responsabilità limitata o della società per azioni, ed è soggetta alle norme proprie della specie di società di cui assume i caratteri, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Art. 344.

(Costituzione).

La società deve costituirsi con un numero di soci non inferiore a dieci.

Il numero dei soci è variabile senza che la variazione importi modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa assume la forma della società per azioni, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Art. 345.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

Art. 220 cod. comm.).

L'atto costitutivo, oltre le condizioni richieste in relazione alla specie della società, deve indicare:

1) le condizioni di ammissione dei soci, il modo ed il tempo in cui debbono essere compiuti i conferimenti;

2) le condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci;

3) le forme di convocazione delle assemblee generali ed i pubblici fogli sui quali devono essere pubblicati gli atti della società.

L'atto costitutivo e gli atti di ammissione e di recesso dei soci sono esenti dalle imposte di registro e di bollo

Art. 346.

(Valore massimo delle quote).

(Art. 224 cod. comm.; art. 1 R. D. L. 10 febbraio 1927 n. 196).

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota maggiore di lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere maggiore di lire cinquecento.

Nelle società cooperative per azioni, le azioni sono sempre nominative: esse non possono essere cedute con effetto verso le società, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Art. 347.

(Ammissione di nuovi soci).

(Art. 226 1° comma cod. comm.).

L'ammissione di nuovi soci si attua mediante deliberazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione sulla base di una dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 348.

*(Recesso dei soci).**(Art. 226 comma 2° cod. comm.).*

Se l'atto costitutivo ammette il recesso del socio dalla società, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla società.

La dichiarazione di recesso opera con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima; altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo.

La dichiarazione di recesso deve essere iscritta nel registro del commercio, per gli effetti di cui all'art. 290.

Art. 349.

*(Assemblea).**(Art. 225 cod. comm.).*

Nelle assemblee hanno diritto di voto soltanto coloro che dal registro dei soci risultino iscritti da almeno tre mesi, salvo che si tratti di soci fondatori.

Nelle società cooperative per azioni ogni socio ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute.

Il socio che possiede più di cinque azioni e sino a cento, ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento, ha un voto ogni dieci azioni. Salvo il diritto di voto spettante a ogni socio, lo statuto può stabilire che per i voti successivi sia richiesto il possesso di un gruppo di azioni superiore a quello sopra indicato.

Nelle società cooperative a garanzia limitata ogni socio ha diritto al voto. Se le quote dei singoli soci sono di valore disuguale, il calcolo della maggioranza si attua applicando la proporzione decrescente prevista nel comma precedente sulla base dell'ammontare della quota minima.

Art. 350.

(Assemblee separate).

Se i soci della cooperativa superano il numero di trecento, l'atto costitutivo può stabilire che determinati gruppi locali deliberino separatamente, delegando cia-

scuno un proprio rappresentante all'assemblea generale da tenersi nella sede principale della società. L'ordine del giorno delle assemblee generali deve essere comunicato alle assemblee locali sotto pena di nullità.

L'atto costitutivo può altresì stabilire che il voto sia dato per corrispondenza.

Art. 351.

(Morte del socio).

Salvo che l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi, in caso di morte del socio, la quota del socio defunto è rimborsata agli eredi secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato, nel termine stabilito dall'atto costitutivo od, in mancanza, entro l'esercizio successivo a quello in cui la morte si è verificata.

Art. 352.

(Esclusione dei soci).

(Art. 226 comm. 3° cod. comm.).

L'esclusione dei soci non può aver luogo che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo, e con l'osservanza di quanto disposto nell'art. 156.

Art. 353.

(Responsabilità del socio uscente).

(Art. 227 cod. comm.).

Per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace di fronte ai terzi, o in cui l'atto di cessione della quota o dell'azione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

TITOLO IX.

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

Art. 354.

*(Nozioni).**(Art. 239 cod. comm.).*

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale, e la responsabilità dei soci è limitata al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione.

Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative per azioni in quanto siano compatibili con la loro natura.

Art. 355.

(Contratti di assicurazione con terzi).

L'atto costitutivo può stabilire che la società assuma in determinati casi contratti di assicurazione con i quali i contraenti non acquistano la qualità di socio.

Art. 356.

(Soci sovventori).

L'atto costitutivo può inoltre stabilire che la società abbia soci sovventori di danaro per garantire il pagamento delle indennità.

I soci sovventori hanno diritto di voto in misura non superiore a quella attribuita ai soci assicurati in base al rapporto fra l'ammontare dei premi versati e la somma da essi data.

TITOLO X.

SOCIETÀ NAZIONALI ED ESTERE

Art. 357.

(Società nazionali con attività all'estero).

Le società che si costituiscono nel Regno, nei territori dell'Impero, nelle colonie o nei possedimenti, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni del presente codice.

Art. 358.

(Società estere con sede nel Regno).

(Art. 230 comma 4° cod. comm.).

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la sede della amministrazione ovvero l'oggetto principale della impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

Art. 359.

(Società estere con sede secondaria nel Regno).

(Art. 230 comma 1° cod. comm.).

Le società costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria o uno stabilimento con procuratore, sono soggette alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito, la iscrizione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci; devono pubblicare inoltre nei modi stessi i nomi delle persone che dirigono o amministrano tali sedi o altrimenti rappresentano la società nel Regno.

Art. 360.

(Società estere di specie diversa da quelle nazionali).

(Art. 230 comma 3° cod. comm.).

Le società costituite all'estero, che siano di specie diverse da quelle indicate nell'art. 114, sono soggette alle norme della società per azioni per ciò che riguarda

gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro del commercio e la responsabilità degli amministratori.

Art. 361.

(Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità).

(Art. 231 cod. comm.).

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, chi agisce in nome della società assume le responsabilità stabilite dall'art. 364.

TITOLO XI.

SOCIETÀ COMMERCIALI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 362.

(Norme applicabili).

Alle società commerciali che non sono legalmente costituite non è riconosciuta la personalità giuridica.

Esse sono regolate dal contratto sociale e, in mancanza di questo, dalle norme che regolano la società civile, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 363.

(Rappresentanza).

Nei confronti dei terzi si presume che ciascun socio il quale compie atti di gestione sociale abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

Le diverse disposizioni del contratto sociale non sono opponibili ai terzi che non le conoscano.

Art. 364.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

Per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo sociale. Delle obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente i soci e gli amministratori che hanno preso parte in nome sociale alle operazioni sociali.

Gli altri soci rispondono in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente, a meno che non provino di aver assunto col contratto sociale una responsabilità limitata e che questa limitazione era nota ai terzi nel momento in cui è sorta l'obbligazione per la quale questi agiscono.

Art. 365.

(Creditori particolari dei soci).

I creditori particolari dei soci non possono, finché dura la società, far valere i loro diritti sul fondo comune.

Essi possono soddisfarsi o garantirsi sugli utili spettanti al socio e sulle quote di liquidazione.

Essi possono inoltre, quando sono in possesso di un titolo esecutivo e quando dimostrano che il patrimonio residuo del socio è insufficiente per la realizzazione del loro credito, chiedere la liquidazione della quota del loro debitore.

Se la liquidazione non è compiuta nel termine di sei mesi, i creditori insoddisfatti hanno diritto di chiedere la divisione giudiziale del fondo comune.

Art. 366.

(Recesso del socio).

Se il contratto sociale è a tempo indeterminato, ciascun socio ha diritto di recedere dal medesimo trascorso un congruo termine di preavviso. Al socio che recede spetta la liquidazione della sua quota quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della scadenza del preavviso.

Art. 367.

(Obblighi dei soci che agiscono in nome sociale).

I soci che agiscono in nome sociale acquistano la qualità di commerciante.

Ciascuno di essi deve provvedere alla denuncia prevista dall'art. 16, indicando la ditta sotto la quale agisce per l'impresa sociale.

Se la ditta comprende il nome di altri soci, l'iscrizione nel registro del commercio non può avere luogo se essi non abbiano rilasciato procura scritta con sottoscrizione autenticata dal notaio.

Art. 368.

(Responsabilità per le obbligazioni assunte durante la costituzione).
(Art. 98 cod. comm.).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle società costituite per atto pubblico per la durata del termine previsto dagli articoli 132 e 182 per il deposito presso l'ufficio del registro.

Quando il deposito è avvenuto entro il detto termine, gli amministratori e i soci che hanno agito per la società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni assunte dalla società fino a quando l'iscrizione non sia avvenuta.

Avvenuta l'iscrizione, cessa la responsabilità degli amministratori e dei soci di cui al comma precedente.

Se l'iscrizione è rifiutata e la società continua ad agire, si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 369.

(Nullità del contratto sociale).

Se viene dichiarata la nullità di una società, la responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società prima della dichiarazione di nullità è regolata dalle disposizioni dell'art. 364.

TITOLO XII.

CONSORZI DI ACQUISTO, PRODUZIONE O VENDITA

Art. 370.

(Norme applicabili).

I consorzi aventi per oggetto la disciplina degli acquisti, della produzione o della vendita fra più imprese esercenti lo stesso ramo o rami affini di attività economica sono regolati dalle leggi speciali e, in quanto queste non dispongono, dalle norme seguenti.

Art. 371.

(Atto costitutivo).

L'atto costitutivo del consorzio deve essere fatto per iscritto e deve contenere:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) le attribuzioni degli organi eventualmente costituiti e le norme che ne disciplinano il funzionamento;
- 3) l'indicazione degli obblighi assunti dalle parti e le eventuali sanzioni pecuniarie per l'inadempimento di questi;
- 4) le norme per il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dalla partecipazione al consorzio e gli eventuali casi di recesso.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o l'acquisto o la vendita di merci per mezzo di un proprio ufficio, l'atto costitutivo deve inoltre indicare:

- 1) la denominazione del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio;
- 3) le quote dei singoli consorziati e i criteri per la determinazione di esse;
- 4) le norme per la risoluzione delle controversie relative all'assegnazione delle quote;
- 5) i contributi dovuti dai consorziati;
- 6) le norme relative alla rappresentanza del consorzio;
- 7) le norme relative alla liquidazione.

Art. 372.

(Deposito dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro trenta giorni dalla sua data, per l'iscrizione in uno speciale pubblico registro.

Il Ministro può rifiutare l'iscrizione dei consorzi che ritiene contrari agli interessi dell'economia nazionale.

Decorsi tre mesi dalla data dell'atto costitutivo senza che sia intervenuta l'iscrizione prevista dal primo comma del presente articolo, o anche prima di questa data se l'iscrizione è rifiutata, ciascun partecipante al consorzio può recedere dal medesimo.

Art. 373.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo, salvo diversa disposizione del medesimo, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono risultare da atto scritto e devono essere autorizzate, depositate e iscritte a norma dell'articolo precedente.

Art. 374.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono stare in giudizio in persona di coloro ai quali l'atto costitutivo attribuisce la presidenza o la direzione.

Art. 375.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione di tale fondo.

Art. 376.

(Impugnativa delle deliberazioni).

Alle deliberazioni delle assemblee dei consorziati si applica l'art. 233.

Art. 377.

(Controllo amministrativo).

Il Ministero delle corporazioni può in ogni tempo richiedere dati e notizie circa l'attività dei consorzi nonché copia delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Art. 378.

(Modificazione e scioglimento coattivo del consorzio).

Qualora l'attività consortile, a giudizio insindacabile del Ministro delle corporazioni, sentite le corporazioni interessate, risulti gravemente pregiudizievole agli interessi dell'economia nazionale, il Ministro stesso può disporre che siano modificate le direttive dell'azione consortile, e può disporre altresì che, entro un determinato termine, gli organi consortili cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

Nei casi di maggiore gravità è data facoltà al Ministro delle corporazioni, sentite le corporazioni interessate, di pronunciare, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, lo scioglimento del consorzio.

Art. 379.

(Responsabilità dei consorziati).

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio per la collettività dei consorziati dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidamente gli amministratori e i consorziati che hanno agito in nome del consorzio.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, rispondono esclusivamente questi ultimi, salvo il caso di insolvenza, in cui la responsabilità si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote.

Gli obblighi degli amministratori del consorzio sono regolati dalle norme del mandato.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori per la gestione del fondo consortile non può essere esercitata se non con il consenso della maggioranza dei consorziati e per mezzo di uno speciale mandatario designato dalla maggioranza stessa.

Art. 380.

(Consorti costituiti sotto forma di società commerciali).

Le norme degli articoli 371, 372, 373, 374 e 378 si applicano anche ai consorti costituiti nella forma di società commerciale, oltre alle disposizioni proprie del tipo di società adottato.

TITOLO XIII.**ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE****Art. 381.**

(Nozione del contratto).

(Art. 233 e 238 cod. comm.).

Nel contratto di associazione in partecipazione un commerciante o una società commerciale concede ad altri, che apporta beni o attività, una partecipazione agli utili ed alle perdite di un intero commercio o di una o più operazioni commerciali.

Il contratto di associazione in partecipazione deve essere provato per iscritto.

Il contratto di lavoro con partecipazione del prestatore d'opera agli utili dell'impresa non è soggetto alle norme del presente titolo.

Art. 382.

(Pluralità di partecipazioni).

Nel silenzio del contratto non possono essere ammesse altre partecipazioni per lo stesso commercio o la stessa operazione, senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 383.

(diritto dei terzi).

(Art. 235 cod. comm.).

I terzi non acquistano diritti nè assumono obbligazioni che verso l'associante.

Art. 384.*(Diritti dell'associante e dell'associato).**(Art. 236 cod. comm.).*

Il diritto di amministrare appartiene all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possono esercitare gli associati nello svolgimento dell'affare o del commercio per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare quando questo sia compiuto, o alla chiusura di ogni esercizio annuale dell'associante, se l'affare si protrae per più di un anno.

Art. 385.*(Divisione degli utili e delle perdite).**(Art. 237 cod. comm.).*

Se il contratto non dispone diversamente, gli utili e le perdite si dividono in proporzione delle quote.

Nel silenzio del contratto, le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo conferimento.

TITOLO XIV.**PRESCRIZIONE****Art. 386.***(Termine di prescrizione).**(Art. 919 cod. comm.).*

Le azioni derivanti dai rapporti sociali o associativi previsti in questo libro si prescrivono con il decorso di tre anni.

LIBRO TERZO

CONTRATTI COMMERCIALI

TITOLO I.

CONTRATTI SPECIALI DI VENDITA DI MERCI

CAPO I.

Vendita su documenti.

Art. 387.

(Nozione del contratto).

Nella vendita su documenti la tradizione si effettua dal venditore con la consegna al compratore del titolo rappresentativo della merce.

Il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui il titolo rappresentativo e gli altri documenti relativi alla merce stabiliti nel contratto o, in mancanza, dagli usi vengono offerti o esibiti al compratore in conformità dei patti o, in mancanza, degli usi.

Il compratore ha il diritto di controllare la regolarità dei documenti e la corrispondenza alle condizioni di vendita.

Art. 388.

(Obblighi del compratore).

Qualora i documenti risultano regolari il compratore non può rifiutarsi di pagare il prezzo, adducendo eccezioni relative alla qualità ed allo stato della merce.

Se tuttavia sussiste ragionevole timore di inadempienza da parte del venditore, il giudice può disporre le opportune misure cautelari.

Art. 389.

(Rischi gravanti sul compratore).

Nella vendita su documenti di merce viaggiante coperta da assicurazione per i rischi del trasporto, il compratore assume i rischi a cui si trova esposta la merce al momento della consegna al vettore, anche se la vendita avviene posteriormente, purchè il venditore non abbia taciuto al compratore la perdita e l'avaria della merce che già all'atto della vendita fossero a sua conoscenza.

Art. 390.

(Sconto di tratte documentate).

Il venditore è autorizzato a riscuotere il prezzo mediante tratta documentata sul compratore.

Alla banca incaricata dell'esazione del prezzo, che ha scontato la tratta o anticipato in tutto o in parte il prezzo e che si trova in possesso del titolo rappresentativo, compete il diritto di pegno sulla merce.

Art. 391.

(Pagamento a mezzo banca).

Qualora il pagamento del prezzo debba avvenire per il tramite di una banca, il compratore deve valersi della banca designata dal contratto o, in mancanza di designazione, di una banca che presenti i requisiti necessari per il buon fine dell'operazione.

Il venditore nel termine stabilito deve presentare i documenti alla banca ed esigere il pagamento. Egli non può rivolgersi al compratore se non in seguito a rifiuto della banca constatato all'atto della presentazione dei documenti.

La banca non può opporre al venditore se non le eccezioni derivanti dalle condizioni a cui si è obbligata verso di lui o dalla incompletezza o irregolarità dei documenti.

Nella ipotesi prevista dall'art. 388 il giudice, su istanza della banca o del compratore, può disporre in conformità dell'articolo stesso.

Art. 392.*(Responsabilità della banca).*

La banca che assume l'incarico del pagamento per conto del compratore è responsabile verso di questo secondo le regole del mandato, e per le anticipazioni fatte compete ad essa il diritto di pegno sulla merce, fin quando si trova in possesso del titolo rappresentativo della medesima.

Se l'incarico deve eseguirsi su altra piazza, dove non esistono sue filiali o agenzie, la banca può delegare per l'esecuzione altra banca. In tal caso essa non risponde per l'operato di quest'ultima, salvo il caso di colpa nella scelta o nell'impartire le necessarie istruzioni.

CAPO II.**Vendita a rate.****Art. 393.***(Passaggio della proprietà e dei rischi).*

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della tradizione.

In pendenza della riserva di proprietà il compratore è tenuto agli obblighi del depositario.

Art. 394.*(Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi).*

La riserva della proprietà è opponibile ai terzi creditori solo se fondata su atto scritto di data certa; è opponibile ai terzi acquirenti solo se questi sapevano che non era stato pagato il prezzo.

La presente disposizione si applica anche se le cose vendute vengono incorporate o congiunte ad un immobile di proprietà del compratore o di terzi. Ai fini

del privilegio spettante al locatore, la riserva di proprietà non è tuttavia a questo opponibile, se non gli è stata notificata nel termine di trenta giorni dalla introduzione della cosa nei locali affittati.

Nella vendita di macchine di rilevante valore destinate ad uso di un'impresa commerciale, la riserva della proprietà è opponibile ai terzi soltanto se il patto di riservato dominio è trascritto nel registro del commercio.

Art. 395.

(Inadempimento di una rata).

Per l'inadempimento di una sola rata che non supera l'ottava parte del prezzo non è ammessa la risoluzione di diritto e il compratore non perde il beneficio del termine relativo alle rate successive.

E' nullo ogni patto che rende deteriore la condizione del compratore.

Art. 396.

(Risoluzione del contratto).

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto.

Le parti possono previamente determinare in una somma fissa o in una data percentuale del prezzo il compenso e il danno, ma il giudice, se la determinazione risulta eccessiva, può equamente ridurla.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, convenendosi che al termine del contratto stesso, per effetto del pagamento dei canoni convenuti, la proprietà resti acquisita al conduttore.

CAPO III.

Vendita di macchine di rilevante valore.

Art. 397.

(Privilegio del venditore).

Il venditore di macchine di rilevante valore destinate ad uso di un'impresa commerciale, che non si avvale della riserva della proprietà, ha privilegio per il prezzo non pagato nel grado del pegno sulle macchine vendute e consegnate, ancorchè incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Tale privilegio è condizionato alla trascrizione del documento da cui risulta la vendita ed il credito in un registro speciale e pubblico tenuto presso l'ufficio del registro del commercio nella cui giurisdizione è posta la sede principale dell'impresa.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della trascrizione e ha effetto fino a quando le macchine si trovano in possesso del compratore, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Restano salvi in ogni caso i diritti del terzo possessore di buona fede.

TITOLO II.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 398.

(Nozione).

In virtù del contratto di somministrazione uno dei contraenti si obbliga verso l'altro, per un prezzo determinato o variabile, ad una serie di prestazioni periodiche o ad una prestazione continuativa di cose o servizi.

Art. 399.

(Oggetto del contratto).

Se la entità delle prestazioni non è stata determinata dai contraenti, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno dell'acquirente, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

Se per l'ammontare complessivo della fornitura o per quello delle singole prestazioni, le parti hanno fissato i limiti minimo e massimo della quantità, la determinazione spetta all'acquirente o all'utente, salvo che non sia pattuito altrimenti.

Se è stabilito un quantitativo minimo che l'acquirente o l'utente si è obbligato di prelevare, egli è tenuto al pagamento del prezzo corrispondente, anche se per circostanze estranee alla sua volontà egli non ha potuto prelevare tale quantitativo minimo, salvo il caso in cui il mancato prelievo sia dipeso da fatto del fornitore.

Se è stabilito un quantitativo minimo, l'acquirente o l'utente non è liberato dalle obbligazioni che gli derivano dal contratto, anche se paga il prezzo corrispondente al minimo stabilito per la residua durata del contratto.

Art. 400.

(Determinazione del prezzo e suo pagamento).

Se non sono stati stabiliti il prezzo o i criteri per la sua determinazione, s'intende pattuito il prezzo corrente al tempo della scadenza e nel luogo di esecuzione delle prestazioni.

Nelle somministrazioni periodiche il prezzo deve essere corrisposto all'atto dell'adempimento e in proporzione di ciascuna prestazione; nelle somministrazioni a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze di uso.

Art. 401.

(Scadenza delle singole prestazioni).

Il termine di ciascuna prestazione periodica s'intende pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

Se all'acquirente o all'utente è concessa la facoltà di fissare la data di scadenza delle singole prestazioni, egli è tenuto a darne al fornitore un preavviso sufficiente per metterlo in grado di eseguire i suoi obblighi, tenuto conto degli usi commerciali o delle peculiari circostanze del caso.

Art. 402.

(Inadempimento di una prestazione)

In caso di inadempimento o di ritardo da parte del fornitore nelle singole prestazioni, l'acquirente o l'utente può chiedere la risoluzione del contratto soltanto se l'inadempimento o il ritardo, dati i caratteri del rapporto o le circostanze del caso, è di natura tale da far venir meno per l'acquirente o l'utente lo scopo del contratto o la sicurezza dei successivi adempimenti.

La risoluzione del contratto non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

Rimane salvo in ogni caso il diritto dell'acquirente o dell'utente a chiedere l'esecuzione delle singole prestazioni.

Art. 403.

(Sospensione delle prestazioni).

L'inadempimento di una delle parti rispetto a singole prestazioni autorizza l'altra a sospendere la controprestazione e le successive fino a quando il detto inadempimento non sia cessato e non ne siano eliminati gli effetti col risarcimento del danno e col rimborso delle spese.

Tuttavia, se trattasi di lieve ritardo o di inadempimento di non grave entità, la sospensione non può aver luogo se non previa diffida con lettera raccomandata e non prima che siano decorsi almeno otto giorni dalla data di spedizione.

Art. 404.

(Liquidazione dei danni).

In caso di inadempimento i danni sono liquidati dal giudice secondo equità, tenuto anche conto dei prezzi correnti alla data dell'ultima prestazione inadempita.

Art. 405.

(Patto di preferenza).

Il patto che impegna l'acquirente o l'utente a dare, nell'eventualità di un successivo contratto, la preferenza al fornitore è valido a condizione che la durata dell'impegno sia limitata a un congruo termine e che il fornitore assuma la nuova somministrazione a condizioni non meno favorevoli di quelle offerte da terzi.

Il patto vale solo per il caso che si tratti di somministrazione avente la stessa natura ed il medesimo oggetto della precedente.

L'acquirente o l'utente è tenuto a rendere preventivamente edotto il fornitore delle condizioni proposte, e quest'ultimo deve dichiarare, nel termine stabilito o in quello richiesto dalle circostanze, se intende avvalersi del diritto di preferenza. In mancanza si considera che vi abbia rinunciato.

Art. 406.

(Esclusiva a favore del somministrante).

Se nel contratto di somministrazione è pattuita la clausola di esclusiva a favore del fornitore, l'acquirente o l'utente non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle che hanno formato oggetto del contratto, nè, salvo patto contrario, provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose o dei servizi dedotti in contratto.

Art. 407.

(Esclusiva a favore dell'acquirente).

Se nel contratto di somministrazione è pattuita la clausola di esclusiva a favore dell'acquirente o dell'utente, il fornitore non può effettuare, nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, nè direttamente nè indirettamente prestazioni della stessa natura di quelle che hanno formato oggetto del contratto.

Se l'acquirente assume anche l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, lo smercio delle cose di

cui ha l'esclusiva, è tenuto ad adempiervi con diligenza. In caso di inadempimento risponde dei danni, anche se, essendosi obbligato a ricevere un dato quantitativo minimo, egli abbia, rispetto a questo, eseguito il contratto.

Art. 408.

(Contratto a tempo indeterminato).

Se la durata del contratto non è stabilita, ciascuna delle parti può recederne dando all'altra preavviso con un congruo termine. Se il termine di preavviso non è stato stabilito in contratto o non risulta dall'uso, è fissato dal giudice avuto riguardo alla natura della somministrazione e all'equità.

Art. 409.

(Norme relative alle singole prestazioni).

In quanto siano compatibili con le disposizioni che precedono, al contratto di somministrazione si applicano anche le regole proprie del tipo di contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni.

TITOLO III.

CONTRATTI A TERMINE SU TITOLI

CAPO I.

Vendita a termine.

Art. 410.

(Nozione).

Il contratto di vendita a termine di titoli obbliga il venditore a trasferirne alla scadenza la proprietà al compratore e rispettivamente il compratore a pagarne il prezzo.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali, a norma delle quali la validità del contratto è subordinata al preventivo deposito di tutti o di parte dei titoli venduti, ovvero del prezzo.

Art. 411.

(Interessi e dividendi).

Gli interessi ed i dividendi sui titoli venduti a termine che sono esigibili prima della scadenza del contratto sono riscossi dal venditore e portati in detrazione del prezzo dovuto dal compratore.

Art. 412.

(Diritto di opzione inerente ai titoli).

Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore è tenuto, in quanto il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, a fare quanto è necessario per mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure ad esercitare l'opzione per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore a mezzo di agente di cambio o di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale.

Art. 413.

(Estrazione per premi o rimborsi).

Se i titoli venduti a termine sono soggetti ad estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione competono al compratore se la conclusione del contratto è anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. A questo effetto il venditore deve nel giorno precedente all'estrazione comunicare per iscritto al compratore la distinta numerica dei titoli venduti.

Art. 414.

(Versamenti richiesti sui titoli).

Il compratore deve fornire al venditore le somme necessarie per effettuare i versamenti richiesti sui titoli non liberati tre giorni prima della scadenza.

Art. 415.

(Inadempimento).

In caso di inadempimento dei contratti di borsa si applicano le norme sulla esecuzione coattiva prevista dal codice civile, salvo il caso in cui, per il modo con il quale il contratto è stato concluso, trovino applicazione le disposizioni sulla liquidazione coattiva prevista dalle leggi speciali.

CAPO II.

Riporto.

Art. 416.

*(Nozione).**(Art. 73 cod. comm.).*

In virtù del contratto di riporto il riportato trasferisce in proprietà al riportatore una certa quantità di titoli di credito di una data specie verso un determinato prezzo, con l'obbligo del riportatore di ritrasferire allo stesso riportato alla scadenza la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso dello stesso prezzo, aumentato o diminuito nella misura eventualmente pattuita.

Il contratto di riporto si perfeziona con la consegna dei titoli. Se oggetto del riporto sono titoli nominativi, è necessaria, oltre la consegna, la girata dei medesimi.

Art. 417.

*(Diritti accessori e obblighi relativi ai titoli).**(Art. 73 comma 3° cod. comm.).*

I diritti accessori e gli obblighi relativi ai titoli dati a-riporto spettano al riportato in conformità alle disposizioni degli articoli 411, 412, 413 e 414.

Il diritto di voto spetta, salvo patto contrario, al riportatore.

Art. 418.

*(Proroga del riporto).**(Art. 74 cod. comm.).*

La scadenza del riporto può essere prorogata di accordo fra le parti restandone immutate le condizioni. Sono salve le pattuizioni, in ordine al prezzo del riporto, per il nuovo periodo di durata di esso.

Se, alla scadenza, le parti liquidano la differenza fra il prezzo del riporto e un diverso prezzo, ovvero costituiscono il riporto su una quantità di titoli diversa o con un premio diverso, si reputa concluso un contratto nuovo.

Art. 419.

(Inadempimento).

Se una parte non adempie alla propria obbligazione nel termine stabilito, l'altra parte può richiedere la esecuzione o la liquidazione coattiva del contratto in conformità dell'art. 415.

Se entrambe le parti non adempiono alle proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto si intende abbandonato e ciascuna ritiene definitivamente ciò che ha ricevuto all'atto della stipulazione del contratto.

TITOLO IV.

CONTO CORRENTE

Art. 420.

(Nozione).

(Art. 345 cod. comm.).

In virtù del contratto di conto corrente le parti si obbligano ad annotare nel conto come rimesse inesigibili e indisponibili i loro reciproci crediti, salvo quelli consensualmente esclusi o di natura civile o non suscettibili di compensazione.

Il saldo del conto è esigibile alla chiusura periodica, salvo accordi delle parti per riportarlo a nuovo.

Art. 421.

(Spese e diritti di commissione).

(Art. 346 cod. comm.).

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per gli affari che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono iscritti nel conto, salvo convenzione contraria.

Art. 422.

(Effetti dell'iscrizione nel conto).

L'iscrizione di un credito in conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative alla validità e alla risoluzione dei rapporti che hanno dato luogo alle rimesse.

Se il contratto o l'atto è dichiarato nullo, o viene annullato o risolto, la partita si elimina dal conto.

Art. 423.

(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).

Se il credito annotato nel conto è garantito da pegno o ipoteca, il creditore ha diritto di valersi della garanzia, in quanto alla chiusura del conto risulti a suo favore un saldo e fino a concorrenza del credito garantito.

Se per il credito annotato esiste un fideiussore o un coobbligato in solido, questi rimane vincolato, a termini del titolo costitutivo della sua obbligazione o per l'ammontare del debito garantito o solidale, verso il correntista che alla chiusura del conto risulti creditore del saldo.

Art. 424.

(Crediti verso terzi).

.(Art. 345 n. 1 cod. comm.).

L'iscrizione di un credito verso terza persona, se non è accompagnata da espressa riserva pel caso della insolvenza del debitore, s'intende definitiva e a rischio del ricevente.

Se vi è clausola « salvo incasso » e il credito non è pagato, il ricevente ha la scelta di stornare la partita dal conto, restituendo il titolo impregiudicato ovvero di agire in base a questo. Può anche riservarsi l'esercizio del diritto di storno all'esito delle azioni intentate contro il debitore del credito annotato in conto.

La rimessa di un titolo di credito si presume fatta « salvo incasso ».

Le rimesse di titoli portanti obbligazione diretta del rimettente non escludono nel ricevente il diritto di agire per il pagamento alla loro scadenza, salva la compensazione.

Art. 425.

(Diritti dei creditori del correntista).

Il creditore del correntista può eseguire preventivamente il sequestro o il pignoramento del saldo eventuale del conto corrente. Avvenuto il sequestro o il pignoramento, l'altro correntista non può con nuove rimesse rendere peggiori le condizioni del creditore.

Tuttavia le rimesse al debitore che vengono fatte in seguito a un diritto sorto prima del sequestro o del pignoramento, purchè non costituiscano semplici ri-

messe di copertura, non si possono considerare come nuove rimesse agli effetti di quest'articolo. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro.

Ciascuno di essi ha il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 426.

(Chiusura del conto).

(Art. 347 cod. comm.).

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo relativo ha luogo alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in difetto, al termine di ogni semestre, computato dalla data del contratto.

Il credito del saldo è un credito liquido ed esigibile, che dal giorno della liquidazione produce interessi al tasso stabilito o, in difetto, al tasso legale.

Art. 427.

(Approvazione del conto).

La mancata contestazione, nel termine pattuito o consuetudinario o altrimenti nel termine che possa reputarsi congruo data la distanza di luogo, dello estratto conto, inviato da un correntista all'altro, equivale ad approvazione.

L'approvazione del conto non preclude l'impugnativa per errori di scritturazione o di calcolo o per omissioni, duplicazioni o simili.

Le azioni di cui al comma precedente si devono proporre nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, spedito per raccomandata.

Art. 428.

(Scioglimento del contratto).

(Art. 348 cod. comm.).

Il contratto di conto corrente si scioglie allo scadere del termine convenuto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può ad ogni chiusura del conto sciogliersi dal contratto, dandone disdetta almeno dieci giorni prima del termine di chiusura.

In caso di interdizione o di inabilitazione o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di chiedere la risoluzione del rapporto.

La risoluzione nei casi previsti o richiamati dal presente articolo impedisce dalla sua data l'inserzione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dell'articolo 426.

TITOLO V.

CONTRATTI BANCARI

CAPO I.

Depositi bancari.

Art. 429.

(Effetti del contratto).

Nei depositi di danaro la banca acquista la proprietà del danaro versato dal depositante, in una o più volte, ed è obbligata a restituirlo, nella stessa specie monetaria, su richiesta del depositante, con l'osservanza del termine di preavviso stabilito dalla convenzione o dagli usi o alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione prevista nel contratto.

Se la banca accetta in versamento vaglia od assegni, questi s'intendono accreditati salva esazione, e il depositante non può disporre del relativo importo, se non dopo l'esazione.

Salvo convenzione contraria, i versamenti e i prelevamenti si effettuano presso la sede principale o secondaria della banca, in cui si è iniziato il rapporto.

Art. 430.

(Libretto di deposito).

Nei depositi bancari in cui la banca rilascia un libretto di deposito al portatore, i versamenti e i prelevamenti devono essere provati mediante annotazione sul libretto.

In caso di divergenza fra le annotazioni del libretto e quelle della contabilità interna della banca, prevalgono le prime se le annotazioni sono state firmate da impiegati della banca.

Art. 431.

(Legittimazione del possessore).

Il libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una determinata persona od in altro modo contrassegnato, costituisce titolo di legittimazione nei confronti della banca a sensi dell'articolo 590, ultimo comma, salvo le disposizioni delle leggi speciali sui libretti di deposito a risparmio.

Art. 432.

(Deposito in conto corrente).

Nei depositi in conto corrente, salvo patto contrario, il deponente ha diritto di disporre della somma depositata mediante assegni bancari o secondo gli altri modi d'uso.

Al contratto di deposito in conto corrente si applicano gli articoli 426, 427 e 428 primo, secondo e terzo comma.

Art. 433.

(Deposito regolare di titoli).

Nei depositi di titoli in amministrazione la banca assume l'obbligo di custodire i titoli, di esigerne gli interessi o i dividendi, di verificare i sorteggi per la attribuzione di premi o il rimborso di capitali, di curare le riscossioni per conto del deponente, e in generale di provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli.

Gli importi riscossi sono accreditati al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o deliberare intorno all'esercizio di un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile le relative istruzioni al depositante e questi, se del caso, deve somministrare alla banca i fondi occorrenti.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o, in mancanza, dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa erogate.

La banca, nonostante qualunque patto contrario, risponde per la colpa in cui sia incorsa nell'amministrazione dei titoli suddetti.

Art. 434.

(Cassette di sicurezza).

Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per la idoneità e la custodia dei locali e per la integrità della cassetta, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

Qualora non si sia disposto altrimenti, ciascuno degli intestatari può aprire la cassetta, anche separatamente dagli altri.

Art. 435.

(Prescrizione).

L'azione di restituzione si prescrive col decorso di cinque anni dalla data dell'ultima operazione quando il saldo del deposito risulti inferiore a lire cento.

CAPO II.

Apertura di credito.

Art. 436.

(Nozione).

In virtù del contratto di apertura di credito la banca si obbliga a tenere per un dato periodo di tempo o per tempo indeterminato una somma determinata a disposizione dell'accreditato.

Art. 437.

(Utilizzazione del credito).

Se non si è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare secondo le forme di uso il credito in più volte e reintegrarlo con successivi versamenti, ripristinando mediante questi ultimi la sua disponibilità.

I prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca in cui si è costituito il rapporto o presso le sue sedi secondarie.

La banca, salvo patto contrario, deve rilasciare all'accreditato un libretto di assegni contro rimborso delle spese.

All'apertura di credito in conto corrente si applicano gli articoli 426 e 427.

Art. 438.

(Garanzia).

Se l'apertura di credito è stata assistita da una garanzia personale o reale, questa rimane in vigore per tutta la durata del rapporto, indipendentemente dal suo svolgimento.

Se il garante diviene insolvente o il valore della garanzia reale diminuisce di almeno un decimo, la banca, salvo patto contrario, può chiedere la sostituzione del garante o un supplemento di garanzia. Se l'accreditato non vi ottempera, la banca ha il diritto di ridurre il credito in proporzione del diminuito valore della garanzia, o di domandare la risoluzione del contratto.

Art. 439.

(Prestiti con garanzia del macchinario)

Le banche autorizzate all'esercizio dei prestiti alle imprese commerciali con garanzia del macchinario, secondo le norme da emanarsi con regio decreto, hanno privilegio nel grado del pegno sulle macchine destinate all'uso dell'impresa del debitore, ancorchè incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del debitore o di un terzo.

Tale privilegio è condizionato alla trascrizione nel registro di cui all'art. 397 del documento dal quale risultino lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito e l'esatta individuazione delle macchine sulle quali il privilegio è costituito.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della trascrizione e ha effetto fin quando le macchine si trovano in possesso del debitore, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Restano salvi in ogni caso i diritti del terzo possessore di buona fede.

Coesistendo il privilegio previsto nel presente articolo con quello indicato nell'art. 397, è preferito il creditore che abbia trascritto per primo.

Art. 440.

(Scioglimento del contratto).

Salvo quanto disposto all'art. 438 e salvo il caso di insolvenza dell'accreditato, la banca non può risolvere il rapporto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Se il contratto è a tempo indeterminato, lo scioglimento può avvenire in qualunque tempo, previo un congruo termine di preavviso.

CAPO III.

S c o n t o .

Art. 441.

(Nozione).

In virtù del contratto di sconto la banca anticipa all'altro contraente l'importo di un credito che questi ha verso terzi, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito scontato e trattenendo l'ammontare dello sconto.

Art. 442.*(Annullabilità del contratto).*

Il contratto è annullabile ad istanza della banca se è stato scontato un credito inesistente o si è indotta la banca in errore sulla natura o sulla causa del credito scontato.

Art. 443.*(Sconto di cambiali).*

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiali, la banca, nel caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato o del trattario, ha nei confronti dello scontatario i diritti che competono al possessore della cambiale.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative alla cessione della provvista a favore della banca nello sconto di tratte non accettate.

CAPO IV.**Anticipazione su pegno.****Art. 444.***(Prova del pegno).*

Nell'anticipazione su pegno di titoli o cose, la banca deve rilasciare al contraente una ricevuta nella quale debbono essere individuati i titoli o le cose dati in pegno.

Il patto con cui si conferisce alla banca la facoltà di disporre delle merci o dei titoli costituiti in garanzia, con l'obbligo di restituirne altrettanti della stessa specie, deve essere provato per iscritto.

Art. 445.*(Obbligazioni della banca).*

La banca, oltre all'osservanza degli altri obblighi del creditore pignoratizio, deve far assicurare le merci

per conto del contraente, se per la loro natura, per il loro valore o per la loro ubicazione l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

La banca è altresì obbligata ad esercitare per conto del debitore i diritti inerenti alle cose o ai titoli ricevuti in pegno, imputandone le somme a diminuzione del suo credito, salvo convenzione contraria.

Art. 446.

(Compenso alla banca).

Oltre al corrispettivo dell'anticipazione è dovuto alla banca il rimborso di tutte le spese erogate per la custodia e le operazioni relative alle cose o ai titoli.

Art. 447.

(Ritiro dei titoli o delle merci).

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in tutto o in parte i titoli o le cose detenute dalla banca, previo rimborso proporzionale dell'importo del prestito e delle altre somme spettanti alla banca secondo l'art. 446, salvo che in seguito al ritiro parziale delle cose o dei titoli la residua somma dovuta risulti insufficientemente garantita.

Art. 448.

(Diminuzione della garanzia).

Se la garanzia diminuisce di almeno un decimo del suo valore, la banca ha diritto di ottenere dal debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso. Se il debitore non vi ottempera, la banca può, con preavviso al debitore di almeno due giorni, far vendere le merci e i titoli a mezzo di persona autorizzata a tali atti.

Art. 449.

(Deposito irregolare a garanzia di anticipazione).

Se a garanzia di uno o più crediti sono stati vincolati depositi di danaro, merci o titoli presso la medesima banca, ed è stata a questa conferita la facoltà

di disporne, il debito di restituzione della banca è limitato a quella somma o a quella parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti.

TITOLO VI.

CONTRATTO DI AGENZIA

Art. 450.

(Nozione).

In virtù del contratto di agenzia l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto di uno o più commercianti, verso il corrispettivo di una provvigione.

Art. 451.

(Unità dell'incarico).

Il commerciante non può, salvo esplicita pattuizione, avvalersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti, nè l'agente può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più commercianti che siano in concorrenza fra di loro.

Art. 452.

(Riscossioni).

L'agente non ha facoltà di riscuotere per conto del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere senza speciale autorizzazione sconti o dilazioni.

Art. 453.

(Esecuzione del contratto).

L'agente ha facoltà a ricevere per conto del preponente le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto, nonchè le proteste e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Egli è altresì legittimato a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e a presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 454.

(Obblighi dell'agente).

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona affidatagli, nonché quelle rilevanti al fine di valutare la convenienza dei singoli affari.

Egli è tenuto altresì all'osservanza degli obblighi che incombono al commissionario in quanto non siano esclusi dalla natura del rapporto di agenzia.

Art. 455.

(Diritto alla provvigione).

L'agente ha diritto alla provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione o che non sono stati eseguiti per colpa del preponente.

Nel caso in cui il contratto ha avuto esecuzione parziale, la provvigione gli spetta in proporzione della parte eseguita.

Agli agenti di assicurazione la provvigione è dovuta, salvo diversa pattuizione, per il solo fatto della conclusione del contratto.

Qualora l'agente operi in regime di esclusiva, gli sono dovute le provvigioni anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente che debbono avere esecuzione nella zona a lui assegnata.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Art. 456.

(Mancata esecuzione del contratto imputabile al preponente).

La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Nel caso in cui il preponente ed il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura stabilita dagli accordi collettivi o dagli usi o, in mancanza, determinata dal giudice secondo equità.

Art. 457.

(Scioglimento del contratto di agenzia).

Il contratto di agenzia a tempo determinato cessa con lo scadere del termine senza obbligo di preavviso o di indennità per alcuna delle parti.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può darne all'altra disdetta osservando i termini di preavviso stabiliti dagli accordi collettivi o dagli usi.

Il termine di preavviso può essere in tutto o in parte sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità.

Art. 458.

(Indennità di risoluzione).

In caso di risoluzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato che non sia dovuto a fatto imputabile all'agente, il preponente è tenuto a corrispondere a quest'ultimo una indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi collettivi o dagli usi, o, in difetto, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità devono detrarsi le somme che lo agente ha diritto di ottenere da enti o da istituti di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal preponente.

Art. 459.

(Indennità permanente e morte dell'agente).

Le indennità di preavviso o di risoluzione saranno corrisposte dalla ditta, nella misura stabilita negli articoli precedenti, anche nel caso che il rapporto di

agenzia sia risoluto per invalidità permanente totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente le indennità di preavviso e di risoluzione spettano agli eredi.

Art. 460.

(Garanzie a favore dell'agente).

Per tutti i crediti liquidi ed esigibili derivanti dal rapporto di agenzia, comprese le indennità di preavviso e di risoluzione, l'agente ha un diritto di pegno sulle cose di proprietà del preponente che si trovino in suo possesso.

Art. 461.

(Agente di commercio con rappresentanza).

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nella ipotesi in cui all'agente di commercio sia attribuita dal preponente la rappresentanza per la conclusione o per l'esecuzione dei contratti.

TITOLO VII.

CONTRATTO DI COMMISSIONE

Art. 462.

(Nozione).

(Art. 380 cod. comm.).

In virtù del contratto di commissione il commissario assume l'obbligo di trattare e di concludere affari commerciali per conto del committente ed in nome proprio, verso retribuzione.

Art. 463.

(Azioni del committente verso i terzi).

(Art. 381 cod. comm.).

Il commissario assume direttamente verso i terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare: il committente può tuttavia, per conseguire quanto gli è dovuto

in relazione all'affare, esercitare, sostituendosi al commissionario, i diritti di credito spettanti a quest'ultimo, rimanendo per essi sottratto al concorso degli altri creditori del commissionario stesso, anche nel caso di fallimento.

Art. 464.

(Revindica del committente)

Il committente può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal commissionario anche nel caso di fallimento di quest'ultimo, salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi.

Art. 465 (*).

(Deroga alle istruzioni ricevute).
(Art. 356 cod. comm.).

[Il commissionario può derogare alle istruzioni ricevute, quando abbia fondata ragione di ritenere che il committente, conoscendo le mutate condizioni, avrebbe dato la sua approvazione, nè vi sia tempo sufficiente per chiedere ed ottenere la sua preventiva autorizzazione].

Art. 466.

(Operazioni a fido).
(Artt. 384 e 385 cod. comm.).

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità dei termini di uso nella piazza dove compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario, in mancanza di un termine di uso o di fronte al divieto da parte del committente di avvalersene, concede dilazioni di pagamento, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, dedotta la differenza di prezzo dovuta alla concessione della dilazione e salvo il diritto del commissionario di far propri gli altri vantaggi che ne derivano.

(*) Da coordinare col nuovo cod. civ. (libro delle obbligazioni).

In ogni caso, il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare, nella lettera di avviso al committente, la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta a pronti contanti e si applica la disposizione del secondo comma.

Art. 467.

(Custodia delle cose e tutela dei diritti del committente).

Il commissionario deve provvedere alla custodia delle cose speditegli per conto del committente e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi è urgenza, il commissionario può procedere alla vendita delle cose a mezzo di persona autorizzata a tali atti.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al committente.

Art. 468.

(Obbligo di diligenza nella custodia).

(Art. 354 cod. comm.).

Il commissionario, nella custodia delle cose che detiene per conto del committente, è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura. Tuttavia il commissionario è liberato se i danni dipendono da eventi che si possono normalmente attribuire a una delle cause suddette e se prova di aver osservato la dovuta diligenza.

Il commissionario, salvo patto contrario, è tenuto ad assicurare le cose, se e in quanto per la loro natura o importanza queste lo richiedano e l'assicurazione sia per esse consueta.

Art. 469 (*)

(Responsabilità del commissionario per l'inadempimento del terzo).

(Art. 387 comma 1° cod. comm.).

[Il commissionario non risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali

(*) Da coordinare col nuovo cod. civ. (libro delle obbligazioni).

ha contrattato, tranne il caso che la loro insolvenza gli fosse o gli dovesse essere nota prima della conclusione del contratto].

Art. 470.

(*Star del credere*).

(Art. 387 comma 2° e 3° cod. comm.).

Se il commissionario, in virtù di un patto o di un uso, è tenuto allo « star del credere », risponde dell'adempimento delle obbligazioni solidalmente con l'obligato secondo le regole della fidejussione. In tal caso ha diritto, oltre alla provvigione di cui all'articolo seguente, ad un compenso o ad una maggiore provvigione che, in mancanza di convenzione, si determina secondo gli usi del luogo in cui ha sede la impresa del commissionario. In difetto di usi provvede, in via equitativa, il giudice.

Art. 471.

(*Misura della provvigione*).

La provvigione dovuta al commissionario è determinata secondo i patti o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui ha sede l'impresa del commissionario stesso. In difetto di usi provvede il giudice in via equitativa.

Il committente ha diritto di revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'ha concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, da determinare tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Art. 472.

(*Commissionario contraente in proprio*).

(Art. 386 cod. comm.).

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo di borsa o di mercato risultante da pubblici listini o quotazioni ufficiali, se il committente non ha altrimenti disposto, il commissionario può, in base al prezzo suddetto, somministrare le cose che deve rispettivamente comprare o vendere, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se secondo il mandato l'operazione deve effettuarsi a un determinato corso della giornata (di apertura, medio o di chiusura), il commissionario, che si avvale della facoltà di cui al primo comma, deve conteggiare il prezzo in base a tale corso.

Art. 473 (*).

(*Garanzie a favore del commissionario*).

(Art. 362 cod. comm.).

[Per tutti i suoi crediti derivanti dal contratto di commissione il commissionario ha diritto di pegno sulle cose e sui titoli di spettanza del committente che egli detiene a causa del mandato.

Ha inoltre diritto di soddisfarsi prima del committente e dei suoi creditori sui crediti sorti dagli affari che ha concluso].

Art. 474.

(*Scioglimento del contratto*).

Il contratto di commissione si scioglie per le cause indicate nel codice civile per il mandato.

Tuttavia, se pur sopravvenendo la morte o l'incapacità del committente o del commissionario, l'impresa viene continuata, il contratto non si scioglie, salvo che una delle parti o gli eredi ne chiedano la risoluzione o questa sia prevista nel contratto.

Art. 475.

(*Revoca o rinuncia del commissionario*).

(Art. 366 cod. comm.).

Se la revoca o la rinuncia non sono determinate da giusta causa, il committente o, a seconda dei casi, il commissionario sono obbligati al risarcimento del danno. Il commissionario inoltre, nel caso di ingiustificata rinuncia, non ha diritto ad alcun compenso per l'opera già prestata.

(*) Da coordinare col nuovo cod. civ. (libro delle obbligazioni).

Se l'esecuzione della commissione è interrotta per fatto non imputabile al commissionario, spetta a quest'ultimo, oltre il rimborso delle anticipazioni e spese, un compenso proporzionale all'opera prestata, e all'importo della provvigione che gli sarebbe stata dovuta per la completa trattazione degli affari, se l'opera suddetta sia stata utile per la successiva trattazione dei medesimi.

Questa disposizione si applica anche nel caso che la risoluzione, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è stata chiesta dal commissionario.

Art. 476.

(Applicabilità delle norme sul mandato).

In quanto la commissione non sia regolata dalle norme precedenti, si applicano le norme sul mandato.

TITOLO VIII.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE

Art. 477.

(Nozione).

In virtù del contratto di spedizione lo spedizioniere assume, verso retribuzione, l'incarico della spedizione di merci per conto del committente, con l'obbligo di provvedere in nome proprio alla conclusione del contratto di trasporto col vettore e alle altre operazioni accessorie al trasporto.

Art. 478.

(Revoca della spedizione).

Finchè lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione verso rimborso delle spese sostenute dallo spedizioniere e corresponsione di un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 479.

(*Obblighi dello spedizioniere*).

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente, o, in mancanza, ad operare secondo il migliore interesse del committente.

In mancanza di incarico del committente, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

Art. 480.

(*Diritti dello spedizioniere*).

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico ricevuto si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo dove avviene la spedizione.

Il rimborso delle spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie assunte dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi non siano preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

I premi, gli abbuoni, e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, a meno che siano convenzionalmente riservati allo spedizioniere.

Art. 481.

(*Spedizioniere vettore*).

Lo spedizioniere che assume con mezzi propri o altrui l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, assume gli obblighi e i diritti di vettore.

Art. 482.

(*Rinvio*).

Salvo quanto è disposto nel presente capo, al contratto di spedizione si applicano le regole del contratto di commissione.

Art. 483.

(Prescrizione).

Le azioni derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui avvenne o sarebbe dovuta avvenire la consegna del carico al luogo di destinazione, tranne per i trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa, per i quali il termine della prescrizione è di diciotto mesi.

TITOLO IX.

CONTRATTO DI TRASPORTO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 484.

*(Nozione).**(Art. 388 cod. comm.).*

In virtù del contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire da un luogo ad un altro persone o cose.

Il vettore è responsabile per il fatto dei suoi dipendenti, e di qualunque persona cui affida la esecuzione del trasporto.

Art. 485.

(Pubblici servizi di linea).

Gli esercenti di servizi di linea per il trasporto di persone o di cose, soggetti a concessione amministrativa, sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto del pubblico compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, e ad eseguirle con parità di trattamento, secondo le tariffe stabilite nell'atto di concessione od altrimenti notificate al pubblico.

I trasporti devono essere eseguiti secondo l'ordine delle domande e, in caso di più richieste simultanee,

deve essere data la preferenza a quella che si riferisce al percorso maggiore.

Se le tariffe ammettono concessioni speciali, il vettore è obbligato ad applicare le medesime a chiunque ne faccia richiesta, in parità di circostanze, offrendo uguali condizioni.

Salvo le concessioni speciali ammesse dalla tariffa, qualunque deroga alla medesima è nulla, e alla clausola derogatoria si sostituisce di diritto la norma della tariffa.

Gli errori commessi nella applicazione delle tariffe danno diritto a rettifica e al versamento delle differenze.

Art. 486.

(Prescrizione).

(Art. 926 cod. comm.).

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto di persone o di cose, si prescrivono col decorso di un anno.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o dalla riconsegna della cosa; in caso di perdita totale della cosa, dal giorno in cui la cosa avrebbe dovuto arrivare; in caso di sinistro del viaggiatore, dal giorno del sinistro. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa la prescrizione si compie col decorso di diciotto mesi.

Le azioni derivanti da violazioni dell'obbligo legale di contrattare o da errori nell'applicazione delle tariffe a sensi dell'art. 485 si prescrivono in novanta giorni, dalla data rispettivamente della richiesta di trasporto o del contratto.

Art. 487.

(Trasporti cumulativi).

Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano anche nei rapporti tra vettori nei servizi cumulativi.

Nei trasporti cumulativi di cose la prescrizione è interrotta dall'azione esercitata dal mittente o dal destinatario contro qualunque dei vettori indicato nel contratto, anche se non abbia ricevuto la merce.

Art. 488.

(Rinvio a leggi speciali).

Le disposizioni del presente titolo, in quanto non siano derogate, si applicano anche ai trasporti ferroviari e postali, nonchè ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria.

CAPO II.

Trasporto di persone.

Art. 489.

(Trasferibilità dei diritti nascenti dal contratto).

Salvo patto contrario, i diritti nascenti dal contratto di trasporto non possono essere ceduti dopo l'inizio del viaggio.

Art. 490.

(Mancata effettuazione del viaggio).

Se il viaggio è impedito o soverchiamente ritardato per fatto del vettore, per caso fortuito o per forza maggiore, il viaggiatore ha facoltà di risolvere il contratto e di ripetere il prezzo pagato.

Art. 491.

*(Responsabilità del vettore).**(Art. 405 cod. comm.)*

Il vettore è responsabile della mancata esecuzione del trasporto e dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, nonchè della perdita o del deterioramento delle cose che il viaggiatore porta con sè, a meno che non provi che il danno è avvenuto senza sua colpa.

Ogni clausola la quale esclude o limita la responsabilità del vettore per il caso di sinistro al viaggiatore è nulla.

Le norme di questo articolo si applicano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Art. 492.

(Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi).

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Però il danno per ritardo o interruzione del trasporto si determina in ragione dell'intero viaggio.

CAPO III.

Trasporto di cose.

Art. 493.

(Lettera di vettura).

(Artt. 389, 390, 392 cod. comm.).

All'atto della consegna della merce per il trasporto, il mittente deve rilasciare al vettore, che la richiede, una lettera di vettura, da lui sottoscritta, indicante:

1°) il nome del mittente e del vettore, con le rispettive residenze;

2°) la data e il luogo della consegna;

3°) la natura, il peso, la quantità o il numero delle cose da trasportare, la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marchi di esse e le eventuali dichiarazioni del valore attribuito alle cose;

4°) il luogo di destinazione, il nome e la residenza del destinatario;

5°) il porto, con l'indicazione se sia affrancato o assegnato, e le somme dovute al vettore per le spedizioni gravate di spese anticipate o di assegno;

6°) le modalità e il termine del trasporto.

Art. 494.

(Documenti di accompagnamento).

(Art. 391 cod. comm.).

Qualora per l'esecuzione del trasporto occorranzo documenti doganali, fiscali o di polizia, il mittente deve rimetterli al vettore e indicarli nella lettera di vettura.

Il mittente è responsabile della verità e sufficienza delle indicazioni date al vettore relative al trasporto e della regolarità dei documenti consegnati.

Art. 495.

(Ricevuta del carico).

Il vettore deve rilasciare al mittente che la richiede una ricevuta di carico, oppure, se è stata rilasciata al vettore una lettera di vettura, un secondo esemplare della medesima con la sottoscrizione del vettore.

Art. 496.

(Diritti del mittente).

(Art. 393 cod. comm.).

Il mittente può sospendere il trasporto ed ordinare la restituzione delle cose trasportate a sè medesimo o la consegna di esse ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, o disporne altrimenti, salvo rifusione delle spese e dei danni, che sono conseguenza immediata e diretta del contrordine.

Se è stato rilasciato dal vettore al mittente un esemplare della lettera di vettura o una ricevuta del carico, il mittente non è legittimato a disporre delle cose trasportate a termini dell'articolo precedente, se non esibisce al vettore l'esemplare della lettera di vettura o la ricevuta del carico per l'annotazione delle nuove indicazioni, con una nuova sottoscrizione del vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui le cose sono passate a disposizione del destinatario a sensi dell'articolo 500, salvo quanto disposto dall'articolo 501.

Art. 497.

(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).

(Art. 395 cod. comm.).

Se l'inizio o la continuazione del viaggio è impedito o soverchiamente ritardato da caso fortuito, il vet-

tore deve immediatamente avvisarne il mittente, provvedendo alla custodia delle cose trasportate, e il mittente ha facoltà di disporre delle cose trasportate a termini dell'articolo precedente, con la sola rifusione delle spese e il pagamento del porto in proporzione del percorso compiuto.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente, o se le sue istruzioni non sono sufficienti o di possibile attuazione, il vettore può depositare le cose trasportate presso un terzo; qualora si tratti di cose soggette a rapido deterioramento, può anche far vendere le cose trasportate nei modi e con gli effetti dell'articolo 107 libro obbligazioni (prog.).

In ogni caso il vettore deve informare immediatamente il mittente, sia del deposito, sia della vendita.

Se il viaggio è interrotto per perdita totale delle cose trasportate derivante da caso fortuito, il vettore perde il diritto al prezzo del trasporto anche per il percorso compiuto.

Art. 498.

(Riconsegna delle merci).

(Art. 397 cod. comm.).

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo e nel termine indicati dal contratto o, nel silenzio del contratto, dagli usi.

Se la riconsegna deve avvenire in luogo diverso dalla residenza del destinatario, il vettore deve dare avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate, non appena queste sono giunte a destinazione.

Art. 499.

(Termine di resa).

Il termine di resa si calcola nel suo complesso ed è inscindibile, anche quando esso è stabilito mediante l'indicazione di più termini parziali.

Art. 500.

(Diritti del destinatario).

(Artt. 407 e 408 cod. comm.).

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore cessano di appartenere al mittente e spettano al destinatario, dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbero dovuto arrivare, il destinatario ne richiede al vettore la consegna.

Con la richiesta della consegna il destinatario resta obbligato al pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui è gravata la spedizione.

In caso di controversia sull'ammontare delle somme dovute, il destinatario deve depositare le differenze contestate presso un istituto di credito.

Art. 501.

(Destinatario irreperibile e ritardi nel ritiro del carico).

(Art. 413 cod. comm.).

Se il destinatario è irreperibile o versa in stato di fallimento o rifiuta il ritiro delle cose trasportate, o se sorge controversia circa il diritto del destinatario alla consegna o tra più destinatari, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, il quale può disporre delle cose trasportate a termini dell'articolo 496 con la rifusione dei danni, salvo la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle cose trasportate in conformità dell'articolo 497.

Se il destinatario, dopo aver acquisiti i diritti nascenti dal contratto di trasporto a sensi dell'articolo 500, ritarda a ritirare il carico, o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle cose trasportate presso un terzo o, trattandosi di cose soggette a rapido deterioramento, alla vendita, per conto e a rischio del destinatario, dandone avviso al medesimo.

Art. 502.

(Lettera di vettura all'ordine).

(Art. 392 cod. comm.).

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura « all'ordine », i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del duplicato, sottoscritto dal vettore con gli effetti di cui all'art. 609.

Il vettore è esonerato dall'obbligo dell'avviso previsto dall'art. 498, a meno che a questo effetto il mittente non abbia indicato nella lettera di vettura un domiciliatario nel luogo di destinazione.

Art. 503.

(Responsabilità del vettore nei confronti del mittente).

(Art. 410 cod. comm.).

Se il vettore esegue la riconsegna senza riscuotere dal destinatario i propri crediti o gli assegni, o senza esigere il deposito della somma controversa, egli rimane responsabile verso il mittente per l'importo degli assegni al medesimo dovuti, salva la sua azione verso il destinatario.

Art. 504.

(Pegno legale sulle cose trasportate).

(Art. 412 cod. comm.).

Il vettore ha sulle cose trasportate un diritto di pegno per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto.

Art. 505.

(Furto, perdita e avaria).

(Artt. 393, 400 e 404 cod. comm.).

Il vettore è responsabile della perdita, del furto, e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita, il furto o l'avaria è derivata da caso fortuito o forza maggiore, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario.

Tuttavia il vettore è liberato se i danni dipendono da eventi che si possono normalmente attribuire ad una delle cause suddette ed egli prova di avere osservato la dovuta diligenza.

Art. 506.

(Clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito).

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito o da forza maggiore.

Art. 507.

(Responsabilità del vettore per cali e ammanchi).

(Art. 393 cod. comm.)

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizi apparenti di imballaggio.

Per le cose che per la loro particolare natura soggiacciono durante il trasporto a una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde degli ammanchi solo quando questi oltrepassano il calo naturale e soltanto per la parte che lo eccedono.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 508.

(Calcolo del danno in caso di perdita o avaria).

(Art. 405 cod. comm.).

Il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Art. 509.

(Accertamento dell'avaria).

(Art. 409 cod. comm.).

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentano segni esteriori di avaria.

Se l'avaria esiste, è rimborsato delle spese.

Salvo convenzione contraria, le avarie si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 672 cod. proc. civ. (prog.).

Art. 510.

*(Responsabilità del vettore
per mancata esecuzione del trasporto).*
(Art. 403 cod. comm.).

Il vettore è responsabile della mancata esecuzione del trasporto e del ritardo della riconsegna, se non prova che tali eventi sono derivati da caso fortuito, forza maggiore o dal fatto del mittente o del destinatario.

L'indennità dovuta per il ritardo può essere determinata equitativamente dal giudice in proporzione del prezzo del trasporto e della durata del ritardo, indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 511.

(Estinzione dell'azione nei confronti del vettore).
(Art. 415 cod. comm.).

Il ricevimento delle cose trasportate senza riserva e col pagamento di quanto dovuto al vettore, estingue ogni azione nascente dal contratto di trasporto contro il vettore. Restano salve le azioni nascenti da dolo o colpa grave del vettore, nonché le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, a condizione che la domanda di verifica sia proposta appena conosciuto il danno e non oltre sette giorni dal ricevimento.

Art. 512.

(Trasporto con spedizione della merce).
(Art. 398 cod. comm.).

Se il vettore si incarica di far proseguire le cose trasportate oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, si presume che egli assuma per il trasporto oltre le proprie linee la responsabilità dello spedizioniere.

Art. 513.

(Trasporto cumulativo).

(Art. 411 cod. comm.).

Nei trasporti che risultano assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, ciascun vettore è responsabile della esecuzione del contratto dal luogo di partenza originario fino al luogo di destinazione.

Il vettore, il quale sia stato chiamato a rispondere di un fatto non proprio, può agire in regresso contro gli altri vettori singolarmente o cumulativamente. Se risulta quale dei vettori è stato l'autore del danno, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario l'indennità si divide tra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che possono provare che il danno non è avvenuto durante il proprio percorso.

Art. 514.

(Diritto di accertamento dei vettori successivi).

(Art. 399 cod. comm.).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o in atto separato lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in condizioni buone e conformi alla lettera di vettura.

Art. 515.

(Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore).

(Artt. 410 e 412 cod. comm.).

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti nascenti dal contratto di trasporto e nell'esercizio del diritto di pegno sulle cose trasportate.

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio di tale diritto, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva la sua azione contro il destinatario a termine dell'articolo 503.

TITOLO X.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 516.

(Nozione).

(Art. 417 cod. comm.).

Il contratto di assicurazione è quello in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a risarcire allo assicurato, nei limiti fissati nel contratto, il danno ad esso arrecato da un sinistro, ovvero si obbliga a pagare una somma capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 517.

(Esercizio dell'assicurazione).

(Artt. 19 e 32 R. D. L. 29 giugno 1923 n. 966).

L'assicurazione non può essere esercitata che in forma di impresa da un istituto di diritto pubblico o da una società anonima legalmente costituita, e con la osservanza delle norme stabilite nelle leggi speciali.

Art. 518.

(Assicurazioni mutue).

(Art. 419 cod. comm.).

Le assicurazioni mutue sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili col rapporto di società.

Art. 519.

(Assicurazioni marittime e sociali).

(Art. 418 cod. comm.).

Le assicurazioni marittime e aeree sono soggette alle disposizioni del presente titolo per quanto non previsto dal codice della navigazione.

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza, si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 520.

(Durata della proposta).

La proposta scritta di assicurazione diretta all'assicuratore, salvo diversa dichiarazione risultante dalla proposta stessa, ha efficacia per il termine di quindici giorni o, quando occorre una visita medica, di trenta giorni, dalla data della consegna o della spedizione della proposta stessa.

Entro il suddetto termine la proposta non può essere revocata.

Art. 521.

(Prova del contratto).

(Art. 420 cod. comm.).

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione od altro documento del contratto da lui sottoscritto.

Art. 522.

(Polizze all'ordine e al portatore).

Le polizze di assicurazione possono essere, oltre che nominative, anche all'ordine o al portatore.

Il trasferimento della polizza all'ordine e al portatore trasferisce il credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.

La legittimazione del possessore è tuttavia regolata in conformità dell'articolo 590, ultimo comma.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza, si applica la disposizione dell'articolo 611.

Art. 523.

*(Assicurazione in nome altrui).**(Art. 421 cod. comm.).*

Se il contraente dichiara di agire in nome altrui, il contratto non è valido se egli non abbia il potere di concluderlo o se il terzo, anche dopo il sinistro o la scadenza, non l'abbia ratificato.

Il contraente che dichiara di agire in nome altrui, senza averne il potere, è tenuto personalmente all'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto fin quando non ne sia dichiarata la invalidità. I premi scaduti fino al momento della dichiarazione di invalidità sono dovuti all'assicuratore.

Art. 524.

*(Assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta).**(Art. 421 cod. comm.).*

Se l'assicurazione è fatta per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere a tutti gli obblighi del contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti se non dall'assicurato. Se questi non adempie agli obblighi a lui spettanti, il contratto si risolve, salvo il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi e al risarcimento dei danni.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso di lui.

All'assicurato sono opponibili tutte le eccezioni che possono essere opposte al contraente in dipendenza del contratto. Per tutti i premi pagati all'assicuratore e per le spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore. Questo privilegio ha precedenza su ogni altro.

Art. 525.

*(Mancata dichiarazione della persona dell'assicurato).**(Art. 421 cod. comm.).*

Se il contraente non dichiara di agire per conto di un terzo o per conto di chi spetta, il contratto di assicurazione si intende stipulato per conto proprio.

Art. 526.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze compiute con dolo o colpa grave).

(Art. 429 cod. comm.).

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente sono causa di annullamento del contratto, quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave e quando la dichiarazione o la reticenza riguarda circostanze di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Si presumono di tale natura le circostanze sulle quali il contraente è stato interpellato con un questionario o altrimenti per iscritto.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono causa di nullità del contratto anche se riguardano circostanze che non hanno influito sull'avvenimento del sinistro.

L'assicuratore decade dal diritto di far valere la nullità se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non comunica la propria determinazione al contraente.

L'assicuratore ha diritto ai premi scaduti e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno e, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato nel comma precedente, non è tenuto al pagamento della somma assicurata.

Se l'oggetto del contratto di assicurazione è divisibile, il contratto resta in vigore per la parte alla quale non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 527.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

(Art. 429 cod. comm.).

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, salvo l'applicazione dei principi generali, quando il contraente non ha agito con dolo o colpa grave, non importano la nullità dell'assicurazione, ma l'assicuratore ha il diritto, ove le parti non si accordino sul mantenimento del contratto mediante aumento del premio, di recedere

dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che la dichiarazione inesatta o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore o prima che l'assicuratore abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Se l'assicuratore, anche nel caso di sinistro, dimostra che, secondo gli usi della sua impresa, non avrebbe assunto rischi del genere di quello cui si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza, il contratto è nullo, ma l'assicuratore ha diritto di trattenere, a titolo di rimborso delle spese, il premio convenuto per il primo anno.

Art. 528.

(Conoscenza del rischio da parte dell'agente).

L'assicuratore non può far valere la nullità o la risoluzione del contratto, per dichiarazioni inesatte o reticenti, se nel momento della conclusione del contratto il vero stato delle cose era conosciuto dall'agente autorizzato alla conclusione, salvi i casi di collusione dell'agente stesso e del contraente a danno dell'assicuratore.

Art. 529.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze nell'assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, la conoscenza che questi abbiano della inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio rende applicabili a favore dell'assicuratore gli articoli 526, 527 e 528.

Art. 530.

*(Assicurazione di rischio inesistente o cessato).**(Art. 430 cod. comm.).*

Se il rischio non è mai esistito od ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, l'assicurazione, salvo per le assicurazioni dei trasporti marittimi e aerei, è nulla.

Art. 531.

*(Cessazione del rischio durante l'assicurazione).**(Art. 431 cod. comm.).*

Se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, questo si risolve e all'assicuratore spettano i premi scaduti al momento della cessazione del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di comunicare la cessazione del rischio all'assicuratore. Se omette tale comunicazione e se l'assicuratore non ha avuta altrimenti notizia della cessazione del rischio, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi dovuti fino al momento della comunicazione.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano prendere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e la cessazione del rischio abbia luogo nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 532.

*(Aggravamento del rischio).**(Art. 432 cod. comm.).*

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe assunto l'assicurazione o l'avrebbe assunta per un premio più elevato.

Ricevuto l'avviso o avuta altrimenti conoscenza dell'aggravamento, l'assicuratore ha diritto di recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso od ha conoscenza dell'aggravamento.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato nell'ipotesi in cui l'aggravamento sia tale che l'assicuratore non avrebbe assunto l'assicurazione; ha effetto, dopo quindici giorni dalla sua dichiarazione all'assicurato, se l'aggravamento del rischio è tale che l'assicurazione sarebbe stata assunta col pagamento di un premio maggiore.

Nell'assicurazione contro i danni, se l'aggravamento del rischio è provocato dall'assicurato volontariamente, l'assicuratore ha diritto inoltre al risarcimento dei danni.

Se, dopo l'aggravamento del rischio e fino a quando l'assicuratore non abbia dichiarato di recedere dal contratto, od il recesso non sia ancora divenuto efficace, o l'assicuratore non sia decaduto dall'esercizio di tale diritto, si verificano sinistri, l'assicuratore non risponde nel caso in cui l'aggravamento del rischio è tale che l'assicuratore non avrebbe assunto l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; in caso contrario, la somma dovuta sarà ridotta tenuto conto del rapporto fra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della conclusione del contratto.

Art. 533.

(Diminuzione del rischio).

Se il contraente comunica all'assicuratore dei mutamenti che producono una tale diminuzione del rischio, che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, può esigere solo questo minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione della diminuzione del rischio. Il recesso dal contratto è efficace, trascorso un mese dalla sua dichiarazione.

Art. 534.

(Durata dell'assicurazione).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti hanno, nonostante convenzione contraria, la facoltà di disdire il contratto al termine di ogni decennio, con lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi.

La proroga tacita del contratto non è ammissibile per un periodo superiore a due anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 535.

*(Sinistri cagionati con dolo o colpa dell'assicurato o dei dipendenti).**(Art. 434 cod. comm.).*

L'assicuratore non risponde dei sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato o del beneficiario, a meno che per i casi di colpa il rischio non sia stato espressamente assunto.

L'assicuratore risponde, salvo patto contrario, del sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere per legge.

Egli risponde altresì dei sinistri conseguenti ad atti del contraente o dell'assicurato o del beneficiario compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 536.

(Mancato pagamento del premio).

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l'obbligazione resta sospesa fino alla mezzanotte del giorno in cui il contraente ha pagato quanto è da lui dovuto.

Se il contraente non paga alle scadenze convenute i premi e le rate successive, l'obbligazione dell'assicuratore resta sospesa dopo 15 giorni dalla scadenza. In

un caso e nell'altro, il contratto è risolto, se l'assicuratore non agisce per la esecuzione, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata è scaduta, salvo il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese.

La presente disposizione non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 537.

*(Persistenza del contratto
in caso di irregolare esercizio delle assicurazioni).*

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di carattere amministrativo a carico dell'assicuratore, previste nelle leggi speciali, l'assicurato non ha diritto di chiedere la nullità o la risoluzione del contratto, nel caso di inosservanza delle disposizioni sulla regolarità dell'esercizio dell'assicurazione.

Art. 538.

*(Sorte dell'assicurazione nel caso di fusione,
concentrazione e liquidazione coatta).*

La fusione o il concentramento di aziende fra più imprese assicuratrici, anche se il concentramento non è fatto a titolo di conferimento, non costituisce causa di risoluzione del contratto di assicurazione, il quale continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o incorpora le società preesistenti o ne assume il portafoglio.

Nel caso di liquidazione coattiva dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi, nei termini e con gli effetti, anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati, stabiliti nelle leggi speciali.

Art. 539.

(Agente di assicurazione).

Gli agenti autorizzati a concludere i contratti di assicurazione possono compiere tutti gli atti concernenti la modificazione e la risoluzione dei contratti mede-

simi, salvo i limiti contenuti nella procura pubblicata nelle forme indicate nell'art. 33.

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la agenzia presso la quale è stata presentata la proposta.

Art. 540.

(Norme inderogabili).

Le disposizioni degli articoli 526, 527, 528, 532, 533, 534 secondo comma, 539 secondo comma sono derogabili solo in senso più favorevole all'assicurato.

Alle clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato si sostituiscono di diritto le corrispondenti disposizioni di legge.

Art. 541.

(Prescrizione).

(Art. 924 cod. comm.).

L'azione per il pagamento delle singole rate di premio si prescrive col decorso di un anno dalla scadenza.

Le altre azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno e quelle derivanti dal contratto di riassicurazione col decorso di due anni dal giorno in cui si verificò il fatto dal quale l'azione deriva.

Nell'assicurazione di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha reclamato il risarcimento dall'assicurato od ha contro di questo promosso l'azione giudiziaria.

La disposizione di cui al comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CAPO II.

Assicurazione contro i danni.

Art. 542.

*(Interesse all'assicurazione).**(Art. 423 cod. comm.).*

Nell'assicurazione contro i danni, il contratto non è valido, se non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno, nel momento in cui l'assicurazione ha inizio.

Art. 543.

*(Limiti del risarcimento).**(Art. 428 cod. comm.).*

L'assicuratore è tenuto a risarcire, in conformità del rischio assunto e nei limiti del contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde dei profitti sperati soltanto se vi è espressamente obbligato.

Art. 544.

(Danni cagionati da vizio della cosa).

L'assicuratore non risponde, salvo patto contrario, dei danni cagionati da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non sia stato denunciato all'assicuratore.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno che sarebbe stato a suo carico, se il vizio non fosse esistito.

Art. 545.

*(Assicurazione parziale).**(Art. 425 cod. comm.).*

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata ha nel momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni proporzionalmente alla parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 546.

(Valore della cosa assicurata).

(Art. 435 cod. comm.).

Nell'accertamento del danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che esse avevano al momento del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al momento della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto.

Art. 547.

(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose).

(Art. 426 e 428 cod. comm.).

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non produce effetto se vi fu dolo da parte dell'assicurato, ma l'assicuratore, se in buona fede, ha diritto ai premi scaduti.

Se non vi fu dolo da parte dell'assicurato, il contratto è efficace fino alla concorrenza del valore reale delle cose assicurate, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 548.

(Assicurazione presso diversi assicuratori).

(Art. 426 cod. comm.).

Nel caso in cui più assicurazioni per il medesimo rischio siano contratte separatamente presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore e, in caso di omissione, è tenuto al risarcimento dei danni.

Se l'assicurato omette fraudolentemente di dare lo avviso, gli assicuratori non sono tenuti al pagamento della indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 551. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore le indennità dovute secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente pagate non superino l'ammontare del danno.

Gli assicuratori hanno diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i singoli contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 549.

(Coassicurazione).

Se la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose è ripartita fra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento della indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico sia il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 550.

(Rischio di guerra, guerra civile, tumulti popolari).
(Art. 434 cod. comm.)

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni determinati da movimenti tellurici, nonché dei danni determinati da guerra col nemico, da guerra civile o da tumulti popolari.

Art. 551.

(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
(Art. 436 cod. comm.)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame, l'avviso deve essere dato, salvo patto contrario, entro ventiquattr'ore.

Art. 552.

(Obbligo di salvataggio).

(Art. 436 cod. comm.).

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per eliminare o per diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato, nella proporzione dell'articolo 545, sono a carico dell'assicuratore, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo delle spese stesse, salvo che l'assicuratore non provi che sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivanti alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per eliminare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che sono stati adoperati inconsideratamente.

Art. 553.

(Inadempimento doloso all'obbligo di avviso o di salvataggio).

Se l'assicurato dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio decade dal diritto alla indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tali obblighi, l'assicuratore ha diritto al risarcimento. Ogni patto contrario è nullo.

Art. 554.

(Diritto di surroga dell'assicuratore).

(Art. 438 cod. comm.).

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, sino a concorrenza del suo ammontare, nei diritti verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, l'assicuratore non ha questo diritto se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti o da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile nei confronti dell'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Questa disposizione si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni.

Art. 555.

(Assicurazione di responsabilità civile).

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore risponde dei danni cagionati a persone o a cose nell'esercizio della attività prevista nel contratto e dei quali l'assicurato è responsabile. Sono esclusi i danni derivanti da atti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese giudiziali e le altre spese, determinate dall'azione di responsabilità diretta contro l'assicurato, sono a carico dell'assicuratore, salva diversa convenzione.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore, nonostante ogni patto contrario.

Il credito del danneggiato è privilegiato sulla somma dovuta dall'assicuratore nel grado del pegno.

Art. 556.

(Alienazione delle cose assicurate).

(Art. 429 cod. comm.).

In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente se non è convenuto il contrario e salvo quando disposto all'art. 63.

CAPO III.

Assicurazione sulla vita.

Art. 557.

(Assicurazione sulla vita di un terzo).

(Art. 449 cod. comm.).

L'assicurazione può essere stipulata sulla propria vita o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto.

Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 558.

(Assicurazione a favore di terzo beneficiario).

(Art. 453 cod. comm.).

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo beneficiario.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento ed ha valore anche se il beneficiario sia genericamente indicato.

Equivale a designazione di beneficiario l'attribuzione nel testamento ad una determinata persona della somma assicurata.

Il terzo acquista per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi della assicurazione, nei limiti della designazione stessa.

Art. 559.

(Revoca del beneficio).

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dopo la morte del contraente, nè dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente si è obbligato per iscritto nei confronti del beneficiario a non revocare il beneficio, la revoca non è possibile dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di volerne profittare. L'obbligazione del contraente e la dichiarazione del beneficiario debbono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 560.

(Decadenza dal beneficio).

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato. Se la designazione è stata fatta in modo

irrevocabile a titolo di liberalità, può essere revocata nei casi previsti dall'art. 348 libro delle successioni e delle donazioni.

Art. 561.

(Impignorabilità della somma assicurata).

(Art. 453 cod. comm.).

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere assoggettate ad azione esecutiva o cautelare.

Rimangono ferme, quanto ai premi pagati, le disposizioni di legge relative alla revocazione degli atti in frode dei creditori ed alla collazione e riduzione nelle successioni.

Art. 562.

(Mancato pagamento dei premi).

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, anche se questo premio è ripartito in più rate, ferma restando l'applicazione dei primi due comma dell'art. 536, l'assicuratore può agire, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio è scaduta, per la esecuzione del contratto.

Se il contraente non paga i premi successivi, nel termine di tolleranza previsto nella polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto e l'assicuratore trattiene i premi pagati.

Tuttavia, se il contraente ha già pagato i premi per almeno tre anni, egli ha diritto al riscatto della riserva matematica o alla riduzione della somma assicurata nei limiti previsti dalla polizza.

Art. 563.

(Riscatto e riduzione della polizza).

Le polizze di assicurazione debbono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato possa in ogni momento sapere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Art. 564.*(Suicidio dell'assicurato).**(Art. 450 cod. comm.).*

In caso di suicidio dell'assicurato, da qualunque causa determinato, avvenuto prima che siano compiuti due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

Del pari l'assicuratore non è obbligato, se essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non siano compiuti due anni dalla cessazione della sospensione stessa.

CAPO IV.**Riassicurazione.****Art. 565.***(Prova).**(Art. 422 cod. comm.).*

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi debbono esser provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Art. 566.*(Efficacia del contratto).*

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti fra l'assicurato e il riassicuratore, salvo le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 567.*(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coattiva).*

In caso di liquidazione coattiva del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salvo la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Art. 568.

(Compensazione dei crediti e debiti di riassicurazione).

In caso di liquidazione coattiva del riassicuratore e del riassicurato, i debiti e i crediti risultanti alla fine della liquidazione dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione si compensano di diritto.

TITOLO XI.

DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

Art. 569.

(Contenuto della fede di deposito).

(Art. 461 cod. comm.).

I magazzini generali debbono rilasciare, a richiesta del deponente, una fede di deposito delle merci depositate.

La fede di deposito deve indicare:

- 1) il cognome o la ditta e il domicilio del deponente;
- 2) il luogo del deposito;
- 3) la natura e la quantità della cosa depositata e gli altri elementi atti a individuarla;
- 4) se per la merce siano stati pagati i diritti doganali e se essa sia stata assicurata.

Art. 570.

(Nota di pegno).

(Art. 462 cod. comm.).

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni di cui all'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno debbono essere staccate da un unico registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

Art. 571.

(Intestazione e circolazione della fede di deposito e della nota di pegno).

(Art. 463 cod. comm.).

Le fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate al nome del deponente o di un terzo e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, per girata con gli effetti dell'articolo 609.

Art. 572.

(Diritti del possessore della fede di deposito e della nota di pegno).

(Artt. 464 e 465 cod. comm.).

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna della cosa depositata; egli ha altresì diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa a sue spese in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta con la relativa nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha un diritto di pegno sulla cosa depositata; il possessore della sola fede di deposito ha diritto alla riconsegna della cosa depositata, salvi i diritti del possessore della nota di pegno.

Art. 573.

(Prima girata della nota di pegno).

(Artt. 466 e 468 cod. comm.).

La prima girata della nota di pegno separatamente dalle fede di deposito deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi, nonchè la scadenza. La girata corredata dalle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

Se l'ammontare del credito non è indicato nella girata della nota di pegno, il terzo possessore di buona fede ha diritto di considerare che il credito riguardi l'intero valore delle cose depositate.

Resta salva l'azione di rivalsa del possessore della fede di deposito per la somma pagata oltre quanto effettivamente dovuto, nei confronti del diretto contraente e nei confronti del possessore della nota di pegno che abbia acquistato in mala fede il titolo.

Art. 574.

(Diritti del possessore della sola fede di deposito).

(Art. 470 cod. comm.).

Il possessore della fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilità del magazzino generale e quando si tratti di merce fungibile, il possessore della fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando presso il magazzino una somma proporzionale al totale del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta.

Art. 575.

(Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto).

(Artt. 471, 472 e 473 cod. comm.).

Il possessore della nota di pegno che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia elevato protesto a norma dell'articolo 661 può far vendere le cose depositate a mezzo di persona autorizzata a tali atti, decorsi sette giorni da quello del protesto.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei suoi diritti e può procedere alla vendita della cosa depositata otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora.

Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate. I diritti di dogana, i danni e le spese di deposito, di conservazione e di salvataggio delle cose depositate sono preferiti al credito del possessore della nota di pegno.

Art. 576.*(Azione nei confronti dei giranti).**(Artt. 474 e 475 cod. comm.).*

Il possessore della nota di pegno non può agire sugli altri beni del debitore nè contro i giranti, se non ha prima esercitato l'azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui si è compiuta la vendita della cosa depositata.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non eleva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa l'istanza per la vendita della cosa depositata. Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Questa azione si prescrive in un anno.

Art. 577.

*(Vendita delle cose depositate
da parte del magazzino generale).*

I magazzini generali possono procedere alla vendita ai pubblici incanti delle merci depositate, previa notificazione al deponente, quando al termine del deposito le merci non vengono ritirate o non viene rinnovato il deposito o, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, oppure quando le merci sono minacciate da rapido deperimento.

La vendita si attua con le modalità stabilite nel codice civile.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e gli altri importi dovuti ai magazzini generali, è tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 578.*(Responsabilità dei magazzini generali).*

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che non provino che la perdita, il calo e le avarie siano derivate dalla natura delle merci o dall'imballaggio o da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 579.

(Diritti del deponente).

I deponenti ed i legittimi possessori della fede di deposito e della nota di pegno hanno diritto di ispezionare le merci nei magazzini generali, e di ritirarne i campioni d'uso.

TITOLO XII.

CONTRATTO DI ALBERGO

Art. 580.

(Obblighi degli albergatori).

Gli albergatori sono tenuti come depositari alla custodia e alla restituzione delle cose che i viaggiatori hanno loro affidato in deposito.

Art. 581.

*(Limite di responsabilità pel caso di sottrazione, perdita o deteriorazione delle cose).**(Artt. 11 e 12 R. D. L. 12 ottobre 1919 n. 2099).*

Per le cose che il viaggiatore ha portato con sè senza affidarle all'albergatore, questi è obbligato a risarcire il danno causato da sottrazione, perdita o deterioramento delle cose stesse fino al limite massimo di L. 5.000.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1°) se il danno è imputabile a colpa grave dell'albergatore o dei membri della sua famiglia o del personale da esso dipendente;

2°) se l'albergatore ha, senza giusti motivi, rifiutato di ricevere in deposito le cose del viaggiatore. In particolare si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, o la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

L'albergatore è esente da responsabilità se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono imputabili a colpa del viaggiatore o delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano,

oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, oppure a caso fortuito o forza maggiore.

E' nullo ogni patto tendente ad escludere o a diminuire la responsabilità prevista nei comma precedenti.

Art. 582.

(Denuncia del viaggiatore).

(Art. 13 R. D. L. 12 ottobre 1919 n. 2099).

E' fatto obbligo alla persona alloggiata di dare avviso del danno all'albergatore, subito dopo che ne abbia avuta conoscenza. In caso contrario, cessa la responsabilità dell'albergatore, salvo il disposto del n. 1 dell'art. 581.

Art. 583.

(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).

Le norme di questo titolo si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti balneari, pubblici spettacoli, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

LIBRO QUARTO

TITOLI DI CREDITO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 584.

(Classificazione).

I titoli di credito possono essere al portatore, nominativi o all'ordine.

Art. 585.

(Conversione).

(Artt. 2, 3, 4, R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

I titoli di credito al portatore possono, su richiesta del presentatore, essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi a spese del richiedente.

I titoli nominativi possono, su richiesta dell'intestatario, essere convertiti dall'emittente in titoli al portatore a spese del richiedente, purchè questi dimostri la propria identità e la capacità di disporne.

Negli altri casi, in cui è ammessa la pluralità delle forme di circolazione del titolo, il possessore non può, senza il consenso dell'emittente, modificare la forma di circolazione del titolo.

Art. 586.

(Raggruppamento).

(Art. 5 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

I titoli di credito possono essere raggruppati in un titolo unico, su richiesta ed a spese del possessore.

Art. 587.

(*Frazionamento*).

(Art. 5 R. D. L. 7 giugno 1923, n. 1364).

I titoli di credito possono essere altresì frazionati in più titoli di taglio minore, quando il diritto in essi menzionato sia divisibile o quando si tratti di titoli multipli.

Art. 588.

(*Titoli rappresentativi*).

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna di merci, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Art. 589.

(*Efficacia dei vincoli sul credito*).

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato nel titolo o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto, se non investono il titolo.

Art. 590.

(*Adempimento della prestazione*).

Il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione menzionata in un titolo di credito nei confronti del possessore di esso secondo le forme di circolazione e verso presentazione del titolo.

Il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo a norma del comma precedente, è liberato, anche se il possessore del titolo non sia titolare del diritto.

Art. 591.

(*Emissione involontaria*).

Chi sottoscrive un titolo di credito non può rifiutare al possessore di buona fede la prestazione in esso men-

zionata, anche se il titolo sia entrato in circolazione senza la volontà del sottoscrittore o dopo che egli sia divenuto incapace di agire.

Alla sopravvenuta incapacità è equiparata la morte del sottoscrittore.

Art. 592.

(Eccezioni opponibili).

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni personali a quest'ultimo, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da non autenticità della firma, da difetto di capacità o di rappresentanza o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio della azione.

Il debitore non può invece opporre al possessore del titolo le eccezioni che avrebbe potuto opporre ai precedenti possessori, a meno che, nell'acquistare il titolo, il possessore non abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 593.

(Revindica).

(Art. 57 cod. com. e 7 R. D. L. 7 giugno 1923, n. 1364)

Il possessore di un titolo di credito secondo la legge di circolazione non è soggetto a revindica da parte dei precedenti possessori, se questi non dimostrano che il titolo fu acquistato con mala fede e, per i titoli nominativi e all'ordine, anche con colpa grave.

Art. 594.

(Rinvio a leggi speciali).

Le norme di questo titolo si applicano in quanto le altre norme di questo codice o di leggi speciali non dispongano diversamente.

I titoli del debito pubblico sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 595.

(Documenti di legittimazione e titoli impropri).

Le disposizioni di questo titolo non valgono per i documenti che servono esclusivamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

TITOLO II

TITOLI AL PORTATORE

Art. 596.

(Limitazione della libertà di emissione).

Il titolo di credito contenente la obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore, se non nei casi stabiliti dalla legge.

I titoli emessi in violazione del comma precedente non valgono come titoli di credito.

Nulla è innovato a quanto è disposto dalla legge sugli istituti di emissione relativamente ai titoli al portatore e a vista che la Banca d'Italia ha facoltà di emettere in luogo di biglietti di banca.

Art. 597.

(Adempimento della prestazione).

Il possessore del titolo al portatore ha diritto alla prestazione in esso menzionata in base alla presentazione del titolo.

Art. 598.

(Titolo logoro o guasto).

(Art. 56 1° comma cod. comm.).

Il possessore di un titolo logoro o guasto, che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, può esigere un titolo equivalente verso restituzione del primo e rimborso delle spese all'emittente.

Art. 599.

(Diritti del possessore in caso di distruzione).

(Art. 56 comma 2° cod. comm.).

Se il titolo al portatore è andato distrutto, il possessore ha diritto di ottenere a sue spese dall'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 600.

(Diritto del possessore in caso di smarrimento o sottrazione).

(Art. 5 R. D. L. 15 novembre 1925, n. 2071).

Salvo disposizioni di leggi speciali; non è permesso l'ammortamento di titolo al portatore smarrito, sottratto o distrutto.

Tuttavia chi denuncia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione di un titolo al portatore e gliene fornisce la prova, ha diritto, all'adempimento della prestazione e degli accessori, se ve ne siano, dopo trascorso il termine di prescrizione rispettivo.

Se il titolo è presentato da altri prima del termine di prescrizione, il debitore che adempie resta liberato anche nei confronti del denunziante, se questi non dimostri che il debitore conosceva il vizio del possesso del presentatore.

E' salvo in ogni caso l'eventuale diritto del denunciante verso il possessore del titolo.

Art. 601.

(Prescrizione).

Il diritto di chiedere la prestazione menzionata in un titolo al portatore contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

I diritti accessori menzionati nel titolo si prescrivono in tre anni dalle singole scadenze.

I termini di cui al presente articolo si applicano chiunque sia l'emittente del titolo al portatore e qualunque ne sia la causa dell'emissione, salve diverse disposizioni di legge.

TITOLO III.

TITOLI NOMINATIVI

Art. 602.

(Trasferimento).

(Art. 10 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

Il trasferimento del titolo nominativo si opera con l'annotazione del nome del nuovo intestatario nel titolo e nel registro dell'emittente, o con il rilascio di un nuovo titolo, in luogo del precedente, a nome del nuovo intestatario accompagnato da annotazione nel registro.

Il trasferimento del titolo nominativo può aver luogo su domanda dell'attuale intestatario, purchè questi provi la sua identità e la sua capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio autorizzato; può aver luogo inoltre su domanda del non intestatario, purchè questi esibisca il titolo e dimostri, mediante documento autentico, il suo diritto all'intestazione.

Le annotazioni nel registro e nel titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente, che opera il trasferimento nei modi indicati nel presente articolo, è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

Art. 603.

(Trasferimento mediante girata).

(Art. 11 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

Il titolo nominativo può, salvo speciali disposizioni di legge, essere trasferito anche mediante girata, autenticata da notaio o da un agente di cambio autorizzato.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante, e indicare il nome e cognome del giratario o la sua ditta.

In tale caso il trasferimento non ha efficacia nei confronti dell'emittente. Tuttavia il giratario, che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente e nel titolo.

Art. 604.

(Vincoli sul credito).

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione nel titolo e nel registro.

Per l'annotazione di cui al comma precedente il richiedente, che vi abbia interesse, deve produrre il documento autenticato dal quale risulta la costituzione del vincolo reale.

Art. 605.

(Usufrutto e pegno).

(Art. 10 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto a un titolo separato da quello del nudo proprietario.

Art. 606.

(Pegno).

(Art. 17 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).

La costituzione di un titolo nominativo in pegno ha luogo mediante consegna del titolo al creditore pignoratizio o al terzo eletto dalle parti e annotazione nel libro dell'emittente con la clausola « per garanzia »; può aver luogo altresì mediante consegna del titolo, accompagnata da girata con clausola « in garanzia » o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il suo diritto per girata. Egli può girare il suo titolo per procura; ma il nuovo giratario non può disporre del capitale, senza l'intervento del girante.

Art. 607.*(Adempimento della prestazione).*

Il possessore di un titolo nominativo che giustifica il suo diritto mediante la intestazione a suo favore nel titolo e nel registro dell'emittente ha diritto alla prestazione.

Art. 608.*(Ammortamento).**(Art. 7 R. D. L. 7 giugno 1923 n. 1364).*

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, l'intestatario o il giratario del titolo nominativo può farne denuncia all'emittente e chiederne l'ammortamento in conformità degli articoli 699 e seguenti. L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le eventuali ragioni del possessore di esso verso chi ottenne il nuovo titolo.

TITOLO IV.**TITOLI ALL'ORDINE****Art. 609.***(Circolazione).*

Il titolo all'ordine si trasferisce mediante girata.

La girata consiste in una dichiarazione scritta sul tergo del titolo e sottoscritta, nella quale è indicata la persona a favore della quale la prestazione menzionata nel titolo deve essere adempiuta.

Le norme e gli effetti della girata dei titoli all'ordine sono regolati in conformità degli articoli 626 e seguenti.

Tuttavia, salvo che non sia disposto altrimenti, il girante non assume responsabilità di regresso.



Art. 610.*(Adempimento della prestazione).*

Il possessore di un titolo all'ordine che giustifica il suo diritto in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco, ha diritto alla prestazione verso presentazione del titolo.

Art. 611.*(Ammortamento).*

Si applicano ai titoli all'ordine le norme che disciplinano l'ammortamento della cambiale.

TITOLO V.**C A M B I A L E****CAPO I.****Emissione e forma della cambiale.****Art. 612.***(Requisiti).**(Art. 1 l. camb.).*

La cambiale contiene:

- 1° la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui è redatto;
- 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- 4° l'indicazione della scadenza;
- 5° l'indicazione del luogo di pagamento;
- 6° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 7° l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
- 8° la sottoscrizione di colui che emette la cambiale.

Art. 613.

(Mancanza di alcuno dei requisiti).

(Art. 2 l. camb.).

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti commi.

La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.

La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.

Art. 614.

(Forme speciali di cambiali).

(Art. 3 l. camb.).

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

Può essere tratta sullo stesso traente.

Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 615.

(Cambiale domiciliata).

(Art. 4. l. camb.).

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Se non è detto che il pagamento presso il terzo sarà fatto dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

Art. 616.

(Promessa di interessi).

(Art. 5 e 105 l. camb.).

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale, quando non è indicata una decorrenza diversa.

La tassa graduale di bollo è dovuta anche sugli interessi in base al saggio indicato nella cambiale o in ragione del periodo di validità del titolo.

Art. 617.

(Diversità nella indicazione della somma).

(Art. 6 l. camb.).

Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 618.

(Indipendenza delle obbligazioni cambiarie).

(Art. 7 l. camb.).

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 619.

(Requisiti della sottoscrizione cambiaria).

(Art. 8 l. camb.).

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e prenome di colui che si obbliga o quanto meno il nome e l'iniziale del prenome.

Art. 620.

(Obbligazione cambiaria del minore emancipato e dell'inabilitato).

(Art. 9 l. camb.).

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie, se la loro firma non è accompagnata da quella del curatore, autorizzato dal giudice tutelare a norma dell'art. 392 codice civile.

La firma del curatore deve essere preceduta o seguita dalla clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se manca l'autorizzazione del giudice tutelare o è omessa la clausola, il curatore è obbligato personalmente.

Art. 621.

(Obbligazione cambiaria del minore o interdetto).

(Art. 10 l. camb.).

Il genitore e il tutore, non autorizzati all'esercizio del commercio nell'interesse del minore o dell'interdetto, possono obbligare cambiariamente il nome di costoro, con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 622.

(Sottoscrizione cambiaria senza poteri).

(Art. 11 l. camb.).

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 623.

(Facoltà di obbligarsi cambiariamente in nome altrui).

(Art. 12 l. camb.).

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 83, non disponga diversamente.

Art. 624.

(Responsabilità del traente).

(Art. 13 l. camb.).

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 625.

(Cambiale in bianco).

(Art. 14 l. camb.).

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, viene completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.

La prova del tardivo riempimento deve essere data da chi lo oppone.

La decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo è pervenuto già completo.

CAPO II.

Girata.

Art. 626.

(Trasferimento della cambiale per girata a clausola non all'ordine).

(Art. 15 l. camb.).

La cambiale, ancorchè non espressamente tratta all'ordine, è trasferibile mediante girata.

Se il traente ha inserito nella cambiale le parole « non all'ordine » o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 627.

(Requisiti della girata)

(Art. 16 l. camb.).

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 628.

(Forma della girata).

(Art. 17 l. camb.).

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato. Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma. In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Art. 629.

(Effetti della girata).

(Art. 18 l. camb.).

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

Se la girata è in bianco, il portatore può:

1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;

3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 630.

(Responsabilità del girante).

(Art. 19 l. camb.).

Il girante, se non vi è convenzione contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale è stata ulteriormente girata.

Art. 631.

(Legittimazione in base a cambiale).

(Art. 20 l. camb.).

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifica il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma non è soggetto a revindica se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 632.

(Eccezioni opponibili).

(Art. 21 l. camb.).

La persona contro la quale è promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 633.

(Girata per incasso e per procura).

(Art. 22 l. camb.).

Se alla girata è apposta la clausola « valuta per incasso », « per incasso », « per procura » od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 634.

(Girata valuta in garanzia).

(Art. 23 l. camb.).

Se alla girata è apposta la clausola « valuta in garanzia », « valuta in pegno » od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 635.

(Girata dopo la scadenza o il protesto).

(Art. 24 l. camb.).

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

Art. 636.

(Cessione della cambiale).

(Art. 25 l. camb.).

Con la cessione della cambiale, sia derivante da atto separato ancorchè anteriore alla scadenza, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.

Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

CAPO III.

Accettazione.

Art. 637.

(Presentazione per l'accettazione).

(Art. 26 l. camb.).

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 638.

(Modalità della presentazione).

(Art. 27 l. camb.).

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

Egli può vietare nella cambiale che questa sia presentata all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

Art. 639.

*(Termini per la presentazione).**(Art. 28 l. camb.).*

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 640.

*(Seconda presentazione).**(Art. 29 l. camb.).*

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

Art. 641.

*(Forma dell'accettazione).**(Art. 30 l. camb.).*

L'accettazione è scritta sulla cambiale. E' espressa colla parola « accettato », « visto » o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista.

Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

Art. 642.*(Requisiti dell'accettazione).**(Art. 31 l. camb.).*

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

Art. 643.*(Indicazioni suppletive in sede di accettazione).**(Art. 32 l. camb.).*

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

Art. 644.*(Effetti dell'accettazione).**(Art. 33 l. camb.).*

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

In mancanza di pagamento il portatore, ancorchè sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 665 e 666.

Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.

Art. 645.*(Cancellazione dell'accettazione).**(Art. 34 l. camb.).*

Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accet-

tazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

CAPO IV.

Avallo.

Art. 646.

(*Avallo*).

(Art. 35 l. camb.).

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 647.

(*Forma dell'avallo*).

(Art. 36 l. camb.).

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

E' espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato colla firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 648.

(*Effetti dell'avallo*).

(Art. 37 l. camb.).

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

CAPO V.

Scadenza.

Art. 649.

(*Specie di scadenza*).

(Art. 38 l. camb.).

La cambiale può essere tratta:

- a vista;
- a certo tempo vista;
- a certo tempo data;
- a giorno fisso.

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

Art. 650.

(*Scadenza a vista*).

(Art. 39 l. camb.).

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 651.

(*Scadenza a certo tempo vista*).

(Art. 40 l. camb.).

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.

Art. 652.*(Scadenza a certo tempo data).**(Art. 41 l. camb.).*

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

Con le espressioni « otto giorni » o « quindici giorni » s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.

Con la espressione « mezzo mese » si intende il termine di quindici giorni.

Art. 653.*(Scadenza a giorno fisso).**(Art. 42 l. camb.).*

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

P a g a m e n t o .

Art. 654.

(Presentazione per il pagamento).

(Art. 43 l. camb.).

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 655.

(Luogo della presentazione).

(Art. 44 l. camb.).

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:

1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

3° al domicilio dell'indicato al bisogno.

Art. 656.

(Quietanza e pagamento parziale).

(Art. 45 l. camb.).

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanza dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 657.*(Effetti del pagamento).**(Art. 46 l. camb.).*

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 658.*(Cambiale pagabile in moneta estera).**(Art. 47 l. camb.).*

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della scadenza o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata.

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 659.*(Mora del creditore).**(Art. 48 l. camb.).*

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'art. 654, qualsiasi debitore ha fa-

coltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'istituto di emissione.

CAPO VII

Regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.

Art. 660.

(Azioni cambiarie).

(Art. 49 e 50 l. camb.).

L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligo.

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo: anche prima della scadenza:

1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;

2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui beni;

3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Il portatore non può esercitare tali azioni se la cambiale non sia in regola con il bollo.

Art. 661.

(Protesto).

(Art. 51 l. camb.).

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico.

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto

dall'articolo 639, comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di insolvenza del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la esibizione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 662.

(Avviso ai giranti e al traente).

(Art. 52 l. camb.).

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformità al precedente comma l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l'avviso del termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che lo ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 663.

(Dispensa del protesto).

(Art. 53 l. camb.).

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 664.

(Solidarietà fra coobbligati cambiari).

(Art. 54 l. camb.).

Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale dette persone si sono obbligate.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 665.

(Oggetto del regresso).

(Art. 55 l. camb.).

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se sono stati indicati;

2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'articolo 616 o. in mancanza, al tasso legale;

3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 666.

(Regresso di rimborso).

(Art. 56 l. camb.).

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'articolo 616 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.

Art. 667.

(Diritti dell'obbligato di regresso che paga).

(Art. 57 l. camb.).

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 668.

(Regresso per accettazione parziale).

(Art. 58 l. camb.).

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.

Art. 669.

(Regresso a mezzo di rivalsa).

(Art. 59 l. camb.).

Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 665 e 666, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo, dove la cambiale originaria era pagabile, sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 670.

(Decadenza dall'azione di regresso).

(Art. 60 l. camb.).

Spirati i termini stabiliti:

per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;

per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;

per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola « senza spese »;

il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può valersene.

Art. 671.

(Forza maggiore che impedisce l'esercizio dell'azione).

(Art. 61 l. camb.).

Se un caso di forza maggiore impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione data e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 662.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine della vista indicato nella cambiale.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 672.

(Coobbligati di pari grado).

(Art. 62 l. camb.).

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 673.

(Titolo esecutivo).

(Art. 63 e 104 l. camb.).

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli interessi a norma degli articoli 665 666 e 669, purchè originariamente o nel tempo prescritto dalla legge sia regolarmente bollata.

La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.

Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Art. 674.

(Opposizione all'esecuzione)

(Art. 64 l. camb.).

L'opposizione all'esecuzione non sospende questa: ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disco-

nosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

Art. 675.

(Eccezioni opponibili nei giudizi cambiari).

(Art. 65 l. camb.).

Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'articolo 613 e quelle non vietate dall'articolo 632.

Se le eccezioni sono di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna o di rigetto dell'opposizione, con cauzione o senza.

Può anche concedere, su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritiene opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione è stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio provvede per la conferma o la revocazione del provvedimento.

Art. 676.

(Azione causale).

(Art. 66 l. camb.).

Se dal rapporto che ha determinato la emissione o la trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa può essere esercitata nei confronti dell'altro soggetto del rapporto o dei suoi eredi o aventi causa, salvo che si provi che vi fu novazione.

Il portatore non può esercitare l'azione causale, se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale o depositandola presso la cancelleria del giudice competente.

Il portatore è responsabile se ha pregiudicato gli eventuali diritti del debitore.

Art. 677.

(Azione di arricchimento).

(Art. 67 l. camb.).

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o lo accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

Art. 678.

(Persone che possono levare il protesto).

(Art. 68 l. camb.).

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 679.

(Forma del protesto).

(Art. 69 l. camb.).

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 680.

(*Luogo del protesto*).

(Art. 70 l. camb.).

Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'articolo 655 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 661.

Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 681.

(*Requisiti del protesto*).

(Art. 71 l. camb.).

Il protesto deve contenere:

1° la data;

2° il nome del richiedente;

3° l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell'art. 655.

4° l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;

5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.

Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

Art. 682.*(Dichiarazione di rifiuto).**(Art. 72 l. camb.).*

A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 683.*(Annotazione del protesto).**(Art. 73 l. camb.).*

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

CAPO VIII**I n t e r v e n t o .****SEZIONE I. — Disposizioni generali.****Art. 684.***(Specie d'intervento).**(Art. 74 l. camb.).*

Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante.

L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se ha causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

SEZIONE II. — *Accettazione per intervento.*

Art. 685.

(Condizioni per l'intervento nell'accettazione).

(Art. 75 l. camb.).

L'accettazione per intervento può essere fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia se l'accetta, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 686.

(Forma dell'intervento nell'accettazione).

(Art. 76 l. camb.).

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione la accettazione si reputa data per il traente.

Art. 687.

(Effetti dell'intervento nell'accettazione).

(Art. 77 l. camb.).

L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'art. 665, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Se la cambiale non è presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue.

SEZIONE III. — *Pagamento per intervento.*

Art. 688.

(Condizioni e requisiti).

(Art. 78 l. camb.).

Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorchè il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola « senza spese ».

Art. 689.

(Presentazione agli intervenienti).

(Art. 79 l. camb.).

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti successivi sono liberati.

Art. 690.

(Rifuto del pagamento per intervento).

(Art. 80 l. camb.).

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 691.

(Quietanza).

(Art. 81 l. camb.).

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale con l'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

La cambiale e il protesto, se è stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 692.

(Effetti del pagamento per intervento).

(Art. 82 l. camb.).

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e con-

tro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

CAPO IX

Duplicati e copie.

SEZIONE I. — *Duplicati.*

Art. 693.

(*Requisiti dei duplicati*).

(Art. 83 l. camb.).

La cambiale può essere tratta in più esemplari identici.

I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tali effetti egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 694.

(*Pagamento del duplicato*).

(Art. 84 l. camb.).

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia stato dichiarato che tale pagamento annulli

gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non ha ottenuta la restituzione.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portano la loro firma e non sono stati restituiti.

Art. 695.

(Invio per l'accettazione).

(Art. 85 l. camb.).

Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constatare con protesto:

1° che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato nonostante sua richiesta;

2° che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

SEZIONE II. — Copie.

Art. 696.

(Requisiti della copia).

(Art. 86 l. camb.).

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano e deve indicare fin dove arriva.

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

Art. 697.

(Detentore della copia).

(Art. 87 l. camb.).

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia, se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porta la clausola « da qui la girata non vale che sulla copia » od altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

CAPO X

A l t e r a z i o n i .

Art. 698.

(Effetti dell'alterazione).

(Art. 88 l. camb.).

In caso di alterazione del testo della cambiale, chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO XI

A m m o r t a m e n t o .

Art. 699.

(Procedura d'ammortamento).

(Art. 89 l. camb.).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti ad identificarla.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se la cambiale è già scaduta o è a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa è successiva alla detta pubblicazione, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 700.

(Opposizione del detentore).

(Art. 90 l. camb.).

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale, a comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 701.

(Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione).

(Art. 91 l. camb.).

Durante il termine stabilito nell'articolo 699 il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 702.*(Effetti dell'ammortamento).**(Art. 92 l. camb.).*

Trascorso il termine indicato nell'articolo 699 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale non sia ancora scaduta, un duplicato.

Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli articoli 665 e 666 salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'articolo 659 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza.

Art. 703.*(Diritti del possessore della cambiale).**(Art. 93 l. camb.).*

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO XII**Prescrizione.****Art. 704.***(Termini di prescrizione).**(Art. 94 l. camb.).*

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile e da quella della scadenza, se vi è la clausola « senza spese ».

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

Art. 705.

(Interruzione).

(Art. 95 l. camb.).

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XIII

Disposizioni generali.

Art. 706.

(Giorni festivi legali).

(Art. 96 l. camb.).

Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.

Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 707.

(Decorso del termine).

(Art. 97 e 98 l. camb.).

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Non sono ammessi giorni di rispetto nè legali nè giudiziari.

TITOLO VI.

VAGLIA CAMBIARIO

Art. 708.

*(Requisiti).**(Art. 100 l. camb.).*

Il vaglia cambiario contiene:

- 1° la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3° l'indicazione della scadenza;
- 4° l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6° l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7° la sottoscrizione di colui che emette il titolo.

Il vaglia cambiario può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « cambiale ».

Art. 709.

*(Mancanza dei requisiti).**(Art. 101 l. camb.).*

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti commi.

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

Art. 710.

(*Norme applicabili*).

(Art. 102 l. camb.).

In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti la girata, la scadenza, il pagamento, l'azione cambiaria, il regresso per mancato pagamento ed il protesto, le copie, le alterazioni, la prescrizione, i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto.

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa d'interessi, le differenze nell'indicazione della somma, gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 618, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri e la cambiale in bianco.

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo; se l'avallo, nel caso previsto dall'articolo 647 ultimo comma, non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento.

Art. 711.

(*Obbligazioni dell'emittente*).

(Art. 103 l. camb.).

L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 639. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto, la cui data serve a fissare lo inizio del termine dalla vista.

TITOLO VII.

ASSEGNO BANCARIO

CAPO I.

Emissione e forma dell'assegno bancario.

Art. 712.

(Requisiti).

(Art. 1 l. ass.).

L'assegno bancario contiene:

1° la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3° il nome di chi è designato a pagare;

4° l'indicazione del luogo di pagamento;

5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;

6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario.

Art. 713.

(Mancanza dei requisiti).

(Art. 2 l. ass.).

Il titolo nel quale manca alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti commi.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in questo non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

In caso di alterazione del testo di un assegno bancario si applica l'articolo 698.

Art. 714.

(Condizioni per l'emissione).

(Art. 3 l. ass.).

L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere.

L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Art. 715.

(Visto).

(Art. 4 l. ass.).

L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

Art. 716.

(Specie di assegni bancari).

(Art. 5 l. ass.).

L'assegno bancario può essere pagabile:

- a una persona determinata con o senza l'espressa clausola « all'ordine » ;
- a una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente ;
- al portatore.

L'assegno bancario a favore di persona determinata, con la clausola « al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 717.

(*Assegno piazzato*).

(Art. 6 l. ass.).

In deroga a quanto disposto all'articolo 614 l'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

Art. 718.

(*Promessa d'interessi*).

(Art. 7 l. ass.).

Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 719.

(*Assegno domiciliato*).

(Art. 8 l. ass.).

L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non sia banchiere.

Art. 720.

(*Sottoscrizione dell'assegno*).

(Artt. 9 a 15 l. ass.).

Si applicano all'assegno bancario le disposizioni degli articoli 617 a 622.

Tuttavia la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 721.

*(Responsabilità del traente).**(Art. 16 l. ass.).*

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esonera da tale responsabilità si ha per non scritta.

CAPO II.

Trasferimento.

Art. 722.

*(Girabilità dell'assegno e assegno non all'ordine).**(Art. 17 l. ass.).*

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa « all'ordine » è trasferibile mediante girata.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

La girata può essere fatta a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 723.

*(Requisiti della girata).**(Artt. 18 a 21, 25 e 26 l. ass.).*

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

E' ugualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

La forma e gli effetti della girata, e la responsabilità del girante sono regolati dagli articoli 628 a 630.

Art. 724.

(Legittimazione in base ad assegno).

(Art. 22 l. ass.).

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Al possessore dell'assegno bancario sono opponibili le eccezioni previste negli articoli 632 e 633.

Art. 725.

(Girata di assegno al portatore).

(Art. 23 l. ass.).

La girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 726.

(Rivendicazione dell'assegno).

(Art. 24 l. ass.).

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario, sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 724, non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 727.*(Girata dopo il protesto).**(Art. 27 l. ass.).*

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente, oppure dopo spirato il termine per la presentazione, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CAPO III.**Avallo.****Art. 728.***(Avallo e suoi effetti).**(Artt. 28 e 30 l. ass.).*

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Gli effetti dell'avallo sono regolati dall'articolo 648.

Art. 729.*(Forma dell'avallo).**(Art. 29 l. ass.).*

L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.

E' espresso con le parole « per avallo » o con altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

CAPO IV.

Presentazione e pagamento.

Art. 730.

*(Scadenza).**(Art. 31 l. ass.).*

L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 731.

*(Presentazione dell'assegno).**(Artt. 33 e 34 l. ass.).*

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa, sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 732.*(Difformità di calendari).**(Art. 33 l. ass.).*

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 733.*(Ordine di non pagare l'assegno).**(Art. 35 l. ass.).*

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

Art. 734.*(Morte e sopravvenuta incapacità del traente).**(Art. 36 l. ass.).*

La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 735.*(Pagamento).**(Artt. 37, 38 e 39 l. ass.).*

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Si applicano al pagamento dell'assegno bancario le disposizioni degli articoli 656 e 658.

CAPO V.

Assegno bancario sbarrato, assegno bancario da accreditare, assegno bancario « non trasferibile » e assegno turistico.

Art. 736.*(Assegno sbarrato).**(Art. 40 l. ass.).*

Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 737.

(Effetti dell'assegno sbarrato).

(Art. 41 l. ass.).

L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

L'assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente.

Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere.

Il banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

L'assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osserva le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 738.

(Assegno da accreditare).

(Art. 42 l. ass.).

Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole « da accreditare » od altra espressione equivalente.

In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile. Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

La cancellazione delle parole « da accreditare » si ha per non fatta.

Il trattario che non osserva le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.

Art. 739.

(Assegno non trasferibile).

(Art. 43 l. ass.).

L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

La clausola « non trasferibile » deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Art. 740.

(Assegno turistico).

(Art. 44 l. ass.).

Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore.

Regresso per mancato pagamento.

Art. 741.

(Condizioni per l'esercizio del regresso).

(Art. 45 l. ass.).

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato:

1° con atto autentico, oppure

2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure

3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Art. 742.

(Termine per il protesto).

(Artt. 46, 47 e 48 l. ass.).

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Si applicano all'assegno bancario le disposizioni degli articoli 662 e 663.

201

Art. 743.
(*Coobbligati*).
(Art. 49 l. ass.).

Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Nel caso di più obbligati di pari grado si applica la disposizione dell'articolo 672.

Art. 744.
(*Oggetto del regresso*).
(Art. 50 l. ass.).

Il portatore può chiedere in via di regresso:

- 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
- 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Art. 745.
(*Regresso per rimborso*).
Art. 51 l. ass.).

Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:

- 1° la somma integrale sborsata;
- 2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;
- 3° le spese sostenute.

Art. 746.
(*Diritto dell'obligato di regresso che paga*).
(Art. 52 l. ass.).

Qualsiasi obbligato contro il quale è stato o può essere promosso il regresso può esigere, contro paga-

mento, la consegna dell'assegno bancario con protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 747.

(Forza maggiore).

(Art. 53 l. ass.).

Se un caso di forza maggiore impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso: per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 742.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione di protesto o della constatazione equivalente.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 748.

(Titolo esecutivo).

(Artt. 54, 55, 56 e 57 l. ass.).

Si applicano all'assegno bancario le disposizioni degli articoli 673 e 674.

Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a termini dell'articolo 713 e quelle non vietate dall'articolo 632.

Se le eccezioni sono di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritiene opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nel comma precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.

Art. 749.

(Azione causale).

(Art. 58 l. ass.).

Se dal rapporto che ha determinato la emissione o la trasmissione dell'assegno bancario deriva un'azione, questa può essere esercitata nei confronti dell'altro soggetto del rapporto o dei suoi eredi o aventi causa, salvo si provi che vi fu novazione.

Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente.

Il portatore è responsabile se ha pregiudicato gli eventuali diritti del debitore.

Art. 750.

(Azione d'arricchimento).

(Art. 59 l. ass.).

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

Art. 751.

(Forma del protesto).

(Art. 61 l. ass.).

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato, chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 752.

(Luogo e forma del protesto).

(Artt. 60, 62, 63 e 65 l. ass.).

Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicato per il pagamento anche se non presenti, da parte dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 678.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'articolo 719 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

I requisiti del protesto sono regolati dall'articolo 681. Il protesto deve essere annotato a norma dell'articolo 683.

Art. 753.

(Equipollenti del protesto).

(Art. 64 l. ass.).

Il protesto, ai sensi dell'articolo 762, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiara-

zione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

CAPO VII.

Duplicati.

Art. 754.

(Emissione di duplicati).

(Artt. 66 e 67 l. ass.).

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari. Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Si applica all'assegno bancario la disposizione dell'articolo 694.

CAPO VIII.

Ammortamento.

Art. 755.

(Procedura d'ammortamento).

(Art. 69 l. ass.).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nonostante la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 756.

(Opposizione del detentore).

(Art. 70 l. ass.).

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente, a comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 757.

(Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione).

(Art. 71 l. ass.).

Durante il termine stabilito nell'articolo 755 il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 758.

(Effetti dell'ammortamento).

(Artt. 72 e 74 l. ass.).

Trascorso il termine indicato nell'articolo 755 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna

efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

Si applica all'assegno bancario la disposizione dell'articolo 703.

Art. 759.

(Assegno non trasferibile).

(Art. 73 l. ass.).

Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

CAPO X.

Prescrizione.

Art. 760.

(Durata della prescrizione).

(Artt. 75 e 76 l. ass.).

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro colui che agisce.

L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

Si applica all'assegno bancario l'articolo 705.

CAPO XI.

Disposizioni generali.

Art. 761.

*(Protesto dell'assegno bancario).**(Artt. 78, 79 e 80 l. ass.).*

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno ferialle.

Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno ferialle successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Si applicano all'assegno bancario le disposizioni dell'articolo 707.

TITOLO VIII.

VAGLIA E ASSEGNO CIRCOLARE

CAPO I.

Vaglia cambiario dell'istituto di emissione.

Art. 762.

*(Concetto).**(Art. 87 l. ass.).*

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.

Art. 763.

*(Requisiti).**(Art. 88 l. ass.).*

Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene:

- 1° la denominazione di « vaglia cambiario » inserita nel contesto del titolo;
- 2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;
- 3° la indicazione del prenditore;
- 4° la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 5° la sottoscrizione dell'istituto.

Art. 764.

(*Condizioni per il rilascio*).

(Art. 89 l. ass.).

Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non per somme disponibili nelle casse dell'istituto al momento dell'emissione.

Art. 765.

(*Norme applicabili*).

(Art. 90 l. ass.).

Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.

Art. 766.

(*Vaglia cambiario non trasferibile*).

(Art. 92 l. ass.).

Il vaglia cambiario, se l'istituto ne è richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'articolo 739.

Art. 767.

(*Procedura di ammortamento*).

(Art. 93 l. ass.).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denuncia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzio-

nando i dati del vaglia, ne pronunzia l'ammortamento e autorizza l'istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile la Banca che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all'istituto, non è ancora pervenuta la notizia del decreto.

Art. 768.

(Opposizione del detentore).

(Art. 94 l. ass.).

L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore a comparire dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.

Art. 769.

(Diritti del ricorrente durante la procedura).

(Art. 95 l. ass.).

Durante il termine stabilito dall'art. 767 il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 770.

(Pronuncia d'ammortamento).

(Art. 96 l. ass.).

Trascorso il termine indicato nell'articolo 768 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza passata in giudicato, il vaglia smarrito non ha più alcuna efficacia.

Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza passata in giudicato che respinge quest'ultima, esigere il pagamento.

Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall'istituto.

Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 703.

Art. 771.

(Vaglia cambiario non trasferibile).

(Art. 97 l. ass.).

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale ne fu fatta la denuncia.

CAPO II.

Vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 772.

(Norme applicabili).

(Art. 106 l. ass.).

Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni del capo precedente.

Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 767 a 771.

CAPO III.

Assegno circolare.

Art. 773.

(Concetto).

(Art. 82 l. ass.).

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che sono presso di

esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 774.

(*Requisiti*).

(Art. 83 l. ass.).

L'assegno circolare deve contenere:

1° la denominazione di « assegno circolare » inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare a vista somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;

5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti non vale come assegno circolare.

Art. 775.

(*Azione di regresso*).

(Art. 84 l. ass.).

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

Art. 776.

(*Emissione indiretta*).

(Art. 85 l. ass.).

L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.

Art. 777.

*(Norme applicabili).**(Art. 86 l. ass.).*

In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme di questo capo, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, alle sottoscrizioni, alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, all'azione causale, alla prescrizione, e quelle dell'assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile o turistico.

Art. 778.

*(Procedura di ammortamento).**(Art. 86 l. ass.).*

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 755 a 759 con le seguenti modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato

presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

LIBRO QUINTO

PROCEDURE CONCORSUALI

PARTE PRIMA

FALLIMENTO

TITOLO I.

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Art. 779.

(Presupposti per la dichiarazione di fallimento).

(Art. 683 cod. comm.).

Il commerciante che si trova in stato di insolvenza, è dichiarato fallito, a meno che non ricorrano le condizioni per la sua ammissione alla procedura di liquidazione amministrativa.

I presupposti per la dichiarazione di fallimento del debitore d'imposta e dell'agente di cambio sono stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 780.

(Stato di insolvenza).

(Art. 683 cod. comm.).

Lo stato di insolvenza risulta da inadempimenti o da altri fatti esteriori i quali dimostrino che il commerciante non è più in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni.

Art. 781.

(Iniziativa per la dichiarazione di fallimento).

(Art. 684 cod. comm.).

Il fallimento è dichiarato su domanda del debitore o su ricorso di uno o più creditori oppure d'ufficio.

Art. 782.

*(Competenza).**(Art. 685 1° comma cod. comm.).*

Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo ove il debitore ha la sede principale dell'impresa e per i piccoli commercianti e mediatori il tribunale del luogo ove il debitore ha il suo domicilio.

La dichiarazione di fallimento pronunciata all'estero non pregiudica la competenza dell'autorità giudiziaria italiana, salve contrarie convenzioni internazionali.

Per l'esecuzione nel Regno dei provvedimenti esteri in materia di fallimento si applica il titolo VIII, libro III del codice di procedura civile.

Art. 783.

*(Commerciante che ha cessato l'esercizio e commerciante defunto).**(Artt. 690 e 712 cod. comm.).*

Il commerciante che ha cessato l'esercizio del commercio per ritiro, morte o altra causa, può essere dichiarato fallito su ricorso di uno o più creditori entro un anno dalla cessazione del commercio, purchè i fatti rivelatori della sua insolvenza siano anteriori alla medesima.

Se il debitore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue in confronto degli eredi quando l'eredità sia stata accettata sia pure con beneficio d'inventario, altrimenti in confronto del curatore della eredità giacente o dell'amministratore nominato ai sensi degli articoli 187 e 188, libro delle successioni e donazioni. Gli eredi quando sono più, debbono essere rappresentati da uno di essi designato di accordo nel termine di giorni quindici dalla morte del fallito o altrimenti designato dal giudice delegato.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto tra i creditori del defunto gli effetti della separazione dei beni da essi ottenuta a norma del codice civile.

Art. 784.

(Stato di insolvenza risultante in sede penale).

(Art. 688 cod. comm.).

Quando l'insolvenza risulta dalla fuga, dalla latitanza del commerciante, dalla chiusura di negozi, dal trafugamento, dalla sottrazione o diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte del commerciante o dei suoi eredi o amministratori, il procuratore del Re che procede contro il commerciante deve informare il tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.

Art. 785.

(Stato di insolvenza risultante in giudizio civile).

Se nel corso di un giudizio risultino elementi per stabilire lo stato d'insolvenza di un commerciante che è parte nel giudizio, il giudice ne dichiara d'ufficio il fallimento, se competente, altrimenti informa il tribunale competente per la dichiarazione del fallimento, sospendendo, se occorre, il giudizio e trasmettendo gli atti al detto tribunale.

Art. 786.

(Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti).

(Art. 689 cod. comm.).

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto; il nome, il cognome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto del pagamento.

I procuratori del registro sono tenuti nello stesso modo a trasmettere al tribunale l'elenco dei rifiuti di pagamento fatti in conformità dell'articolo 682.

Art. 787.

(Deposito dei libri di commercio e del bilancio).

(Art. 686 cod. comm.).

Il debitore deve depositare, all'atto della domanda di fallimento, presso la cancelleria del tribunale i libri di commercio, il bilancio e uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, coll'elenco nominativo di tutti i creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, nonchè il conto dei profitti e delle perdite almeno degli ultimi cinque anni.

Art. 788.

(Facoltà del tribunale di sentire il debitore).

(Art. 688 cod. comm.).

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento su ricorso dei creditori o d'ufficio, può ordinare la comparizione del debitore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto del creditore istante.

Art. 789.

(Contenuto della sentenza dichiarativa del fallimento).

(Art. 691 cod. comm.).

La sentenza dichiarativa del fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

- 1) nomina il giudice delegato per il procedimento;
- 2) nomina il curatore scegliendolo fra gli iscritti nel ruolo indicato nell'articolo 800, con l'osservanza del disposto dell'articolo 802;
- 3) ordina al fallito il deposito del bilancio e dei libri, entro ventiquattro ore, se non ancora eseguito in conformità dell'articolo 787;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle rispettive domande;

5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui nel termine di giorni venti dalla decorrenza del precedente si procederà all'esame dello stato passivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Art. 790.

*(Comunicazione e pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento).*

(Art. 912 cod. comm.).

La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome e cognome delle parti, il dispositivo, la data e le sottoscrizioni della sentenza.

Nel termine di tre giorni, uguale estratto è affisso alla porta esterna del tribunale, e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro del commercio per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita.

Le dette notificazioni, affissioni e comunicazioni hanno luogo a cura del cancelliere.

L'estratto della sentenza è pubblicato nel bollettino del consiglio provinciale delle corporazioni e nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 791.

(Opposizione alle dichiarazioni di fallimento).

(Art. 693 cod. comm.).

Contro la sentenza che dichiara il fallimento, il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.

L'opposizione non può essere proposta da chi abbia richiesto la dichiarazione di fallimento.

La citazione è notificata al curatore e al creditore richiedente.

L'opposizione non sospende la esecuzione della sentenza.

Art. 792.

(Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore e al creditore che ha chiesto il fallimento e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta in conformità dell'articolo 790.

La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente, a norma dell'articolo 790.

In entrambi i casi la sentenza è appellabile nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del 1° e 2° comma.

Art. 793.

(Effetti della morte del fallito sul giudizio di opposizione).

La morte del fallito non interrompe il giudizio di opposizione. Questo continua in confronto degli eredi o del curatore della eredità giacente o dell'amministratore nominato ai sensi degli articoli 187 e 188, libro delle successioni e donazioni, a norma dell'articolo 783 secondo comma.

Art. 794.

(Revoca della dichiarazione di fallimento).

Se è revocata la sentenza dichiarativa, il fallimento si reputa non mai aperto, salvo gli effetti degli atti di amministrazione legalmente compiuti sul patrimonio dagli organi del fallimento e salvo i diritti quesiti durante il fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con sentenza in camera di consiglio, sentito il debitore.

Tali spese e il compenso al curatore fanno carico al debitore, salvo il caso in cui il creditore istante sia stato condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con dolo o colpa grave.

Art. 795.

*(Gravami contro il provvedimento
che respinge l'istanza di fallimento).*

(Art. 913 terzo comma cod. comm.).

Contro il provvedimento del tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione del fallimento, il creditore istante può proporre reclamo entro quindici giorni dalla data del provvedimento alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il creditore istante e il debitore.

Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

Il creditore può sempre riproporre il ricorso per la dichiarazione di fallimento, adducendo fatti o motivi nuovi.

TITOLO II.

ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

CAPO I.

Tribunale fallimentare.

Art. 796.

*(Poteri del tribunale fallimentare
in ordine alla amministrazione del fallimento).*

(Art. 685 secondo comma cod. comm.).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito della intera procedura fallimentare; provvede su tutte le controversie e gl'incidenti relativi alla procedura stessa che non siano di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e la delegazione dei creditori e surrogare un altro giudice al giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale indicati nel presente articolo non sono soggetti a gravame.

Art. 797.

(Competenza del tribunale fallimentare).

(Art. 685 secondo comma cod. comm.).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che abbiano causa anche occasionale dal fallimento qualunque ne sia il valore, eccettuate le azioni reali immobiliari per cui restano ferme le norme ordinarie di competenza.

CAPO II.

Giudice delegato.

Art. 798.

(Poteri del giudice delegato).

(Art. 727 e 696 cod. comm.; art. 4 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il giudice delegato dirige l'amministrazione del patrimonio fallimentare e sorveglia l'opera del curatore, ed inoltre:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio;

3) convoca la delegazione dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritenga opportuno;

4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera sia richiesta nell'interesse del fallimento salvo che la nomina non sia a lui riservata per legge;

5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro il curatore;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione.

L'autorizzazione deve essere sempre specifica, e per i giudizi deve essere data per ogni grado degli stessi;

7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorra e ne liquida i compensi, sentito in ogni caso il curatore;

8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti e relativa documentazione;

9) compie per i reati in materia di fallimento le funzioni che sono demandate dal codice di procedura penale al giudice istruttore.

Art. 799.

(Reclami contro i provvedimenti del giudice delegato).

(Art. 910 cod. comm.).

Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del provvedimento così da parte del curatore, come da parte del fallito, della delegazione dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.

Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

CAPO III.

Curatore.

Art. 800.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).

(Art. 1 legge 10 luglio 1936, n. 995).

Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimento ai termini dell'articolo 789.

Le norme relative alla formazione del ruolo, alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari sono stabilite dal regolamento.

Art. 801.

(Curatore del fallimento).

(Art. 2 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 802.

(Requisiti per la nomina a curatore).

(Art. 714 e 718 2° comma cod. comm.; art. 3 secondo e terzo comma legge 10 luglio 1930, n. 995).

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del fallito, i suoi creditori e chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'azienda del fallito o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Se nel giorno successivo alla partecipazione della sua nomina, il curatore non ha comunicato al giudice delegato la propria accettazione o risulti incompatibile nell'ufficio a norma dell'articolo 240 o del primo comma del presente articolo, il tribunale in camera di consiglio provvede di urgenza alla nomina di altro curatore.

Art. 803.

(Poteri del curatore).

(Art. 4 comma 1° e 2° legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare, sotto la direzione del giudice delegato, deve eseguire le sue istruzioni e non può stare in giudizio senza la sua autorizzazione scritta a norma dell'articolo 798.

L'autorizzazione non è necessaria in materia di contestazioni e di tardive denunce di crediti.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

Art. 804.*(Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore).*

(Art. 751 cod. comm.).

Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.

Può essere autorizzato dal medesimo, previo parere della delegazione dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.

Art. 805.*(Relazione al giudice).*

(Art. 755, 756 cod. comm.; art. 4 comma 4°

legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio del commercio, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può richiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente di estranei alla società.

Alla fine di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un'esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.

Art. 806.*(Deposito delle somme riscosse).**(Art. 753, 754 cod. comm.; art. 4 comma 5° e 6° legge 10 luglio 1930, n. 995).*

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con apposito provvedimento ritiene necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro tre giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice con le modalità da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a provvedimento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore.

Art. 807.*(Atti per cui occorre l'integrazione dei poteri del curatore).**(Art. 797 cod. comm.).*

Il curatore deve sentire la delegazione dei creditori e ottenere l'autorizzazione del giudice delegato per consentire riduzioni di crediti, per fare transazioni, compromessi, rinunzia alle liti, ricognizioni di diritti di terzo, per cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, accettare o ricusare eredità.

Per gli atti suddetti qualora siano di valore indeterminato o superiore a lire 10.000 occorre anche la omologazione del tribunale.

Art. 808.*(Reclami contro i provvedimenti del curatore).*

Contro gli atti del curatore, il fallito e ogni altro interessato può reclamare al giudice delegato.

Contro il provvedimento emesso dal giudice delegato si può ricorrere al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, sentito il curatore anche, se crede, in confronto del reclamante.

Art. 809.*(Revoca del curatore).**(Art. 720 cod. comm.; art. 3 comma 1°
legge 10 luglio 1930, n. 995).*

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o di ufficio, revocare il curatore.

La richiesta di revoca del curatore può essere fatta dalla delegazione dei creditori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il curatore ed il pubblico ministero.

Art. 810.*(Responsabilità del curatore).**(Art. 757 cod. comm.).*

Il curatore deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la ordinaria diligenza della sua professione.

Durante il fallimento l'azione di responsabilità non può essere proposta se il curatore non viene revocato dal suo ufficio ed è esercitata dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Il curatore che cessa dal suo ufficio durante il fallimento è tuttavia liberato dalla responsabilità con la resa del conto al successore approvata dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori.

Chiuso il fallimento, l'azione non può essere esercitata dal fallito decorsi due anni dalla chiusura del fallimento.

Art. 811.*(Compenso del curatore).**(Art. 722 cod. comm.; art. 5 comma 1° e 2°
legge 10 luglio 1930, n. 995).*

Il compenso e le spese dovute al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati, osservate le norme stabilite nel regolamento, con provvedimento del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

CAPO IV.

Delegazione dei creditori.

Art. 812.

(Nomina della delegazione dei creditori).

(Artt. 723, 724 cod. comm.; art. 6 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Entro dieci giorni dal decreto del giudice delegato previsto dall'articolo 871, deve essere costituita la delegazione dei creditori per la sorveglianza ed il controllo della gestione del fallimento nell'interesse dei creditori.

La delegazione dei creditori può essere costituita in via provvisoria anche prima di tale adunanza, se il giudice lo ritiene opportuno.

La delegazione è nominata con provvedimento del giudice delegato ed è composta di tre o cinque membri scelti fra i creditori, interpellate, se del caso, le associazioni professionali di categoria.

Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogarne i membri.

La nomina è notificata ai delegati dalla cancelleria.

Art. 813.

(Poteri del presidente della delegazione).

(Art. 724 comma 3°, 725 cod. comm.).

Il presidente rappresenta la delegazione nelle relazioni con il curatore, con il giudice delegato e col tribunale e la convoca ogni qualvolta è richiesto il parere o la deliberazione della stessa o quando lo crede opportuno.

Art. 814.

(Funzioni della delegazione e poteri dei suoi membri).

(Art. 724 ultimo comma; 726 cod. comm.).

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza di voti.

Oltre i casi previsti dalla legge, la delegazione può essere richiesta del suo parere dal tribunale, dal giudice delegato e dal curatore, quando lo stimano opportuno.

La delegazione ed ogni componente possono sempre ispezionare i libri, i documenti e le carte del fallimento e ogni atto e registro concernente l'amministrazione del medesimo, ed hanno diritto di interrogare il fallito, il curatore e le persone addette all'amministrazione per ottenere notizie e chiarimenti.

La funzione di delegato è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

TITOLO III.

EFFETTI DEL FALLIMENTO

CAPO I

Effetti del fallimento per il fallito.

Art. 815.

(Spossamento del fallito).

(Art. 699 cod. comm.).

La sentenza che dichiara il fallimento priva, di pieno diritto, dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni attuali e di quelli che gli pervengono durante il fallimento.

Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, anche se in corso, sta in giudizio il curatore. Il fallito non ha diritto d'intervenire, salvo che l'intervento sia previsto dalla legge ovvero ammesso dal tribunale.

Art. 816.

(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

(Art. 707 cod. comm.).

Tutti gli atti del fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento o nel giorno stesso della dichiarazione sono inefficaci in confronto dei creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la affissione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 817.

(Rapporti giuridici imperfetti).

Se nel giorno della dichiarazione di fallimento un rapporto giuridico col fallito non era perfezionato rispetto ai terzi, le iscrizioni, le trascrizioni e le altre formalità occorrenti effettuate nello stesso giorno o dopo la data della sentenza dichiarativa, sono senza effetto in confronto dei creditori concorsuali.

Art. 818.

(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, mercedi, salari e simili corresponsioni entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo i casi previsti negli articoli 324 e 168 libro I cod. civ.;

4) i redditi della dote e i crediti dotali la cui riscossione passa di diritto alla moglie;

5) ciò che il fallito guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

6) gli oggetti che non possono essere pignorati a termine del codice di procedura civile;

7) i diritti del fallito derivanti dal contratto di assicurazione in caso di morte.

I limiti previsti nei numeri 2 e 5 del presente articolo sono fissati con provvedimento del giudice delegato.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso.

Art. 819.

(Alimenti al fallito e alla famiglia).

(Art. 752 cod. comm.).

Se al fallito viene a mancare ogni mezzo di sussistenza, il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, se è stata nominata, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

Art. 820.

(Corrispondenza diretta al fallito).

(Art. 749 cod. comm.).

La corrispondenza epistolare e telegrafica diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di assistere all'apertura della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto della medesima estraneo agli interessi patrimoniali.

Art. 821.

(Obbligo di residenza del fallito).

(Art. 698 cod. comm.; art. 19 comma 3°
legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato e deve presentarsi personalmente al giudice, al curatore o alla delegazione dei creditori ogni qualvolta sia chiamato, salvo

che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

Il giudice può ordinare l'arresto del fallito che si allontana senza permesso o che non si presenta quando ne sia richiesto.

Art. 822.

(Albo dei falliti).

(Art. 697 cod. comm.).

Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un albo nel quale sono iscritti i nomi di coloro che furono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonchè di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellati dall'albo in seguito a sentenza del tribunale.

Finchè l'iscrizione non è cancellata vigono per il fallito le restrizioni e le incapacità stabilite dalla legge.

CAPO II.

Effetti del fallimento per i creditori.

Art. 823.

(Concorso dei creditori).

(Art. 758 e 800 cod. comm.).

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme previste nel titolo V.

Se il credito risulta da sentenza che non sia passata in giudicato è necessaria l'impugnazione della sentenza se non si voglia riconoscere il credito.

Non sono soggetti a questo procedimento i crediti per tributi diretti ed indiretti dello Stato e di altri enti pubblici, per i quali si osservano le leggi speciali.

Art. 824.*(Creditori privilegiati).*

Ai crediti garantiti da pegno convenzionale o legale si applicano le disposizioni degli articoli 690 o 693 libro obbligazioni (prog.).

Ogni altro privilegio speciale su beni mobili del fallito può essere realizzato nei modi indicati nel comma precedente anche durante il fallimento, se il credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

Il locatore di beni immobili non può però realizzare il privilegio stabilito a suo favore dal codice civile se non decorsi sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, salvi i provvedimenti conservativi concessi dalla legge.

Art. 825.*(Diritto del curatore di riscattare il pegno).**(Art. 772 cod. comm.).*

Il curatore, sentita la delegazione dei creditori, se esiste, e con l'autorizzazione del giudice delegato può in ogni tempo riscattare il pegno a profitto del fallimento, pagando il creditore.

Può anche far ordinare la vendita del pegno nei modi stabiliti dal codice civile.

Art. 826.*(Privilegi in sede di fallimento).**(Art. 773 cod. comm.).*

In aggiunta ai privilegi sopra i mobili stabiliti da questo codice e da altre leggi, le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma per i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento agli impiegati e agli operai che prestano i loro servizi alle dipendenze del fallito godono il privilegio previsto dal codice civile.

Le indennità di licenziamento sono privilegiate per l'intero nello stesso grado.

Il privilegio del locatore stabilito dal codice civile vale anche per il compenso previsto dall'articolo 853, 2° comma.

Art. 827.

(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

(Artt. 775, 776, 777, 778, 779 cod. comm.).

I creditori garantiti con ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese e, se esso non basta al pagamento integrale dei loro crediti, concorrono, per quanto rimane loro dovuto per il capitale, coi creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche alle ripartizioni che si effettuano prima delle distribuzioni del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso se ottengono una utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, ivi computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile non copre che parte del credito garantito, la detrazione predetta ha luogo per la parte conseguita in più in relazione alla percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

Art. 828.

(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).

(Art. 701, 700 cod. comm.).

I debiti pecuniari del fallito alla data della dichiarazione di fallimento si considerano scaduti agli effetti del concorso.

Durante il fallimento non decorre sui medesimi, agli effetti del concorso, alcun interesse, nè convenzionale nè legale, se i crediti non sono garantiti da ipoteca, da pegno o da altri privilegi.

I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 869 e 889. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un coobbligato principale.

Art. 829.

(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorchè non scaduti.

La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nei sei mesi anteriori.

Art. 830.

(Crediti infruttiferi).

(Art. 768 cod. comm.).

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma, colla espressa riserva che ad ogni singola ripartizione saranno detratti gl'interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Art. 831.

(Obbligazioni di società commerciali).

(Art. 31 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Le obbligazioni emesse dalle società si valutano al prezzo di emissione, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso del capitale.

Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Art. 832.*(Crediti non pecuniari).*

I crediti non scaduti aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione del fallimento.

Art. 833.*(Rendita perpetua è rendita vitalizia).*

Se nel passivo del fallimento vi sono crediti per rendita perpetua, questa va riscattata secondo le norme del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale attuale della rendita stessa.

Art. 834.*(Creditori di più coobbligati solidali).**(Art. 788, 789 cod. comm.).*

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che siano falliti per l'intero credito in capitale e accessori sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitivo solo dopo che il creditore è stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 835.*(Creditori di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti).**(Art. 790 cod. comm.).*

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che abbia diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato nel caso in cui il creditore rimanga parzialmente insoddisfatto.

Art. 836.

(Coobbligati o fideiussori del fallito con diritto di garanzia).

Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavo della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

CAPO III.

Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Art. 837.

(Atti a titolo gratuito).

(Art. 707 cod. comm.).

Sono privi di effetto in confronto dei creditori, scompiti dal fallito durante l'esercizio del commercio e nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti e le alienazioni a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità o in adempimento di un dovere morale, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Sono pure privi di effetto i pagamenti fatti dal fallito nei termini suddetti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione del fallimento o posteriormente.

Art. 838.

(Atti fraudolenti o simulati).

(Art. 708 cod. Comm.).

Il curatore può impugnare gli atti fraudolenti o simulati compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale del fallimento, tanto in confronto del contraente immediato quanto in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 839.

(Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie).

(Art. 709 cod. comm.).

Sono revocati, se il curatore provi che l'altra parte conosceva o doveva conoscere lo stato di insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso e la costituzione di pegni e di ipoteche per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

2) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, i pegni e le ipoteche giudiziali o convenzionali per debiti scaduti, se compiuti nel termine di cui al numero precedente;

3) la estinzione di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuata con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se ha avuto luogo nei due anni anteriori alla data della scadenza dichiarativa del fallimento;

4) i pegni e le ipoteche convenzionali a garanzia di debiti preesistenti non scaduti, se sono stati costituiti nello stesso periodo di tempo indicato nel numero precedente.

Art. 840.

(Atti compiuti tra coniugi).

(Art. 786 cod. comm.).

Gli atti previsti dall'articolo precedente compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito era commerciante sono revocati se il coniuge non dimostri che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito.

Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se, non avendo allora altra determinata professione, è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in alcun caso ai beni prevenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che non sia quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

Art. 841.

(Pagamento di cambiale scaduta).

(Art. 711 Cod. comm.).

In deroga a quanto disposto nell'articolo 839, n. 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore della medesima doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria verso gli obbligati di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che egli conosceva o doveva conoscere lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratta o girata la cambiale, deve versare l'importo della cambiale nel fallimento.

Art. 842.

(Atti a titolo oneroso con prestazioni non equivalenti).

(Art. 709 cod. comm.).

Sono revocati, se compiuti nei due anni anteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, quando chi ha contrattato col fallito non provi che ne ignorava lo stato di insolvenza, gli atti a titolo oneroso nei quali si sia pattuito un corrispettivo notevolmente inferiore alla prestazione del fallito, o la medesima sia stata soddisfatta in modo più gravoso del promesso.

Art. 843.

(Beni acquistati dal coniuge del fallito).

(Art. 782 cod. comm.).

I beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso, nel quinquennio anteriore alla dichiarazione del fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito, si considerano proprietà di lui e il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.

Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questo prova la sua buona fede.

Art. 844.

(Effetti della revocazione).

Tutto ciò che si acquista in conseguenza di un atto dichiarato inefficace o revocato deve restituirsi al fallimento. Il curatore può chiedere, in luogo della cosa, il valore che essa aveva alla data della dichiarazione di fallimento.

Il curatore deve restituire la cosa ricevuta dal fallito a titolo di controprestazione, se e quale si trova nell'attivo; altrimenti ne deve pagare il valore nella misura dell'arricchimento conseguito dall'attivo fallimentare.

Il credito risultante dall'eventuale differenza fra il valore della cosa e il prezzo restituito è ammesso al passivo.

Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento rientra nei suoi diritti di creditore concorsuale.

Chi deve restituire le cose ricevute dal fallito a titolo gratuito deve consegnarle, se è in buona fede, nello stato in cui si trovano, e, in mancanza, deve il loro valore nei limiti dell'arricchimento. Se è in mala fede, deve in ogni caso l'intero valore oltre gli interessi.

Nei confronti dei successivi acquirenti di beni che debbono essere restituiti per effetto della revocazione, si applicano le norme comuni.

CAPO IV.

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

Art. 845.

(Contratti bilaterali non eseguiti da una parte).

Se al momento della dichiarazione di fallimento un contratto bilaterale è stato eseguito soltanto dal contraente non fallito, questi è ammesso per la controprestazione al passivo del fallimento, senza aver diritto

al risarcimento dei danni, a meno che questi non siano già dovuti anteriormente alla dichiarazione del fallimento.

Se il contratto è stato eseguito soltanto dal fallito, l'altro contraente è tenuto alla controprestazione.

Art. 846.

(Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti).

(Art. 805, 806 cod. comm.).

Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.

Nel caso in cui egli non intenda di valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, sentita la delegazione dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il venditore può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un breve termine, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Art. 847.

(Restituzione di cose non pagate).

(Art. 804 cod. comm.).

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione del fallimento, ma non è ancora giunta al luogo di destinazione a sua disposizione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, sopportandone le spese e restituendo gli acconti avuti, qualora non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa, pagandone il prezzo integrale.

Art. 848.

(Vendita a termine o a rate e contratto di somministrazione).

Se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate e il curatore intenda subentrare nel contratto, il venditore può chiedere una cauzione, a meno che il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, non paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale, anzichè alla scadenza convenuta.

Se si tratta di contratto di somministrazione o di vendita a consegne ripartite, delle quali alcuna sia stata già effettuata e non pagata, il curatore che subentra nel contratto è tenuto a pagare anche queste. In questi casi il venditore non può valersi del diritto previsto nel primo comma dell'articolo 846.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà, in caso di fallimento del venditore, il curatore è tenuto all'esecuzione del contratto se il compratore adempie la propria obbligazione.

Art. 849.

(Contratti a termine).

Nei contratti a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione del fallimento di uno dei contraenti, la risoluzione avviene di diritto, e la differenza è liquidata secondo il valore delle cose o dei titoli alla data della sentenza dichiarativa del fallimento ed è pagata alla massa, se questa risulta in credito, o è ammessa nel passivo del contraente fallito nel caso contrario.

Art. 850.

(Associazione in partecipazione).

(Art. 245, 850 cod. comm.).

L'associazione in partecipazione si scioglie pel fallimento dell'associante. Gli associati hanno il diritto di far valere nel passivo il credito relativamente alla parte dei beni o delle somme da essi conferiti, la quale non sia assorbita dalle perdite che sono a loro carico.

Essi sono per contro tenuti al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che ad essi fanno carico.

Art. 851.

(Conto corrente, contratti bancari e mandato).

(Art. 348 e 365 cod. comm.).

I contratti di conto corrente, di deposito bancario, di apertura di credito, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore del fallimento, autorizzato dal giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto e l'altra parte vi acconsenta.

Art. 852.

(Possesso del fallito a titolo precario).

(Art. 802, 803 cod. comm.).

Se fallisce il mandatario, il depositario, il comodatario, il conduttore o altro possessore a titolo precario di cosa mobile, il proprietario o l'avente diritto può chiedere la restituzione della cosa a termine del contratto.

Se la cosa non è più nel possesso del fallito e il curatore non può recuperarla dall'attuale detentore, il proprietario o l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. Se però il possesso è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, il proprietario o l'avente diritto può pretendere l'intero valore della cosa.

Sono salve le disposizioni dell'articolo 464 in materia di commissione.

Art. 853.

(Contratto di locazione di immobili).

(Art. 703 cod. comm.).

Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione immobiliare, ma il curatore subentra nel contratto.

Nel fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo chiedere lo scioglimento del contratto, mediante un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato.

Art. 854.

(Contratto di lavoro).

(Art. 11 R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro si scioglie per il fallimento del datore di lavoro, a meno che il curatore non dichiari di voler continuare nel contratto subentrando al fallito.

Nella ipotesi di scioglimento, spettano al lavoratore o all'impiegato le indennità di licenziamento e di previdenza.

Art. 855.

(Contratto di appalto).

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore del fallimento, previo parere favorevole della delegazione dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto e l'altra parte vi acconsenta.

Art. 856.

(Contratto di assicurazione).

(Art. 433 e 453 cod. comm.).

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione, salvo patto contrario e salvo l'applicazione dell'articolo 532, in quanto si provi che ne è derivato aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio sia anteriore alla dichiarazione del fallimento.

Se si tratta di assicurazione per il caso di vita o mista, il curatore del fallimento dell'assicurato ha

anche il diritto di riscattare la polizza o di cederla, salvo che si tratti di assicurazione a vantaggio di terzi, nel qual caso si osservano, per quanto riguarda i versamenti fatti, le disposizioni del codice civile relative alla revocazione degli atti in frode dei creditori.

Gli effetti del fallimento dell'assicuratore sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 857.

(Contratto di edizione).

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

TITOLO IV.

PROVVEDIMENTI PER LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI

Art. 858.

(Apposizione di sigilli).

(Art. 692, 783 cod. comm.; art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Dichiarato il fallimento, il giudice delegato, o per sua delegazione in caso d'impedimento il pretore, procede senza indugio all'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.

Per i beni che si trovino in altre località il giudice delegato invita per mezzo del cancelliere i pretori delle località stesse a procedere all'apposizione dei sigilli.

Il verbale d'apposizione dei sigilli redatto dal pretore è trasmesso immediatamente al giudice delegato.

Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può

emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.

Art. 859.

(Apposizione dei sigilli da parte del pretore).

(Art. 733 cod. comm.).

Anche prima di ricevere l'invito di cui all'articolo precedente, il pretore, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nelle località di sua giurisdizione.

Art. 860.

(Cose non soggette all'apposizione dei sigilli).

(Art. 735 e 737 cod. comm.).

Non sono posti sotto sigillo:

1) le vesti, le masserizie e i mobili necessari al fallito e alla sua famiglia;

2) le cose delle quali fu disposta la vendita immediata;

3) le cose che servono alla produzione se questa, a giudizio del giudice delegato, non può essere immediatamente interrotta;

4) i libri di commercio;

5) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza da consegnarsi al curatore per la riscossione;

6) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore.

Di tutti questi oggetti si fa la descrizione sommaria nel processo verbale.

I libri, dopo essere stati vidimati dal giudice che procede, devono essere depositati nella cancelleria del tribunale, a meno che il giudice delegato non autorizzi il curatore a trattenerli per uso temporaneo e con l'obbligo di esibirli ad ogni legittima richiesta.

Il danaro deve essere depositato a norma dell'articolo 806.

Art. 861.

(Rimozione dei sigilli).

(Art. 740, 741 cod. comm.; art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 995)

Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a far l'inventario. A tale operazione egli procede, presente o citato il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale.

I creditori possono intervenire se non è stata nominata la delegazione dei creditori.

Art. 862.

(Inventario delle attività del fallito).

(Art. 741 cod. comm.; art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 995).

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutte le attività del fallito, comprese quelle sulle quali non furono apposti i sigilli ed indicarne, almeno in modo approssimativo, il valore. Per tale valutazione il curatore può farsi assistere da un esperto nominato dal giudice delegato.

Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e la stima, quando le circostanze del fallimento lo richiedono.

L'inventario è redatto in doppio originale e firmato da tutti gli intervenuti e uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Prima di chiudere l'inventario il curatore ammonisce il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori circa l'obbligo di dichiarare nel verbale, sotto la comminatoria dell'articolo 994, se sia a loro notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario.

Art. 863.

(Apprensione del possesso dei beni del fallito da parte del curatore).

(Art. 742 cod. comm.).

Il curatore, quale sequestratario giudiziale, apprende il possesso dei beni man mano che ne fa l'inventario.

Qualora il fallito possieda immobili, il curatore notifica un estratto della sentenza all'ufficio delle ipoteche, perchè sia trascritta nei pubblici registri.

Il curatore deve inoltre dare notizia della dichiarazione di fallimento a coloro che ritiene in possesso di cose di proprietà del fallito o debitori verso di questo, con diffida a non disporne senza ordine del giudice delegato.

Art. 864.

(Elenco dei creditori e bilancio).

(Art. 744 cod. comm.).

Il curatore deve, con la scorta dei libri del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, compilare l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e titoli di prelazione e depositarlo in cancelleria; deve redigere il bilancio se non è stato presentato dal fallito nei termini stabiliti ed apportare le rettifiche che siano necessarie e le eventuali aggiunte al bilancio presentato dal fallito nonchè all'elenco dei creditori.

Art. 865.

(Esercizio provvisorio del commercio).

(Art. 750 e 794 cod. comm.; art. 8 legge 10 luglio 1930, n. 995).

La continuazione temporanea del commercio del fallito può essere concessa dal tribunale, con provvedimento preso in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e irreparabile.

Dopo il decreto del giudice a norma dell'articolo 871 la delegazione dei creditori delibera se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, indicandone le condizioni e facendo le relative proposte al tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il curatore.

Ove il tribunale disponga la continuazione dell'esercizio, la delegazione dei creditori è convocata almeno ogni tre mesi per sentire il rendiconto del curatore e per deliberare se l'esercizio debba o meno continuare.

TITOLO V.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI

Art. 866.

*(Avviso ai creditori per la verifica).**(Art. 744 e 759 cod. comm.).*

Il curatore comunica, mediante lettera raccomandata, ai creditori compresi nell'elenco indicato nell'articolo 864 il termine entro il quale devono pervenire in cancelleria le domande di ammissione al passivo e le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento che riguardano la formazione dello stato passivo.

Per i creditori stranieri che hanno una rappresentanza nel Regno l'avviso è rimesso alla medesima. Per i creditori stranieri che non hanno rappresentanza nel Regno il giudice può prorogare il termine, se lo ritiene necessario. Della proroga deve essere data notizia a tutti gli altri creditori.

Art. 867.

*(Contenuto della domanda).**(Art. 760 cod. comm.).*

La domanda deve contenere il nome e cognome o la ditta del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione che lo assistono e dei documenti giustificativi.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso, altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con la annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Art. 868.*(Effetto della domanda).*

La domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono effettuarsi durante il fallimento.

Art. 869.*(Formazione dello stato passivo).**(Art. 761 e 762 cod. comm.).*

Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Il giudice, con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed occorrendo la delegazione dei creditori, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene ammissibili, specificando se siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene invece non ammissibili, esponendo sommariamente per questi i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.

I crediti indicati all'articolo 828, ultimo comma, e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria, almeno tre giorni prima di quello fissato nell'articolo 789, n. 5, ove i creditori possono prenderne visione.

Art. 870.*(Verificazione dello stato passivo).**(Art. 763 cod. comm.; art. 11 legge 10 luglio 1930, n. 995).*

Nell'adunanza prevista dall'articolo 789, n. 5, è esaminato, presente il curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice; sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.

Tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonchè dei nuovi documenti eventualmente esibiti, il giudice apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene giustificabili.

Se tali operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.

Art. 871.

(Esecutività dello stato passivo).

(Art. 763 cod. comm., art. 11 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nell'articolo precedente.

Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria ove i creditori possono prenderne visione.

Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante avviso raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Art. 872.

(Opposizione dei creditori esclusi e sentenza relativa).

(Art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 995

art. 764, 765 e 766 cod. comm.).

I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di cui all'articolo precedente, presentando ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto in calce a ciascun ricorso l'udienza in cui tutti i creditori oppponenti e il cura-

tore debbono comparire avanti a lui e il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori debbono costituirsi depositando in cancelleria il ricorso con il decreto e il mandato; se il creditore non si costituisce, l'istanza si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori.

Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ. (prog.).

Quando ritiene che alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. Il tribunale pronuncia su tutte le cause di opposizione, che gli sono rimesse, con unica sentenza.

La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva.

Art. 873.

(Appello della sentenza).

(Art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 995, art. 913 cod. comm.).

L'appello contro la sentenza di cui all'articolo precedente deve essere proposto entro quindici giorni dall'affissione.

Art. 874.

(Impugnazione dei crediti ammessi).

(Art. 13 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Entro quindici giorni dalla data del decreto previsto nell'art. 871, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore debbono comparire davanti a lui e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del

decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'articolo 872 secondo comma.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti cod. proc. civ. (prog.).

Il curatore può intervenire nel giudizio.

Il giudice delegato può disporre con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano tenute in riserva le quote spettanti ai crediti contestati.

Art. 875.

(Dichiarazioni tardive di crediti).

(Art. 770 cod. comm., art. 14 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Anche dopo il decreto previsto nell'art. 871, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore debbono comparire davanti a lui e il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 872 secondo comma.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti cod. proc. civ. (prog.).

Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, tranne nel caso che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Art. 876.

(Istanza di revocazione contro crediti ammessi).

(Art. 770 cod. comm., art. 13 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione d'un credito o d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda

di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.

L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.

Il curatore può intervenire in giudizio.

Finchè la controversia non sia definitivamente decisa il giudice può disporre che il credito o la garanzia siano considerati come ammessi provvisoriamente.

Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.

Art. 877.

(Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili).

(Artt. 806, 807 e 808 cod. comm.).

Le disposizioni di questo titolo si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

Le domande, da proporsi nel termine indicato nel n. 4 dell'art. 789 e quelle presentate successivamente ai termini dell'art. 870, primo comma, debbono contenere le indicazioni ed essere corredate dai documenti ai sensi dell'art. 867.

Di tutte le domande si fa un apposito elenco, ed in base ad esso il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 869, 870 e 871 primo e secondo comma.

Qualora le domande siano proposte tardivamente in conformità dell'articolo 875, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate o separate con cauzione o senza.

Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.

TITOLO VI.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Art. 878.

(*Inizio della liquidazione*).
(Artt. 793 e 794 cod. comm.).

Il curatore deve procedere con la sorveglianza della delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato alla vendita dei beni dopo il decreto del giudice delegato previsto dall'articolo 871.

La vendita può essere differita se il curatore sia stato autorizzato a continuare l'esercizio del commercio del fallito.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, a procedere alle vendite ritenute necessarie anche prima del termine indicato nel primo comma.

Art. 879.

(Artt. 798, 799 cod. comm., art. 15 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, uditi il curatore e la delegazione dei creditori, stabilisce il tempo della vendita disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto e determinando le modalità relative, tenuto conto di quanto dispongono le norme del codice di procedura civile per le esecuzioni mobiliari. In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

La vendita deve essere sempre preceduta dalla stima delle cose eseguita da esperti nominati dal giudice delegato, salvo che si tratti di mobili di poco valore ed il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ritenga non doversi fare luogo alla stima.

Art. 880.

(Intervento del curatore nelle espropriazioni in corso).

(Artt. 800, 801, cod. comm.).

Se prima della dichiarazione di fallimento era stata iniziata da un creditore la espropriazione di uno o più immobili del fallito, spetta al curatore di portarla a termine surrogandosi nella procedura al creditore istante.

Se la espropriazione era stata iniziata da un creditore con ipoteca o con privilegio speciale sull'immobile, essa continua con l'intervento del curatore.

Se era in corso il procedimento di distribuzione del ricavo, il curatore v'interviene per la tutela dei diritti della massa.

Il curatore deve tenere conto speciale delle vendite e dei frutti percetti sui beni immobili dalla data della dichiarazione di fallimento; il ricavato è distribuito col prezzo.

Art. 881.

(Modalità della vendita degli immobili).

(Art. 800 cod. comm.).

La vendita degli immobili deve farsi ai pubblici incanti. Al procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile relative all'esecuzione sopra i beni immobili, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 882.

(Vendita a trattative private degli immobili).

(Art. 800 cod. comm., 15 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il giudice delegato, su proposta del curatore e sentita la delegazione dei creditori e con l'assenso dei creditori iscritti, può ordinare la vendita a trattative private degli immobili, qualora la ritenga vantaggiosa, fissandone il prezzo minimo e le altre condizioni.

Art. 883.

(Vendita agli incanti).

(Art. 800 cod. comm.).

La vendita al pubblico incanto è ordinata dal giudice, su istanza del curatore, con decreto che stabilisce se la medesima debba seguire nel luogo dove fu dichiarato il fallimento oppure in quello dove sono situati i beni, il prezzo di apertura e il giorno dell'incanto, il termine entro cui il prezzo dovrà essere pagato e le altre condizioni della vendita.

L'incanto ha luogo davanti allo stesso giudice delegato, se la vendita è eseguita nella giurisdizione del tribunale; altrimenti il giudice delega il pretore locale, il quale fissa il giorno per l'incanto.

Art. 884.

(Notificazione ai creditori iscritti).

Un estratto del decreto di vendita, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto e tutte le condizioni della vendita, è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari.

Ai creditori ipotecari, che alla data del decreto non avessero fatto ancora la domanda di ammissione al passivo, è notificata in calce all'estratto un'ordinanza del giudice delegato che prefigge loro un termine per tale domanda, decorso il quale s'intendono decaduti dal diritto di partecipare alla distribuzione del prezzo.

Art. 885.

(Procedimento di distribuzione del ricavo).

Il giudice delegato provvede alla distribuzione del ricavo a norma dell'art. 489 codice procedura civile (prog.).

Il giudice delegato stabilisce il compenso spettante al curatore per il caso in cui egli abbia svolto opera per l'amministrazione dell'immobile e ne ordina il pagamento con prelievo sul prezzo.

TITOLO VII.

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 886.

(Prospetto di ripartizione).

(Artt. 809 e 810 cod. comm.).

Il curatore ogni due mesi a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 871, salvo che il giudice delegato non stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e, se lo ritiene opportuno, lo rende esecutivo con suo decreto ordinandone il deposito in cancelleria e disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.

Art. 887.

(Ordine di erogazione delle somme).

(Art. 809 cod. comm.).

Le somme di danaro realizzate dal curatore sono erogate nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione del commercio, se questa sia stata autorizzata;

b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge e con le norme stabilite all'articolo 827;

c) per il riparto del residuo fra i creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per il quale ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b) qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti su questa.

I prelevamenti indicati alle lettere a) e b) sono disposti con provvedimenti del giudice delegato.

Art. 888.

(Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).

(Art. 814 cod. comm.).

I creditori ammessi ai sensi dell'articolo 875 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito. Se però dalla sentenza del tribunale che ammette al passivo ai sensi dell'articolo 875 risulta che il ritardo dipese da forza maggiore, i detti creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero ad essi spettate nelle prime ripartizioni.

Art. 889.

(Ripartizioni parziali).

(Artt. 811 e 812 cod. comm.).

Nei riparti parziali devono essere tratte e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le quote assegnate:

a) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non è ancora avvenuta la verificaione;

b) ai creditori ammessi solo provvisoriamente ai sensi dell'articolo 872 quarto comma e 876, secondo comma e ai possessori dei titoli di cui fu presa copia dal cancelliere ai sensi dell'articolo 867, ultimo comma, o ai creditori ammessi con riserva di presentare il titolo;

c) ai creditori i crediti dei quali sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 828;

d) ai creditori ipotecari o privilegiati che non hanno ancora dichiarato il credito, ma si trovano nei termini concessi loro a norma del secondo comma dell'articolo 884;

e) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

Art. 890.

(Restituzione di somme riscosse).

(Art. 814 cod. comm.).

Nei casi di ammissione provvisoria del credito ai sensi dell'articolo 876, quarto comma, i creditori che hanno partecipato a qualche riparto debbono restituire le somme riscosse, le quali rimangono in deposito secondo l'articolo precedente.

Art. 891.

(Modalità del pagamento ai creditori).

(Art. 810 cod. comm.).

Per le somme assegnate ai creditori secondo lo stato di ripartizione il curatore provvede al pagamento nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Art. 892.

(Rendiconto del curatore).

(Art. 757 cod. comm.).

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta il rendiconto della sua gestione al giudice delegato, il quale, sentita la delegazione dei creditori, ne deposita copia in cancelleria perchè ogni interessato possa esaminarlo e presentare le sue osservazioni.

Trascorsi dieci giorni dal deposito in cancelleria, il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori ed il fallito e tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto o promuove gli altri provvedimenti che si rendano necessari.

Approvato il conto, il tribunale, su relazione del giudice delegato, risolve le contestazioni con sentenza in camera di consiglio non soggetta a reclamo e liquida il compenso del curatore ai sensi dell'articolo 811.

Art. 893.

(Ripartizione finale).

Approvato il rendiconto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del

curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale non hanno luogo gli accantonamenti di cui agli articoli 889 e 890. Se però pei creditori di cui alla lettera c) dell'articolo 889 la condizione non siasi ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè a suo tempo possa essere o consegnata al creditore cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso la cassa depositi e prestiti e il certificato di deposito vale quietanza.

TITOLO VIII.

CESSAZIONE DEL PROCESSO DI FALLIMENTO

CAPO I.

Chiusura del fallimento.

Art. 894.

(Casi di chiusura).

(Art. 815, 816, 817, 841 e 914 cod. comm.).

Il processo di fallimento si chiude:

1) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi. In tal caso i creditori conservano l'azione ordinaria per gli interessi ed il curatore deve consegnare al debitore l'eventuale attivo residuo e dargli il rendiconto;

3) se nei termini stabiliti dalla sentenza dichiarativa del fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo o se, successivamente alla verifica dei crediti, risulta l'estinzione di tutti i crediti ammessi, compresi gli interessi e le spese;

4) con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato;

5) quando nel corso della procedura risulta che non esiste attivo sufficiente per coprire le spese.

Art. 895.

(Sentenza di chiusura).

(Art. 817 cod. comm.).

La chiusura del fallimento è dichiarata ad istanza del curatore, del debitore o di ufficio, con sentenza del tribunale pronunciata in camera di consiglio.

La sentenza è soggetta alle formalità di pubblicazione prescritte nell'articolo 790 ed è provvisoriamente esecutiva.

Art. 896.

(Effetti della chiusura).

(Art. 815 e 817 cod. comm.).

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento, salvo quanto dispone l'articolo 910.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti.

Art. 897.

(Casi di riapertura del fallimento).

(Art. 815 e 818 cod. comm.).

Nei casi preveduti dai nn. 1 e 5 dell'articolo 894, il tribunale, entro cinque anni dalla data di sentenza di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore anteriore alla dichiarazione di fallimento o posteriore alla chiusura del medesimo, può ordinare che la procedura sia riaperta quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offra garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale con sentenza in camera di consiglio provvisoriamente esecutiva accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini, abbreviandoli non oltre la metà, per le dichiarazioni dei crediti da parte dei nuovi creditori e per la formazione dello stato passivo.

La sentenza è pubblicata ai sensi dell'articolo 790 e dalla data della pubblicazione rimangono sospese le azioni personali dei creditori.

Il giudice delegato nomina la delegazione dei creditori tenendo conto per la scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei titoli precedenti.

Art. 898.

(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

(Art. 815 cod. comm.).

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura anche se non hanno partecipato a precedenti ripartizioni, salvo in ogni caso i titoli legittimi di prelazione.

Per i crediti già ammessi restano ferme le precedenti statuizioni.

Art. 899.

(Opposizione alla sentenza di chiusura).

Escluso il caso previsto dal n. 5 dell'art. 894, è ammessa opposizione contro la sentenza di chiusura da parte dei creditori insoddisfatti nel termine di giorni trenta dall'affissione.

CAPO II.

Concordato.

Art. 900.

(Proposta di concordato).

(Art. 830 cod. comm., art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Dopo che è stato reso esecutivo lo stato passivo, il fallito può proporre ai creditori un concordato presentando domanda per iscritto al giudice delegato.

La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori ghirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei creditori, delle spese di procedura e del compenso al curatore.

La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato e limitatamente alle azioni già proposte dal curatore.

La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei fideiussori.

Art. 901.

(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

(Art. 830, 835 cod. comm., art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Sulla proposta di concordato il giudice richiede il parere del curatore e della delegazione dei creditori con le eventuali osservazioni in merito. Dopo di che se ritiene la proposta conveniente ordina la comunicazione immediata di essa, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine non inferiore ai venti nè superiore ai trenta giorni dalla data del provvedimento.

Entro il detto termine i creditori che non intendono di aderire al concordato devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione indicata nel comma precedente.

I creditori che non fanno pervenire la dichiarazione si ritengono consenzienti.

In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.

Art. 902.

(Maggioranza per l'approvazione del concordato).

(Art. 833, 834 cod. comm., art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il concordato è approvato se riunisce il voto della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto ad esprimerlo la quale rappresenti almeno i due terzi dei loro crediti.

Sono esclusi dal diritto di voto il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini sino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata non concorrono al voto se non rinunciando al loro diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto esplicito di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia per l'intero.

Se il concordato non è concluso o non è omologato o viene annullato cessano gli effetti della rinuncia.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 901, non influisce sul calcolo della maggioranza.

Art. 903.

(Approvazione del concordato).

(Art. 835, 836 cod. comm., art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Decorso il termine prefisso per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze di cui all'articolo precedente, il giudice delegato con ordinanza in calce al verbale dichiara respinta la proposta di concordato. Se invece accerta che è stata raggiunta la maggioranza occorrente per l'approvazione del concordato, pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il procedimento di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal termine fissato per la votazione. L'ordinanza è pubblicata per affissione.

I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione, costituendosi mediante deposito

in cancelleria, almeno cinque giorni prima dell'udienza, del mandato e del ricorso contenente i motivi della opposizione.

All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente della delegazione dei creditori, ed il fallito; quindi invita le parti a precisare le conclusioni, a norma dell'articolo 189 cod. proc. civ. (prog.) e rimette le parti davanti al collegio.

Il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo cinque giorni prima dell'udienza davanti al collegio. Analoga relazione può presentare la delegazione dei creditori.

Il giudice istruttore, nel rimettere la causa al collegio per la discussione, fissa l'udienza entro i dieci giorni successivi.

Art. 904.

(Sentenza di omologazione del concordato).

(Art. 836, 838 cod. comm., art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato ed esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza omologando o respingendo il concordato.

La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con provvedimento successivo non soggetto a reclamo.

Se nel concordato sono consentite ipoteche a garanzia, il tribunale nel pronunciare l'omologazione fissa un breve termine per la iscrizione delle ipoteche.

La sentenza è pubblicata ed affissa ai sensi dell'articolo 790 ed è provvisoriamente esecutiva.

Art. 905.

(Appello contro la sentenza).

(Art. 836 cod. comm., art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti o il fallito entro quindici giorni dalla affissione.

Art. 906.

(Intervento del pubblico ministero).

(Art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello.

Art. 907.

(Spese per l'omologazione).

(Art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 225).

Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide del fallimento delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'Erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

Art. 908.

(Rendiconto e compenso del curatore).

(Art. 722, 841 cod. comm., art. 5 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Quando la sentenza di omologazione è passata in giudicato il curatore deve rendere il conto al fallito, dinanzi al giudice delegato, e rimmettergli i beni, i libri, le carte e quanto altro detiene di lui, salvo l'osservanza dei patti e delle cautele stabilite nel concordato e nella sentenza.

Il tribunale, su relazione del giudice delegato, risolve le contestazioni relative al rendiconto ed alla consegna con sentenza in camera di consiglio non soggetta a reclamo.

Il tribunale inoltre liquida il compenso al curatore ai sensi dell'articolo 811 tenendo conto anche dell'opera che il curatore dovrà prestare dopo l'omologazione del concordato, e determina la parte del compenso, non superiore ad un quarto, che dovrà essere pagata dopo la esecuzione del concordato.

Con la stessa sentenza il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Art. 909.*(Effetti del concordato).**(Art. 792 e 840 cod. comm.).*

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno proposto domanda di ammissione al passivo. Questi ultimi però non partecipano alle garanzie date col concordato.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Art. 910.*(Vigilanza per la esecuzione del concordato).*

Dopo la omologazione il curatore, il giudice delegato e la delegazione dei creditori conservano l'ufficio fino alla completa esecuzione del concordato anche se questo sia stato assunto da un terzo, allo scopo di sorvegliarne l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato stesso per la esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze fissate il debitore deve eseguire i versamenti nei modi stabiliti dalla sentenza di omologazione del concordato.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Art. 911.*(Accertamento dell'esecuzione).*

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'Articolo 790. Le spese sono a carico del debitore.

Art. 912.*(Risoluzione del concordato).*

(Art. 815, 843, 844 cod. comm., art. 18 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale, il quale ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Analogamente provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura del fallimento.

La risoluzione non può essere pronunziata oltre l'anno della scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella ipotesi in cui gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata dal debitore, accettata espressamente dai creditori.

Art. 913.*(Annullamento del concordato).*

(Art. 842, 844 cod. comm., art. 18 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, ad istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che si sia dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessuna altra azione di nullità è ammessa.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

L'azione di annullamento si prescrive nel termine di un anno dalla scoperta del dolo e non può essere proposta dopo trascorso un anno dalla esecuzione del concordato.

Art. 914.

(Provvedimenti conseguenti alla riapertura).

(Art. 844 cod. comm., art. 18 legge 10 luglio 1930, n. 995).

La sentenza che riapre il fallimento ai sensi degli articoli 912 e 913 dispone in conformità di quanto è previsto dall'articolo 897 e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 790.

Alla procedura di fallimento conseguente alla sentenza si applicano le disposizioni dei titoli precedenti.

I crediti già ammessi in precedenza non sono soggetti a nuovo esame.

Art. 915.

(Effetti della riapertura sulle garanzie).

(Art. 842 e 843 cod. comm.).

Nei casi di riapertura del fallimento a norma degli articoli 912 e 913, i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Gli stessi creditori concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 916.

(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

(Art. 844 cod. comm.).

In caso di riapertura del fallimento possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate ed interrotte per effetto del concordato e proporsi le altre che siano ammissibili secondo le disposizioni del Capo III, Titolo III di questo Libro.

Gli atti gratuiti posteriori alla omologazione del concordato e anteriori alla riapertura del fallimento sono privi di effetto in confronto dei creditori; gli altri atti, eccettuati i pagamenti normali, si presumono fatti in frode dei creditori e possono essere revocati, salvo prova della buona fede da parte di chi ha contrattato col fallito.

Art. 917.

(Nuova proposta di concordato).

Dopo reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

TITOLO IX.

RIABILITAZIONE CIVILE

Art. 918.

*(Effetti della riabilitazione).**(Art. 816 e 839 cod. comm.).*

Nei casi indicati dagli articoli seguenti può essere concessa al fallito la riabilitazione civile.

La riabilitazione civile fa cessare le restrizioni e le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento. Essa è pronunciata dal tribunale su istanza del debitore, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dall'albo previsto dall'articolo 822 ed è iscritta nel registro di commercio.

Art. 919.

*(Riabilitazione per pagamento integrale).**(Art. 816 cod. comm.).*

La riabilitazione può essere richiesta dal fallito che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese.

La istanza è resa pubblica mediante affissione alla porta esterna del tribunale ed iscrizione per estratto nel registro di commercio. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.

Nel termine di trenta giorni dall'affissione qualunque interessato può fare opposizione alla domanda con dichiarazione scritta depositata in cancelleria.

Trascorso tale termine il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

Art. 920.

(Riabilitazione per adempimento del concordato).

(Art. 839 cod. comm., art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

La riabilitazione può essere altresì richiesta dal fallito che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale.

La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale, stabilita per i creditori chirografari, è inferiore al 25 per cento se pagabile in sei mesi o non è maggiorata degli interessi se pagabile in un termine maggiore.

Art. 921.

(Riabilitazione per decorso del tempo).

Può essere infine concessa la riabilitazione al fallito che ne sia ritenuto meritevole, dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento, qualora un termine maggiore non debba decorrere per la completa esecuzione del concordato.

Art. 922.

(Condanne penali che ostano alla riabilitazione).

(Art. 816 cod. comm.).

In nessun caso la riabilitazione può essere concessa al fallito che è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, salvo che per tali reati non sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se pende procedimento per uno di tali reati il tribunale sospende di pronunciare sulla domanda fino all'esito del giudizio.

TITOLO X.

FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

Art. 923.

(Fallimento e liquidazione amministrativa.)

Non possono essere dichiarate fallite le società commerciali, per le quali in caso di insolvenza è disposta da leggi speciali la liquidazione amministrativa.

Se la legge speciale ammette per il caso di insolvenza sia la procedura di liquidazione amministrativa sia la procedura di fallimento, non può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento quando sia già in corso, per qualsiasi causa, la liquidazione amministrativa salvo che la legge speciale non disponga diversamente.

Art. 924.

*(Fallimento delle società di persone legalmente costituite).**(Art. 847 cod. comm.).*

La sentenza che dichiara il fallimento d'una società in nome collettivo o in accomandita legalmente costituita deve essere notificata a cura del cancelliere ai soci responsabili senza limitazione.

Il giudice delegato su istanza del curatore o della delegazione dei creditori o anche d'ufficio, qualora riconosca che l'attivo del fallimento non copre le passività, può ordinare nei limiti della somma che ritenga necessaria il sequestro delle attività mobiliari dei soci responsabili illimitatamente e la iscrizione d'ipoteca sui loro beni immobili. Il provvedimento del giudice delegato è esecutivo nonostante reclamo.

Fino alla chiusura del processo di fallimento il curatore, autorizzato dal giudice delegato, può intimare ai soci illimitatamente responsabili il versamento delle somme necessarie per il pagamento integrale dei debiti, salvo che nel frattempo non sia stato concluso un concordato.

Nel caso di mancato versamento della somma richiesta nel termine stabilito il tribunale dichiara il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 925.

(*Fallimento delle società non legalmente costituite*).
(Art. 847 cod. comm.).

Il fallimento di una società non legalmente costituita produce anche il fallimento di tutti i soci che hanno agito per conto di essa, nonchè dei soci a responsabilità illimitata.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, il tribunale, di ufficio o su domanda di uno o più creditori, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.

Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione prevista nell'articolo 791.

Art. 926.

(*Fallimento delle società e dei soci*).
(Art. 847 e 850 cod. comm.).

Se col fallimento della società concorra il fallimento di uno o più soci, il tribunale nomina per tutti un solo giudice delegato e un solo curatore e può, se lo ritiene necessario, nominare più delegazioni dei creditori.

Il patrimonio della società deve tuttavia tenersi distinto da quello di ciascun socio in tutte le operazioni della procedura.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto ai fallimenti dei soci rispettivamente loro debitori.

Se la società non è legalmente costituita essi concorrono in pari grado coi creditori sociali anche nel fallimento della società.

Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 927.

(Autonomia del fallimento dei soci).

(Art. 848 cod. comm.).

Il fallimento di uno o più soci responsabili senza limitazione non produce il fallimento della società.

Art. 928.

(Obblighi e responsabilità degli amministratori).

(Art. 849 cod. comm.).

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti a tutti gli obblighi del fallito relativi alla procedura e devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

L'azione di responsabilità contro di essi e contro i sindaci è esercitata dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori.

Il giudice delegato nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori o i sindaci, può disporre le opportune misure cautelari. Contro il provvedimento del giudice delegato è ammesso il reclamo al tribunale.

Art. 929.

(Richiesta dei versamenti ai soci).

(Art. 852 cod. comm.).

Nel fallimento di una società per azioni o in accomandita o a responsabilità limitata il giudice delegato, qualora ve ne sia bisogno può, su richiesta del curatore o della delegazione dei creditori, ingiungere ai soci limitatamente responsabili e ai precedenti titolari delle azioni o quote di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Il provvedimento del giudice è esecutivo nonostante gravame.

Art. 930.

(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale per le società in nome collettivo e in accomandita semplice; nelle società per azioni e a responsabilità limitata devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, a meno che tali poteri non siano stati delegati agli amministratori.

Art. 931.

(Effetti del concordato della società).

Il concordato fatto dalla società avente soci a responsabilità illimitata, salvo patto contrario, libera anche tali soci. Se questi sono stati dichiarati falliti anche il loro fallimento si estingue. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.

Sulla opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a reclamo.

Art. 932.

(Concordato particolare del socio).

(Art. 854 cod. comm.).

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può chiedere ed ottenere un concordato dai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

La sentenza che omologa il concordato particolare libera il socio dalla sua obbligazione sussidiaria per i debiti sociali sul suo patrimonio. Tuttavia per ottenere la riabilitazione civile il socio concordatario, se non vi fu concordato sociale, deve provare la estinzione anche dei debiti sociali compresi gli interessi e le spese, salva l'applicazione dell'articolo 921.

Art. 933.

(Concordato nel caso di numerosi creditori).

(Art. 2 R. D. L. 8 febbraio 1924, n. 136).

Se per il numero dei creditori sia molto difficile far luogo alla votazione del concordato il tribunale, in deroga alle norme stabilite nel capo secondo, titolo VIII

di questo libro, su proposta del giudice delegato, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il pubblico ministero, può ordinare che la proposta di concordato, anzichè comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno con i pareri del curatore e della delegazione dei creditori. Il tribunale può disporre che tale pubblicazione sia fatta anche in altri giornali.

Il tribunale nel provvedimento fissa un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale i creditori dissenzienti e qualunque interessato debbono depositare nella cancelleria le loro opposizioni alla proposta, indicandone in succinto i motivi, e fissa la udienza successiva, non oltre quindici giorni dalla scadenza di detto termine, per la omologazione del concordato.

I creditori che non producono opposizione si ritengono consenzienti. Nell'udienza fissata debbono intervenire i rappresentanti della società, il curatore ed il pubblico ministero e possono intervenire i creditori e qualsiasi interessato che abbia fatto opposizione.

Il tribunale, prese in esame le opposizioni, provvede a termine dell'articolo 904.

TITOLO XI.

PROCEDIMENTO SOMMARIO PER I PICCOLI FALLIMENTI

Art. 934.

(*Presupposti*).

(Art. 36 legge 24 maggio 1903, n. 197, art. 25
legge 10 luglio 1930, n. 995).

Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del commerciante non superano lire venticinquemila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con provvedimento successivo da pubblicarsi in conformità dell'articolo 790, dispone che la procedura abbia corso o prosegua con procedimento sommario.

In questo procedimento si applicano le norme seguenti, fermo restando le altre norme sul fallimento che non siano incompatibili con le medesime.

In qualunque momento risulti che l'ammontare del passivo supera le lire venticinquemila, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti già compiuti.

Art. 935.

(Organi e provvedimenti conservativi).

(Art. 36 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore del luogo dove è la sede dell'impresa del commerciante, o dove il debitore ha il suo domicilio se si tratta di piccolo commerciante o di mediatore.

E' facoltativa la nomina della delegazione dei creditori.

Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.

Art. 936.

(Accertamento del passivo).

(Art. 37 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il curatore forma l'elenco dei creditori in base ai libri, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.

L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice il quale procede con suo decreto alla formazione dello stato passivo. Questo è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.

Il curatore dà notizia, mediante lettera raccomandata, a ciascuno dei creditori, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Entro venti giorni dal deposito i creditori non ammessi possono proporre i loro reclami avanti il giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei crediti ammessi da parte di altri creditori.

Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire ami-

chevolmente le questioni e in caso di risultato negativo pronuncia unica sentenza non soggetta a gravame.

Decorso il termine indicato nel quarto comma senza che siano intervenuti reclami o contestazioni, lo stato passivo formato dal giudice diventa definitivo, salvo quanto disposto negli articoli 875 e 876.

Analogamente si procede per i diritti reali spettanti ai terzi su cose in possesso del debitore.

Art. 937.

(Liquidazione dell'attivo).

(Art. 39 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Le forme per la vendita dei beni sono stabilite dal giudice.

Qualora un creditore o un terzo offre di rilevare in massa i beni del debitore verso il pagamento di una percentuale ai creditori, il giudice, se ritiene che dalla vendita separata dei beni non si può ricavare un prezzo maggiore, assunte le opportune informazioni sulla solvibilità dell'offerente, autorizza il curatore ad accettare la proposta e determina le modalità del pagamento, tenuto conto dei privilegi speciali relativi a singoli beni.

La vendita in massa non libera il debitore.

Art. 938.

(Ripartizione dell'attivo).

(Art. 39 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il ricavo dell'attivo viene ripartito tra i creditori per mezzo del curatore nei modi stabiliti dal giudice con unica ripartizione.

Art. 939.

(Art. 37 e 39 legge 24 maggio 1903, n. 197).

In qualunque momento, prima che sia iniziata la liquidazione dell'attivo, il debitore può presentare proposta di concordato, esclusa la dilazione dei pagamenti oltre i sei mesi.

Il giudice, se ritiene la proposta conveniente ne fa dare notizia ai creditori dal curatore mediante lettera raccomandata con l'avvertenza che entro quindici giorni devono far pervenire in cancelleria la loro dichiarazione di adesione o dissenso.

La mancata risposta vale accettazione.

Se la proposta del debitore è accertata dalla maggioranza di numero e di somma dei creditori, il giudice con provvedimento non soggetto a reclamo, dichiara raggiunto il concordato e dispone per la sua esecuzione.

PARTE SECONDA

CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

TITOLO XII.

CONCORDATO PREVENTIVO

CAPO I.

Ammissione alla procedura di concordato.

Art. 940.

(Requisiti per l'ammissione alla procedura).

(Art. 23 legge 10 luglio 1930, n. 995, art. 1 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Può essere ammesso alla procedura di concordato preventivo il commerciante che si trova in stato di insolvenza se:

1) è iscritto nel registro del commercio ed ha tenuto dall'inizio dell'esercizio del commercio da almeno un biennio una regolare contabilità;

2) nei cinque anni precedenti non è stato sottoposto a una procedura concorsuale;

3) non è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta o per reato contro il patrimonio o la fede pubblica.

Le società commerciali inoltre non possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo se non sono legalmente costituite fino dall'origine o da almeno un biennio.

Art. 941.

(Contenuto della domanda di concordato).

(Art. 23 legge 10 luglio 1930, n. 995,
art. 3 legge 24 maggio 1903, n. 197).

La domanda di concordato è ammissibile se concorre una delle seguenti condizioni:

1) che il commerciante offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell'ammontare dei creditori non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno entro sei mesi dalla data di omologazione di concordato; o se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra analoghe garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;

2) che il commerciante offra ai creditori in pagamento dei suoi debiti tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, con la sola eccezione di quelli indicati dall'articolo 818, se la valutazione di tali beni faccia ragionevolmente ritenere che i creditori possono essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.

Art. 942.

(Forma della domanda).

(Art. 1 e 2 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il commerciante per essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, deve chiedere al tribunale la convocazione dei creditori formulando la offerta di concordato.

La domanda è proposta con ricorso, firmato dal commerciante o dal legale rappresentante della società, al tribunale nella cui giurisdizione il commerciante ha la sede principale della impresa. Nella domanda il ricorrente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 940 per

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.

Il ricorrente deve presentare con la domanda i libri di commercio, uno stato analitico ed estimativo delle sue attività e l'elenco nominativo dei suoi creditori. Per le società commerciali la domanda deve essere deliberata a norma dell'articolo 930.

Art. 943.

(Inammissibilità della domanda).

(Art. 23 legge 10 luglio 1930, n. 995,
art. 3 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore ricorrente, con decreto deliberato in comera di consiglio e non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la domanda:

- 1) se mancano i requisiti richiesti dall'articolo 940;
- 2) se ritiene che la proposta di concordato non risponde ai requisiti dell'articolo 941.

Nell'un caso o nell'altro il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.

Art. 944.

(Ammissione alla procedura).

(Art. 4 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il tribunale, se riconosce ammissibile la domanda, mediante decreto ammette il ricorrente alla procedura di concordato preventivo e a tale effetto nel decreto stesso:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori per un giorno, non oltre il 30° dalla data del provvedimento, e prefigge il termine entro il quale questo dovrà essere comunicato ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nell'albo degli amministratori giudiziari, e con l'osservanza degli articoli 800 e 802.

Art. 945.*(Commissario giudiziale).**(Art. 21 legge 10 luglio 1930, n. 995,
art. 4 legge 24 maggio 1903, n. 197).*

Il commissario giudiziale è per quanto attiene allo esercizio delle sue funzioni pubblico ufficiale.

La responsabilità del commissario giudiziale è regolata a norma dell'articolo 810.

Art. 946.*(Pubblicità del decreto).**(Art. 5 legge 24 maggio 1903, n. 197).*

Il decreto, nel termine in esso indicato, previo deposito da parte del ricorrente della somma che si presume necessaria per l'intero giudizio, è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale ed è per estratto comunicato all'ufficio del registro del commercio per l'iscrizione nel medesimo; è pubblicato inoltre nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.

Qualora il commerciante possenga immobili, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto all'ufficio delle ipoteche, perchè sia annotato nei pubblici registri.

CAPO II.**Effetti dell'ammissione al concordato preventivo.****Art. 947.***(Amministrazione dei beni durante la procedura).**(Art. 8 legge 24 maggio 1903, n. 995).*

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e può compiere tutte le operazioni ordinarie del suo commercio, con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

I mutui anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili

e le concessioni di ipoteche e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori preconcordatari.

Art. 948.

(Effetti della presentazione della domanda).

(Art. 7 legge 24 maggio 1903, n. 995).

Dalla data della presentazione della domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di sequestro e di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti e le decadenze rimangono sospese.

I detti creditori non possono nemmeno acquistare diritti di prelazione sopra beni mobili nè iscrivere ipoteche con efficacia rispetto ai creditori concorsuali.

Art. 949.

(Norme applicabili).

Si applicano con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato le disposizioni degli articoli 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836.

CAPO III.

Provvedimenti immediati.

Art. 950.

(Libri di commercio).

(Art. 4 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, fa l'annotazione del decreto stesso sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 951.

(Avviso della convocazione ai creditori).

(Art. 4 e 6 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il commissario giudiziale provvede a comunicare con lettera raccomandata o con telegramma, secondo la distanza, ai singoli creditori indicati nell'elenco presentato dal debitore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e la sommaria indicazione delle proposte del debitore.

Se il debitore è una società che ha emesso obbligazioni, per gli obbligazionisti l'avviso di convocazione è comunicato al rappresentante dei medesimi.

Art. 952.

(Operazioni e rapporto del commissario).

(Art. 11 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sui libri e sulle carte del debitore, apportando le necessarie rettifiche e dandone comunicazione agli interessati.

Egli deve inoltre formare, con l'assistenza del debitore, il bilancio dell'azienda, raccogliere le notizie che possano chiarire le cause del dissesto, o servire alla valutazione della consistenza economica del patrimonio del debitore, tenendo conto della possibilità di revoca degli atti da lui posti in essere precedentemente. Deve infine riferire sulle proposte definitive del debitore e sulle garanzie che egli può offrire ai creditori.

Qualora il debitore abbia proposta la cessione dei suoi beni ai creditori a norma dell'articolo 941 il commissario deve anche riferire sullo stato e sul valore dei beni ai fini indicati nella detta disposizione.

A richiesta del commissario il giudice delegato può nominare un esperto che lo assista nella valutazione dei beni.

Il commissario redige un rapporto particolareggiato e lo deposita in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza dei creditori.

Art. 953.*(Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).**(Art. 10 legge 24 maggio 1903, n. 197).*

Il commissario giudiziale qualora rilevi che il debitore ha occultato o dissimulato parte del suo attivo, o che ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, o esposto passività insussistenti, o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale fatte le opportune indagini promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante il concordato compie atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, e se in qualunque momento risulti che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

CAPO IV.**Deliberazione del concordato.****Art. 954.***(Adunanza dei creditori).**(Art. 12 legge 24 maggio 1903, n. 197).*

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. Una sola persona non può rappresentare con diritto di voto più di due creditori.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Art. 955.*(Discussione della proposta di concordato).**(Art. 13 legge 24 maggio 1903, n. 197).*

Il commissario giudiziale fa la sua relazione ed espone le proposte definitive del debitore.

Ciascun creditore può addurre le ragioni per le quali non ritenga ammissibile o accettabile la proposta del concordato. Egli può inoltre sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Art. 956.

(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).

Il giudice delegato può, con decisione insindacabile, ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che questo pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono reclamare in sede di omologazione del concordato, nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 957.

(Maggioranza per l'approvazione del concordato).
(Art. 14 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno.

I creditori che hanno ipoteca o pegno sui beni del debitore possono concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino alla loro garanzia o al loro privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche a una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma per cui ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano qualora il concordato non abbia luogo o sia posteriormente annullato, o risoluto.

Il voto dato senza dichiarazione di limitata rinuncia o l'adesione al concordato importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.

Art. 958.*(Creditori esclusi).*

(Art. 15 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Sono esclusi dal computo delle maggioranze e del voto il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato e coloro che si sono resi cessionari di crediti in qualunque forma dopo il decreto che ammette la procedura di concordato.

Art. 959.*(Adesioni alla proposta di concordato).*

(Art. 16 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre gli otto giorni, senza bisogna di avviso ai comparsi e agli assenti.

Le adesioni alla proposta di concordato sono inserite nel verbale, che è sottoscritto dagli aderenti.

Le adesioni pervenute per telegramma o per lettera fino ai venti giorni successivi alla chiusura del verbale sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo, ma sono computate ai soli effetti della maggioranza di somma.

CAPO V.**Omologazione del concordato.****Art. 960.***(Mancata approvazione del concordato).*

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 995).

art. 14 e 16 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste dagli articoli 957 e 959 il giudice delegato riferisce immediatamente al tribunale che deve disporre a norma dell'articolo 943 ultimo comma.

Art. 961.

(Approvazione del concordato e udienza di omologazione).

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 995,
art. 17 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza inserita a verbale dichiara aperto il procedimento di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della ordinanza. L'ordinanza è pubblicata per affissione.

I creditori dissenzienti e il debitore, che intendono intervenire, debbono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di un ricorso contenente i motivi dell'opposizione o della istanza, dei documenti e della procura.

Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.

Il debitore, anche non costituito, può intervenire all'udienza per essere sentito dal giudice.

Il giudice sentite le parti, le invita a precisare le conclusioni, e a norma dell'art. 189 cod. proc. civ. (prog.) le rimette davanti al collegio per la discussione, fissando l'udienza entro i dieci giorni successivi.

Art. 962.

(Sentenza di omologazione).

(Art. 19 e 20 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, la legalità e la regolarità della procedura, deve valutare:

1) La convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e alla efficienza dell'azienda;

2) se le maggioranze volute dalla legge si sono raggiunte anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto reclamo;

3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, se si tratta della cessione dei beni, la sufficienza dei medesimi per il pagamento della somma nella misura indicata nel n. 2 dell'articolo 941;

4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto, alla sua condotta e alle sue qualità personali è meritevole del concordato.

Concorrendo le dette condizioni il tribunale pronuncia sentenza di omologazione del concordato; in difetto dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo i patti del concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con provvedimento successivo non soggetto a reclamo.

La sentenza che concede l'omologazione è pubblicata a sensi dell'articolo 946 ed è provvisoriamente esecutiva.

Art. 963.

(Liquidazione e riparto in caso di cessione dei beni).

Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale, tenuto conto del parere dei creditori espresso nell'adunanza indicata nell'art. 954 nomina i liquidatori e determina le modalità della liquidazione, a meno che non intervenga un diverso accordo tra i creditori.

Nel caso di liquidazione il tribunale nomina una commissione di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione.

Per la vendita dei beni e per il riparto tra i creditori si osservano in quanto applicabili le norme della liquidazione fallimentare, salvo che il tribunale non abbia diversamente disposto.

Art. 964.

(Appello contro la sentenza di omologazione).

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 995).

art. 23 legge 24 maggio 1903, n. 197).

La sentenza che omologa il concordato è appellabile soltanto dai creditori dissenzienti intervenuti nel primo giudizio.

Il termine per appellare è di quindici giorni dall'affissione alla porta esterna del tribunale.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata ai sensi dell'articolo 946 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dall'affissione.

Art. 965.

(Decorrenza dei termini per i pagamenti).

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Dalla data della omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute devono essere depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Art. 966.

(Effetti del concordato per i creditori).

(Art. 25 legge 10 luglio 1930, n. 995).

La omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori al ricorso. Essi conservano tuttavia impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo pattuizione contraria, il concordato della società libera anche i soci illimitatamente responsabili.

Art. 967.

(Concordato di società con numerosi creditori).

(Art. 2 R. D. L. 8 febbraio 1924, n. 136).

Nel caso di concordato preventivo chiesto da società si applicano le disposizioni dell'art. 933, sostituito al curatore il commissario giudiziale ed alla delegazione dei creditori una commissione di tre o cinque creditori

nominata dal tribunale per dare il parere di cui al detto articolo.

Il tribunale, esaminate le operazioni, provvede ai sensi dell'articolo 962.

CAPO VI.

Esecuzione, risoluzione e nullità del concordato.

Art. 968.

*(Vigilanza del commissario giudiziale
per l'esecuzione del concordato).*

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale conserva l'ufficio per tutto il termine assegnato alla esecuzione di esso allo scopo di sorvegliare l'osservanza del concordato in relazione anche al disposto del terzo comma dell'articolo 962. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Art. 969.

(Compenso al commissario giudiziale).

Il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, riferisce al tribunale, che liquida il compenso al commissario giudiziale, con provvedimento non soggetto a reclamo.

Art. 970.

(Risoluzione e nullità del concordato).

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 912 e 913. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 941 n. 2, non costituisce causa di risoluzione del concordato il fatto che nella liquidazione dei beni si ricavi una percentuale inferiore al 40 %.

Con la sentenza che annulla o risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

TITOLO XIII.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Art. 971.

(Domanda di ammissione alla procedura).

Il commerciante che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, e in cui favore ricorrono le condizioni previste dall'articolo 940, può proporre al tribunale nelle forme stabilite per il concordato preventivo la nomina di un amministratore giudiziario dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a un anno.

Se il tribunale ritiene ammissibile la domanda, provvede in conformità dell'art. 944.

Il decreto è pubblicato in conformità dell'articolo 946 e produce gli effetti degli articoli 947 e 948.

Si applicano inoltre le disposizioni del capo III del precedente titolo.

Art. 972.

(Approvazione della proposta).

La proposta del debitore deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori votanti che rappresenti la maggioranza dei crediti, compresi quelli privilegiati e garantiti da ipoteca.

All'adunanza dei creditori, per il computo della maggioranza si applicano le disposizioni del capo IV del precedente titolo.

Art. 973.

(Decreto del giudice delegato).

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'assemblea, nomina con decreto l'amministratore giudiziario e una commissione di creditori che assista l'amministratore giudiziario. Può essere nominato amministratore giudiziario lo stesso commissario giudiziale.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla data di esso. Il tribunale decide in camera di consiglio con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 974.

(Poteri dell'amministratore).

L'amministratore giudiziario sostituisce il debitore o gli organi amministrativi della società debitrice nella gestione dell'azienda ed ha i poteri del sequestratario giudiziale per la parte del patrimonio del debitore non investito nell'azienda.

All'atto dell'assunzione dell'ufficio l'amministratore giudiziario deve redigere l'inventario dei beni del debitore con l'assistenza della commissione dei creditori.

Art. 975.

(Pagamento ai creditori).

Per il periodo dell'amministrazione giudiziale si applica l'articolo 948.

L'amministratore non può eseguire pagamenti per obbligazioni anteriori se non nei limiti consentiti dagli utili dell'azienda e con l'autorizzazione della delegazione dei creditori, osservata in ogni caso tra i creditori chirografari la parità di trattamento.

Art. 976.

(Obblighi dell'amministratore che cessa dall'ufficio).

L'amministratore cessa dal suo ufficio alla scadenza del termine per cui è stato nominato o anche prima se risulti che tutti i creditori sono stati soddisfatti.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deve redigere il bilancio e il conto profitti e perdite e sottoporli con la propria relazione per l'approvazione al giudice delegato, il quale provvede sentiti il debitore e la commissione dei creditori.

Art. 977.

*(Provvedimenti conseguenti alla chiusura
dell'amministrazione controllata).*

Se alla cessazione dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, il giudice ordina la riconsegna dei beni al debitore, e se si tratta di società dispone la convocazione dell'assemblea dei soci per la ricostituzione degli organi amministrativi.

In caso contrario, il giudice delegato rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento del debitore o per l'ammissione del medesimo alla procedura di concordato preventivo se questi lo abbia richiesto e ne ricorrano le condizioni.

LIBRO SESTO

DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO I

REATI CONCERNENTI IL REGISTRO DEL COMMERCIO

Art. 978.

(Falsità nelle denunce - Deposito o comunicazione di atti falsi).

Chiunque esegue falsamente una denuncia all'ufficio del registro del commercio presso il tribunale, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Per il deposito o la comunicazione di atti falsi la pena è da sei mesi a tre anni; nei casi più gravi è aggiunta l'inabilitazione all'esercizio del commercio.

Art. 979.

(Omissione od esecuzione tardiva di denunce, comunicazioni, depositi).

Chiunque, essendo obbligato per legge, omette di eseguire o di far eseguire, nel termine stabilito all'ufficio del registro del commercio, una denuncia, una comunicazione o un deposito, prescritto dal presente codice, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 50.

Se le persone obbligate all'adempimento sono più, la pena si applica a ciascuna di esse.

La cognizione del reato preveduto in questo articolo appartiene al giudice del registro, che provvede con decreto penale.

TITOLO II

REATI CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE

Art. 980.

(Inadempimento agli obblighi attinenti all'esercizio della mediazione).

Il mediatore che non adempie gli obblighi impostigli dall'articolo 99 del presente codice, o che, richiesto dall'autorità giudiziaria, rifiuta di esibire i libri e le corrispondenze, o rifiuta all'interessato copia delle registrazioni relative alle operazioni concluse, è punito con l'ammenda da L. 50 a 1000.

Nei casi più gravi e nei casi di recidiva la pena non può essere inferiore a L. 500, e può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi.

Alla stessa pena è soggetto il mediatore che esercita la sua professione per conto di persona notoriamente insolubile o della quale conosce lo stato di incapacità.

Art. 981.

(Effetti della condanna).

Ogni condanna per delitti commessi dal mediatore con abuso del suo ufficio ha per effetto la sospensione dell'esercizio della professione fino ad un anno.

TITOLO III

REATI IN MATERIA DI SOCIETÀ COMMERCIALI

Art. 982.

(Violazione di obblighi nell'emissione di azioni e obbligazioni, ecc.).

(Art. 3 legge 4 giugno 1931, n. 660).

Sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 1000 a 10.000:

1) gli amministratori e i direttori generali che hanno emesso azioni per somma minore del valore nomi-

nale o nuove azioni prima che le precedenti siano interamente liberate; emesso azioni a voto plurimo contro il disposto dell'articolo 207 presente codice; acquistato azioni della società contrariamente al disposto dell'articolo 212, o accordato anticipazioni sopra azioni della società o emesso obbligazioni senza le maggioranze prescritte dall'articolo 220; collocato a prezzo disuguale le azioni di nuova emissione;

2) gli amministratori che hanno violato le norme dell'articolo 213;

3) gli amministratori e i direttori generali che hanno eseguito una riduzione di capitale o la fusione o trasformazione di società senza l'osservanza del termine stabilito negli articoli 297 e 305 del presente codice;

4) i liquidatori che hanno ripartito l'attivo sociale tra i soci contro le disposizioni dell'articolo 172 e 312;

5) gli amministratori che non hanno convocato l'assemblea nei casi previsti negli articoli 219, 255 e 299;

6) gli amministratori che non hanno prestato la cauzione prescritta dall'articolo 243 entro trenta giorni dacchè hanno avuto notizia della nomina;

7) gli amministratori che nella costituzione dell'assemblea si giovano delle azioni non collocate presso gli azionisti; che non osservano gli obblighi prescritti circa la decadenza delle azioni non pagate; o che consegnano al titolare, prima del tempo o fuori dei casi stabiliti dalla legge, azioni liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura, o rilasciano titoli al portatore per azioni non interamente liberate.

Art. 983.

(Esposizione di fatti falsi e distribuzione di utili inesistenti).

(Art. 2 legge 4 giugno 1931, n. 660).

Sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da L. 2000 a 20.000:

1) i promotori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società commerciali che nelle relazioni o comunicazioni al pubblico o all'assemblea o nei bilanci, a scopo di frode, espongono fatti

falsi sulla costituzione e sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.

Nei casi più gravi si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni e la multa da L. 10.000 a 100.000;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in difetto del bilancio o in difformità del medesimo, ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato somme sotto qualunque forma per utili non conseguiti o che non possono essere distribuiti.

Questa disposizione non si applica quando il fatto è punibile ai sensi dell'articolo 997 n. 2.

Art. 984.

(Inadempimento agli obblighi imposti ai sindaci).

(Artt. 2 e 3 legge 4 giugno 1931, n. 660).

I sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'articolo 983 e nell'articolo 982 non hanno adempiuto agli obblighi che ad essi incombono per legge, sono puniti con le pene ivi stabilite.

Nel caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 254 secondo comma, si applicano le pene stabilite nell'art. 982.

Art. 985.

(Diffusione di false notizie).

(Art. 5 legge 4 giugno 1931, n. 660).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che, per procurare a sè o ad altri un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da L. 2000 a 20.000.

Nei casi più gravi si applica la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da L. 10.000 a 100.000.

Art. 986.

(Assunzione di prestiti).

(Art. 6 legge 4 giugno 1931, n. 660).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa è controllata, o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 2000 a L. 20.000.

La disposizione non si applica agli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, sempre che essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società, e che le operazioni previste nella prima parte del presente articolo siano state autorizzate nei singoli casi dal consiglio di amministrazione.

Art. 987.

(Contravvenzione agli artt. 115, 167, 210).

(Art. 8 legge 4 giugno 1931, n. 660).

E' punito con l'ammenda da L. 500 a 5000 chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 115, 167, 210 del presente codice.

Art. 988.

(Diffusione di notizie).

(Art. 9 legge 4 giugno 1931, n. 660).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che senza giustificato motivo danno notizie di fatti o di documenti di cui sono venuti a cognizione per ragione del loro ufficio, ovvero se ne servono a proprio od altrui profitto, sono puniti, a querela della società, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a 10.000.

Art. 989.

*(Incapacità derivanti dalla condanna).**(Art. 10 legge 4 giugno 1931, n. 660).*

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per fatti inerenti al loro ufficio, importa incapacità ad esercitare uffici direttivi ed amministrativi presso qualsiasi società per un periodo da 5 a 10 anni.

Ogni sentenza civile o penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali è comunicata d'ufficio all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo cui essi appartengono.

TITOLO IV

REATI IN MATERIA DI ASSEGNO BANCARIO

Art. 990.

(Irregolare emissione di assegno bancario).

E' punito con la multa da L. 100 a L. 5000 e nei casi più gravi anche con la reclusione fino a 6 mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:

1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuta l'autorizzazione dal trattario;

2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;

3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati nell'articolo 712, nn. 1, 3 e 5 e nell'articolo 619;

4) chiunque emette un assegno bancario sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente.

Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi per negligenza, la pena è della multa sino a L. 500.

TITOLO V.

REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO

CAPO I.

Reati commessi dal fallito.

Art. 991.

(*Bancarotta fraudolenta*).

(Art. 860 cod. comm.).

E' colpevole di bancarotta fraudolenta ed è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante per un periodo da 5 a 10 anni, il commerciante che, prima della dichiarazione di fallimento o durante il procedimento fallimentare, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con possibilità di danno dei creditori, ha distratto, occultato o dissimulato parte dell'attivo, ovvero ha esposto o riconosciuto passività insussistenti.

La stessa pena si applica al fallito che, nelle dette condizioni di tempo e per il fine medesimo, ha falsificato, sottratto o distrutto in tutto o in parte i libri e le altre scritture commerciali, o li ha tenuti in guisa che non sia possibile dedurne la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari.

Costituisce distrazione di attività la dissipazione delle entrate con danno dei creditori.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fallito, nelle stesse condizioni di tempo e per il fine medesimo, ha favorito taluno dei creditori a danno della massa, mediante pagamento totale o parziale del credito o col simulare a vantaggio del medesimo titoli di prelazione.

Art. 992.

*(Bancarotta semplice).**(Artt. 856, 857 cod. comm.).*

E' colpevole di bancarotta semplice ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con l'inabilitazione all'esercizio del commercio fino a due anni il commerciante fallito che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia sproporzionate alle sue condizioni economiche ed al reddito dell'azienda;

2) ha fatto ricorso ad espedienti rovinosi o compiuto atti od operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

3) fuori del caso previsto dall'articolo 640 codice penale, ha continuato a ricorrere al credito tacendo il proprio stato di dissesto;

4) ha fatto pagamenti o accordato garanzie o compiuto atti gratuiti a danno dei creditori nel periodo di tempo nel quale può chiedersi la revocatoria;

5) ritardando la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave negligenza, ha concorso ad aggravare la propria insolvenza;

6) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i cinque anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento od alla cessazione del commercio, ovvero per tutto il tempo antecedente nel caso che il commercio abbia avuto minore durata, non ha tenuto le scritture, i documenti e i libri prescritti o non ha usato nel conservarli la dovuta diligenza.

Art. 993.

*(Aumento o diminuzione di pene).**(Art. 861 cod. comm.).*

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate fino alla metà nei casi più gravi e ridotte fino a un terzo in quelli più lievi.

Le stesse pene non possono essere applicate nel minimo:

- 1) se il colpevole è condannato per più fatti tra quelli preveduti in ciascuno degli articoli precedenti;
- 2) se il colpevole non poteva per divieto di legge esercitare il commercio.

Art. 994.

(Denuncia di crediti inesistenti).

Il fallito che, fuori dei casi preveduti dall'articolo 991, denuncia nell'elenco nominativo dei suoi creditori, creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza a lui nota di altri beni da comprendere nell'inventario, o non osserva gli obblighi impostigli dagli articoli 789 n. 3 e 821, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 995.

(Piccoli fallimenti).

Le disposizioni del presente capo, salvo quanto è stabilito dall'articolo 10 secondo comma, sono applicabili anche nel procedimento sommario per piccoli fallimenti.

Le pene possono, però, essere ridotte fino ad un terzo.

CAPO II.

Reati commessi da persone diverse dal fallito.

Art. 996.

(Fatti di bancarotta commessi dagli amministratori di società fallite).

(Art. 863 cod. comm.).

Gli amministratori di società dichiarate fallite, che abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti nell'articolo 991, sono soggetti alle pene ivi stabilite.

Si applicano le pene dell'articolo 992 agli amministratori:

- 1) che hanno commesso alcuno dei fatti ivi preveduti;

2) che hanno concorso a cagionare o ad aggravare l'insolvenza con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni sulle società commerciali;

3) che hanno commesso il fatto preveduto nell'articolo 994.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori.

Art. 997.

(Falsa indicazione di capitale e distribuzione di utili insussistenti).

(Art. 863 cod. comm.).

Le pene indicate nell'art. 991 si applicano agli amministratori e direttori generali:

1) che hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto e versato;

2) che hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

3) che hanno fatto prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

4) che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Art 998.

(Art. 862 cod. comm.).

(Reati dell'institore e rappresentante).

L'institore od il rappresentante del fallito, che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di taluno dei fatti preveduti negli articoli 991 e 992, è soggetto alle pene stabilite negli articoli medesimi.

Art. 999.

(Sottrazioni del curatore).

(Art. 864 cod. comm.).

Il curatore del fallimento che sottrae o distrae danaro od altre attività del fallimento, o prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente

o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, con la multa non inferiore a L. 1000 e con l'inabilitazione all'ufficio di curatore.

Se il danno è lieve o è interamente risarcito prima che la sentenza di condanna diventi irrevocabile, si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Art. 1000.

(Corruzione).

Il curatore del fallimento che riceve o si fa promettere danaro od altra utilità per ritardare od omettere un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai doveri dell'ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni, con la multa non inferiore a L. 1000, e con l'inabilitazione all'ufficio di curatore.

Art. 1001.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).

Il curatore del fallimento che accetta o pattuisce retribuzioni maggiori di quelle liquidate in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da 1 a 6 mesi e con la multa da L. 500 a L. 5000.

Art. 1002.

(Omesso deposito di somme).

Il curatore che omette, anche per negligenza, di obbedire all'ordine del giudice di consegnare o di depositare somme o altra cosa del fallimento, che detiene a causa della sua amministrazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 3000.

Art. 1003.

(Coadiutori del curatore).

Le disposizioni degli articoli 999 a 1001 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

Art. 1004.

*(Ammissione di crediti simulati o distrazioni
senza concorso col fallito).*

(Art. 865 cod. comm.).

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 100 a 5000 chiunque in proprio nome o per interposta persona, senza concorso col fallito, presenta nel fallimento domanda di ammissione al passivo per un credito simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, dopo la dichiarazione di fallimento, senza concorso col fallito, ha scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni immobili o mobili del fallito.

La stessa pena si applica a chi, essendo consapevole dello stato di dissesto del commerciante, acquista merci od altre attività al disotto del valore corrente, se si verifica il fallimento.

Se l'acquirente è commerciante, la pena è aumentata; è diminuita se il fatto è imputato al fallito a titolo di bancarotta semplice.

Art. 1005.

(Mercato di voto).

(Art. 866 cod. comm.).

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o in altra deliberazione del fallimento, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa non inferiore a L. 1000.

La sentenza ordina la confisca della somma pagata al creditore.

La stessa pena si applica al fallito ed a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Se col creditore ha contrattato il curatore o un membro della delegazione dei creditori, la pena della reclusione può estendersi sino a 5 anni.

Art. 1006.*(Esercizio del commercio da parte del fallito).*

Ohiunque, trovandosi in istato di inabilitazione all'esercizio del commercio per effetto di condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, lo esercita abusivamente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa non inferiore a L. 1000.

Il giudice può, in ogni stato del procedimento, ordinare la chiusura dell'esercizio e dare le disposizioni per l'immediata liquidazione di esso.

Art. 1007.*(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari).**(Art. 689 cod. comm.).*

Il notaio o l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, omette di trasmettere nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 786.

CAPO III.**Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata.****Art. 1008.***(Disposizioni applicabili al commerciante).**(Art. 10 legge 24 maggio 1903, n. 197; artt. 860 e 861 cod. comm.).*

Le disposizioni degli artt. 991, 992 e 993 si applicano anche al commerciante che sia stato ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, se abbia commesso i fatti in esse preveduti.

Art. 1009.

(Disposizioni applicabili a persone diverse dal commerciante).

(Art. 35 legge 24 maggio 1903, n. 197).

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 996 e 997 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'articolo 998 agli institori e rappresentanti del commerciante;

3) le disposizioni degli articoli 999 a 1001 al commissario del concordato preventivo e all'amministratore giudiziario nel caso di amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 1004 e 1005 a creditori.

CAPO IV.

Disposizioni di procedura.

Art. 1010.

(Esercizio dell'azione penale).

(Art. 19 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Per i reati preveduti negli articoli 991, 992, 996 e 997, l'azione penale si esercita dopo la dichiarazione di fallimento.

Essa può esercitarsi anche prima della dichiarazione di fallimento, qualora concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere tale dichiarazione.

Per i reati preveduti negli articoli 991, 996, 997 e 998 in relazione all'art. 991, prima parte, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.

Si procede sempre ad istruzione formale.

Le funzioni di giudice istruttore sono esercitate dal giudice delegato alla procedura fallimentare, fermo il disposto dell'art. 206 codice procedura penale.

Nel caso di piccolo fallimento le funzioni di giudice istruttore sono esercitate dal pretore quando sia delegato alla procedura. Questi, compiuta l'istruzione, trasmette gli atti per competenza al giudice istruttore.

Art. 1011.

(Riabilitazione).

(Art. 816 e 839 cod. comm.; art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 995).

Se il fallito ha ottenuto la riabilitazione prevista negli articoli 919 e 920 prima che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, tale provvedimento estingue il reato di bancarotta semplice; in caso di avvenuta condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 1012.

(Costituzione di parte civile).

Il curatore può costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore o quando intendono far valere interessi contrari o diversi da quelli rappresentati dal curatore.

INDICE SISTEMATICO

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

	Art.
TITOLO I. — Materia di commercio e norme regolatrici	1 a 8
TITOLO II. — Commerciante	9 a 14
TITOLO III. — Obblighi del commerciante	
Doveri corporativi	15
CAPO I. — Iscrizione nel registro del commercio	16 a 25
CAPO II. — Libri di commercio	26 a 37
TITOLO IV. — Azienda commerciale	
CAPO I. — Ditta	38 a 41
CAPO II. — Marchi di fabbrica e di commercio	42 a 47
CAPO III. — Concorrenza illecita	48 a 53
CAPO IV. — Rapporti aventi per oggetto l'azienda	54 a 80
TITOLO V. — Rappresentanti del commerciante	
CAPO I. — Institori	81 a 89
CAPO II. — Commessi viaggiatori e commessi di negozio.	90 a 93
TITOLO VI. — Mediatori	94 a 101
TITOLO VII. — Registro del commercio	102 a 112

LIBRO SECONDO

SOCIETA E ASSOCIAZIONI COMMERCIALI

	Art.
TITOLO I. — Disposizioni generali	113 a 115
TITOLO II. — Società in nome collettivo	116 a 124
TITOLO III. — Società in accomandita semplice	130

TITOLO IV. — Disposizioni comuni alle società in nome collettico e alle società in accomandita semplice

	Art.
CAPO I. — Costituzione	131 a 138
CAPO II. — Amministrazione	139 a 149
CAPO III. — Modificazioni dell'atto costitutivo	150 a 154
CAPO IV. — Esclusione e recesso del socio.	155 a 160
CAPO V. — Scioglimento e liquidazione della società	161 a 177

TITOLO V. — Società per azioni

CAPO I. — Costituzione della società.	
Sezione I. — Disposizioni generali.	178 a 184
Sezione II. — Costituzione mediante pubblica sottoscrizione	185 a 188
Sezione III. — Promotori	189 a 193
Sezione IV. — Conferimenti	194 a 200
Sezione V. — Azioni	201 a 214
CAPO II. — Organizzazione della società.	
Sezione I. — Assemblea generale	215 a 223
Sezione II. — Amministrazione.	234 a 255
Sezione III. — Collegio sindacale	256 a 264
CAPO III. — Obbligazioni	265 a 273
CAPO IV. — Libri sociali	274 a 275
CAPO V. — Bilancio	276 a 289
CAPO VI. — Modificazioni dell'atto costitutivo:	
Pubblicazione delle modificazioni	290
Sezione I. — Modificazioni del capitale	291 a 301
Sezione II. — Fusione	302 a 306
CAPO VII. — Scioglimento e liquidazione	307 a 317
CAPO VIII. — Società di interesse nazionale e società con partecipazione di enti pubblici	318 a 322
TITOLO VI. — Società in accomandita per azioni	323 a 328
TITOLO VII. — Società a responsabilità limitata	329 a 341
TITOLO VIII. — Società cooperative	342 a 353

Art.

TITOLO IX. — Società di mutua assicurazione	354 a 356
TITOLO X. — Società nazionali ed estere	357 a 361
TITOLO XI. — Società commerciali senza personalità giuridica	362 a 390
TITOLO XII. — Consorzi di acquisto, produzione e vendita	370 a 380
TITOLO XIII. — Associazione in partecipazione	381 a 385
TITOLO XIV. — Prescrizione.	386

LIBRO TERZO

CONTRATTI COMMERCIALI

TITOLO I. — Contratti speciali di vendita di merci

Art.

CAPO I. — Vendita su documenti	387 a 392
CAPO II. — Vendita a rate	393 a 396
CAPO III. — Vendita di macchine di rilevante valore.	397

TITOLO II. — Contratto di somministrazione. 398 a 409

TITOLO III. — Contratti a termine su titoli

CAPO I. — Vendita a termine	410 a 415
CAPO II. — Riporto	416 a 419

TITOLO IV. — Conto corrente 420 a 428

TITOLO V. — Contratti bancari

CAPO I. — Depositi bancari.	429 a 435
CAPO II. — Apertura di credito	436 a 440
CAPO III. — Sconto	441 a 443
CAPO IV. — Anticipazione su pegno	444 a 449

TITOLO VI. — Contratto di agenzia 450 a 461

TITOLO VII. — Contratto di commissione. . 462 a 476

TITOLO VIII. — Contratto di spedizione . . 477 a 483

TITOLO IX. — Contratto di trasporto

CAPO I. — Disposizioni generali	484 a 488
---	-----------

	Art.
CAPO II. — Trasporto di persone	489 a 492
CAPO III. — Trasporto di cose	493 a 515
TITOLO X. — Contratti di assicurazione	
CAPO I. — Disposizioni generali	516 a 541
CAPO II. — Assicurazione contro i danni.	542 a 556
CAPO III. — Assicurazione sulla vita	557 a 564
CAPO IV. — Riassicurazione	565 a 568
TITOLO XI. — Deposito nei magazzini generali.	569 a 579
TITOLO XII. — Contratto di albergo	580 a 583

LIBRO QUARTO

TITOLI DI CRERITO

	Art.
TITOLO I. — Disposizioni generali	584 a 593
TITOLO II. — Titoli al portatore	594 a 600
TITOLO III. — Titoli nominativi	601 a 607
TITOLO IV. — Titoli all'ordine	608 a 611
TITOLO V. — Cambiale	
CAPO I. — Emissione e forma della cambiale	612 a 625
CAPO II. — Girata	626 a 636
CAPO III. — Accettazione	637 a 645
CAPO IV. — Avallo	646 a 648
CAPO V. — Scadenza	649 a 653
CAPO VI. — Pagamento	654 a 659
CAPO VII. — Regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento	660 a 683
CAPO VIII. — Intervento.	
Sezione I. — Disposizioni generali	684
Sezione II. — Accettazione per intervento	685 a 687
Sezione III. — Pagamento per intervento	688 a 692
CAPO IX. — Duplicati e copie.	
Sezione I. — Duplicati	693 a 695
Sezione II. — Copie	696 a 697

	Art.
CAPO X. — Alterazioni	698
CAPO XI. — Ammortamento	699 a 703
CAPO XII. — Prescrizione	704 a 705
CAPO XIII. — Disposizioni generali	708 a 711
TITOLO VI. — Vaglia cambiario.	708 a 711
TITOLO VII. — Assegno cambiario	
CAPO I. — Emissione e forma dell'assegno cambiario	712 a 721
CAPO II. — Trasferimento	722 a 727
CAPO III. — Avallo	728 a 729
CAPO IV. — Presentazione e pagamento . . .	730 a 735
CAPO V. — Assegno bancario sbarrato, assegno bancario da accreditare, assegno bancario « non trasferibile » e assegno turistico . .	736 a 740
CAPO VI. — Regresso pr mancato pagamnto .	741 a 753
CAPO VII. — Duplicati	754
CAPO VIII. — Ammortamento	755 a 759
CAPO IX. — Prescrizione	760
CAPO X. — Disposizioni generali	761
TITOLO VIII. — Vaglia cambiario e assegno circolare	
CAPO I. — Vaglia cambiario dell'Istituto di emissione	762 a 771
CAPO II. — Vaglia cambiari del Banco di Na- poli e del Banco di Sicilia	772
CAPO III. — Assegno circolare	773 a 778

LIBRO QUINTO

PROCEDURE CONCORSUALI

PARTE I. — Fallimento.

	Art.
TITOLO I. — Dichiarazione di fallimento . .	779 a 795
TITOLO II. — Organi preposti al fallimento	
CAPO I. — Tribunale fallimentare	796 a 797
CAPO II. — Giudice delegato	798 a 799

	Art.
CAPO III. — Curatore	800 a 811
CAPO IV. — Delegazione dei creditori	812 a 814
TITOLO III. — Effetti del fallimento	
CAPO I. — Effetti del fallimento per il fallito	815 a 822
CAPO II. — Effetti del fallimento per i creditori	823 a 836
CAPO III. — Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori	837 a 844
CAPO IV. — Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti	845 a 857
TITOLO IV. — Provvedimenti per la custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari.	
	858 a 865
TITOLO V. — Accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi	
	66 a 877
TITOLO VI. — Liquidazione dell'attivo	878 a 885
TITOLO VII. — Ripartizione dell'attivo	886 a 893
TITOLO VIII. — Cessazione del processo di fallimento	
CAPO I. — Chiusura del fallimento	894 a 899
CAPO II. — Concordato	900 a 917
TITOLO IX. — Riabilitazione civile	918 a 922
TITOLO X. — Fallimento delle società commerciali	923 a 933
TITOLO XI. — Procedimento sommario per i piccoli fallimenti	934 a 939

PARTE II. — Concordato preventivo e amministrazione controllata.

TITOLO XII. — Concordato preventivo	
	Art.
CAPO I. — Ammissione alla procedura di concordato	940 a 946
CAPO II. — Effetti dell'ammissione al concordato preventivo	947 a 949
CAPO III. — Provvedimenti immediati	950 a 953
CAPO IV. — Deliberazione del concordato	954 a 959

	Art.
CAPO V. — Omologazione del concordato . . .	960 a 967
CAPO VI. — Esecuzione, risoluzione e nullità del concordato	968 a 970
TITOLO XIII. — Amministrazione controllata.	971 a 977

LIBRO SESTO

DISPOSIZIONI PENALI

	Art.
TITOLO I. — Reati concernenti il registro del commercio	978 a 979
TITOLO II. — Reati concernenti l'esercizio della mediazione	980 a 981
TITOLO III. — Reati in materia di società commerciali	982 a 989
TITOLO IV. — Reati in materia di assegno bancario	990
TITOLO V. — Reati in materia di fallimento	
CAPO I. — Reati commessi dal fallito	991 a 995
CAPO II. — Reati commessi da persone diverse dal fallito	996 a 1007
CAPO III. — Disposizioni applicabili in caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata	1008 a 1009
CAPO IV. — Disposizioni di procedura	1010 a 1012

INDICE ANALITICO

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I. — Materia di commercio e norme regolatrici.

- Art. 1. — Impresa commerciale.
» 2. — Esercizio professionale del piccolo commercio e della mediazione.
» 3. — Rapporti relativi all'impresa commerciale.
» 4. — Rapporti misti.
» 5. — Rapporti commerciali assoluti.
» 6. — Norme regolatrici.
» 7. — Norme corporative, contratti collettivi di lavoro, accordi economici collettivi.
» 8. — Uso commerciale.

TITOLO II. — Commerciante.

- Art. 9. — Comercianti.
» 10. — Piccoli commercianti e mediatori.
» 11. — Enti pubblici.
» 12. — Minori interdetti o inabilitati.
» 13. — Minore emancipato.
» 14. — Revoca dell'autorizzazione.

TITOLO III. — Obblighi del commerciante.

- Art. 15. — Doveri corporativi.

CAPO I. — *Iscrizione nel registro del commercio.*

- Art. 16. — Inizio dell'impresa.
» 17. — Istituzione di sedi secondarie nel Regno.
» 18. — Pluralità di imprese.
» 19. — Imprese e sedi secondarie in colonia e all'estero.
» 20. — Convenzioni matrimoniali.
» 21. — Patrimonio familiare.
» 22. — Obbligo del notaio rogante.
» 23. — Separazione giudiziale di beni e separazione della dote.
» 24. — Cessazione della comunione di beni e del vincolo dotale.
» 25. — Indicazione dell'iscrizione.

CAPO II. — Libri di commercio

- Art. 26.** — Libri obbligatori.
- » 27. — Elenco dei libri.
 - » 28. — Libro degli inventari.
 - » 29. — Redazione dell'inventario.
 - » 30. — Tenuta dei libri.
 - » 31. — Efficacia probatoria dei libri contro il commerciante.
 - » 32. — Efficacia probatoria dei libri fra commercianti.
 - » 33. — Estratti di libri di commercio.
 - » 34. — Esibizione dei libri.
 - » 35. — Modalità dell'esibizione dei libri.
 - » 36. — Comunicazione dei libri.
 - » 37. — Obbligo di conservazione dei libri.

TITOLO IV. — Azienda commerciale.**CAPO I. — Ditta.**

- Art. 38.** — Elementi costitutivi.
- » 39. — Integrazione della ditta.
 - » 40. — Ditta derivata.
 - » 41. — Controllo dell'ufficio del registro.

CAPO II. — Marchi di fabbrica e di commercio.

- Art. 42.** — Marchi registrati e non registrati.
- » 43. — Preuso.
 - » 44. — Marchio di commercio.
 - » 45. — Trasferibilità del marchio.
 - » 46. — Marchi collettivi.
 - » 47. — Rinvio alle leggi speciali.

CAPO III. — Concorrenza illecita.

- Art. 48.** — Atti di illecita concorrenza.
- » 49. — Risarcimento del danno.
 - » 50. — Procedimento di descrizione.
 - » 51. — Inibizione preventiva.
 - » 52. — Provvedimenti definitivi.
 - » 53. — Annotazione nel registro del commercio.

CAPO IV. — Rapporti aventi per oggetto l'azienda.

- Art. 54.** — Forma dei contratti.
- » 55. — Trasferimento di azienda.
 - » 56. — Pubblicità di trasferimento.
 - » 57. — Acquisto dell'azienda.
 - » 58. — Garanzie a carico dell'alienante.
 - » 59. — Obbligo di non concorrenza.
 - » 60. — Passaggio dei crediti nei confronti dei terzi.

- Art. 61. — Passaggio dei debiti nei confronti dei terzi.
 » 62. — Mancanza di pubblicità.
 » 63. — Successione nei contratti.
 » 64. — Risoluzione del contratto.
 » 65. — Disposizioni di ultima volontà sull'azienda.
 » 66. — Pubblicità in caso di successione ereditaria.
 » 67. — Pubblicità dell'usufrutto sull'azienda.
 » 68. — Diritti dell'usufruttuario.
 » 69. — Obblighi dell'usufruttuario.
 » 70. — Obbligo di non concorrenza del proprietario.
 » 71. — Debiti e crediti nell'usufrutto di azienda.
 » 72. — Successione nei contratti.
 » 73. — Estinzione dell'usufrutto.
 » 74. — Locazione dell'azienda.
 » 75. — Pubblicità del contratto di locazione.
 » 76. — Diritti e obblighi del conduttore.
 » 77. — Obblighi del locatore.
 » 78. — Termine della locazione.
 » 79. — Mandato ad amministrare o liquidare l'azienda nell'interesse dei creditori.
 » 80. — Rapporti aventi per oggetto aziende parziali.

TITOLO V. — Rappresentanti del commerciante.

CAPO I. — *Institori.*

- Art. 81. — Preposizione institoria.
 » 82. — Poteri dell'institore.
 » 83. — Pubblicità della procura.
 » 84. — Limitazioni e revoca della procura.
 » 85. — Rappresentanza processuale.
 » 86. — Responsabilità personale dell'institore.
 » 87. — Divieto di concorrenza.
 » 88. — Obblighi dell'institore.
 » 89. — Procuratori.

CAPO II. — *Commessi viaggiatori e commessi di negozio.*

- Art. 90. — Rappresentanza dei commessi viaggiatori.
 » 91. — Poteri dei commessi viaggiatori relativi agli affari da essi conclusi.
 » 92. — Poteri dei commessi di negozio.
 » 93. — Divieto di concorrenza.

TITOLO VI. — Mediatori.

- Art. 94. — Mediatore.
 » 95. — Provvigione del mediatore.

- Art. 96. — Provvigione nei contratti condizionati.
 » 97. — Pluralità di mediatori.
 » 98. — Responsabilità del mediatore.
 » 99. — Obblighi del mediatore.
 » 100. — Rappresentanza del mediatore.
 » 101. — Contraente non nominato.

TITOLO VII. — Registro del commercio

- Art. 102. — Tenuta del registro del commercio.
 » 103. — Comitato degli esperti.
 » 104. — Fatti soggetti ad iscrizione.
 » 105. — Modalità e presupposti dell'iscrizione.
 » 106. — Iscrizione d'ufficio.
 » 107. — Iscrizione su istanza di terzi.
 » 108. — Cancellazione d'ufficio di un'iscrizione.
 » 109. — Cancellazione su istanza di terzi.
 » 110. — Ricorso contro il decreto del giudice del registro
 » 111. — Consultazione del registro.
 » 112. — Efficacia dell'iscrizione.

LIBRO SECONDO

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI COMMERCIALI

TITOLO I. -- Disposizioni generali

- Art. 113. — Nozione di società commerciale.
 » 114. — Specie di società commerciali.
 » 115. — Indicazioni necessarie negli atti della società.

TITOLO II. — Società in nome collettivo.

- Art. 116. — Ditta.
 » 117. — Responsabilità dei soci.
 » 118. — Incedibilità della quota.
 » 119. — Responsabilità del socio uscente.
 » 120. — Responsabilità del nuovo socio.
 » 121. — Nomina e revoca degli amministratori.
 » 122. — Nomina congiuntiva.
 » 123. — Utili, compensi e interessi.
 » 124. — Diritto di controllo del socio.

TITOLO III. — Società in accomandita semplice.

- Art. 125. — Ditta.
 » 126. — Partecipazione di persone giuridiche.
 » 127. — Responsabilità dei soci.

- Art. 128. — Amministrazione e rappresentanza
 » 129. — Poteri del socio accomandante.
 » 130. — Utili percepiti in buona fede.

TITOLO IV. — Disposizioni comuni alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice.

CAPO I. — Costituzione.

- Art. 131. — Contenuto dell'atto costitutivo.
 » 132. — Pubblicazione dell'atto costitutivo.
 » 133. — Diritto del socio alla pubblicazione.
 » 134. — Legale costituzione.
 » 135. — Socio d'industria.
 » 136. — Conferimento di crediti.
 » 137. — Conferimenti in natura.
 » 138. — Inadempienza nei conferimenti.

CAPO II. — Amministrazione.

- Art. 139. — Rappresentanza della società.
 » 140. — Poteri dei soci che hanno la rappresentanza.
 » 141. — Obblighi e responsabilità degli amministratori.
 » 142. — Obbligo relativo alle pubblicazioni.
 » 143. — Bilancio e utili.
 » 144. — Limitazione del diritto agli utili.
 » 145. — Prelievo ingiustificato di somme.
 » 146. — Impiego illegittimo dei beni sociali.
 » 147. — Divieto di concorrenza.
 » 148. — Sanzioni per l'inosservanza del divieto di concorrenza.
 » 149. — Responsabilità degli amministratori.

CAPO III. — Modificazioni dell'atto costitutivo.

- Art. 150. — Deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo.
 » 151. — Pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo.
 » 152. — Trasformazione della società e riduzione di capitale.
 » 153. — Proroga della società.
 » 154. — Fusione.

CAPO IV. — Esclusione e recesso del socio.

- Art. 155. — Cause di esclusione.
 » 156. — Azione di esclusione.
 » 157. — Esclusione di diritto.
 » 158. — Diritti e obblighi del socio escluso.
 » 159. — Liquidazione della quota del socio escluso.
 » 160. — Recesso.

CAPO V. — Scioglimento e liquidazione della società.

Art. 161. — Morte del socio.

» 162. — Responsabilità degli eredi del socio defunto.

» 163. — Cause di scioglimento.

» 164. — Nomina dei liquidatori.

» 165. — Divieto di continuazione dell'impresa sociale.

» 166. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori.

» 167. — Rappresentanza della società in liquidazione.

» 168. — Responsabilità dei liquidatori.

» 169. — Obblighi dei liquidatori.

» 170. — Liquidazione del patrimonio sociale.

» 171. — Divieto di continuazione dell'esercizio del commercio.

» 172. — Distribuzione ai soci durante la liquidazione.

» 173. — Richiesta di versamenti ai soci da parte dei liquidatori.

» 174. — Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

» 175. — Deposito dei libri e dei documenti della società.

» 176. — Cancellazione della società.

» 177. — Diritto dei creditori insoddisfatti.

TITOLO V. — Società per azioni.

CAPO I. — Costituzione della società.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 178. — Ditta della società.

» 179. — Numero minimo dei soci e ammontare minimo del capitale.

» 180. — Contenuto dell'atto costitutivo.

» 181. — Presupposti della costituzione.

» 182. — Deposito e iscrizioni dell'atto costitutivo.

» 183. — Diritto degli azionisti di provvedere al deposito dell'atto costitutivo.

» 184. — Legale costituzione della società.

Sezione II. — Costituzione mediante pubblica sottoscrizione.

Art. 185. — Programma e sottoscrizione delle azioni.

» 186. — Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.

» 187. — Assemblea dei sottoscrittori.

» 188. — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.

Sezione III. — Promotori.

Art. 189. — Promotori.

» 190. — Responsabilità dei promotori verso i terzi.

» 191. — Obbligo della società verso i promotori.

Art. 192. — Responsabilità dei promotori verso la società e verso i terzi.

» 193. — Limiti dei benefici riservati ai promotori.

Sezione IV. — Conferimenti.

Art. 194. — Obbligo del versamento della quota in denaro.

» 195. — Conferimento di crediti e di beni in natura.

» 196. — Relazione di stima sui beni conferiti.

» 197. — Diritti della società verso il socio che ha conferito beni per un valore superiore al reale.

» 198. — Prestazioni accessorie.

» 199. — Obbligo del conferimento integrale della quota.

» 200. — Mancato pagamento delle quote dovute.

Sezione V. — Azioni.

Art. 201. — Emissione delle azioni.

» 202. — Indivisibilità delle azioni.

» 203. — Categorie di azioni.

» 204. — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.

» 205. — Diritto di voto.

» 206. — Pegno e usufrutto di azioni.

» 207. — Divieto di emissione di azioni a voto plurimo.

» 208. — Azioni di godimento.

» 209. — Azioni nominative e azioni al portatore.

» 210. — Contenuto dei titoli azionari.

» 211. — Responsabilità dei cessionari e dei giratari delle azioni.

» 212. — Acquisto delle proprie azioni da parte della società.

» 213. — Acquisto di azioni da parte di società controllate.

» 214. — Partecipazioni azionarie.

CAPO II. — Organizzazione della società.

Sezione I. — Assemblea generale

Art. 215. — Luogo di convocazione dell'assemblea.

» 216. — Formalità per la convocazione.

» 217. — Competenza dell'assemblea ordinaria.

» 218. — Competenza dell'assemblea straordinaria.

» 219. — Convocazione dell'assemblea su richiesta della inosservanza

delle assemblee.

» 221. — Seconda convocazione.

» 222. — Diritto di intervento all'assemblea.

» 223. — Presidenza dell'assemblea.

» 224. — Diritto di voto nelle assemblee.

» 225. — Rappresentanza nelle assemblee.

» 226. — Convenzioni relative all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni.

- Art. 227. — Limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
 » 228. — Computo della maggioranza.
 » 229. — Rinvio dell'assemblea
 » 230. — Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.
 » 231. — Assemblee speciali.
 » 232. — Diritto di recesso.
 » 233. — Impugnativa delle deliberazioni.

Sezione II. — Amministrazione.

- Art. 234. — Organo amministrativo.
 » 235. — Consiglio di amministrazione.
 » 236. — Delega dei poteri del consiglio.
 » 237. — Rappresentanza degli amministratori.
 » 238. — Cause di ineleggibilità e di decadenza.
 » 239. — Nomina degli amministratori.
 » 240. — Integrazione del consiglio da parte degli amministratori.
 » 241. — Surrogazione degli amministratori.
 » 242. — Accettazione della nomina e cessazione degli amministratori.
 » 243. — Cauzione degli amministratori.
 » 244. — Validità delle deliberazioni del consiglio.
 » 245. — Compensi degli amministratori.
 » 246. — Divieto di concorrenza.
 » 247. — Conflitto di interessi.
 » 248. — Responsabilità degli amministratori.
 » 249. — Azione di responsabilità contro gli amministratori.
 » 250. — Azione di responsabilità nel fallimento e nella liquidazione coattiva.
 » 251. — Regresso fra gli amministratori.
 » 252. — Azione individuale dell'azionista e del terzo.
 » 253. — Obblighi e responsabilità del direttore generale.
 » 254. — Denuncia al collegio sindacale.
 » 255. — Denuncia al tribunale.

Sezione III. — Collegio sindacale.

- Art. 256. — Composizione del collegio sindacale.
 » 257. — Cause di ineleggibilità e di decadenza.
 » 258. — Nomina dei sindaci.
 » 259. — Surrogazione dei sindaci.
 » 260. — Obblighi dei sindaci.
 » 261. — Atti di ispezione e di controllo.
 » 262. — Deliberazione del collegio sindacale.
 » 263. — Intervento del collegio sindacale alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee generali.
 » 264. — Responsabilità dei sindaci.

CAPO III. — *Obbligazioni.*

- Art. 265. — Limite all'emissione di obbligazioni.
- » 266. — Riduzione del capitale della società che ha emesso obbligazioni.
- » 267. — Indicazioni dei titoli obbligazionari.
- » 268. — Emissione di obbligazioni garantite ipotecariamente.
- » 269. — Assemblea degli obbligazionisti.
- » 270. — Opposizione contro le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.
- » 271. — Rappresentante degli obbligazionisti.
- » 272. — Azione individuale degli obbligazionisti.
- » 273. — Sorteggio delle obbligazioni.

CAPO IV. — *Libri sociali.*

- Art. 274. — Libri sociali obbligatori.
- » 275. — Diritto di ispezione dei libri sociali.

CAPO V. — *Bilancio.*

- Art. 276. — Comunicazione del bilancio al collegio sindacale.
- » 277. — Criteri di formazione del bilancio.
- » 278. — Contenuto del bilancio.
- » 279. — Criteri di valutazione.
- » 280. — Spese di primo impianto e di ampliamento.
- » 281. — Valore di avviamento.
- » 282. — Relazione dei sindaci.
- » 283. — Deposito del bilancio.
- » 284. — Riserva legale.
- » 285. — Sovrapprezzo delle azioni.
- » 286. — Prelievo delle partecipazioni agli utili.
- » 287. — Distribuzione degli utili agli azionisti.
- » 288. — Bilancio e azioni di responsabilità.
- » 289. — Deposito del bilancio.

CAPO VI. — *Modificazioni dell'atto costitutivo.*

- Art. 290. — Pubblicazione delle modificazioni.

Sezione I. — Modificazioni del capitale sociale.

- Art. 291. — Aumento del capitale.
- » 292. — Autorizzazione ministeriale.
- » 293. — Mancata sottoscrizione integrale.
- » 294. — Diritto di opzione.
- » 295. — Passaggio di riserve a capitale.
- » 296. — Annotazione della variazione del capitale sociale.
- » 297. — Riduzione del capitale sociale per esuberanza.
- » 298. — Riduzione in base a piano di ammortamento.

Art. 299. — Riduzione per perdite.

» 300. — Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale.

» 301. — Sostituzione o stampigliatura di azioni.

Sezione II. — Fusione.

Art. 302. — Forme di fusione.

» 303. — Deliberazione di fusione.

» 304. — Pubblicità della deliberazione di fusione.

» 305. — Opposizione dei creditori.

» 306. — Atto di fusione.

CAPO VII. — *Scioglimento e liquidazione.*

Art. 307. — Cause di scioglimento.

» 308. — Società con numero di soci inferiore al legale.

» 309. — Convocazione dell'assemblea.

» 310. — Nomina dei liquidatori.

» 311. — Cessazione del mandato degli amministratori e rappresentanza della società.

» 312. — Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori.

» 313. — Bilancio finale di liquidazione.

» 314. — Approvazione tacita del bilancio.

» 315. — Deposito delle somme non riscosse.

» 316. — Deposito dei libri sociali.

» 317. — Cancellazione della società.

CAPO VIII. — *Società di interesse nazionale e società con partecipazione di enti pubblici.*

Art. 318. — Società d'interesse nazionale.

» 319. — Nominatività delle azioni e nazionalità degli amministratori e dei direttori.

» 320. — Azioni a voto plurimo.

» 321. — Società con partecipazioni di enti pubblici.

» 322. — Amministratori e sindaci nominati da enti pubblici.

TITOLO VI. — Società in accomandita per azioni.

Art. 323. — Norme applicabili e ditta.

» 324. — Soci accomandatari e accomandanti

» 325. — Revoca degli amministratori.

» 326. — Surroga degli amministratori.

» 327. — Modificazioni dell'atto costitutivo.

» 328. — Scioglimento della società.

TITOLO VII. — Società a responsabilità limitata.

Art. 329. — Ditta.

» 330. — Costituzione.

» 331. — Conferimento.

- Art. 332. — Quota di conferimento.
 » 333. — Trasferimento delle quote.
 » 334. — Assemblea generale.
 » 335. — Modificazioni dell'atto costitutivo.
 » 336. — Amministrazione.
 » 337. — Controllo.
 » 338. — Libri sociali.
 » 339. — Bilancio.
 » 340. — Responsabilità oltre la quota.
 » 341. — Norme applicabili.

TITOLO VIII. — Società cooperative.

- Art. 342. — Nozione.
 » 343. — Forma.
 » 344. — Costituzione.
 » 345. — Contenuto dell'atto costitutivo.
 » 346. — Valore massimo delle quote.
 » 347. — Ammissione di nuovi soci.
 » 348. — Recesso dei soci.
 » 349. — Assemblea.
 » 350. — Assemblee separate.
 » 351. — Morte del socio.
 » 352. — Esclusione dei soci.
 » 353. — Responsabilità del socio uscente.

TITOLO IX. — Società di mutua assicurazione.

- Art. 354. — Nozione.
 » 355. — Contratti di assicurazione con terzi.
 » 356. — Soci sovventori.

TITOLO X. — Società nazionali ed estere.

- Art. 357. — Società nazionali con attività all'estero.
 » 358. — Società estere con sede nel Regno.
 » 359. — Società estere con sede secondaria nel Regno.
 » 360. — Società estere di specie diversa da quelle nazionali.
 » 361. — Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità.

TITOLO XI. — Società commerciali senza personalità giuridica.

- Art. 362. — Norme applicabili.
 » 363. — Rappresentanza.
 » 364. — Responsabilità per le obbligazioni sociali.
 » 365. — Creditori particolari dei soci.
 » 366. — Recesso del socio.

- Art. 367. — Obblighi dei soci che agiscono in nome sociale.
 » 368. — Responsabilità per le obbligazioni assunte durante la costituzione.
 » 369. — Nullità del contratto sociale.

TITOLO XII. — Consorzi di acquisto, produzione o vendita.

- Art. 370. — Norme applicabili.
 » 371. — Atto costitutivo.
 » 372. — Deposito dell'atto costitutivo.
 » 373. — Modificazione dell'atto costitutivo.
 » 374. — Rappresentanza in giudizio.
 » 375. — Fondo consortile.
 » 376. — Impugnativa delle deliberazioni.
 » 377. — Controllo amministrativo.
 » 378. — Modificazione e scioglimento coattivo del consorzio.
 » 379. — Responsabilità dei consorziati.
 » 380. — Consorzi costituiti sotto forma di società commerciale.

TITOLO XIII. — Associazione in partecipazione.

- Art. 381. — Nozione del contratto.
 » 382. — Pluralità di partecipazione.
 » 383. — Diritti dei terzi.
 » 384. — Diritti dell'associante e dell'associato.
 » 385. — Divisione degli utili e delle perdite.

TITOLO XIV. — Prescrizione.

- Art. 386. — Termine di prescrizione.

LIBRO TERZO

CONTRATTI COMMERCIALI

TITOLO I. — Contratti speciali di vendita di merci.

CAPO I. — Vendita su documenti.

- Art. 387. — Nozione del contratto.
 » 388. — Obblighi del compratore.
 » 389. — Rischi gravanti sul compratore.
 » 390. — Sconto di tratte documentate.
 » 391. — Pagamento a mezzo banca.
 » 392. — Responsabilità della banca.

CAPO II. — Vendita a rate.

Art. 393. — Passaggio della proprietà e dei rischi.

» 394. — Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi.

» 395. — Inadempimento di una rata.

» 396. — Risoluzione del contratto.

CAPO III. — Vendita di macchine di rilevante valore.

Art. 397. — Privilegio del venditore.

TITOLO II. — Contratto di somministrazione.

Art. 398. — Nozione.

» 399. — Oggetto del contratto.

» 400. — Determinazione del prezzo e suo pagamento.

» 401. — Scadenza delle singole prestazioni.

» 402. — Inadempimento di una prestazione.

» 403. — Sospensione delle prestazioni.

» 404. — Liquidazione dei danni.

» 405. — Patto di preferenza.

» 406. — Esclusiva a favore del somministrante.

» 407. — Esclusiva a favore dell'acquirente.

» 408. — Contratto a tempo indeterminato.

» 409. — Norme relative alle singole prestazioni.

TITOLO III. — Contratti a termine su titoli.**CAPO I. — Vendita a termine.**

Art. 410. — Nozione.

» 411. — Interessi e dividendi.

» 412. — Diritto di opzione inerente ai titoli.

» 413. — Estrazione per premi o rimborsi.

» 414. — Versamenti richiesti sui titoli.

» 415. — Inadempimento.

CAPO II. — Riporto.

Art. 416. — Nozione.

» 417. — Diritti accessori e obblighi relativi ai titoli

» 418. — Proroga del riporto.

» 419. — Inadempimento.

TITOLO IV. — Conto corrente.

Art. 420. — Nozione.

» 421. — Spese e diritti di commissione.

» 422. — Effetti dell'iscrizione nel conto.

» 423. — Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.

- Art. 424. — Crediti verso terzi.
» 425. — Diritti dei creditori del correntista.
» 426. — Chiusura del conto.
» 427. — Approvazione del conto.
» 428. — Scioglimento del contratto.

TITOLO V. — Contratti bancari.

CAPO I. — Depositi bancari.

- Art. 429. — Effetti del contratto.
» 430. — Libretto di deposito.
» 431. — Legittimazione del possessore.
» 432. — Deposito in conto corrente.
» 433. — Deposito regolare di titoli.
» 434. — Cassette di sicurezza.
» 435. — Prescrizione.

CAPO II. — Apertura di credito.

- Art. 436. — Nozione.
» 437. — Utilizzazione del credito.
» 438. — Garanzia.
» 439. — Prestito con garanzia del macchinario.
» 440. — Scioglimento del contratto.

CAPO III. — Sconto.

- Art. 441. — Nozione.
» 442. — Annullabilità del contratto.
» 443. — Sconto di cambiali.

CAPO IV. — Anticipazione su pegno.

- Art. 444. — Prova del pegno.
» 445. — Obbligazioni della banca.
» 446. — Compenso alla banca.
» 447. — Ritiro dei titoli o delle merci.
» 448. — Diminuzione della garanzia.
» 449. — Deposito irregolare a garanzia di anticipazione.

TITOLO VI. — Contratto di agenzia.

- Art. 450. — Nozione.
» 451. — Unicità dell'incarico.
» 452. — Riscossioni.
» 453. — Esecuzione del contratto.
» 454. — Obblighi dell'agente.
» 455. — Diritto alla provvigione.
» 456. — Mancata esecuzione del contratto imputabile al preponente.
» 457. — Scioglimento del contratto di agenzia.

- Art. 458. — Indennità di risoluzione.
 » 459. — Indennità permanente e morte dell'agente.
 » 460. — Garanzie a favore dell'agente.
 » 461. — Agente di commercio con rappresentanza.

TITOLO VII. — Contratto di commissione.

- Art. 462. — Nozione.
 » 463. — Azioni del committente verso i terzi.
 » 464. — Revindica del committente.
 » 465. — Deroga alle istruzioni ricevute.
 » 466. — Operazioni a fido.
 » 467. — Custodia delle cose e tutela dei diritti del committente.
 » 468. — Obbligo di diligenza nella custodia.
 » 469. — Responsabilità del commissionario per l'inadempimento del terzo.
 » 470. — Star del credere.
 » 471. — Misura della provvigione.
 » 472. — Commissionario contraente in proprio.
 » 473. — Garanzie a favore del commissionario.
 » 474. — Scioglimento del contratto.
 » 475. — Revoca o rinuncia del commissionario.
 » 476. — Applicabilità delle norme sul mandato.

TITOLO VIII. — Contratto di spedizione.

- Art. 477. — Nozione.
 » 478. — Revoca della spedizione.
 » 479. — Obblighi dello spedizioniere.
 » 480. — Diritti dello spedizioniere.
 » 481. — Spedizioniere vettore.
 » 482. — Rinvio.
 » 483. — Prescrizione.

TITOLO IX. — Contratto di trasporto.

CAPO I. — Disposizioni generali.

- Art. 484. — Nozione.
 » 485. — Pubblici servizi di linea.
 » 486. — Prescrizione.
 » 487. — Trasporti cumulativi.
 » 488. — Rinvio a leggi speciali.

CAPO II. — Trasporto di persone.

- Art. 489. — Trasferibilità dei diritti nascenti dal contratto.
 » 490. — Mancata effettuazione del viaggio.
 » 491. — Responsabilità del vettore.
 » 492. — Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.

CAPO III. — *Trasporto di cose.*

Art. 493. — Lettera di vettura.

» 494. — Documenti di accompagnamento.

» 495. — Ricevuta del carico.

» 496. — Diritti del mittente.

» 497. — Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.

» 498. — Riconsegna delle merci.

» 499. — Termine di resa.

» 500. — Diritti del destinatario.

» 501. — Destinatario irreperibile e ritardi nel ritiro del carico.

» 502. — Lettera di vettura all'ordine.

» 503. — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.

» 504. — Pegno legale sulle cose trasportate.

» 505. — Furto, perdita e avaria.

» 506. — Clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito.

» 507. — Responsabilità del vettore, per cali e ammanchi.

» 508. — Calcolo del danno in caso di perdita e avaria.

» 509. — Accertamento dell'avaria.

» 510. — Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.

» 511. — Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.

» 512. — Trasporto con rispeditura della merce.

» 513. — Trasporto cumulativo.

» 514. — Diritto di accertamenti dei vettori successivi.

» 515. — Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.

TITOLO X. — *Contratto di assicurazione.*

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 516. — Nozione.

» 517. — Esercizio dell'assicurazione.

» 518. — Assicurazioni mutue.

» 519. — Assicurazioni marittime e sociali.

» 520. — Durata della proposta.

» 521. — Prova del contratto.

» 522. — Polizze all'ordine e al portatore.

» 523. — Assicurazione in nome altrui.

» 524. — Assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta.

» 525. — Mancata dichiarazione della persona dell'assicurato.

» 526. — Dichiarazioni inesatte e reticenze compiute con dolo o colpa grave.

» 527. — Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave.

» 528. — Cinoscenza del rischio da parte dell'agente.

» 529. — Dichiarazioni inesatte e reticenze nell'assicurazione in nome o per conto di terzi.

» 530. — Assicurazione di rischio inesistente o cessato.

- Art. 531. — Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
- » 532. — Aggravamento del rischio.
 - » 533. — Diminuzione del rischio.
 - » 534. — Durata dell'assicurazione.
 - » 535. — Sinistri cagionati con dolo o colpa dell'assicurato o dei dipendenti.
 - » 536. — Mancato pagamento del premio.
 - » 537. — Persistenza del contratto in caso di irregolare esercizio delle assicurazioni.
 - » 538. — Sorte dell'assicurazione nel caso di fusione, concentrazione e liquidazione coatta.
 - » 539. — Agente di assicurazione.
 - » 540. — Norme inderogabili.
 - » 541. — Prescrizione.

CAPO II. — *Assicurazione contro i danni.*

- Art. 542. — Interesse dell'assicurazione.
- » 543. — Limiti del risarcimento.
 - » 544. — Danni cagionati da vizio della cosa.
 - » 545. — Assicurazione parziale.
 - » 546. — Valore della cosa assicurata.
 - » 547. — Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
 - » 548. — Assicurazione presso diversi assicuratori.
 - » 549. — Coassicurazione.
 - » 550. — Rischio di guerra, guerra civile, tumulti popolari.
 - » 551. — Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
 - » 552. — Obbligo di salvataggio.
 - » 553. — Inadempimento doloso all'obbligo di avviso o di salvataggio.
 - » 554. — Diritto di surroga dell'assicuratore.
 - » 555. — Assicurazione di responsabilità civile.
 - » 556. — Alienazione delle cose assicurate.

CAPO III. — *Assicurazione sulla vita.*

- Art. 557. — Assicurazione sulla vita di un terzo.
- » 558. — Assicurazione a favore di terzo beneficiario.
 - » 559. — Revoca del beneficio.
 - » 560. — Decadenza dal beneficio.
 - » 561. — Impignorabilità della somma assicurata.
 - » 562. — Mancato pagamento dei premi.
 - » 563. — Riscatto e riduzioni della polizza.
 - » 564. — Suicidio dell'assicurato.

CAPO IV. — *Riassicurazione.*

- Art. 565. — Prova.
- » 566. — Efficacia del contratto.
 - » 567. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coattiva.
 - » 568. — Compensazione dei crediti e debiti di riassicurazione.

TITOLO XI. — Deposito nei magazzini generali.

Art. 569. — Contenuto della fede di deposito.

» 570. — Nota di pegno.

» 571. — Intestazione e circolazione della fede di deposito e della nota di pegno.

» 572. — Diritti del possessore della fede di deposito e della nota di pegno.

» 573. — Prima girata della nota di pegno.

» 574. — Diritti del possessore della sola fede di deposito.

» 575. — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.

» 576. — Azione nei confronti dei giranti.

» 577. — Vendita delle cose depositate da parte del magazzino generale.

» 578. — Responsabilità dei magazzini generali.

» 579. — Diritti del deponente.

TITOLO XII. — Contratto di albergo.

Art. 580. — Obblighi degli albergatori.

» 581. — Limite di responsabilità pel caso di sottrazione, perdita o deteriorazione delle cose.

» 582. — Denuncia del viaggiatore.

» 583. — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

LIBRO QUARTO

TITOLI DI CREDITO

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 584. — Classificazione.

» 585. — Conversione.

» 586. — Raggruppamento.

» 587. — Frazionamento.

» 588. — Titoli rappresentativi.

» 589. — Efficacia dei vincoli sul credito.

» 590. — Adempimento della prestazione.

» 591. — Emissione involontaria.

» 592. — Eccezioni opponibili.

» 593. — Revindica.

» 594. — Rinvio a leggi speciali.

» 595. — Documenti di legittimazione e titoli impropri.

TITOLO II. — Titoli al portatore.

Art. 596. — Limitazione della libertà di emissione.

» 597. — Adempimento della prestazione.

» 598. — Titolo logoro o guasto.

- Art. 599. — Diritti del possessore in caso di distruzione.
 » 600. — Diritto del possessore in caso di smarrimento o sottrazione.
 » 601. — Prescrizione.

TITOLO III. — Titoli nominativi.

- Art. 602. — Trasferimento.
 » 603. — Trasferimento mediante girata.
 » 604. — Vincoli sul credito.
 » 605. — Usufrutto.
 » 606. — Pegno.
 » 607. — Adempimento della prestazione.
 » 608. — Ammortamento.

TITOLO IV. — Titoli all'ordine.

- Art. 609. — Circolazione.
 » 610. — Adempimento della prestazione.
 » 611. — Ammortamento.

TITOLO V. — Cambiale.

CAPO I. — Emissione e forma della cambiale.

- Art. 612. — Requisiti.
 » 613. — Mancanza di alcuno dei requisiti.
 » 614. — Forme speciali di cambiali.
 » 615. — Cambiale domiciliata.
 » 616. — Promessa di interessi.
 » 617. — Diversità nella indicazione della somma.
 » 618. — Indipendenza delle obbligazioni cambiarie.
 » 619. — Requisiti della sottoscrizione cambiaria.
 » 620. — Obbligazione cambiaria del minore emancipato e dell'inabilitato.
 » 621. — Obbligazione cambiaria del minore e interdetto.
 » 622. — Sottoscrizione cambiaria senza poteri.
 » 623. — Facoltà di obbligarsi cambiariamente in nome altrui.
 » 624. — Responsabilità del traente.
 » 625. — Cambiale in bianco.

CAPO II. — Girata.

- Art. 626. — Trasferimento della cambiale per girata a clausola non all'ordine.
 » 627. — Requisito della girata.
 » 628. — Forma della girata.
 » 629. — Effetti della girata.
 » 630. — Responsabilità del girante.

- Art. 631. — Legittimazione in base a cambiale.
 » 632. — Eccezioni opponibili.
 » 633. — Girate per incasso o per procura.
 » 634. — Girata valuta in garanzia.
 » 635. — Girata dopo la scadenza o il protesto.
 » 636. — Cessione della cambiale.

CAPO III. — *Accettazione.*

- Art. 637. — Presentazione per l'accettazione.
 » 638. — Modalità della presentazione.
 » 639. — Termini per la presentazione.
 » 640. — Seconda presentazione.
 » 641. — Forma dell'accettazione.
 » 642. — Requisiti dell'accettazione.
 » 643. — Indicazioni suppletive in sede di accettazione.
 » 644. — Effetti dell'accettazione.
 » 645. — Cancellazione dell'accettazione.

CAPO IV. — *Avallo.*

- Art. 646. — Avallo.
 » 647. — Forma dell'avallo.
 » 648. — Effetti dell'avallo.

CAPO V. — *Scadenza.*

- Art. 649. — Specie di scadenza.
 » 650. — Scadenza a vista.
 » 651. — Scadenza a certo tempo vista.
 » 652. — Scadenza a certo tempo data.
 » 653. — Scadenza a giorno fisso.

CAPO VI. — *Pagamento.*

- Art. 654. — Presentazione per il pagamento.
 » 655. — Luogo della presentazione.
 » 656. — Quietanza e pagamento parziale.
 » 657. — Effetti del pagamento.
 » 658. — Cambiale pagabile in moneta estera.
 » 659. — Mora del creditore.

CAPO VII. — *Regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.*

- Art. 660. — Azioni cambiarie.
 » 661. — Protesto.
 » 662. — Avviso ai giranti e al traente.
 » 663. — Dispensa dal protesto.
 » 664. — Solidarietà fra coobbligati cambiari.
 » 665. — Oggetto del regresso.
 » 666. — Regresso di rimborso.
 » 667. — Diritti dell'obbligato di regresso che paga.
 » 668. — Regresso per accettazione parziale.

- Art. 669. — Regresso e mezzo di rivalsa.
 » 669. — Regresso a mezzo di rivalsa.
 » 670. — Decadenza dell'azione di regresso.
 » 671. — Forza maggiore che impedisce l'esercizio dell'azione.
 » 672. — Coobbligati di pari grado.
 » 673. — Titolo esecutivo.
 » 674. — Opposizione a precetto.
 » 675. — Eccezioni opponibili nei giudizi cambiari.
 » 676. — Azione causale.
 » 677. — Azione d'arricchimento.
 » 678. — Persone che possono levare il protesto.
 » 679. — Forma del protesto.
 » 680. — Luogo del protesto.
 » 681. — Requisiti del protesto.
 » 682. — Dichiarazioni di rifiuto.
 » 683. — Annotazione del protesto.

CAPO VIII. — *Intervento.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 684. — Specie d'intervento.

Sezione II. — Accettazione per intervento.

- Art. 685. — Condizioni per l'intervento nell'accettazione.
 » 686. — Forme dell'accettazione.
 » 687. — Effetti dell'intervento nell'accettazione.

Sezione III. — Pagamento per intervento.

- Art. 688. — Condizioni e requisiti.
 » 689. — Presentazione agli intervenienti.
 » 690. — Rifiuto del pagamento per intervento.
 » 691. — Quietanza.
 » 692. — Effetti del pagamento per intervento.

CAPO IX. — *Duplicati e copie.*

Sezione I. — Duplicati.

- Art. 693. — Requisiti dei duplicati.
 » 694. — Pagamento del duplicato.
 » 695. — Invio per l'accettazione.

Sezione II. — Copie.

- Art. 696. — Requisiti della copia.
 » 697. — Detentore della copia.

CAPO X. — *Alterazioni.*

Art. 698. — Effetti dell'alterazione.

CAPO XI. — *Ammortamento.*

Art. 699. — Procedura d'ammortamento.

» 700. — Opposizione del detentore.

» 701. — Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.

» 702. — Effetti dell'ammortamento.

» 703. — Diritti del possessore della cambiale.

CAPO XII. — *Prescrizione.*

Art. 704. — Termini di prescrizione.

» 705. — Interruzione.

CAPO XIII. — *Disposizioni generali.*

Art. 706. — Giorni festivi legali.

» 707. — Decorso del termine.

TITOLO VI. — *Vaglia cambiario.*

Art. 708. — Requisiti.

» 709. — Mancanza dei requisiti.

» 710. — Norme applicabili.

» 711. — Obbligazioni dell'emittente.

TITOLO VII. — *Assegno bancario.*

CAPO I. — *Emissione e forma dell'assegno bancario.*

Art. 712. — Requisiti.

» 713. — Mancanza dei requisiti.

» 714. — Condizioni per l'emissione.

» 715. — Visto.

» 716. — Specie di assegni bancari.

» 717. — Assegno piazzato.

» 718. — Promessa d'interessi.

» 719. — Assegno domiciliato.

» 720. — Sottoscrizione dell'assegno.

» 721. — Responsabilità del traente.

CAPO II. — *Trasferimento.*

Art. 722. — Girabilità dell'assegno.

» 723. — Requisiti della girata.

» 724. — Legittimazione in base ad assegno.

» 725. — Girata di assegno al portatore.

» 726. — Rivendicazione dell'assegno.

» 727. — Girata dopo il protesto.

CAPO III. — *Avallo.*

Art. 728. — Avallo e suoi effetti.

» 729. — Forme dell'avallo.

CAPO IV. — *Presentazione e pagamento.*

Art. 730. — Scadenza.

- » 731. — Presentazione dell'assegno.
- » 732. — Difformità di calendari.
- » 733. — Ordine di non pagare l'assegno.
- » 734. — Morte e sopravvenute incapacità del traente.
- » 735. — Pagamento.

CAPO V. — *Assegno bancario sbarrato, assegno bancario da accreditare, assegno bancario « non trasferibile » e assegno turistico.*

Art. 736. — Assegno sbarrato.

- » 737. — Effetti dell'assegno sbarrato.
- » 738. — Assegno da accreditare.
- » 739. — Assegno non trasferibile.
- » 740. — Assegno turistico.

CAPO VI. — *Regresso per mancato pagamento.*

Art. 741. — Condizioni per l'esercizio del regresso.

- » 742. — Termine per il protesto.
- » 743. — Coobbligati.
- » 744. — Oggetto del regresso.
- » 745. — Regresso del rimborso.
- » 746. — Diritto dell'obbligato di regresso che paga.
- » 747. — Forza maggiore.
- » 748. — Titolo esecutivo.
- » 749. — Azione causale.
- » 750. — Azione d'arricchimento.
- » 751. — Forma del protesto.
- » 752. — Luogo e forma del protesto.
- » 753. — Equipollenti del protesto.

CAPO VII. — *Duplicati.*

Art. 754. — Emissione di duplicati.

CAPO VIII. — *Ammortamento.*

Art. 755. — Procedura di ammortamento.

- » 756. — Opposizione del detentore.
- » 757. — Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
- » 758. — Effetti dell'ammortamento.
- » 759. — Assegno non trasferibile.

CAPO X. — *Prescrizione.*

Art. 760. — Termine della prescrizione.

CAPO XI. — *Disposizioni generali.*

Art. 761. — Protesto dell'assegno bancario.

TITOLO VIII. — Vaglia e assegno circolare.

CAPO I. — Vaglia cambiario dell'istituto di emissione.

- Art. 762. — Concetto.
» 763. — Requisiti.
» 764. — Condizioni per il rilascio.
» 765. — Norme applicabili.
» 766. — Vaglia cambiario non trasferibile.
» 767. — Procedura di ammortamento.
» 768. — Opposizione del detentore.
» 769. — Diritti del ricorrente durante la procedura.
» 770. — Pronuncia d'ammortamento.
» 771. — Vaglia cambiario non trasferibile.

CAPO II. — Vaglia cambiari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

- Art. 772. — Norme applicabili.

CAPO III. — Assegno circolare.

- Art. 773. — Concetto.
» 774. — Requisiti.
» 775. — Azione di regresso.
» 776. — Emissione indiretta.
» 777. — Norme applicabili.
» 778. — Procedura d'ammortamento.

LIBRO QUINTO PROCEDURE CONCORSUALI

PARTE I. — Fallimento.

TITOLO I. — Dichiarazione di fallimento.

- Art. 779. — Presupposti per la dichiarazione di fallimento.
» 780. — Stato di insolvenza.
» 781. — Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
» 782. — Competenza.
» 783. — Commerciante che ha cessato l'esercizio dell'impresa e commerciante defunto.
» 784. — Stato di insolvenza risultante in sede penale.
» 785. — Stato di insolvenza risultante in giudizio civile.
» 786. — Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.
» 787. — Deposito dei libri di commercio e del bilancio.
» 788. — Facoltà del tribunale di sentire il debitore.
» 789. — Contenuto della sentenza dichiarativa del fallimento.
» 790. — Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

- Art. 791. — Opposizione alla dichiarazione di fallimento.
 » 792. — Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami.
 » 793. — Effetti della morte del fallito sul giudizio di opposizione.
 » 794. — Revoca della dichiarazione di fallimento.
 » 795. — Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.

TITOLO II. — Organi preposti al fallimento.

CAPO I. — Tribunale fallimentare.

- Art. 796. — Poteri del tribunale fallimentare in ordine all'amministrazione del fallimento.
 » 797. — Competenza del tribunale fallimentare.

CAPO II. — Giudice delegato.

- Art. 798. — Poteri del giudice delegato.
 » 799. — Reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

CAPO III. — Curatore.

- Art. 800. — Ruolo degli amministratori giudiziari.
 » 801. — Curatore del fallimento.
 » 802. — Requisiti per la nomina a curatore.
 » 803. — Poteri del curatore.
 » 804. — Intrasmisibilità delle attribuzioni del curatore.
 » 805. — Relazione al giudice.
 » 806. — Deposito delle somme riscosse.
 » 807. — Atti per cui occorre l'integrazione dei poteri del curatore.
 » 808. — Reclami contro i provvedimenti del curatore.
 » 809. — Revoca del curatore.
 » 810. — Responsabilità del curatore.
 » 811. — Compenso del curatore.

CAPO IV. — Delegazione dei creditori.

- Art. 812. — Nomina della delegazione dei creditori.
 » 813. — Poteri del presidente della delegazione.
 » 814. — Funzioni della delegazione e poteri dei suoi membri.

TITOLO III. — Effetti del fallimento.

CAPO I. — Effetti del fallimento per il fallito.

- Art. 815. — Spossessamento del fallito.
 » 816. — Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
 » 817. — Rapporti giuridici imperfetti.
 » 818. — Beni non compresi nel fallimento.
 » 819. — Alimenti al fallito e alla famiglia.
 » 820. — Corrispondenza diretta al fallito.

Art. 821. — Obbligo di residenza del fallito.

» 822. — Albo dei falliti.

CAPO II. — *Effetti del fallimento per i creditori.*

Art. 823. — Concorso dei creditori.

» 824. — Creditori privilegiati.

» 825. — Diritto del curatore di riscattare il pegno.

» 826. — Privilegi in sede di fallimento.

» 827. — Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.

» 828. — Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.

» 829. — Compensazione in sede di fallimento.

» 830. — Crediti infruttiferi.

» 831. — Obbligazioni di società commerciali.

» 832. — Crediti non pecuniari.

» 833. — Rendita perpetua e rendita vitalizia.

» 834. — Creditore di più coobbligati solidali.

» 835. — Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti.

» 836. — Coobbligato o fidejussore del fallito con diritto di garanzia.

CAPO III. — *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.*

Art. 837. — Atti a titolo gratuito.

» 838. — Atti fraudolenti e simulati.

» 839. — Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.

» 840. — Atti compiuti tra coniugi.

» 841. — Pagamento di cambiale scaduta.

» 842. — Atti a titolo oneroso con prestazioni non equivalenti.

» 843. — Beni acquistati dal coniuge del fallito.

» 844. — Effetti della revocazione.

CAPO IV. — *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.*

Art. 845. — Contratti bilaterali non eseguiti da una parte.

» 846. — Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti.

» 847. — Restituzione di cose non pagate.

» 848. — Vendita a termine o a rate e contratto di somministrazione.

» 849. — Contratti a termine.

» 850. — Associazione in partecipazione.

» 851. — Conto corrente, contratti bancari e mandato.

» 852. — Possesso del fallito a titolo precario.

» 853. — Contratto di locazione di immobili.

» 854. — Contratto di lavoro.

» 855. — Contratto di appalto.

» 856. — Contratto di assicurazione.

» 857. — Contratto di edizione.

TITOLO IV. — Provvedimenti per la custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari.

- Art. 858. — Apposizione dei sigilli.
 » 859. — Apposizione dei sigilli da parte del pretore.
 » 860. — Cose non soggette all'apposizione dei sigilli.
 » 861. — Rimozione dei sigilli.
 » 862. — Inventario delle attività del fallito.
 » 863. — Apprensione del possesso dei beni del fallito da parte del curatore.
 » 864. — Elenco dei creditori e bilancio.
 » 865. — Esercizio provvisorio del commercio.

TITOLO V. — Accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi.

- Art. 866. — Avviso ai creditori per la verifica.
 » 867. — Contenuto della domanda.
 » 868. — Effetto della domanda.
 » 869. — Formazione dello stato passivo.
 » 870. — Verificazione dello stato passivo.
 » 871. — Esecutività dello stato passivo.
 » 872. — Opposizione dei creditori esclusi e sentenza relativa.
 » 873. — Appello della sentenza.
 » 874. — Impugnazione dei crediti ammessi.
 » 875. — Dichiarazioni tardive di crediti.
 » 876. — Istanza di revocazione contro crediti ammessi.
 » 877. — Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.

TITOLO VI. — Liquidazione dell'attivo.

- Art. 878. — Inizio della liquidazione.
 » 879. — Modalità della vendita dei beni mobili.
 » 880. — Intervento del curatore nella espropriazione in corso.
 » 881. — Modalità della vendita degli immobili.
 » 882. — Vendita a trattative private.
 » 883. — Vendita agli incanti.
 » 884. — Notificazione ai creditori iscritti.
 » 885. — Procedimento di distribuzione del ricavo.

TITOLO VII. — Ripartizione dell'attivo.

- Art. 886. — Prospetto di ripartizione.
 » 887. — Ordine di erogazione delle somme.
 » 888. — Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
 » 889. — Ripartizioni parziali.
 » 890. — Restituzione di somme riscosse.
 » 891. — Modalità del pagamento ai creditori.
 » 892. — Rendiconto del curatore.
 » 893. — Ripartizione finale.

TITOLO VIII. — Cessazione del processo di fallimento.

CAPO I. — *Chiusura del fallimento.*

Art. 894. — Casi di chiusura.

- » 895. — Sentenza di chiusura.
- » 896. — Effetti della chiusura.
- » 897. — Casi di riapertura del fallimento.
- » 898. — Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
- » 899. — Opposizione alla chiusura.

CAPO II. — *Concordato.*

Art. 900. — Proposta di concordato.

- » 901. — Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
- » 902. — Maggioranza per l'approvazione del concordato.
- » 903. — Approvazione del concordato.
- » 904. — Sentenza di omologazione del concordato.
- » 905. — Appello contro la sentenza.
- » 906. — Intervento del pubblico ministero.
- » 907. — Spese per l'omologazione.
- » 908. — Rendiconto e compenso del curatore.
- » 909. — Effetti del concordato.
- » 910. — Vigilanza per la esecuzione del concordato.
- » 911. — Accertamento dell'esecuzione.
- » 912. — Risoluzione del concordato.
- » 913. — Annullamento del concordato.
- » 914. — Provvedimenti conseguenti alla riapertura.
- » 915. — Effetti della riapertura sulle garanzie.
- » 916. — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
- » 917. — Nuova proposta di concordato.

TITOLO IX. — *Riabilitazione civile.*

Art. 918. — Effetti della riabilitazione.

- » 919. — Riabilitazione per pagamento integrale.
- » 920. — Riabilitazione per adempimento del concordato.
- » 921. — Riabilitazione per decorso del tempo.
- » 922. — Condanne penali che ostano alla riabilitazione.

TITOLO X. — *Fallimento delle società commerciali.*

Art. 923. — Fallimento e liquidazione amministrativa.

- » 924. — Effetti del fallimento delle società di persone legalmente costituite.
- » 925. — Fallimento delle società non legalmente costituite.
- » 926. — Fallimento delle società e dei soci.
- » 927. — Autonomia del fallimento dei soci.
- » 928. — Obblighi e responsabilità degli amministratori.
- » 929. — Richiesta dei versamenti ai soci.
- » 930. — Proposta di concordato.
- » 931. — Effetti del concordato delle società.

Art. 932. — Concordato particolare del socio.

» 933. — Concordato nel caso di numerosi creditori.

TITOLO XI. — Procedimento sommario per i piccoli fallimenti.

Art. 934. — Presupposti.

» 935. — Organi e provvedimenti conservativi.

» 936. — Accertamento del passivo.

» 937. — Liquidazione dell'attivo.

» 938. — Ripartizione dell'attivo.

» 939. — Concordato.

PARTE II. — Concordato preventivo e amministrazione controllata.

TITOLO XII. — Concordato preventivo.

CAPO I. — Ammissione alla procedura di concordato.

Art. 940. — Requisiti per l'ammissione alla procedura.

» 941. — Contenuto della domanda di concordato.

» 942. — Forma della domanda.

» 943. — Inammissibilità della domanda.

» 944. — Ammissione alla procedura.

» 945. — Commissario giudiziale.

» 946. — Pubblicità del decreto.

CAPO II. — Effetti dell'ammissione al concordato preventivo.

Art. 947. — Amministrazione dei beni durante la procedura.

» 948. — Effetti della presentazione della domanda.

» 949. — Norme applicabili.

CAPO III. — Provvedimenti immediati.

Art. 950. — Libri di commercio.

» 951. — Avviso della convocazione ai creditori.

» 952. — Operazioni e rapporto del commissario.

» 953. — Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

CAPO IV. — Deliberazione del concordato.

Art. 954. — Adunanza dei creditori.

» 955. — Discussione della proposta di concordato.

» 956. — Ammissione provvisoria dei crediti contestati.

» 957. — Maggioranza per l'approvazione del concordato.

» 958. — Creditori esclusi.

» 959. — Adesioni alla proposta di concordato.

CAPO V. — Omologazione del concordato.

Art. 960. — Mancata approvazione del concordato.

» 961. — Approvazione del concordato e udienza di omologazione.

Art. 962. — Sentenza di omologazione.

- » 963. — Liquidazione e riparto in caso di cessione dei beni.
- » 964. — Appello contro la sentenza di omologazione.
- » 965. — Decorrenza dei termini per i pagamenti.
- » 966. — Effetti del concordato per i creditori.
- » 967. — Concordato di società con numerosi creditori.

CAPO VI. — Esecuzione, risoluzione e nullità del concordato.

Art. 968. — Vigilanza del commissario giudiziale per l'esecuzione del concordato.

- » 969. — Compenso al commissario giudiziale.
- » 970. — Risoluzione e nullità del concordato.

TITOLO XIII. — Amministrazione controllata.

Art. 971. — Domanda di ammissione alla procedura.

- » 972. — Approvazione della proposta.
- » 973. — Decreto del giudice delegato.
- » 974. — Poteri degli amministratori.
- » 975. — Pagamento ai creditori.
- » 976. — Obblighi dell'amministratore che cessa dall'ufficio.
- » 977. — Provvedimento conseguente alla chiusura dell'amministrazione controllata.

LIBRO SESTO

DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO I. — Reati concernenti il registro del commercio.

Art. 978. — Falsità nelle denunce. Deposito o comunicazione di atti falsi.

- » 979. — Omissione od esecuzione tardiva di denunce, comunicazioni, depositi.

TITOLO II. — Reati concernenti l'esercizio della mediazione.

Art. 980. — Inadempimento agli obblighi attinenti all'esercizio della mediazione.

- » 981. — Effetti della condanna.

TITOLO III. — Reati in materia di società commerciali.

Art. 982. — Violazione di obblighi nell'emissione di azioni e obbligazioni, ecc.

- » 983. — Esposizione di fatti falsi e distribuzione di utili inesistenti.

- Art. 984. — Inadempimento agli obblighi imposti ai sindaci.
- » 985. — Diffusione di false notizie.
- » 986. — Assunzione di prestiti.
- » 987. — Contravvenzioni agli art. 115, 167 e 210.
- » 988. — Diffusione di notizie.
- » 989. — Incapacità derivanti dalla condanna.

TITOLO IV. — Reati in materia di assegno bancario.

- Art. 990. — Irregolare emissione di assegno bancario.

TITOLO V. — Reati in materia di fallimento.

CAPO I. — Reati commessi dal fallito.

- Art. 991. — Bancarotta fraudolenta.
- » 992. — Bancarotta semplice.
- » 993. — Aumento o diminuzione di pene.
- » 994. — Denuncia di crediti inesistenti.
- » 995. — Piccoli fallimenti.

CAPO II. — Reati commessi da persone diverse dal fallito.

- Art. 996. — Fatti di bancarotta commessi dagli amministratori di società fallite.
- » 997. — Falsa indicazione di capitale e distribuzione di utili insussistenti.
- » 998. — Reati dell'istitutore e rappresentante.
- » 999. — Sottrazioni del curatore.
- » 1000. — Corruzione.
- » 1001. — Accettazione di retribuzione non dovuta.
- » 1002. — Omesso deposito di somme.
- » 1003. — Coadiutori del curatore.
- » 1004. — Ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.
- » 1005. — Mercato di voto.
- » 1006. — Esercizio del commercio da parte del fallito.
- » 1007. — Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

CAPO III. — Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

- Art. 1008. — Disposizioni applicabili al commerciante.
- » 1009. — Disposizioni applicabili a persone diverse dal commerciante.

CAPO IV. — Disposizioni di procedura.

- Art. 1010. — Esercizio dell'azione penale.
- » 1011. — Riabilitazione.
- » 1012. — Costituzione di parte civile.

M P 000000 473

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA**